


1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 42

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 ottobre 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA    UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI    VIA ARENULA 70    00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO    LIBRERIA DELLO STATO    PIAZZA G. VERDI 10    00100 ROMA    CENTRALINO 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 386. Sentenza 11-15 ottobre 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposta di successione - Privilegio speciale immobiliare, a garanzia del pagamento dell'imposta e delle sanzioni amministrative - Accertamento di maggior valore dell'immobile caduto in successione - Legittimazione del terzo acquirente dell'immobile a contestare in sede giudiziale, nell'inerzia dell'erede, la maggiore imposta liquidata dall'amministrazione - Ritenuta preclusione - Denunciata lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale, con violazione del principio di capacità contributiva - Possibilità di un'interpretazione adeguatrice delle disposizioni censurate - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.**

(D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 34 e 41).

(Cost., artt. 24, 113 e 53) ..... Pag. 13

N. 387 Sentenza 11-15 ottobre 1999.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo civile - Astensione e ricsuzione del giudice - Giudice che abbia conosciuto della causa in altro grado del processo - Procedimento di repressione di condotta antisindacale - Opposizione al decreto emesso (ex art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300) - Incompatibilità tra le funzioni del giudice pronunciato con decreto e quelle del giudice in sede di opposizione a tale decreto - Mancata previsione - Conseguente prospettata irragionevole diversità di disciplina (rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 669-terdecies, secondo comma, cod. proc. civ.), con lesione del diritto alla tutela giurisdizionale, attraverso la esclusione della imparzialità del giudice - Possibilità di esegesi costituzionalmente corretta della norma denunciata - Inclusione del caso qui considerato tra le ipotesi, previste, di obbligatoria astensione del giudice - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.**

(C.P.C. art. 51, primo comma, n. 4, e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 16

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- n. 28. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16 agosto 1999 (della regione Lombardia).

**Zootecnia - Quote latte - Regolamento concernente norme di attuazione dell'art. 1, comma 5, d.-l. n. 43/1999 (conv., con modificaz., in legge n. 118/1999) - Modalità procedurali per la determinazione definitiva, da parte delle regioni e province autonome, dei quantitativi individuali determinati dall'AIMA per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 e delle produzioni commercializzate comunicate dalla stessa AIMA in riferimento al periodo 1997-1998 - Sostanziale conferma delle competenze dell'AIMA in ordine alla determinazione dei quantitativi individuali e delle produzioni commercializzate in riferimento a due campagne lattiere già concluse ed una in via di esaurimento (ovvero 1997-1998 e 1998-1999, 1999-2000), con assegnazione retroattiva di quantitativi e successive operazioni, anch'esse retroattive, di compensazione e di determinazione del prelievo supplementare - Reiterazione delle censure rivolte contro la legge di conversione del d.-l. n. 43/1999, con il ricorso in via principale n. 18/99 - Estromissione delle regioni dalla gestione e dalla programmazione del settore e riduzione delle regioni stesse a semplici strumenti di accertamento ai fini dell'irrogazione della sanzione del prelievo - Mancanza di previa intesa con le regioni - Violazione del principio di leale collaborazione tra enti - Lesione dell'autonomia regionale - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.**

(Decreto del Ministero per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159).

(Cost., artt. 5, 97, 115, 117, 118 e 119) .....

Pag. 23

- n. 29. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16 agosto 1999 (della regione Veneto).

**Zootecnia - Quote latte - Regolamento concernente norme di attuazione dell'art. 1, comma 5, d.-l. n. 43/1999 (conv., con modificaz., in legge n. 118/1999) - Modalità procedurali per la determinazione definitiva, da parte delle regioni e province autonome, dei quantitativi individuali determinati dall'AIMA per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 e delle produzioni commercializzate comunicate dalla stessa AIMA in riferimento al periodo 1997-1998 - Sostanziale conferma delle competenze dell'AIMA in ordine alla determinazione dei quantitativi individuali e delle produzioni commercializzate in riferimento a due campagne lattiere già concluse ed una in via di esaurimento (ovvero 1997-1998 e 1998-1999, 1999-2000), con assegnazione retroattiva di quantitativi e successive operazioni, anch'esse retroattive, di compensazione e di determinazione del prelievo supplementare - Reiterazione delle censure rivolte contro la legge di conversione del d.-l. n. 43/1999, con il ricorso in via principale n. 19/99 - Estromissione delle regioni dalla gestione e dalla programmazione del settore e riduzione delle regioni stesse a semplici strumenti di accertamento ai fini dell'irrogazione della sanzione del prelievo - Mancanza di previa intesa con le regioni - Violazione del principio di leale collaborazione tra enti - Lesione dell'autonomia regionale - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.**

(Decreto del Ministero per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159).

(Cost., artt. 5, 97, 115, 117, 118 e 119) .....

» 34

**N. 554.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, del 9 luglio 1999.

**Impiego pubblico - Riordinamento delle carriere militari - Sottufficiali dell'Esercito - Inquadramento con norme transitorie nei nuovi gradi - Deteriore trattamento dei sottufficiali dell'Esercito rispetto ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri, in contrasto con le finalità di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale di tutte le Forze Armate perseguito dal legislatore - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza delle retribuzioni e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimenti alle seguenti pronunce della Corte costituzionale: sentenze nn. 10/1980, 331/1988, 248/1989, 191/1990, 277/1991, 65/1997, 63/1998 ed ordinanze nn. 151 e 189/1999.**

[D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 34, commi 1, lett. c), 3, 4, 5, 6 e 7].

(Cost., artt. 3, 36 e 97) ..... Pag. 45

**N. 555.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, del 9 luglio 1999.

**Impiego pubblico - Riordinamento delle carriere militari - Sottufficiali dell'Esercito - Inquadramento con norme transitorie nei nuovi gradi - Deteriore trattamento dei sottufficiali dell'Esercito rispetto ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri, in contrasto con le finalità di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale di tutte le Forze Armate perseguito dal legislatore - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza delle retribuzioni e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimenti alle seguenti pronunce della Corte costituzionale: sentenze nn. 10/1980, 331/1988, 248/1989, 191/1990, 277/1991, 65/1997, 63/1998 ed ordinanze nn. 151 e 189/1999.**

[D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 34, commi 1, lett. c), 3, 4, 5, 6 e 7].

(Cost., artt. 3, 36 e 97) ..... » 56

**N. 556.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, del 9 luglio 1999.

**Impiego pubblico - Riordinamento delle carriere militari - Sottufficiali dell'Esercito - Inquadramento con norme transitorie nei nuovi gradi - Deteriore trattamento dei sottufficiali dell'Esercito rispetto ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri, in contrasto con le finalità di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale di tutte le Forze Armate perseguito dal legislatore - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza delle retribuzioni e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimenti alle seguenti pronunce della Corte costituzionale: sentenze nn. 10/1980, 331/1988, 248/1989, 191/1990, 277/1991, 65/1997, 63/1998 ed ordinanze nn. 151 e 189/1999.**

[D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 34, commi 1, lett. c), 3, 4, 5, 6 e 7].

(Cost., artt. 3, 36 e 97) ..... » 66

**N. 557.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, del 9 luglio 1999.

**Impiego pubblico - Riordinamento delle carriere militari - Sottufficiali dell'Esercito - Inquadramento con norme transitorie nei nuovi gradi - Deteriore trattamento dei sottufficiali dell'Esercito rispetto ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri, in contrasto con le finalità di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale di tutte le Forze Armate perseguito dal legislatore - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza delle retribuzioni e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimenti alle seguenti pronunce della Corte costituzionale: sentenze nn. 10/1980, 331/1988, 248/1989, 191/1990, 277/1991, 65/1997, 63/1998 ed ordinanze nn. 151 e 189/1999.**

[D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 34, commi 1, lett. c), 3, 4, 5, 6 e 7].

(Cost., artt. 3, 36 e 97) .....

Pag. 76

**N. 558.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, del 9 luglio 1999.

**Impiego pubblico - Riordinamento delle carriere militari - Sottufficiali dell'Esercito - Inquadramento con norme transitorie nei nuovi gradi - Deteriore trattamento dei sottufficiali dell'Esercito rispetto ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri, in contrasto con le finalità di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale di tutte le Forze Armate perseguito dal legislatore - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza delle retribuzioni e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimenti alle seguenti pronunce della Corte costituzionale: sentenze nn. 10/1980, 331/1988, 248/1989, 191/1990, 277/1991, 65/1997, 63/1998 ed ordinanze nn. 151 e 189/1999.**

[D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 34, commi 1, lett. c), 3, 4, 5, 6 e 7].

(Cost., artt. 3, 36 e 97) .....

» 87

**N. 559.** Ordinanza del pretore di Torino del 18 marzo 1999.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa - Riproposizione di questione oggetto della ordinanza della Corte n. 31/1999 di restituzione atti per *ius superveniens*.**

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 5).

(Cost., art. 24, primo comma) .....

» 98

**n. 560.** Ordinanza del tribunale di Parma del 7 luglio 1999.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi di eguaglianza e della garanzia previdenziale - Indebita interferenza sulla funzione giurisdizionale - Riferimento alla ordinanza della Corte n. 31/1999 di restituzione atti per *ius superveniens* di analoghe questioni riferite alla precedente normativa.**

**(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 182, modificato dal d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, sostituito dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36).**

**(Cost., artt. 3, 24, 38, secondo comma, 102 e 113).....** Pag. 99

**n. 561.** Ordinanza del tribunale di Parma del 7 luglio 1999.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi di eguaglianza e della garanzia previdenziale - Indebita interferenza sulla funzione giurisdizionale - Riferimento alla ordinanza della Corte n. 31/1999 di restituzione atti per *ius superveniens* di analoghe questioni riferite alla precedente normativa.**

**(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 182, modificato dal d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, sostituito dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36).**

**(Cost., artt. 3, 24, 38, secondo comma, 102 e 113).....** » 103

**n. 562.** Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lazio, del 29 gennaio 1999.

**Pensioni - Personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici addetto alla commutazione telefonica in qualità di operatore, capoturno ed assistente di servizio e personale esecutivo dell'Amministrazione delle Poste con qualifica di radiotelegrafista e radiotelefonista - Maggiorazione di un terzo nella valutazione dei servizi stessi - Mancata previsione di identico beneficio per i dipendenti della Corte dei conti addetti alla commutazione telefonica - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita), di garanzia previdenziale e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega.**

**(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 50).**

**(Cost., artt. 3, 36, 38, 76 e 97) .....** » 106

**n. 563. Ordinanza della Commissione tributaria regionale di Perugia dell'8 luglio 1999.**

**Contenzioso tributario - Sentenza emessa da Commissione tributaria in grado d'appello - Esecuzione in pendenza di ricorso alla Commissione tributaria centrale - Possibilità di sospensione a norma dell'art. 373 cod. proc. civ. - Esclusione - Lesione del diritto di difesa, di cui è espressione la tutela cautelare - Violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai processi in materia tributaria devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario.**

**(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49).**

**(Cost., artt. 3 e 24) ..... Pag. 109**

**n. 564. Ordinanza della Commissione tributaria regionale di Perugia dell'8 luglio 1999.**

**Contenzioso tributario - Sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale - Esecuzione in pendenza di appello - Possibilità di sospensione a norma dell'art. 283 cod. proc. civ. - Esclusione - Lesione del diritto di difesa, di cui è espressione la tutela cautelare - Violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai processi in materia tributaria devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario.**

**(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49).**

**(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 111**

**n. 565. Ordinanza della Commissione tributaria regionale di Perugia dell'8 luglio 1999.**

**Contenzioso tributario - Sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale - Esecuzione in pendenza di appello - Possibilità di sospensione a norma dell'art. 283 cod. proc. civ. - Esclusione - Lesione del diritto di difesa, di cui è espressione la tutela cautelare - Violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai processi in materia tributaria devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario.**

**(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49).**

**(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 112**

**n. 566. Ordinanza del tribunale di Verona dell'8 luglio 1999.**

**Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Crediti pignorabili - Stipendi dei pubblici dipendenti - Coesistenza di pignoramento e cessione volontaria già perfezionata - Prevista possibilità, nei limiti della differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle retribuzioni dei lavoratori privati (per i quali la coesistenza tra cessione e pignoramento è consentita entro il limite massimo del quinto) - Richiamo alle sentenze nn. 89/1987, 878/1988 e 99/1993 della Corte costituzionale.**

**(D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 68, secondo comma).**

**(Cost., art. 3) ..... » 113**

- N. 567.** Ordinanza del pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea, del 25 marzo 1999.
- Astensione e ricusazione del giudice - Giudice che abbia deciso la fase sommaria del procedimento possessorio (nella specie, rigettando la richiesta di tutela interdittale) - Obbligo di astenersi dalla decisione nella successiva fase di merito - Mancata previsione - Contrasto con il principio di imparzialità del giudice, posto a garanzia del giusto processo.**
- (C.P.C., art. 51).
- (Cost., artt. 3 e 24) ..... Pag. 115
- N. 568.** Ordinanza del pretore di Catania, sezione distaccata di Trescagni, del 30 aprile 1999.
- Gratuito patrocinio - Ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - Esclusione nei casi di procedimenti penali concernenti contravvenzioni - Ingiustificata disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa.**
- (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 8).
- (Cost., artt. 3 e 24, terzo comma) ..... » 118
- N. 569.** Ordinanza del pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena, del 1° giugno 1999.
- Circolazione stradale - Veicoli al servizio di persone invalide appositamente autorizzate - Esenzione dai limiti di sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato - Previsione riferibile ai soli veicoli destinati specificamente al trasporto del disabile - Conseguente impossibilità, per quest'ultimo, di valersi del trasporto di cortesia - Violazione del principio di eguaglianza (in relazione alle condizioni personali e alla necessità di rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana) - Richiamo alla sentenza n. 167/1999 della Corte costituzionale.**
- (D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, art. 11; nuovo codice della strada, art. 188).
- (Cost., art. 3) ..... » 121
- N. 570.** Ordinanza del tribunale di Padova dell'11 giugno 1999.
- Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della patente di guida - Opposizione al relativo provvedimento prefettizio - Competenza attribuita al giudice civile (secondo il rito ex artt. 22 e 23, legge n. 689/1981), anziché al giudice penale procedente - Irragionevolezza di tale scelta legislativa.**
- (Nuovo codice della strada, art. 223, comma 5, ultima parte).
- (Cost., art. 3) ..... » 122
- N. 571.** Ordinanza del tribunale di Padova dell'11 giugno 1999.
- Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della patente di guida - Opposizione al relativo provvedimento prefettizio - Competenza attribuita al giudice civile (secondo il rito ex artt. 22 e 23, legge n. 689/1981), anziché al giudice penale procedente - Irragionevolezza di tale scelta legislativa.**
- (Nuovo codice della strada, art. 223, comma 5, ultima parte).
- (Cost., art. 3) ..... » 125

## N. 572. Ordinanza del pretore di Latina del 2 marzo 1999.

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25) ..... Pag. 127

## N. 573. Ordinanza del pretore di Latina del 2 marzo 1999.

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25) ..... » 128

## N. 574. Ordinanza del pretore di Latina del 23 marzo 1999.

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25) ..... » 129

## N. 575. Ordinanza del pretore di Latina del 2 febbraio 1999.

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25) ..... » 129

## N. 576. Ordinanza del pretore di Latina del 21 gennaio 1999.

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25) ..... » 130

N. 577. Ordinanza del pretore di Latina del 28 gennaio 1999.

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25) ..... Pag. 130

N. 578. Ordinanza del pretore di Latina del 28 gennaio 1999.

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25) ..... » 131

N. 579. Ordinanza del pretore di Latina del 28 gennaio 1999.

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25) ..... » 131

N. 580. Ordinanza del pretore di Latina del 28 gennaio 1999.

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25) ..... » 132

N. 581. Ordinanza del pretore di Latina del 23 marzo 1999.

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25) ..... » 132

**N. 582.** Ordinanza del pretore di Latina del 4 marzo 1999.

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

**(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).**

**(Cost., artt. 3 e 25) ..... Pag. 133**

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 386

*Sentenza 11-15 ottobre 1999*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposta di successione - Privilegio speciale immobiliare, a garanzia del pagamento dell'imposta e delle sanzioni amministrative - Accertamento di maggior valore dell'immobile caduto in successione - Legittimazione del terzo acquirente dell'immobile a contestare in sede giudiziale, nell'inerzia dell'erede, la maggiore imposta liquidata dall'amministrazione - Ritenuta preclusione - Denunciata lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale, con violazione del principio di capacità contributiva - Possibilità di un'interpretazione adeguatrice delle disposizioni censurate - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.**

(D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 34 e 41).

(Cost., artt. 24, 113 e 53).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* dott. Renato GRANATA;

*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da Bianchi Fausto contro l'Ufficio del registro di Torino, iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice relatore Annibale Marini.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio di impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di successione promosso dal terzo acquirente di un immobile facente parte dell'asse ereditario, la Commissione tributaria provinciale di Torino, con ordinanza del 2 aprile 1998, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24, 113 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 34 e 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni).

Premette il giudice rimettente che la disciplina legislativa in materia, mentre accorderebbe al fisco privilegio sull'immobile caduto in successione per il pagamento della relativa imposta, precluderebbe al terzo acquirente di tale bene la possibilità di contestare, nell'inerzia del successore *mortis causa*, la pretesa dell'ufficio impositore in ordine all'entità del maggior valore accertato.

Diversamente da quanto disposto per l'INVIM, il suddetto acquirente non solo non sarebbe posto in condizione di venire a conoscenza dell'accertamento di maggiore valore, ma «anche se a conoscenza di tale accertamento, non avrebbe alcuna legittimazione a interloquire in merito alla determinazione da parte dell'ufficio del maggiore valore» essendo tale legittimazione attribuita in via esclusiva all'erede.

Il dubbio di costituzionalità riguarderebbe, pertanto, ad avviso del rimettente, non già la previsione del privilegio immobiliare a garanzia dell'obbligazione tributaria, ma la disciplina dell'accertamento di maggior valore che non accorderebbe al terzo acquirente del bene successorio alcuna possibilità di intervento in giudizio e che potrebbe essere agevolmente modificata in via additiva, ponendo a carico dell'ufficio impositore l'obbligo di notificare l'atto di accertamento al terzo e riconoscendo a quest'ultimo la legittimazione ad impugnare l'atto medesimo.

La rilevanza della questione sollevata sarebbe, infine, resa palese dagli stessi termini del giudizio *a quo* che, come si è detto, riguarda l'impugnazione da parte del terzo acquirente del bene caduto in successione dell'accertamento relativo all'imposta complementare di successione.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione.

Rileva, in particolare, l'interveniente come il richiamo all'INVIM, contenuto nell'ordinanza di rimessione, sia del tutto fuorviante in considerazione della essenziale diversità della posizione del terzo acquirente rispetto all'imposta di successione e rispetto all'INVIM.

Riguardo a quest'ultima, infatti, la possibilità del terzo acquirente di contestare l'accertamento di maggior valore deriverebbe dal fatto che egli, pur non essendo soggetto passivo dell'imposta, è parte del negozio giuridico fonte dell'obbligazione tributaria.

Nella disciplina dell'imposta di successione, invece, l'acquirente del bene ricompreso nell'asse ereditario sarebbe del tutto estraneo al presupposto impositivo del tributo (trasferimento del bene per successione *mortis causa*) e, pertanto, non solo non avrebbe titolo per venire a conoscenza dell'accertamento di maggior valore dell'ufficio, ma nemmeno sarebbe legittimato a contestare, in caso di inerzia dell'erede, tale accertamento.

Inoltre, sempre ad avviso dell'Avvocatura, occorrerebbe considerare che l'amministrazione finanziaria richiede di regola il pagamento del proprio credito in primo luogo all'erede, quale soggetto passivo del tributo, e solo nell'ipotesi di insolvenza di quest'ultimo escute il terzo proprietario dell'immobile. Ferma restando, in ogni caso, la possibilità del terzo escusso di rivalersi sul debitore d'imposta.

Rileva, infine, l'Avvocatura che, attesa la normativa in materia, l'acquisto di un bene ereditario sarebbe «a rischio» ed imporrebbe l'adozione di particolari cautele. In particolare, l'acquirente, prima della stipula dell'atto di compravendita, dovrebbe farsi carico di richiedere una certificazione dell'avvenuta definizione di ogni pendenza tributaria, pretendendo, in caso contrario, il deposito da parte del venditore, solitamente presso il notaio rogante, di una somma di denaro a garanzia di una eventuale imposizione di maggior valore.

Ciò che farebbe venir meno o, comunque, attenuerebbe il rischio di un pregiudizio collegato al pagamento dell'imposta.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Commissione tributaria provinciale di Torino dubita, in riferimento agli artt. 24, 53 e 113 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 34 e 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), in quanto non consentirebbero al terzo acquirente di un bene immobile ereditario, gravato da privilegio speciale a garanzia del pagamento dell'imposta di successione e delle sanzioni amministrative, di contestare in sede giudiziale, supponendo all'inerzia del successore *mortis causa* la maggior imposta (imposta complementare) liquidata dall'amministrazione in sede di rettifica della dichiarazione del contribuente.

2. — La questione non è fondata nei sensi di seguito precisati.

Il dubbio di costituzionalità sollevato dalla Commissione rimettente riguarda, come dalla stessa specificato, non già la «previsione del privilegio immobiliare posto a presidio dell'obbligazione tributaria» ma, esclusivamente, la disciplina dell'accertamento di maggior valore dell'imposta di successione che, nella inerzia del successore *mortis causa* non riconoscerebbe alcuna possibilità di tutela giudiziale al terzo acquirente del bene caduto in successione (art. 34 e seguenti del decreto legislativo n. 346 del 1990).

Il giudice *a quo* mostra, in tal modo, di aderire, pur affermandone la incostituzionalità, a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il terzo acquirente del bene oggetto del privilegio immobiliare sarebbe privo della legittimazione a contestare l'accertamento di maggior valore operato dall'ufficio, assumendo soltanto la veste di soggetto passivo della (eventuale) procedura esecutiva.

Una interpretazione siffatta non è, tuttavia, la sola consentita dal testo e dalla *ratio* delle disposizioni impugnate le quali, come si vedrà, possono essere intese in un senso che consenta di superare il denunciato contrasto con la Costituzione in relazione a tutti i parametri evocati dal rimettente. Ed è costante nella giurisprudenza di questa Corte l'enunciazione del principio che nel concorso tra più possibili interpretazioni occorre preferire quella che eviti di attribuire alla norma un significato incostituzionale (*ex plurimis*, sentenze n. 66 del 1999, nn. 453 e 452 del 1998, n. 356 del 1996).

3. — Una precisazione appare, anzitutto, necessaria ed è quella riguardante la c.d. estraneità del terzo acquirente al rapporto tributario.

Estraneità che deve correttamente intendersi nel senso che tale terzo non diventa, per il fatto dell'acquisto, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, pur rispondendo, per effetto del privilegio, con il bene acquistato e nei limiti del valore di tale bene, del pagamento dell'imposta di successione. La funzione di garanzia del credito tributario che il privilegio viene, pertanto, ad assolvere vale, poi, a spiegare come la giurisprudenza, al di là della ritenuta estraneità del terzo acquirente al rapporto d'imposta e della pacifica insussistenza di un obbligo di notificare anche a lui l'accertamento, abbia correttamente equiparato la sua posizione a quella del terzo proprietario di immobile gravato da ipoteca. Ciò che non può, logicamente, non riflettersi sul piano della disciplina applicabile che, nei limiti della compatibilità, deve essere la stessa per entrambe le figure.

Sotto tale aspetto, viene in considerazione, ai fini della presente questione, la norma di cui all'art. 2859 cod. civ. che, com'è noto, riconosce al terzo, il quale abbia trascritto il proprio titolo d'acquisto anteriormente alla proposizione della domanda di condanna nei confronti del debitore, e non abbia poi preso parte al relativo giudizio, la possibilità di opporre al creditore procedente anche in sede di espropriazione qualsiasi eccezione non opposta dal debitore e quelle che spetterebbero a questo dopo la condanna.

Si tratta di una disposizione che, accordando una autonoma legittimazione processuale al terzo acquirente del bene ipotecato, è diretta ad evitare che il giudizio relativo all'obbligazione garantita possa comportare, a causa della negligenza o della malafede del debitore, effetti pregiudizievoli per il terzo al quale, in quanto avente causa del debitore, tali effetti sarebbero, in via di principio, senz'altro opponibili (art. 2909 cod. civ.).

E, per quanto detto, una tutela siffatta non può non estendersi al terzo acquirente del bene oggetto del privilegio immobiliare, limitatamente all'ipotesi in cui l'accertamento di maggior valore — in analogia a quanto disposto per la domanda giudiziale dall'art. 2859 cod. civ. — sia successivo alla trascrizione del titolo di acquisto del bene.

La disciplina censurata deve, dunque, essere interpretata nel senso che il terzo acquirente del bene oggetto del privilegio immobiliare, nell'ipotesi in cui l'accertamento di maggior valore dell'imposta di successione sia successivo alla trascrizione del titolo d'acquisto del bene, mentre può intervenire volontariamente o su istanza di parte nel giudizio promosso avverso l'accertamento dal debitore d'imposta, resta, comunque, legittimato ad opporre in sede di espropriazione — nel caso in cui non abbia partecipato al giudizio — le eccezioni non sollevate dal successore *mortis causa*, supplendo, in tal modo, all'inerzia di quest'ultimo.

Resta, così, superata la censura di incostituzionalità in riferimento a tutti i parametri evocati dalla Commissione rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in riferimento agli artt. 24, 53 e 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1999.

*Il Presidente:* GRANATA

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 ottobre 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C1047

N. 387

*Sentenza 11-15 ottobre 1999*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo civile - Astensione e ricsuazione del giudice - Giudice che abbia conosciuto della causa in altro grado del processo - Procedimento di repressione di condotta antisindacale - Opposizione al decreto emesso (ex art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300) - Incompatibilità tra le funzioni del giudice pronunciato con decreto e quelle del giudice in sede di opposizione a tale decreto - Mancata previsione - Conseguente prospettata irragionevole diversità di disciplina (rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 669-terdecies, secondo comma, cod. proc. civ.), con lesione del diritto alla tutela giurisdizionale, attraverso la esclusione della imparzialità del giudice - Possibilità di esegesi costituzionalmente corretta della norma denunciata - Inclusione del caso qui considerato tra le ipotesi, previste, di obbligatoria astensione del giudice - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.**

(C.P.C., art. 51, primo comma, n. 4, e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Giuliano VASSALLI;

*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4 e secondo comma, del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 3 aprile 1997, il 28 luglio e il 9 dicembre 1997 dal pretore di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 402 e 670 del registro ordinanze 1997 ed al n. 182 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27 e n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997 e n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione delle Ferrovie dello Stato s.p.a. e della Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1998 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Uditi gli Avvocati Paolo Tosi per le Ferrovie dello Stato s.p.a., Sergio Vacirca per la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani e l'Avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Il pretore di Torino, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione al decreto con il quale aveva respinto un ricorso *ex art. 28* della legge 20 maggio 1970, n. 300 per repressione di condotta antisindacale, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1997 (r.o. n. 182 del 1998), ha sollevato, su eccezione della parte ricorrente, questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4, e secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede incompatibilità tra le funzioni del giudice pronunciatosi con decreto *ex art. 28*, primo comma, della predetta legge n. 300, e quelle del giudice dell'opposizione a tale decreto di cui all'art. 28, terzo comma, della stessa legge. Ad avviso del rimettente, tale mancata previsione violerebbe gli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione.

Sotto il primo profilo, la ordinanza rileva che la *ratio* della disposizione di cui all'art. 669-terdecies, secondo comma, cod. proc. civ. — che ha introdotto un'ipotesi di incompatibilità del giudice nell'ambito dello stesso grado del processo, quella del reclamo al collegio contro i provvedimenti cautelari adottati dal singolo giudice, consistente nell'evitare il possibile condizionamento psicologico che deriva dalla naturale tendenza a confermare il giudizio già espresso in altro momento decisionale del procedimento — appare estensibile al giudizio di opposizione *ex art. 28* della legge n. 300 del 1970, sicché la differente disciplina adottata per situazioni simili potrebbe costituire violazione del principio di uguaglianza.

Il giudice *a quo* sospetta poi la lesione del diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 della Costituzione, che sarebbe originata dalla incompatibilità endoprocessuale dovuta alla duplicazione di giudizi della medesima natura presso lo stesso giudice. Infatti, osserva il pretore di Torino, il procedimento *ex art. 28* della legge n. 300 del 1970 seppure caratterizzato dalla sommarietà, non ha natura cautelare (dove la inapplicabilità, nella specie, delle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 326 del 1997 sulla non assimilabilità del giudizio di merito a quello cautelare), presupponendo, invece, un accertamento pieno della condotta antisindacale realizzata e che, ciò posto, nel giudizio di opposizione al decreto emesso *ex art. 28* le valutazioni cadono sulla medesima *res iudicanda*.

In punto di rilevanza della questione, il giudice *a quo* ha motivato con riferimento alla tassatività dei motivi di astensione obbligatoria *ex art. 51*, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., tra i quali non è compreso il caso di specie, non versandosi in un diverso grado di giudizio, ma in una diversa fase dello stesso grado; nonché con riferimento alla insussistenza dei presupposti per la astensione facoltativa, atteso che i criteri di assegnazione delle cause ai magistrati della sezione lavoro, indicati nelle tabelle di composizione dell'ufficio del rimettente, espressamente prevedono che le cause di opposizione a decreto *ex art. 28* della legge n. 300 del 1970 sono assegnate al giudice della prima fase del procedimento.

2. — Nel giudizio si è costituita la Federazione autonoma lavoratori del credito e del risparmio italiani (FALCRI), ricorrente nel procedimento *a quo*, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa denunciata, con argomentazioni adesive a quelle svolte nell'ordinanza di rimessione.

3. — È altresì intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione, osservando che la sussistenza della incompatibilità di un giudice è subordinata alla precedente valutazione di merito sulla medesima fattispecie resa dallo stesso giudice in una diversa fase processuale, mentre, nel caso di specie, mancherebbe una pregressa valutazione di merito sulla medesima *res iudicanda*, in quanto il procedimento cautelare non tende a decidere il merito della controversia, ma a tutelare temporaneamente il diritto che ne è oggetto dal pregiudizio grave e irreparabile che lo minaccia.

4. — La medesima questione è stata sollevata dal pretore di Torino con ordinanza emessa il 28 luglio 1997 (r.o. n. 670 del 1997), sulla base di argomentazioni analoghe a quelle già riferite *sub 1*. Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione.

5. — Con ordinanza emessa in data 3 aprile 1997 (r.o. n. 402 del 1997), nel corso di un giudizio di opposizione a decreto *ex art.* 28 della legge n. 300 del 1970, nel quale la società ricorrente aveva eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4, e secondo comma, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per la mancata previsione della incompatibilità del giudice che abbia provveduto alla emissione del decreto in materia di repressione della condotta antisindacale alla trattazione del merito della causa promossa in opposizione al medesimo decreto, il pretore di Torino ha ritenuto la non manifesta infondatezza della questione, tenuto conto sia della causa di incompatibilità enucleata dal giudice delle leggi in materia processuale penale, rappresentata dalla c.d. forza della prevenzione, sia dei riflessi di essa quanto al processo civile.

Peraltro, il giudice *a quo* rimette alla Corte la valutazione se i principi elaborati con riferimento al processo penale che, a detta dello stesso rimettente, avrebbero di fatto contribuito a paralizzare il meccanismo processuale, siano da estendere anche al procedimento civile.

Il pretore ha rilevato che il processo, oltre che giusto, deve essere possibile, mentre l'accoglimento della impostazione della difesa della società ricorrente, si osserva ancora nella ordinanza, rischia di introdurre nella gestione degli uffici, già appesantita da lentezze di varia natura, nuove difficoltà.

6. — Nel giudizio si è costituita la società Ferrovie dello Stato, ricorrente nel procedimento *a quo*, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa impugnata, osservando che la questione deve essere risolta prescindendo dalle conseguenze che potrebbero derivare dalla sentenza di accoglimento relativamente alla funzionalità degli uffici giudiziari.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione.

7. — Nell'imminenza dell'udienza è stata depositata una memoria nell'interesse delle Ferrovie dello Stato s.p.a., parte costituita nel giudizio introdotto con ordinanza r.o. n. 402 del 1997, con la quale si insiste per l'accoglimento della questione, sottolineando la diversità di essa rispetto sia a quella dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con l'ordinanza n. 356 del 1997, sia rispetto a quella dichiarata non fondata con la sentenza n. 326 del 1997.

La fattispecie portata all'esame odierno della Corte sarebbe, sempre ad avviso delle Ferrovie, invece, analoga a quelle che hanno condotto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., con particolare riferimento alla preesistenza di valutazioni, in relazione al merito del giudizio, che cadrebbero sulla medesima *res iudicanda*.

Quanto alle paventate difficoltà di ordine pratico che potrebbero nascere dalla estensione al processo civile dei principi sulla incompatibilità già affermati dalla Corte costituzionale con riguardo al processo penale, nella memoria si afferma che esse potrebbero essere superate con la legge n. 254 del 1997 sulla istituzione del giudice unico di primo grado, che ha attuato una riforma strettamente connessa, per riconoscimento dello stesso Consiglio superiore della magistratura, proprio con il tema della incompatibilità del giudice.

### *Considerato in diritto*

1. — Le questioni sottoposte all'esame della Corte da tre ordinanze del pretore di Torino riguardano l'art. 51, primo comma, n. 4, e secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la incompatibilità tra le funzioni del giudice pronunciato con decreto *ex art.* 28, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e quelle del giudice dell'opposizione a tale decreto di cui all'art. 28, terzo comma, della stessa legge.

Viene denunciata la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la irragionevole diversità di disciplina rispetto all'ipotesi, del tutto simile, prevista dall'art. 669-*terdecies*, secondo comma, cod. proc. civ., che ha introdotto un caso di incompatibilità del giudice nell'ambito dello stesso grado del processo (questione sollevata con ordinanze r.o. nn. 182 e 670 del 1997).

Inoltre viene denunciata la violazione dell'art. 24 della Costituzione, per la lesione del diritto alla tutela giurisdizionale, sotto il profilo di esclusione della imparzialità del giudice (questione sollevata con le ordinanze r.o. nn. 182, 670 e 402 del 1997, nella quale ultima si invoca specificamente il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione).

2. — Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei tre giudizi stante l'identità della norma oggetto del giudizio di legittimità costituzionale e la connessione dei profili denunciati.

3. — Il profilo che logicamente per primo deve essere affrontato è quello — prospettato dalla ordinanza n. 402 del 1997 e sviluppato dalla memoria delle Ferrovie dello Stato s.p.a. — della applicabilità alla fattispecie, riguardante l'opposizione a decreto di cui all'art. 28, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, per repressione di condotta antisindacale, dei principi elaborati con riferimento all'art. 34 del codice di procedura penale in ordine alla incompatibilità del giudice per effetto della prevenzione, per avere lo stesso giudice emesso un precedente provvedimento nel merito nella stessa causa.

La Corte ha ripetutamente affermato che non sono applicabili al giudizio civile ed a quello amministrativo, proprio per la particolarità e le diversità dei sistemi processuali, le regole delle incompatibilità soggettive per precedente attività (tipizzata) svolta nello stesso procedimento penale, bensì le disposizioni sull'astensione e la ricusazione del codice di procedura civile, cui anche le norme proprie del processo amministrativo fanno rinvio (v., per le peculiarità dei sistemi processuali, sentenza n. 326 del 1997).

Le insopprimibili esigenze di imparzialità del giudice sono risolvibili nel processo civile — per le sue caratteristiche — attraverso gli istituti della astensione e della ricusazione, previsti dal codice di procedura civile (ordinanze nn. 359 del 1998 e 356 del 1997 e sentenza n. 326 del 1997).

4. — La Corte ha avuto occasione di notare che il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, in relazione specifica al quale, peraltro, può e deve trovare attuazione (sentenze n. 51 del 1998; n. 326 del 1997), pur tuttavia con le peculiarità proprie di ciascun tipo di procedimento, dovendosi ancora una volta ribadire la netta distinzione fra processo civile e processo penale: per la diversa posizione e i differenti poteri di impulso delle parti.

Di modo che — ferma l'esigenza generale di assicurare che sempre il giudice rimanga, ed anche appaia, del tutto estraneo agli interessi oggetto del processo — le soluzioni per garantire un giusto processo non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo.

Infatti, è stato rilevato (sentenza n. 341 del 1998) che le situazioni pregiudicanti descritte dall'art. 34 cod. proc. pen. sono «tipicamente individuate dal legislatore in base alla presunzione che siano di per sé incompatibili con l'esercizio di ulteriori funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento, a prescindere dalle modalità con cui la funzione è stata svolta, ovvero dal concreto contenuto dell'atto preso in considerazione» (sentenza n. 351 del 1997; v. anche le sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997).

La medesima soluzione non è stata adottata dal legislatore per il processo civile, per il quale vige un peculiare sistema procedurale caratterizzato da una diversa posizione delle parti, che si possono avvalere di particolari poteri di difesa, di modo che appare non arbitraria la diversa scelta di garantire la imparzialità-terzietà del giudice nel processo civile solo attraverso gli istituti dell'astensione e ricusazione.

5. — La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come novellato dall'art. 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nell'ipotesi in cui il comportamento antisindacale sia addebitabile ad una amministrazione statale o ad altro ente pubblico non economico e con competenza attribuita al giudice amministrativo (decreto del Tribunale amministrativo regionale ed opposizione nei confronti del decreto davanti allo stesso tribunale), ha ritenuto che tale disposizione ha il solo scopo di determinare uno spostamento della competenza giurisdizionale da quella ordinariamente prevista per la repressione della condotta antisindacale, attribuita al Pretore. La Corte ha peraltro escluso che vi fosse alcun vincolo nella composizione del collegio giudicante in sede di opposizione avverso il decreto, e una qualsiasi preclusione di una eventuale astensione o ricusazione (ordinanza n. 356 del 1997).

Nella anzidetta ordinanza venivano presupposte sia la valenza costituzionale dell'obbligo di astensione, sia l'esistenza dei poteri-doveri presidenziali di assegnazione dei ricorsi alle singole udienze e ai relatori, con conseguenziale determinazione del collegio, nonché l'applicazione delle normali regole relative alla imparzialità del giudice attraverso gli istituti della astensione e della ricusazione.

Ed appunto la indicazione della via della doverosa astensione e conseguente possibilità di ricusazione deve trovare, per la fattispecie in discussione, il supporto normativo nella previsione dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ.

Infatti, sul piano generale, esigenza imprescindibile, rispetto ad ogni tipo di processo, è solo quella di evitare che lo stesso giudice, nel decidere, abbia a ripercorrere l'identico itinerario logico precedentemente seguito; sicché, condizione necessaria per dover ritenere una incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadano sulla stessa *res iudicanda* (cfr. sentenza n. 131 del 1996).

Nel processo civile la previsione contenuta nell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., secondo il quale il giudice ha l'obbligo di astenersi «se ha conosciuto (della causa) come magistrato in altro grado del processo» trova fondamento nella «esigenza stessa di garanzia che sta alla base del concetto di *revisio prioris instantiae*», che postula l'alterità del giudice dell'impugnazione, il quale si trova — per via del carattere del mezzo di gravame — a dover ripercorrere l'itinerario logico che è stato già seguito onde pervenire al provvedimento impugnato (ordinanza n. 359 del 1998; sentenza n. 326 del 1997).

Nel sistema originario del procedimento di repressione della condotta antisindacale, nel quale era prevista una fase davanti al Pretore, il quale decideva in ordine alla richiesta di emissione del decreto *ex art.* 28 della legge n. 300 del 1970, ed una eventuale opposizione avanti al Tribunale, non si poteva dubitare della sussistenza di una duplicità di fasi processuali, la seconda delle quali avanti al Tribunale assumeva tutte le caratteristiche di un ulteriore grado di giudizio.

Pertanto, la fattispecie rientrava all'evidenza nell'ambito della previsione dell'art. 51, numero 4, cod. proc. civ., avuto riguardo anche alla considerazione che il provvedimento *ex art.* 28 cit. aveva una funzione decisoria idonea di per sé a realizzare un assetto dei rapporti tra le parti, non meramente incidentale o strumentale e provvisorio ovvero interinale (fino alla decisione del merito), ma anzi suscettibile — in caso di mancata opposizione — di assumere valore di pronuncia definitiva, con effetti di giudicato tra le parti.

Nello stesso tempo la valutazione delle condizioni che legittimano il provvedimento *ex art.* 28 non divergeva — quanto a parametri di giudizio — da quella che deve compiere il giudice dell'eventuale opposizione, se non per il carattere del contraddittorio e della cognizione sommaria; allo stesso modo, risultando identici l'oggetto e il presupposto dell'azione di tutela contro la condotta antisindacale nelle due fasi, la seconda di esse assumeva valore impugnatorio con contenuto sostanziale di *revisio prioris instantiae*.

6. — Il rapporto tra le due fasi, sotto il profilo della imparzialità-terzietà del giudice, non può, ora, ritenersi mutato per il semplice sopravvenuto intervento di modifica (legge 8 novembre 1977, n. 847, art. 3, sostitutivo del terzo comma dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970) della sola norma sulla competenza con la riunificazione di questa in capo al giudice monocratico, essendo rimaste identiche le norme relative ai poteri del giudice nelle diverse fasi, ai presupposti delle pronunce, nonché agli effetti e alle altre regole dello speciale procedimento.

7. — Ancora, non può costituire ostacolo ad una applicazione, nelle fasi del procedimento di repressione di condotta antisindacale, della regola della alterità del giudice dell'impugnazione la dizione del codice di procedura del 1942, cioè «magistrato in altro grado del processo». Tale espressione deve, infatti, intendersi alla luce dei principi che si ricavano dalla Costituzione relativi al giusto processo, come espressione necessaria del diritto ad una tutela giurisdizionale mediante azione (art. 24 della Costituzione) avanti ad un giudice con le garanzie proprie della giurisdizione, cioè con la connaturale imparzialità, senza la quale non avrebbe significato né la soggezione dei giudici solo alla legge (art. 101 della Costituzione), né la stessa autonomia ed indipendenza della magistratura (art. 104, primo comma, della Costituzione).

In altri termini, la espressione «altro grado» non può avere un ambito ristretto al solo diverso grado del processo, secondo l'ordine degli uffici giudiziari, come previsto dall'ordinamento giudiziario, ma deve ricomprendere — con una interpretazione conforme a Costituzione — anche la fase che, in un processo civile, si succede con carattere di autonomia, avente contenuto impugnatorio, caratterizzata (per la peculiarità del giudizio di opposizione di cui si discute) da pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito dell'azione proposta nella prima fase, ancorché avanti allo stesso organo giudiziario.

8. — Infine, non può impedire la anzidetta interpretazione dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., la circostanza che l'ufficio giudiziario rimettente abbia dei criteri di assegnazione delle cause ai magistrati della sezione del lavoro, espressi nelle tabelle periodiche, nel senso della identità del giudice delle due fasi, posto che una determinazione organizzativa-amministrativa, non può derogare a principi contenuti nelle norme processuali e costituzionali, dovendo il giudice disapplicarla — in quanto priva di forza di legge — se in contrasto con detti principi.

Del resto, altri uffici giudiziari, sulla base di diverse tabelle debitamente approvate, hanno da tempo applicato criteri del tutto conformi ai principi costituzionali sopraindicati, disponendo l'assegnazione delle cause di opposizione a decreto *ex art.* 28 della legge n. 300 del 1970 sulla base degli ordinari criteri, con esclusione specifica del giudice del primo procedimento.

Tantomeno può valere ad escludere l'anzidetta interpretazione la considerazione di possibili rischi di lentezze e difficoltà nella gestione degli uffici giudiziari, poiché deve ritenersi assolutamente preminente il principio costituzionale della imparzialità del giudice, da attuarsi nel processo civile per mezzo dell'istituto dell'astensione e ricasazione. D'altro canto, le prospettate difficoltà, mentre risultano già all'epoca smentite dalla pacifica attua-

zione dei principi anzidetti in uffici giudiziari con dimensioni di procedimenti tutt'altro che insignificanti, sono ormai del tutto trascurabili a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado, che consentirà una possibilità di scelta più ampia tra magistrati cui assegnare la seconda fase del procedimento a seguito di opposizione.

9. — In definitiva, la questione deve essere dichiarata infondata sotto tutti i profili denunciati dalle tre ordinanze del pretore di Torino, essendo l'interprete tenuto ad una esegesi costituzionalmente corretta della norma denunciata, tale da ricomprendere, tra le ipotesi, dalla stessa contemplate, di obbligo di astensione del giudice per avere conosciuto della causa in un altro grado, quella dell'opposizione a decreto dallo stesso emesso ex art. 28, primo comma, della legge n. 300 del 1970.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4, e secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1999.

*Il Presidente:* VASSALLI

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 ottobre 1999.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

99C1048



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 28

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16 agosto 1999*  
(della regione Lombardia)

**Zootecnia - Quote latte - Regolamento concernente norme di attuazione dell'art. 1, comma 5, d.-l. n. 43/1999 (conv., con modificaz., in legge n. 118/1999) - Modalità procedurali per la determinazione definitiva, da parte delle regioni e province autonome, dei quantitativi individuali determinati dall'AIMA per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 e delle produzioni commercializzate comunicate dalla stessa AIMA in riferimento al periodo 1997-1998 - Sostanziale conferma delle competenze dell'AIMA in ordine alla determinazione dei quantitativi individuali e delle produzioni commercializzate in riferimento a due campagne lattiere già concluse ed una in via di esaurimento (ovvero 1997-1998 e 1998-1999, 1999-2000), con assegnazione retroattiva di quantitativi e successive operazioni, anch'esse retroattive, di compensazione e di determinazione del prelievo supplementare - Reiterazione delle censure rivolte contro la legge di conversione del d.-l. n. 43/1999, con il ricorso in via principale n. 18/99 - Estromissione delle regioni dalla gestione e dalla programmazione del settore e riduzione delle regioni stesse a semplici strumenti di accertamento ai fini dell'irrogazione della sanzione del prelievo - Mancanza di previa intesa con le regioni - Violazione del principio di leale collaborazione tra enti - Lesione dell'autonomia regionale - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.**

**(Decreto del Ministero per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159).**

**(Cost., artt. 5, 97, 115, 117, 118 e 119).**

Ricorso della regione Lombardia, in persona del Presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, on. dr. Roberto Formigoni, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtù di deliberazione di Giunta regionale di autorizzazione a stare in giudizio n. 44478 del 30 luglio 1999, dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30; per conflitto di attribuzione.

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore* del Consiglio dei Ministri, in relazione al decreto del Ministero per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 131 del 7 giugno 1999, recante «Regolamento concernente norme di attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, recante: Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario», nella sua interezza ed in particolare:

quanto all'art. 1, comma 1, in quanto dispone che l'AIMA entro il 1° giugno 1999 deve comunicare ai produttori i quantitativi di riferimento di fine periodo e le produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, nonché i quantitativi individuali di inizio periodo 1998-1999, come previsti dall'art. 1, commi 3 e 4 del d.-l. n. 43 del 1999 (che varranno come assegnazioni provvisorie per il periodo 1999-2000); che i dati oggetto delle predette comunicazioni sono altresì comunicati attraverso appositi elenchi a ciascun acquirente, che, ai fini delle trattenute del prelievo supplementare per i periodi oggetto di comunicazione, saranno tenuti a considerare, fino alla comunicazione delle quote definitive di fine periodo, esclusivamente le quote indicate in tali elenchi; che i dati contenuti in suddette comunicazioni saranno resi dall'AIMA integralmente disponibili alle regioni e province autonome attraverso il sistema informatico e con elenchi nominativi suddivisi per tipologia di anomalie di cui al comma 4 e per provincia e che l'AIMA stessa fornirà altresì alle regioni e province autonome tutti i dati contenuti nelle comunicazioni con le stesse modalità utilizzate ai fini delle informazioni rese con riguardo alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 5 del 1998, con le ulteriori implementazioni che saranno concordate tra l'AIMA e le regioni e province autonome;

quanto all'art. 1, comma 2, in quanto dispone che, per i fini di cui al comma precedente, l'AIMA fa pervenire alle regioni e province autonome gli elenchi dei mutamenti di titolarità di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 569 del 1993, gli elenchi delle istanze di mobilità nonché dei contratti di affitto o vendita di sola quota aventi efficacia ai fini della determinazione della quota di fine periodo 1997-1998 e di inizio periodo 1998-1999 risulanti al sistema informativo, distinguendo in tale ambito quelli approvati dalle regioni, quelli non approvati e quelli con anomalie che ne impediscono l'applicabilità;

quanto all'art. 1, comma 3, in quanto dispone che, sulla base degli elenchi di cui al comma 2, le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente all'AIMA le variazioni non ancora trasmesse e risultanti dal sistema informativo, ovvero quelle per le quali è intervenuta l'approvazione o modifica successiva, nonché l'eventuale correzione delle anomalie di cui al comma 2;

quanto all'art. 1, comma 4, in quanto individua le anomalie di cui agli elenchi del comma 1 nei: modelli L1, ovvero dichiarazioni di vendita diretta, non firmati dai produttori in una qualsiasi delle pagine costituenti il modello L1 stesso (lett. a); nei modelli L1 o dichiarazioni di vendita diretta privi dell'indicazione di numero dei capi o con indicazione del numero dei capi uguale a zero e contemporanea assenza di capi nell'anno 1997 accertata ai sensi della legge n. 5 del 1998 (lett. b); nei modelli L1 o dichiarazioni di vendita diretta recanti l'indicazione del numero dei capi relativi ad aziende per le quali risulta l'assenza di capi per l'anno 1997, accertata ai sensi della legge n. 5 del 1998 (lett. c); nelle aziende di produzione potenzialmente soggette a revoca per mancata produzione nel periodo 1997-1998, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 569 del 1993 (lett. d); nelle aziende di produzione potenzialmente soggette a revoca parziale per ridotta produzione nel quinquennio dal 1993-1994 al 1997-1998, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 569 del 1993 (lett. e);

quanto all'art. 1, comma 5, in quanto dispone che le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie degli aggiornamenti di quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, secondo le modalità dell'art. 1, comma 4-bis, della legge n. 118 del 1999, che costituiscono titolo immediatamente esecutivo nei confronti degli acquirenti; quanto all'art. 2, in quanto dispone che tutte le comunicazioni individuali restituite al mittente sono trasmesse a cura dell'AIMA alle competenti regioni e province autonome per un nuovo inoltro;

quanto all'art. 3, comma 1, in quanto dispone che, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 1 (ovvero, dal 1° giugno 1999), le regioni e province autonome eseguono gli accertamenti necessari sulle comunicazioni che presentano anomalie segnalate dall'AIMA ai sensi dell'art. 1, comma 4, nonché sulla base delle istanze di rettifica e correzioni dei dati comunicati, presentate dai produttori nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione individuale di cui al medesimo comma 1, esclusivamente attraverso il modulo che sarà fornito dall'AIMA, unitamente alle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1; che gli accertamenti *de quibus* sono effettuati anche attraverso la convocazione del produttore interessato e dell'acquirente, assumendo le determinazioni definitive sui dati di cui alle comunicazioni stesse e che, qualora dette determinazioni producano variazione delle produzioni dichiarate esse stesse vanno assunte previa convocazione in contraddittorio del produttore e dell'acquirente interessati e, qualora producano variazioni di quota, vanno assunte previa convocazione in contraddittorio del produttore interessato;

quanto all'art. 3, comma 2, in quanto dispone che le istanze di rettifica di cui al precedente comma devono essere presentate esclusivamente nell'ipotesi in cui il produttore interessato intenda chiedere la modifica dei dati notificati con le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, che non risultino già definitivamente accertati ai sensi della legge n. 5 del 1998 e che le segnalazioni di anomalia di cui all'art. 1, comma 4, che non hanno determinato rideterminazioni dell'amministrazione in sede di comunicazione non comportano la presentazione di istanza di rettifica;

quanto all'art. 3, comma 3, in quanto dispone che in esito agli accertamenti di cui al comma 1 le regioni e le province autonome apportano entro il medesimo termine, attraverso il sistema informatico, le necessarie variazioni definitive dei dati comunicati dall'AIMA e ne danno comunicazione agli interessati e che, in ipotesi di conferma delle anomalie di cui all'art. 1, comma 4, le regioni e le province autonome applicano le determinazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 17 febbraio 1998;

quanto all'art. 4, commi 1 e 2, in quanto dispongono che il termine per le comunicazioni ai produttori da parte dell'AIMA delle produzioni commercializzate per il periodo 1998-1999 e dei quantitativi di riferimento di fine periodo 1998-1999 e di inizio periodo 1999-2000 è fissato al 30 settembre 1999 e che si applicano le disposizioni, le modalità ed i termini di cui agli artt. 1 e 2, in quanto compatibili (comma 1), nonché che, per gli accertamenti e le determinazioni definitive da parte delle regioni e province autonome relativamente ai dati comunicati ai sensi del comma 1, si applicano le modalità ed i termini di cui all'art. 3, in quanto compatibili (comma 2);

quanto all'art. 5, commi 2 e 3, in quanto stabiliscono che l'AIMA garantisce l'aggiornamento dei dati di cui al comma 1, secondo le procedure ivi previste, e prescrive modalità idonee a consentire alle regioni e alle province autonome, per quanto di propria competenza, la disponibilità, per i propri fini istituzionali, delle informazioni contenute nella banca dati del sistema informativo (comma 2) e che il Ministero delle politiche agricole assicura l'attività di coordinamento necessaria ai fini della uniforme applicazione sul territorio nazionale dello stesso regolamento (comma 3).

## F A T T O

1. — Il regime delle quote latte, finalizzato al contenimento della produzione nel mercato europeo, è stato introdotto con il Regolamento CEE del Consiglio n. 856 del 31 marzo 1984.

In forza del predetto Regolamento, la Comunità europea ha attribuito un quantitativo massimo di produzione lattiera a ciascuno Stato membro — per l'Italia determinato in t. 9.212.000 —, e sottoposto le eventuali eccedenze al pagamento di una penalità ad esse proporzionale (c.d. prelievo).

L'attuazione del predetto regime presupponeva il previo accertamento della produzione effettiva sul territorio nazionale e la successiva proporzionale attribuzione dei quantitativi in capo ai singoli produttori.

In Italia, i relativi accertamenti furono inizialmente demandati all'UNALAT e poi, in ragione dei dubbi sorti in ordine alla correttezza di tali rilevazioni, che si discostavano marcatamente dalle indicazioni comunitarie, al C.C.I.A. In conclusione, la produzione complessiva nazionale risultava superiore comunque di circa un milione di tonnellate rispetto al quantitativo attribuito. Nel frattempo veniva approvata la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante l'attuazione del regime delle quote latte istituito a livello comunitario.

Sulla base delle rilevazioni effettuate, veniva quindi diramato il bollettino per la campagna 1994/1995 contenente, nel rispetto del quantitativo complessivamente assegnato all'Italia, i limiti individuali di produzione.

Ne discendeva un ampio contenzioso sui quantitativi assegnati, che risultavano di gran lunga inferiori allo stesso fabbisogno nazionale complessivo.

2. — Ai fini del contenimento della produzione interna complessiva entro il limite quantitativo imposto a livello comunitario (nel frattempo aumentato a 9.900.000 t.), il Governo per mezzo del d.-l. n. 727 del 1994, convertito in legge n. 46 del 1995, operava un generalizzato taglio della quota B (che, come noto, è costituita dalla maggior produzione commercializzata dal singolo produttore nel periodo 1991/1992 rispetto al periodo 1988/1989).

Già tali provvedimenti legislativi introducevano, in totale assenza di intesa o di qualsivoglia altra forma di coordinamento con le regioni, criteri di riduzione delle quote chiaramente penalizzanti nei confronti delle regioni a più alta vocazione produttiva. Pertanto, veniva da molte regioni — tra le quali la Lombardia — proposto ricorso in via principale per l'affermazione dell'illegittimità costituzionale dei provvedimenti legislativi citati, in riferimento alla grave lesione delle prerogative regionali riconosciute dalla Costituzione dagli stessi perpetrata. codesta ecc.ma Corte si è sul punto pronunciata con sentenza n. 520 del 1995, dichiarando l'illegittimità dell'art. 2, comma 1, della legge n. 46 «nella parte in cui non prevede il parere delle regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino».

3. — Il Governo è poi reiteratamente intervenuto con la decretazione d'urgenza per mezzo dei dd.ll. nn. 124, 260, 353, 440, 463, 542 e 552 del 1996, nel dichiarato intento di operare un riordino del settore, ma di fatto aggravando la già confusa situazione esistente, con disposizioni contraddittorie e comunque sempre lesive delle prerogative regionali.

In particolare, il sistema di compensazione a livello nazionale introdotto, sempre in assenza di qualsivoglia forma di coordinamento con le regioni, per mezzo delle citate disposizioni in sostituzione di quello vigente a livello di APL ha moltiplicato gli effetti distorsivi dei tagli di quota (peraltro confermati) a danno delle regioni del nord.

I dd.-ll. nn. 542 e 552 del 1996 (reiterativi dei precedenti) sono poi stati rispettivamente convertiti in leggi nn. 642 e 649 del 1996, subito seguite dalla legge n. 662 del 1996, sostanzialmente ripetitiva delle medesime disposizioni in esse contenute.

In ordine ai suddetti provvedimenti legislativi, codesta ecc.ma Corte, su ricorso presentato da numerose regioni — tra le quali la Lombardia —, ha pronunciato la sentenza n. 398 del 1998, con la quale ha, da un lato, dichiarato la cessazione della materia del contendere in riferimento ad alcune delle disposizioni impugnate, in quanto sostituite nel contenuto dai successivi provvedimenti legislativi adottati in materia nel corso del 1997 (che più oltre ci si riserva di illustrare), e, dall'altro, dichiarato costituzionalmente illegittime quelle tra le disposizioni impugnate ancora in vigore.

In particolare, codesta ecc.ma Corte ha riconosciuto la fondatezza delle censure sollevate in riferimento ai criteri di compensazione inizialmente introdotti con il d.-l. n. 124 del 1996 e poi da ultimo recepiti nell'art. 2, comma 168, della legge n. 662 del 1996 — specifico oggetto della pronuncia *de qua* —, ed ha dunque dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione nella parte in cui «stabilisce i criteri in base ai quali deve essere effettuata la compensazione nazionale senza che sia stato preventivamente acquisito il parere delle regioni e delle province autonome».

Sono stati, inoltre, dichiarati costituzionalmente illegittimi i commi 4, 5-*bis* dell'art. 3 del d.-l. n. 552 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 642 del 1996, nella parte in cui prevedono «l'adozione di un piano di abbandono totale o parziale della produzione lattiera senza che su di esso sia stato previamente acquisito il parere delle regioni e delle province autonome», attribuiscono «l'AIMA anziché alle regioni e alle province autonome il compito di provvedere alla riassegnazione, in ambito regionale e provinciale, delle quote latte abbandonate», stabiliscono «i criteri in base ai quali la riassegnazione di dette quote deve essere effettuata» ed infine prevedono «la riassegnazione su base nazionale delle quote abbandonate e non riassegnate in ambito regionale e provinciale, senza previa consultazione delle regioni e delle province autonome».

Infine, del pari illegittima è stata dichiarata la disposizione di cui all'art. 2, comma 173, della legge n. 662 del 1996, nella parte in cui essa «differisce i termini ivi previsti — ovvero, il termine di efficacia della vendita o dell'affitto di quote spostato dal 30 novembre al 31 dicembre di ciascun anno — senza la previa acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome».

La summenzionata pronuncia ha peraltro in linea generale definitivamente chiarito che la produzione lattiera appartiene alla materia dell'agricoltura, di competenza delle regioni, e non della regolazione dei mercati, di competenza dello Stato e che «il nesso strumentale tra l'agricoltura, che è l'oggetto specifico delle misure in questione, e la politica del mercato agricolo non può giustificare l'attrazione della prima nell'ambito della seconda, poiché diversamente la competenza regionale verrebbe integralmente sacrificata in materia di agricoltura, posto che ogni attività agricola può sempre essere strumentale al mercato» (cfr. Corte cost., sent. n. 398 del 1998, punto 2 del considerato in diritto).

La regolamentazione della produzione lattiera rientra, dunque, senza dubbio alcuno nel più ampio settore dell'agricoltura, di dichiarata competenza regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, come del resto è confermato da ultimo dal d.lgs. n. 143 del 1997, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale».

Ne deriva che, nella determinazione degli indirizzi generali di politica agricola — sia pure rimessi all'elaborazione statale per garantirne la coerenza con i principi comunitari —, le regioni debbono essere necessariamente coinvolte, in quanto, appunto, titolari delle relative competenze; tale coinvolgimento richiede — in termini generali, ma ancor prima sulla base dell'espresso disposto dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 143 citato — il raggiungimento di una vera e propria intesa tra Stato e regioni in sede di conferenza permanente ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 281 del 1997, e non certo la mera consultazione, sia essa preventiva o addirittura successiva, delle regioni, che non può garantire la reale partecipazione delle stesse al procedimento decisionale.

4. — All'inizio del 1997, il Governo è nuovamente intervenuto nel settore *de quo* per mezzo del d.-l. n. 11 del 1997, poi convertito in legge n. 81 del 1997 (entrambi impugnati avanti codesta ecc.ma Corte, tra le altre, dalla regione Lombardia con ricorsi nn. rr.gg. 25 e 36 del 1997). In sede di conversione, si riconoscevano finalmente in capo alle regioni competenze attuative della normativa comunitaria in materia di quote latte, ma ciò solo a decorrere dalla campagna 1997/1998, e comunque facendo salve — in attesa di una fantomatica riforma organica del settore — tutte le competenze dell'AIMA.

Veniva inoltre istituita una commissione governativa d'indagine, nell'ambito della quale non era peraltro contemplata la partecipazione di rappresentanti regionali, e si prevedeva altresì un regime di incentivi a fronte dell'abbandono della produzione lattiera.

Successivamente, ancora ricorrendo alla decretazione d'urgenza, con d.-l. n. 118 del 1997 poi convertito in legge n. 204 dello stesso anno, si prevedeva la proroga dei lavori della commissione governativa più sopra menzionata, nonché, sulla base delle risultanze dell'indagine condotta dalla commissione stessa, l'aggiornamento da parte dell'AIMA degli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995/1996. In sede di conversione si aggiungeva, infine, la sospensione dei programmi di abbandono istituiti con il precedente d.-l. n. 11 dello stesso anno.

Nel frattempo, in esito all'indagine effettuata, la commissione governativa, nelle relazioni dell'aprile e dell'agosto dello stesso 1997, evidenziava, tra l'altro, il fenomeno dei cosiddetti «contratti anomali» e rendeva noti i risultati delle simulazioni di compensazione per l'annata 1995/1996 effettuate a livello sia di APL che nazionale.

5. — Malgrado l'invito della commissione governativa a procedere ad una complessiva — nonché definitiva — riforma del settore lattiero-caseario, il Governo è poi nuovamente intervenuto con la decretazione d'urgenza per mezzo del decreto-legge n. 411 del 1997 (impugnato avanti codesta ecc.ma Corte, tra le altre, dalla regione Lombardia con ricorso n. r.g. 4 del 1998).

In sintesi, il decreto, nel testo coordinato con le modificazioni introdotte dalla legge di conversione n. 5 del 1998 (del pari impugnata dalla regione Lombardia con ricorso n. r.g. 18 del 1998), quanto al procedimento di accertamento della produzione lattiera, prevedeva:

che l'AIMA accertasse la produzione effettiva per i periodi 1995/1996 e 1996/1997, avendo particolare riguardo: *a)* ai modelli L1 non firmati o con firme apocriefe; *b)* ai modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini; *c)* ai modelli L1 con quantità di latte commercializzata incompatibile con la consistenza numerica del bestiame; *d)* ai contratti di circolazione di quote latte (quelli ritenuti atipici dalla commissione) con durata inferiore ai 6 mesi; *e)* ai modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA errate o inesistenti, o relativi ad aziende senza bestiame o destinatarie dei premi accordati per vacche nutrici o per abbattimento (art. 2, comma 1);

che i contratti di cui al precedente punto *d)* dovessero essere inviati all'AIMA a cura degli acquirenti entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo, pena la revoca del riconoscimento previsto dall'art. 23 del d.P.R. n. 569/1993 (art. 2, comma 2);

che l'AIMA aggiornasse i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998 tenendo conto: *a)* delle istanze di riesame presentate entro il 30 settembre 1997 dalle regioni e dalle province autonome; *b)* degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e riduzioni operate dalle regioni e province autonome, pervenute all'AIMA entro la data di entrata in vigore del decreto stesso; *c)* dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità per i periodi considerati, comunicati dalle regioni e province autonome e pervenuti entro il 15 novembre 1997; *d)* della correzione, in base alle risultanze del censimento 1993/1994, delle assegnazioni di quote a loro tempo effettuate (art. 2, comma 3);

che l'AIMA, compiuto l'accertamento *de quo* nei modi sopradescritti, comunicasse ai produttori, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto medesimo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato (art. 2, comma 5, prima parte);

che i singoli interessati potessero presentare alla regione, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della summenzionata comunicazione (art. 2, comma 5, seconda parte e comma 6);

che le regioni dovessero decidere sui ricorsi *de quibus* entro sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione ed entro lo stesso termine comunicare all'AIMA la relativa decisione, a pena di irricevibilità e salva la responsabilità civile, penale e disciplinare (art. 2, comma 8).

Nelle more della effettiva attuazione di quanto sopra descritto, il Governo disponeva poi in favore dei produttori — limitatamente al periodo 1996/1997 — la restituzione dell'80% degli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare e, quanto al periodo 1997/1998, la restituzione dell'intero importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta dall'art. 2 del d.-l. n. 727 del 1994, convertito in legge n. 46 del 1995, nonché dell'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 10% della medesima (art. 1).

Inoltre, l'art. 3 disponeva che l'AIMA provvedesse alla rettifica della compensazione nazionale per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 sulla base dei modelli L1 pervenuti alla data di entrata in vigore del decreto, nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2. Si prevedeva, poi, che, limitatamente al periodo 1995/1996, l'AIMA — previo raffronto tra i dati della compensazione nazionale e quelli derivanti dall'applicazione delle regole di compensazione precedentemente in vigore — applicasse in via perequativa l'importo del prelievo supplementare che risultasse meno oneroso per il produttore.

L'art. 4, quanto alla campagna 1997/1998, disponeva che l'AIMA procedesse all'aggiornamento dell'elenco dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 2. Tali aggiornamenti erano destinati a sostituire ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Ai fini delle trattenute e del versamento del prelievo supplementare — come espressamente recitava il medesimo articolo 4 — gli acquirenti sarebbero stati tenuti a considerare esclusivamente le quote risultanti dal suddetto elenco.

L'art. 4-bis istituiva una commissione di garanzia — nell'ambito della quale non era prevista la partecipazione di alcun membro di provenienza regionale — con il compito di verificare la conformità — alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998.

Quanto alla campagna 1998/1999, l'art. 5, in espressa deroga all'art. 1 del d.-l. n. 11 del 1997, convertito in legge n. 81 del 1997, attribuiva nuovamente all'AIMA la competenza in ordine alla redazione degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per il periodo 1998/1999.

6. — Il 17 febbraio 1998 il Ministero per le politiche agricole emanava un decreto disciplinante, oltre che le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame, anche le altre modalità di applicazione del d.-l. n. 411, così come convertito dalla legge n. 5, in tal modo aggravando ulteriormente, a discapito dell'autonomia organizzativa delle regioni, la già manifesta illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che pretendeva di attuare.

Successivamente, con d.-l. n. 187 del 1998, convertito con modificazioni in legge n. 276 del 1998 (impugnata avanti codesta ecc.ma Corte dalla regione Veneto con n.r.g. 38 del 1998), veniva prorogato il termine per la decisione da parte delle regioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2, comma 5, del d.-l. n. 411 avverso le determinazioni AIMA e si confermavano in capo alla stessa AIMA le attribuzioni in ordine all'aggiornamento degli elenchi dei titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per il periodo 1998/1999.

7. — Dopo anni di gestione operata in via straordinaria, e perciò sommaria, la definitiva riorganizzazione del settore lattiero-caseario si rendeva dunque — e si rende tuttora — tanto più necessaria in esito alle verifiche compiute dalla commissione governativa di indagine e dalla Corte dei conti. Dalle relazioni redatte sul punto dagli organi citati emergeva, infatti, la necessità di approntare un valido e definitivo sistema di gestione alternativo a quello che si è venuto formando sotto l'assillo di fatti contingenti e per ciò stesso privo di qualsiasi disegno programmatico e di adeguata stabilità. In particolare, si sottolineava come tale sistema alternativo dovesse essere attuato mediante una reale decentralizzazione regionale in materia di agricoltura.

Di conseguenza, il Governo, nella consapevolezza dell'inidoneità dello strumento del decreto-legge ai fini di cui sopra, aveva finalmente predisposto un disegno di legge preordinato alla definitiva regolamentazione del settore. Senonchè, di fronte all'opposizione della maggioranza dei rappresentanti regionali in sede di conferenza permanente del 24 febbraio 1999, ed ancora ignorando totalmente il disposto di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 143 del 1997, che prescrive il raggiungimento di un'intesa, per di più necessariamente preventiva, tra Stato e regioni, il Governo ha abbandonato l'iniziale intento, ed ha trasfuso parte del testo originario nel d.-l. n. 43 del 1999 (impugnato avanti codesta ecc.ma Corte, tra le altre, dalla regione Lombardia con ricorso n.r.g. 14 del 1999).

Quanto ai contenuti, il decreto-legge, così come modificato dalla legge di conversione n. 118 del 1999 (del pari impugnata dalla regione Lombardia con ricorso tuttora pendente avanti codesta ecc.ma Corte), in estrema sintesi, prevede:

l'obbligo di comunicazione all'AIMA da parte delle regioni e province autonome, entro il brevissimo termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dei «motivati» errori intervenuti nelle operazioni di riesame di cui al d.-l. n. 411 del 1997 e delle relative correzioni, sulla base delle risultanze della relazione finale della commissione di garanzia quote latte, e la «recezione» di tali correzioni da parte dell'AIMA (art. 1, comma 2), nonché la definizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, di ogni ulteriore questione relativa alle stesse operazioni di riesame, non risolta ai sensi del citato comma 2 (art. 1, comma 14);

l'aggiornamento, ancora ad opera dell'AIMA (entro trenta giorni dal termine fissato al comma 1, ai fini della effettuazione della compensazione per le annate 1995/1996 e 1996/1997 — ovvero entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto impugnato) dei quantitativi individuali per il periodo 1997/1998, già accertati ai sensi del d.-l. n. 411, sulla base dei mutamenti di titolarità e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome (art. 1, comma 3, lett. a), e la comunicazione individuale ai produttori dei quantitativi individuali sopra citati delle produzioni commercializzate per il periodo 1997/1998 risultanti dai

modelli L1 pervenuti all'AIMA, e delle anomalie in essi riscontrate, tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero di capi accertato (art. 1, comma 3, lett. b), la trasmissione ad iniziativa dei produttori della suddetta comunicazione agli acquirenti ai fini della determinazione da parte di questi ultimi del prelievo supplementare dovuto (art. 1, comma 3-bis), la trasmissione delle comunicazioni stesse, questa volta ad iniziativa dell'AIMA alle regioni che dovranno poi a loro volta trasmetterla agli acquirenti, loro organizzazioni e alle associazioni di produttori (art. 1, comma 3-ter), nonché l'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali per il periodo 1998/1999, che costituiranno anche attribuzione provvisoria per il periodo 1999/2000, per mezzo della stessa comunicazione di cui al predetto comma 3, lett. b) (art. 1, comma 4);

l'autorizzazione alle regioni, in attesa dell'aggiornamento definitivo, a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente (art. 1, comma 4-bis);

la definizione da parte del Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, delle modalità procedurali per addivenire alle determinazioni definitive dei dati di cui ai commi 3 e 4 sopra citati da parte delle regioni e province autonome (art. 1, comma 5) e per la comunicazione individuale ai produttori dei dati afferenti anche alla campagna 1998/1999 (art. 1, comma 10, applicabile anche al periodo 1999-2000 in base all'art. 1, comma 21-ter);

il versamento, a seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 10, del prelievo dovuto per il periodo 1998/1999 agli acquirenti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA (art. 1, comma 19);

l'attribuzione ancora in capo all'AIMA, delle competenze in ordine all'effettuazione delle operazioni di compensazione — i cui risultati acquistano dichiarato carattere di definitività ai sensi del comma 12 — sia in riferimento alle annate 1995/1996 e 1996/1997 (art. 1, comma 1) che con riferimento alle annate 1997/1998 e 1998/1999 (art. 1, commi 7 e 9), e la sostanziale riproduzione degli stessi criteri di compensazione — che, in attesa della riforma del settore, si applicheranno anche per l'effettuazione della compensazione per il periodo 1999-2000 (art. 1, comma 21-ter) — di cui al d.-l. n. 552 del 1996, e relativa legge di conversione ed alla legge n. 662 del 1996, mantenendo il medesimo ordine di priorità — salvo l'incomprensibile riferimento, in sede di conversione in legge, ai «produttori titolari di quota» e a «tutti gli altri produttori» — (art. 1, comma 8), salvo che per le annate 1997/1998 e 1998/1999, per le quali, in deroga ai suaccennati criteri ed al loro ordine, viene istituita una priorità assoluta in favore delle regioni Marche ed Umbria (art. 1, comma 9);

la non applicazione da parte dell'AIMA, per il solo periodo 1995-1996, nella esecuzione della rettifica di cui all'art. 3 del d.-l. n. 411 del 1997, convertito in legge n. 5 del 1998, delle riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti le illegittimità delle stesse riduzioni (art. 1, comma 1) e la fissazione del termine del 15 settembre 1999 (poi prorogato dalla legge di conversione nel 30 settembre 1999) ai fini dell'effettuazione, sulla base di dati certi e sempre ad opera dell'AIMA, delle operazioni di compensazione per il periodo 1997-1998 (art. 1, comma 7);

l'obbligo in capo al produttore, qualora le somme trattenute dall'acquirente a titolo di prelievo per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto, di corrispondere all'acquirente la differenza entro il quinto giorno antecedente la scadenza del termine per il versamento degli importi trattenuti dall'acquirente stesso (pari a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti) e, in difetto, su comunicazione dell'acquirente e previa intimazione al pagamento, la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo ad opera dell'AIMA (art. 1, comma 15);

la fissazione, con effetto a decorrere dal periodo 1996/1997, del termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda, al 31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi gli accertamenti eseguiti ai sensi del d.-l. n. 411 del 1997, e la possibilità che i contratti così stipulati entro il 31 dicembre 1996, su concorde volontà delle parti comunicata all'AIMA, possano avere effetti in riferimento alla stessa annata 1996/1997 (art. 1, comma 20);

la ripartizione delle quote confluite nella riserva nazionale in relazione ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 e l'assegnazione da parte delle singole regioni ai produttori secondo criteri di priorità deliberati dagli stessi enti, ma comunque *in primis* a favore dei produttori che hanno subito le riduzioni di cui alla legge n. 46 del 1995 (art. 1, comma 21) e con espressa esclusione dei produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari (art. 1, comma 21-bis);

la possibilità in capo all'AIMA, ai fini dello svolgimento delle operazioni di compensazione contemplate dallo stesso decreto, di prendere in considerazione esclusivamente i provvedimenti giurisdizionali, anche cautelari o non definitivi, contenenti dati quantitativi e notificati entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'effettuazione delle compensazioni e, in assenza delle predette indicazioni quantitative, l'obbligo in capo all'AIMA di utilizzazione dei dati accertati dalle regioni e province autonome sulla base del d.-l. n. 411 del 1997 ovvero quelli rideterminati dall'AIMA stessa nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti (art. 1, comma 11), nonché l'improduttività di effetti delle decisioni amministrative o giurisdizionali notificate oltre il termine di cui al comma 11 in riferimento ai risultati complessivi delle compensazioni, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali le decisioni sono state emesse (art. 1, comma 13);

l'effettuazione di un procedimento di verifica (che determina la non applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 11 della legge n. 468 del 1992 e la non punibilità degli eventuali reati di falso commessi nella dichiarazione di commercializzazione che risulti difforme da quella accertata, nonché dei connessi reati di cui agli artt. 640-bis c.p. e 2621 c.c. commessi ai fini di cui all'art. 61, n. 2, c.p.) rivolto alla comparazione dei dati dichiarati nei modelli L1 con quelli risultanti dagli accertamenti effettuati ai sensi del d.-l. n. 411 ed alla eventuale rettifica dei primi sulla scorta dei secondi in riferimento alle annate 1995/1996, 1996/1997 (comma 17) e 1997/1998 (comma 18).

In forza dell'art. 1, comma 5, del sopradescritto d.-l. n. 43 del 1999, convertito in legge n. 118 del 1999, il Ministero delle politiche agricole ha dunque adottato, sul presupposto del raggiungimento di una supposta intesa con le regioni, il d.m. 21 maggio 1999, n. 159, recante le modalità procedurali per addivenire, da parte delle regioni e delle province autonome, alle «determinazioni definitive» dei quantitativi individuali determinati dall'AIMA per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 e delle produzioni commercializzate comunicate dalla stessa AIMA in riferimento al periodo 1997-1998.

Preme evidenziare che nel frattempo, con d.lgs. n. 165 del 1999, in attuazione del progetto di decentralizzazione di cui alla legge di delega n. 59 del 1997, l'AIMA è stata soppressa e posta in liquidazione; contestualmente è stata però istituita l'AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura —, alla quale sono stati attribuiti compiti identici a quelli prima svolti dalla soppressa AIMA, così impedendo il decentramento delle funzioni a favore delle regioni che avrebbe dovuto essere attuato in esecuzione alla prima citata legge n. 59 del 1997.

## D I R I T T O

1. — Quanto al decreto nella sua interezza, violazione, degli artt. 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in riferimento al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni e all'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997.

Si deve preliminarmente rilevare che il legislatore nazionale ha riconosciuto e garantito il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni con riferimento alla elaborazione delle linee guida in tema di agricoltura; infatti, l'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997, nel conferire alle regioni tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura — in relazione alla quale materia, la competenza delle regioni è stata nettamente affermata da codesta ecc.ma Corte per mezzo della già citata sentenza n. 398 del 1998 —, prescrive che i compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola in coerenza con la politica comunitaria debbano essere esercitati dal Ministero per le politiche agricole (istituito con il medesimo d.lgs.) d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni.

In materia di produzione normativa, il suddetto principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e regioni è stato poi affermato dal d.lgs. n. 281 del 1997, che disciplina le attribuzioni della conferenza permanente nelle materie di interesse regionale, prevedendo, accanto a forme di collaborazione meno «intense» quali la mera consultazione, l'intesa, che si perfeziona con l'assenso del Governo e di tutti i presidenti delle regioni e province autonome (cfr. art. 3 del d.lgs. citato).

È indubbio, infatti — come ha statuito di recente anche codesta ecc.ma Corte —, che il settore lattiero-caseario rientra nelle materie di competenza regionale, e comunque, in quanto la regolamentazione del sistema delle quote latte necessita di indirizzi generali ed uniformi — nonché conformi ai principi comunitari — dettati per tutto il territorio nazionale, il principio di leale collaborazione impone il raccordo tra Stato e regioni nelle forme dell'intesa, così da assicurare la maggiore partecipazione possibile di queste ultime nell'elaborazione delle stesse linee guida.

Lo stesso art. 1, comma 5, del d.-l. n. 43 del 1999, così come convertito in legge n. 118 del 1999, nel prevedere l'adozione del decreto ministeriale qui impugnato, prescriveva il raggiungimento dell'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni.

In realtà, il d.m. n. 159, pur dandola nelle premesse come acquisita, non è stato preceduto da effettiva e valida intesa.

La conferenza permanente del 22 aprile 1999 era stata infatti convocata per la discussione di tre argomenti previamente iscritti all'ordine del giorno (approvazione del verbale della seduta precedente; modifiche ed integrazioni alla legge n. 335 del 1976 in materia di bilancio e contabilità delle regioni; interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico); il terzo argomento contemplava due «sottopunti» ovvero il disegno di legge recante «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario», esaminato in via d'urgenza ed approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 febbraio 1999 (punto 3.2.) e lo schema di decreto recante disposizioni per la disciplina delle modalità procedurali per addivenire alle determinazioni definitive da parte delle regioni e delle province autonome dei dati comunicati ai sensi del d.-l. n. 43 del 1999 (punto 3.3.).

Le regioni, per voce del presidente Ghigo, dichiaravano in ordine ad entrambi i punti da ultimo illustrati di ritenere ancora necessario «proseguire il confronto al fine di far maturare una convergenza di valutazioni in tema di distribuzione delle quote latte dell'ambito del territorio nazionale». Il Ministro De Castro, preso atto della suddetta richiesta di rinvio, precisava che essa poteva essere accolta solo in riferimento al punto 3.2. e non in riferimento al punto 3.3., afferente il decreto qui impugnato, in quanto trattavasi di «uno schema di decreto in applicazione di un decreto-legge» in ordine al quale era stata già raggiunta intesa (in realtà, anche in quella occasione meramente supposta). Malgrado le precisazioni del presidente in ordine alla volontà della maggioranza delle regioni nel senso del rinvio anche del punto 3.3., lo stesso Ministro De Castro respingeva la suddetta richiesta in quanto «sul provvedimento è previsto venga posta la questione di fiducia della Camera». La posizione del Ministro rimaneva ferma pur a seguito delle ulteriori insistenze del presidente in ordine alla richiesta di rinvio congiunto di entrambi i punti in discussione e l'intesa veniva data come raggiunta in seguito alla autonoma proposta del Ministro stesso di eliminazione dal testo del provvedimento del comma 5 dell'art. 1 (che in realtà non è stato poi stralciato).

Pur in presenza della dichiarata opposizione della maggioranza delle regioni, l'intesa è poi stata inspiegabilmente data come raggiunta sulla base dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 281 del 1997, che, viceversa, come è peraltro noto, richiede l'espressione dell'assenso, oltre che del Governo, di tutti i rappresentanti regionali e provinciali. Per mera completezza espositiva, preme sottolineare che le motivazioni poste a fondamento del rifiuto opposto dal Ministro al rinvio della questione — richiesto, come detto, a più riprese alla maggioranza dei rappresentanti regionali — non varrebbero neppure quali «ragioni di urgenza» che consentono, a norma dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 281 del 1997 la consultazione solo successiva della Conferenza: le «ragioni di urgenza» di cui al citato art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 281 del 1997, infatti, — sempre che sussistano come tali (cosa che comunque certo non è nel caso di specie) — possono essere fatte valere solo in caso di adozione di decreti-legge e non certo di decreti ministeriali.

Ancora una volta, dunque, così come accaduto per il d.-l. n. 43 del 1999 e per la legge di conversione, sulla cui base è stato poi adottato il decreto *de quo*, le regioni non sono state quindi attivamente coinvolte a priori e nelle forme adeguate nel procedimento di elaborazione della nuova disciplina, come richiederebbero i principi costituzionali prima ancora che le disposizioni di legge vigenti, in quanto il Governo si è preoccupato di sollecitare l'intervento regionale solo in un momento successivo e solo a livello di mera consultazione.

Inoltre, il decreto impugnato, non solo non è stato preceduto dalla prescritta intesa con le regioni sui contenuti del provvedimento stesso (solo la convergenza sui contenuti può infatti essere plausibilmente considerata intesa), ma neppure da una adeguata considerazione del parere espresso dai rappresentanti regionali successivamente alla stesura del testo (circostanza questa già di per sé insufficiente a garantire il rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni e delle prerogative costituzionalmente garantite a queste ultime dagli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche per come attuati dal d.lgs. n. 281 del 1997) in relazione alla necessità di ulteriore approfondimento della questione.

Tutto ciò è particolarmente grave in una materia in riferimento alla quale, come già più sopra rilevato, non solo lo stesso legislatore nazionale ha avvertito in termini generali la necessità di instaurare intensi meccanismi collaborativi tra Stato e regioni, ma la stessa legge che si pretende di attuare ha imposto il raggiungimento dell'intesa.

2. — Quanto agli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 4, comma 1, violazione degli artt. 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Gli articoli citati in epigrafe confermano ancora una volta in capo all'AIMA le competenze in ordine alla determinazione dei quantitativi individuali e delle produzioni commercializzate in riferimento a campagne lattiere già concluse ed una in via di esaurimento (ovvero, 1997-1998 e 1998-1999, 1999-2000); trattasi, dunque, ancora una volta di assegnazione retroattiva di quantitativi, che, fino alla comunicazione delle quote definitive di fine periodo (e dunque ancora in termini provvisori), costituiranno l'unico presupposto per l'effettuazione — anch'essa in termini retroattivi — delle operazioni di compensazione e di determinazione del prelievo supplementare.

Si prevede poi la comunicazione dei suddetti dati alle regioni per la verifica — che si impone come «tempestantiva» — di ben precise anomalie — indicate tassativamente dal comma 4 —, in ordine alla cui individuazione ancora le regioni sono state totalmente estromesse. Infine, si conferma l'autorizzazione alle regioni in ordine al rilascio certificazioni provvisorie degli aggiornamenti di quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, secondo le modalità dell'art. 1, comma 4-bis, della legge n. 118 del 1999.

L'insieme delle suddette disposizioni viola dunque ancora una volta il riparto delle competenze tra Stato e regioni imposto dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e ormai riconosciuto, oltre che da codesta ecc.ma Corte per mezzo della recente sentenza n. 398 del 1998, dallo stesso legislatore, pur in modo imperfetto, con le leggi nn. 81 e 204 del 1997, che circoscrivevano i compiti dell'AIMA alle annate produttive precedenti, e con il d.lgs. n. 143 del 1997 di riorganizzazione dell'amministrazione centrale del settore e di conferimento di funzioni alle regioni: quest'ultimo testo normativo, infatti, riserva al ricostituito Ministero per le politiche agricole (e comunque non all'AIMA) solo attribuzioni di disciplina generale e coordinamento nazionale in settore che non sembrano comunque ricomprendere la produzione del latte, ma al più l'importazione ed esportazione di prodotti agricoli e alimentari.

Inoltre, le suddette disposizioni producono in tutta evidenza effetti retroattivi in riferimento a campagne lattiere ormai da tempo concluse, con conseguenze evidentemente incontrollabili sulle stesse possibilità di programmazione e gestione del settore. Ma v'è di più. Le assegnazioni di quota che saranno operate in attuazione delle disposizioni impugnate in riferimento a campagne ormai concluse non potranno neppure considerarsi definitive, perché rimesse al successivo vaglio delle regioni e comunque destinate ad essere superate dalle cosiddette «quote definitive di fine periodo», a totale ribaltamento del sistema. Quello che dovrebbe essere uno strumento di programmazione diventa dunque uno strumento di accertamento ai fini dell'irrogazione della sanzione del prelievo.

La conseguente violazione delle norme costituzionali in epigrafe è evidente: le regioni vengono infatti dichiaratamente spossessate della stessa possibilità di intervento nel governo del settore.

Quanto poi in particolare al comma 5 dell'art. 1, in primo luogo esso avrebbe dovuto essere eliminato in esito alla seduta della conferenza permanente Stato-regioni del 22 aprile 1999, inoltre alle regioni viene così attribuita la facoltà, in un quadro normativo di complessità e confusione tali da impedire anche solo di intravedere il tanto invocato «aggiornamento definitivo» dei quantitativi individuali, di rilasciare attestazioni provvisorie sulla base di dati provvisori, e perciò stesso dichiaratamente modificabili.

Ovviamente, le regioni che intendono attuare una reale e razionale programmazione nel settore lattiero-caseario non si avvarranno di tale facoltà, ma altre potrebbero farlo e così determinare l'alterazione del quadro complessivo a pregiudizio delle regioni, come la Lombardia, più attente e scrupolose nella gestione del settore; tutto ciò in violazione, oltre che dell'art. 97 della Costituzione, delle prerogative costituzionalmente riconosciute alle regioni in materia, e dunque in violazione diretta degli artt. 5, 115, 117 e 118 della Costituzione.

3. — Quanto agli artt. 2 e 3, commi 1, 2 e 3 e art. 4, comma 2, violazione degli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

L'art. 3 in riferimento alle annate 1997-1998 e 1998-1999 e l'art. 4 in riferimento alla stessa annata 1998-1999 e 1999-2000 da un lato attribuiscono alle regioni compiti meramente esecutivi, quali l'accertamento delle sole comunicazioni che presentano le anomalie segnalate dall'AIMA ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dall'altro introducono un nuovo sistema di «riesame» da parte delle stesse regioni delle comunicazioni *de quibus* ad iniziativa dei produttori, comunque ancora limitato dall'AIMA a fattispecie tipiche e predeterminate.

Tali procedure di riesame, oltre che gravare interamente sulle risorse umane e finanziarie regionali (si consideri che è prevista obbligatoriamente l'instaurazione del contraddittorio con il produttore e l'acquirente), non assicurano poi alcun accertamento dei dati produttivi, in quanto le verifiche sono limitate a fattispecie tipiche ad esito predeterminato. In altri termini, le anomalie eventualmente riscontrate dalle regioni non potranno che

ricevere il «trattamento» riservato dal d.m. 17 febbraio 1998, ovvero, a seconda, a seconda dei casi e a titolo meramente esemplificativo, l'azzeramento della produzione e la determinazione forfettaria della stessa. Manca dunque in capo alle regioni qualsivoglia potestà di intervento, correzione, o sia pure solo effettivo riesame, di quanto determinato dall'AIMA, in violazione, oltre che dell'art. 97 della Costituzione per i profili sopra evidenziati, delle stesse prerogative regionali in termini di programmazione e controllo nel settore *de quo*.

Tali disposizioni, in tutta evidenza, violano pertanto le norme citate in epigrafe perché negano in radice i poteri programmatori che dovrebbero competere alle regioni nel settore in oggetto e si risolvono essenzialmente in un anomalo, e comunque gratuito e perciò stesso illegittimo, avvalimento degli uffici regionali.

Più in particolare, l'attribuzione alle regioni di tali compiti meramente esecutivi confligge con la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, oltre che con i poteri di autorganizzazione ad esse riconosciuti dall'art. 115 della Costituzione e con il principio di autonomia finanziaria di cui all'art. 119 della Costituzione.

I suddetti profili di illegittimità valgono anche in riferimento all'art. 2 del decreto impugnato, che attribuisce alle regioni il compito di rinnovo dell'inoltro delle comunicazioni di cui al comma 1 nel caso di restituzione del plico al mittente in occasione dell'invio effettuato in prima battuta dall'AIMA. Anche in tale caso le regioni vengono infatti relegate all'esecuzione di operazioni materiali, peraltro in assenza di adeguato trasferimento di risorse finanziarie da parte dello Stato.

4. — Quanto all'art. 5, commi 2 e 3, violazione degli artt. 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

L'intero decreto presuppone in capo al Ministero e all'AIMA e poi l'art. 5 attribuisce espressamente in capo ai medesimi l'attività di coordinamento necessaria ai fini dell'uniforme applicazione del decreto stesso sul territorio nazionale.

Al di là della denominazione, l'articolo in questione attribuisce al Ministero un vero e proprio potere di indirizzo e coordinamento al di fuori delle regole stabilite dalla Costituzione e recepite dalla costante giurisprudenza costituzionale dalla legge n. 400 del 1988 ed ulteriormente dall'art. 8 della legge n. 59 del 1997. Tale ultima disposizione, infatti, stabilisce che gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, anche solo gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, debbono essere adottate dal Consiglio dei Ministri e previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, o con la singola regione interessata.

Inoltre, suddetto riconoscimento di competenze in capo al Ministero, pregiudicando direttamente le prerogative regionali, si scontra con le ormai note incapacità dimostrate dallo stesso Ministero e dall'AIMA nella gestione del settore e rilevate dalla stessa commissione governativa d'indagine, e perciò potenzialmente aggrava la già grave situazione in cui versa lo stesso settore lattiero-caseario.

La lesione delle norme costituzionali in epigrafe è dunque evidente: le regioni vengono, infatti, dichiaratamente spossessate di qualsivoglia potere di intervento e relegate ad un ruolo meramente esecutivo, per di più nell'ambito di un quadro procedurale che, per quanto confuso, è pur sempre accentrato a livello nazionale, e dunque insuscettibile di adeguamento alcuno alle particolari situazioni locali.

*P. Q. M.*

*Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle politiche agricole, dare attuazione all'art. 1, comma 5, del d.-l. 1º marzo 1999, n. 43, convertito in legge 27 aprile 1999, n. 118, con d.m. 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 131 del 7 giugno 1999 (in violazione degli artt. 5, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione), e per conseguenza annullare il d.m. impugnato nella totalità ed in particolare quanto agli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 2, 3, commi 1, 2 e 3; 4, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 3.*

Milano - Roma, addì 29 luglio 1999.

Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - avv. prof. Massimo LUCIANI

## N. 29

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16 agosto 1999*  
(della regione Veneto)

**Zootecnia - Quote latte - Regolamento concernente norme di attuazione dell'art. 1, comma 5, d.-l. n. 43/1999 (conv., con modificaz., in legge n. 118/1999) - Modalità procedurali per la determinazione definitiva, da parte delle regioni e province autonome, dei quantitativi individuali determinati dall'AIMA per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 e delle produzioni commercializzate comunicate dalla stessa AIMA in riferimento al periodo 1997-1998 - Sostanziale conferma delle competenze dell'AIMA in ordine alla determinazione dei quantitativi individuali e delle produzioni commercializzate in riferimento a due campagne lattiere già concluse ed una in via di esaurimento (ovvero 1997-1998 e 1998-1999, 1999-2000), con assegnazione retroattiva di quantitativi e successive operazioni, anch'esse retroattive, di compensazione e di determinazione del prelievo supplementare - Reiterazione delle censure rivolte contro la legge di conversione del d.-l. n. 43/1999, con il ricorso in via principale n. 19/99 - Estromissione delle regioni dalla gestione e dalla programmazione del settore e riduzione delle regioni stesse a semplici strumenti di accertamento ai fini dell'irrogazione della sanzione del prelievo - Mancanza di previa intesa con le regioni - Violazione del principio di leale collaborazione tra enti - Lesione dell'autonomia regionale - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.**

**(Decreto del Ministero per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159).**

**(Cost., artt. 5, 97, 115, 117, 118 e 119).**

Ricorso della regione Veneto, in persona del vice presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, avv. Bruno Canella rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtù di deliberazione di g.r. n. 2330 del 6 luglio 1999 di autorizzazione a stare in giudizio, dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, lungotevere delle Navi, n. 30, per conflitto di attribuzione;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore* del Consiglio dei Ministri, in relazione al decreto del Ministero per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 131 del 7 giugno 1999, recante «Regolamento concernente norme di attuazione dell'art. 1, comma 5, del d.-l. 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, recante: Disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario» nella sua interezza ed in particolare:

quanto all'art. 1, comma 1, in quanto dispone che l'AIMA entro il 1° giugno 1999 deve comunicare ai produttori i quantitativi di riferimento di fine periodo e le produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, nonché i quantitativi individuali di inizio periodo 1998-1999, come, previsti dall'art. 1, commi 3 e 4 del d.-l. n. 43 del 1999 (che varranno come assegnazioni provvisorie per il periodo 1999-2000); che i dati oggetto delle predette comunicazioni sono altresì comunicati attraverso appositi elenchi a ciascun acquirente, che, ai fini delle trattative del prelievo supplementare per i periodi oggetto di comunicazione, saranno tenuti a considerare, fino alla comunicazione delle quote definitive di fine periodo, esclusivamente le quote indicate in tali elenchi; che i dati contenuti in suddette comunicazioni saranno resi dall'AIMA integralmente disponibili alle regioni e province autonome attraverso il sistema informatico e con elenchi nominativi suddivisi per tipologia di anomalie di cui al comma 4 e per provincia e che l'AIMA stessa fornirà altresì alle regioni e province autonome tutti i dati contenuti nelle comunicazioni con le stesse modalità utilizzate ai fini delle informazioni rese con riguardo alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 5 del 1998, con le ulteriori implementazioni che saranno concordate tra l'AIMA e le regioni e province autonome;

quanto all'art. 1, comma 2, in quanto dispone che, per i fini di cui al comma precedente, l'AIMA fa pervenire alle regioni e province autonome gli elenchi dei mutamenti di titolarità di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 569 del 1993, gli elenchi delle istanze di mobilità nonché dei contratti di affitto o vendita di sola quota aventi efficacia ai fini della determinazione della quota di fine periodo 1997-1998 e di inizio periodo 1998-1999 risultanti al sistema informativo, distinguendo in tale ambito quelli approvati dalle regioni, quelli non approvati e quelli con anomalie che ne impediscono l'applicabilità,

quanto all'art. 1, comma 3, in quanto dispone che, sulla base degli elenchi di cui al comma 2, le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente all'AIMA le variazioni non ancora trasmesse e risultanti dal sistema informativo, ovvero quelle per le quali è intervenuta l'approvazione o modifica successiva, nonché l'eventuale correzione delle anomalie di cui al comma 2;

quanto all'art. 1, comma 4, in quanto individua le anomalie di cui agli elenchi del comma 1 nei: modelli L1, ovvero dichiarazioni di vendita diretta, non firmati dai produttori in una qualsiasi delle pagine costituenti il modello L1 stesso (lett. a); nei modelli L1 o dichiarazioni di vendita diretta privi dell'indicazione di numero dei capi o con indicazione del numero dei capi uguale a zero e contemporanea assenza di capi nell'anno 1997 accertata ai sensi della legge n. 5 del 1998 (lett. b); nei modelli L1 o dichiarazioni di vendita diretta recanti l'indicazione del numero dei capi relativi ad aziende per le quali risulta l'assenza di capi per l'anno 1997, accertata ai sensi della legge n. 5 del 1998 (lett. c); nelle aziende di produzione potenzialmente soggette a revoca per mancata produzione nel periodo 1997-1998, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 569 del 1993 (lett. d); nelle aziende di produzione potenzialmente soggette a revoca parziale per ridotta produzione nel quinquennio dal 1993-1994 al 1997-1998, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 569 del 1993 (lett. e);

quanto all'art. 1, comma 5, in quanto dispone che le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie degli aggiornamenti di quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, secondo le modalità dell'art. 1, comma 4-bis, della legge n. 118 del 1999, che costituiscono titolo immediatamente esecutivo nei confronti degli acquirenti;

quanto all'art. 2, in quanto dispone che tutte le comunicazioni individuali restituite al mittente sono trasmesse a cura dell'AIMA alle competenti regioni e province autonome per un nuovo inoltro,

quanto all'art. 3, comma 1, in quanto dispone che, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 1 (ovvero, dal 1° giugno 1999), le regioni e province autonome eseguono gli accertamenti necessari sulle comunicazioni che presentano anomalie segnalate dall'AIMA ai sensi dell'art. 1, comma 4, nonché sulla base delle istanze di rettifica e correzioni dei dati comunicati, presentate dai produttori nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione individuale di cui al medesimo comma 1, esclusivamente attraverso il modulo che sarà fornito dall'AIMA, unitamente alle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1; che gli accertamenti de *quibus* sono effettuati anche attraverso la convocazione del produttore interessato e dell'acquirente, assumendo le determinazioni definitive sui dati di cui alle comunicazioni stesse e che, qualora dette determinazioni producano variazione delle produzioni dichiarate esse stesse vanno assunte previa convocazione in contraddittorio del produttore e dell'acquirente interessati e, qualora producano variazioni di quota, vanno assunte previa convocazione in contraddittorio del produttore interessato;

quanto all'art. 3, comma 2, in quanto dispone che le istanze di rettifica di cui al precedente comma devono essere presentate esclusivamente nell'ipotesi in cui il produttore interessato intenda chiedere la modifica dei dati notificati con le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, che non risultino già definitivamente accertati ai sensi della legge n. 5 del 1998 e che le segnalazioni di anomalia di cui all'art. 1, comma 4, che non hanno determinato rideterminazioni dell'amministrazione in sede di comunicazione non comportano la presentazione di istanza di rettifica,

quanto all'art. 3, comma 3, in quanto dispone che in esito agli accertamenti di cui al comma 1 le regioni e le province autonome apportano entro il medesimo termine, attraverso il sistema informatico, le necessarie variazioni definitive dei dati comunicati dall'AIMA e ne danno comunicazione agli interessati e che, in ipotesi di conferma delle anomalie di cui all'art. 1, comma 4, le regioni e le province autonome applicano le determinazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 17 febbraio 1998,

quanto all'art. 4, commi 1 e 2, in quanto dispongono che il termine per le comunicazioni ai produttori da parte dell'AIMA delle produzioni commercializzate per il periodo 1998-1999 e dei quantitativi di riferimento di fine periodo 1998-1999 e di inizio periodo 1999-2000 è fissato al 30 settembre 1999 e che si applicano le disposizioni, le modalità ed i termini di cui agli artt. 1 e 2, in quanto compatibili (comma 1), nonché che, per gli accertamenti e le determinazioni definitive da parte delle regioni e province autonome relativamente ai dati comunicati ai sensi della comma 1, si applicano le modalità ed i termini di cui all'art. 3, in quanto compatibili (comma 2),

quanto all'art. 5, commi 2 e 3, in quanto stabiliscono che l'AIMA garantisce l'aggiornamento dei dati di cui al comma 1, secondo le procedure ivi previste, e prescrive modalità idonee a consentire alle regioni e alle province autonome, per quanto di propria competenza, la disponibilità, per i propri fini istituzionali, delle informazioni contenute nella banca dati del sistema informativo (comma 2) e che il Ministero delle politiche agricole assicura l'attività di coordinamento necessaria ai fini della uniforme applicazione sul territorio nazionale dello stesso regolamento (comma 3).

## F A T T O

1. — Il regime delle quote latte, finalizzato al contenimento della produzione nel mercato europeo, è stato introdotto con il regolamento CEE del Consiglio n. 856 del 31 marzo 1984.

In forza del predetto regolamento, la Comunità europea ha attribuito un quantitativo massimo di produzione lattiera a ciascuno Stato membro — per l'Italia determinato in t. 9.212.000, e sottoposto le eventuali eccedenze al pagamento di una penalità ad esse proporzionale (c.d. prelievo).

L'attuazione del predetto regime presupponeva il previo accertamento della produzione effettiva sul territorio nazionale e la successiva proporzionale attribuzione dei quantitativi in capo ai singoli produttori.

In Italia, i relativi accertamenti furono inizialmente demandati all'UNALAT e poi, in ragione dei dubbi sorti in ordine alla correttezza di tali rilevazioni, che si discostavano marcatamente dalle indicazioni comunitarie, al C.C.I.A.A.. In conclusione, la produzione complessiva nazionale risultava superiore comunque di circa un milione di tonnellate rispetto al quantitativo attribuito.

Nel frattempo veniva approvata la legge 26 novembre 1992 n. 468, recante attuazione del regime delle quote latte istituito a livello comunitario.

Sulla base delle rilevazioni effettuate, veniva quindi diramato il bollettino per la campagna 1994/1995 contenente, nel rispetto del quantitativo complessivamente assegnato all'Italia, i limiti individuali di produzione.

Ne discendeva un ampio contenzioso sui quantitativi assegnati, che risultavano di gran lunga inferiori allo stesso fabbisogno nazionale complessivo.

2. — Ai fini del contenimento della produzione interna complessiva entro il limite quantitativo imposto a livello comunitario (nel frattempo aumentato a 9.900.000 t.), il Governo per mezzo del d.-l. n. 727 del 1994, convertito in legge n. 46 del 1995, operava un generalizzato taglio della quota B (che, come noto, è costituita dalla maggior produzione commercializzata dal singolo produttore nel periodo 1991/1992 rispetto al periodo 1988/1989).

Già tali provvedimenti legislativi introducevano, in totale assenza di intesa o di qualsivoglia altra forma di coordinamento con le regioni criteri di riduzione delle quote chiaramente penalizzanti nei confronti delle regioni a più alta vocazione produttiva. Pertanto, veniva da molte regioni — tra le quali il Veneto — proposto ricorso in via principale per l'affermazione dell'illegittimità costituzionale dei provvedimenti legislativi citati, in riferimento alla grave lesione delle prerogative regionali riconosciute dalla Costituzione dagli stessi perpetrata. codesta ecc.ma Corte si è sul punto pronunciata con sentenza n. 520 del 1995, dichiarando l'illegittimità dell'art. 2, comma 1, della legge n. 46 «nella parte in cui non prevede il parere delle regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino».

3. — Il Governo è poi reiteratamente intervenuto con la decretazione d'urgenza per mezzo dei dd.-ll. nn. 124, 260, 353, 440, 463, 542 e 552 del 1996, nel dichiarato intento di operare un riordino del settore, ma di fatto aggravando la già confusa situazione esistente, con disposizioni contraddittorie e comunque sempre lesive delle prerogative regionali.

In particolare, il sistema di compensazione a livello nazionale introdotto, sempre in assenza di qualsivoglia forma di coordinamento con le regioni, per mezzo delle citate disposizioni in sostituzione di quello vigente a livello di APL ha moltiplicato gli effetti distorsivi dei tagli di quota (peraltro confermati) a danno delle regioni del nord.

I dd.-ll. nn. 542 e 552 del 1996 (reiterativi dei precedenti) sono poi stati rispettivamente convertiti in leggi nn. 642 e 649 del 1996, subito seguite dalla legge 662 del 1996, sostanzialmente ripetitiva delle medesime disposizioni in esse contenute.

In ordine ai suddetti provvedimenti legislativi, codesta ecc.ma Corte, su ricorso presentato da numero regioni — tra le quali il Veneto —, ha pronunciato la sentenza n. 398 del 1998, con la quale ha, da un lato, dichiarato la cessazione della materia del contendere in riferimento ad alcune delle disposizioni impugnate, in quanto sostituite nel contenuto dai successivi provvedimenti legislativi adottati in materia nel corso del 1997 (che più oltre ci si riserva di illustrare), e, dall'altro, dichiarato costituzionalmente illegittime quelle tra le disposizioni impugnate ancora in vigore.

In particolare, codesta ecc.ma Corte ha riconosciuto la fondatezza delle censure sollevate in riferimento ai criteri di compensazione inizialmente introdotti con il d.-l. n. 124 del 1996 e poi da ultimo recepiti nell'art. 2, comma 168, della legge n. 662 del 1996 — specifico oggetto della pronuncia *de qua* —, ed ha dunque dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione nella parte in cui «stabilisce i criteri in base ai quali deve essere effettuata la compensazione nazionale senza che sia stato preventivamente acquisito il parere delle regioni e delle province autonome».

Sono stati, inoltre, dichiarati costituzionalmente illegittimi i commi 4, 5 e 5-bis dell'art. 3 del d.-l. n. 552 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 642 del 1996, nella parte in cui prevedono «l'adozione di un piano di abbandono totale o parziale della produzione lattiera senza che su di esso sia stato previamente acquisito il parere delle regioni e delle province autonome», attribuiscono «all'AIMA anziché alle regioni e alle province autonome il compito di provvedere alla riassegnazione, in ambito regionale e provinciale, delle quote latte abbandonate», stabiliscono «i criteri in base ai quali la riassegnazione di dette quote deve essere effettuata», ed infine prevedono «la riassegnazione su base nazionale delle quote abbandonate e non riassegnate in ambito regionale e provinciale, senza previa consultazione delle regioni e delle province autonome». Infine, del pari illegittima è stata dichiarata la disposizione di cui all'art. 2, comma 173, della legge n. 662 del 1996, nella parte in cui essa «differisce i termini ivi previsti — ovvero, il termine di efficacia della vendita o dell'affitto di quote, spostato dal 30 novembre al 31 dicembre di ciascun anno — senza la previa acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome».

La summenzionata pronuncia ha peraltro in linea generale definitivamente chiarito che la produzione lattiera appartiene alla materia dell'agricoltura, di competenza delle regioni e non della regolazione dei mercati, di competenza dello Stato e che «il nesso strumentale tra l'agricoltura, che è l'oggetto specifico delle misure in questione e la politica del mercato agricolo non può giustificare l'attrazione della prima nell'ambito della seconda, poiché diversamente la competenza regionale verrebbe integralmente sacrificata in materia di agricoltura, posto che ogni attività agricola può sempre essere strumentale al mercato» (cfr. Corte cost., sent. n. 398 del 1998, punto 2 del Considerato in diritto).

La regolamentazione della produzione lattiera rientra, dunque, senza dubbio alcuno nel più ampio settore dell'agricoltura, di dichiarata competenza regionale ai sensi dell'art. 117 Cost., come del resto è confermato da ultimo dal d.lgs. n. 143 del 1997, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale».

Ne deriva che, nella determinazione degli indirizzi generali di politica agricola — sia pure rimessi all'elaborazione statale per garantirne la coerenza con i principi comunitari —, le regioni debbono essere necessariamente coinvolte, in quanto, appunto, titolari delle relative competenze; tale coinvolgimento richiede — in termini generali, ma ancor prima sulla base dell'espresso disposto dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 143 citato — il raggiungimento di una vera e propria intesa tra Stato-regioni in sede di Conferenza permanente ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 281 del 1997 e non certo la mera consultazione, sia essa preventiva o addirittura successiva, delle Regioni, che non può garantire la reale partecipazione delle stesse al procedimento decisionale.

4. — All'inizio del 1997, il Governo è nuovamente intervenuto nel settore *de quo* per mezzo del d.-l. n. 11 del 1997, poi convertito in legge n. 81 del 1997 (entrambi impugnati avanti codesta ecc.ma Corte, tra le altre, dalla regione Veneto con ricorsi nn. rr. gg. 26 e 37 del 1997). In sede di conversione, si riconoscevano finalmente in capo alle regioni competenze attuative della normativa comunitaria in materia di quote latte, ma ciò solo a decorrere dalla campagna 1997/1998, e comunque facendo salve — in attesa di una fantomatica riforma organica del settore — tutte le competenze dell'AIMA. Veniva inoltre istituita una commissione governativa d'indagine, nell'ambito della quale non era peraltro contemplata la partecipazione di rappresentanti regionali e si prevedeva altresì un regime di incentivi a fronte dell'abbandono della produzione lattiera.

Successivamente, ancora ricorrendo alla decretazione d'urgenza, con d.-l. n. 118 del 1997 (impugnato avanti codesta ecc.ma Corte, tra le altre, dalla regione Veneto con ricorso n. r.g. 41 del 1997), poi convertito in legge n. 204 dello stesso anno, si prevedeva la proroga dei lavori della commissione governativa più sopra menzionata, nonché, sulla base delle risultanze dell'indagine condotta dalla commissione stessa, l'aggiornamento da parte dell'AIMA degli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995/1996. In sede di conversione si aggiungeva, infine, la sospensione dei programmi di abbandono istituiti con il precedente d.-l. n. 11 dello stesso anno.

Nel frattempo, in esito all'indagine effettuata, la commissione governativa, nelle relazioni dell'aprile e dell'agosto dello stesso 1997, evidenziava, tra l'altro, il fenomeno dei cosiddetti «contratti anomali» e rendeva noti i risultati delle simulazioni di compensazione per l'annata 1995/1996 effettuate a livello sia di APL che nazionale.

5. — Malgrado l'invito della commissione governativa a procedere ad una complessiva — nonché definitiva — riforma del settore lattiero caseario, il Governo è poi nuovamente intervenuto con la decretazione d'urgenza per mezzo del decreto legge n. 411 del 1997 (impugnato avanti codesta ecc.ma Corte, tra le altre, dalla regione Veneto con ricorso n. r.g. 3 del 1998).

In sintesi, il decreto, nel testo coordinato con le modificazioni introdotte dalla legge di conversione n. 5 del 1998 (del pari impugnata dalla regione Veneto con ricorso n. r.g. 19 del 1998), quanto al procedimento di accertamento della produzione lattiera, prevedeva:

che l'AIMA accertasse la produzione effettiva per i periodi 1995/1996 e 1996/1997, avendo particolare riguardo: *a)* ai modelli L1 non firmati o con firme apocriefe; *b)* ai modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini; *c)* ai modelli L1 con quantità di latte commercializzata incompatibile con la consistenza numerica del bestiame; *d)* ai contratti di circolazione di quote latte (quelli ritenuti atipici dalla Commissione) con durata inferiore ai 6 mesi; *e)* ai modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA errate o inesistenti, o relativi ad aziende senza bestiame o destinatarie dei premi accordati per vacche nutrici o per abbattimento (art. 2, comma 1);

che i contratti di cui al precedente punto *d)* dovessero essere inviati all'AIMA a cura degli acquirenti entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge medesimo, pena la revoca del riconoscimento previsto dall'art. 23 del d.P.R. 569/1993 (art. 2, comma 2);

che l'AIMA aggiornasse i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998 tenendo conto: *a)* delle istanze di riesame presentate entro il 30 settembre 1997 dalle regioni e dalle province autonome; *b)* degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e riduzioni operate dalle regioni e province autonome, pervenute all'AIMA entro la data di entrata in vigore del decreto stesso; *c)* dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità per i periodi considerati, comunicati dalle regioni e province autonome e pervenuti entro il 15 novembre 1997; *d)* della correzione, in base alle risultanze del censimento 1993/1994, delle assegnazioni di quote a loro tempo effettuate (art. 2, comma 3);

che l'AIMA, compiuto l'accertamento *de quo* nei modi sopradescritti, comunicasse ai produttori, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto medesimo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato (art. 2, comma 5, prima parte);

che i singoli interessati potessero presentare alla regione, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della summenzionata comunicazione (art. 2, comma 5, seconda parte e comma 6);

che le regioni dovessero decidere sui ricorsi *de quibus* entro sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione ed entro lo stesso termine comunicare all'AIMA la relativa decisione, a pena di irricevibilità e salva la responsabilità civile, penale e disciplinare (art. 2, comma 8).

Nelle more della effettiva attuazione di quanto sopra descritto, il Governo disponeva poi in favore dei produttori — limitatamente al periodo 1996/1997 — la restituzione dell'80% degli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare e, quanto al periodo 1997/1998, la restituzione dell'intero importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta dall'art. 2 del d.-l. n. 727 del 1994, convertito in legge n. 46 del 1995, nonché dell'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 10% della medesima (art. 1).

Inoltre, l'art. 3 disponeva che l'AIMA provvedesse alla rettifica della compensazione nazionale per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 sulla base dei modelli L1 pervenuti alla data di entrata in vigore del decreto, nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2. Si prevedeva, poi, che, limitatamente al periodo 1995/1996, l'AIMA — previo raffronto tra i dati della compensazione nazionale e quelli derivanti dall'applicazione delle regole di compensazione precedentemente in vigore — applicasse in via perequativa l'importo del prelievo supplementare che risultasse meno oneroso per il produttore.

L'art. 4, quanto alla campagna 1997/1998, disponeva che l'AIMA procedesse all'aggiornamento dell'elenco dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 2. Tali aggiornamenti erano destinati a sostituire ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Ai fini delle trattenute e del versamento del prelievo supplementare — come espressamente recitava il medesimo art. 4 — gli acquirenti sarebbero stati tenuti a considerare esclusivamente le quote risultanti dal suddetto elenco.

L'art. 4-*bis* istituiva una commissione di garanzia — nell'ambito della quale non era prevista la partecipazione di alcun membro di provenienza regionale — con il compito di verificare la conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998.

Quanto alla campagna 1998/1999, l'art. 5, in espressa deroga all'art. 1 del d.-l. n. 11 del 1997, convertito in legge n. 81 del 1997, attribuiva nuovamente all'AIMA la competenza in ordine alla redazione degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per il periodo 1998/1999.

6. — Il 17 febbraio 1998 il Ministero per le politiche agricole emanava un decreto (impugnato dalla regione Veneto per conflitto di attribuzione con ricorso pendente avanti codesta ecc.ma Corte) disciplinante, oltre che le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame, anche le altre modalità di applicazione del decreto legge n. 411, così come convertito dalla legge n. 5, in tal modo aggravando ulteriormente, a discapito dell'autonomia organizzativa delle regioni, la già manifesta illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che pretendeva di attuare.

Successivamente, con d.-l. n. 187 del 1998, convertito con modificazioni in legge n. 276 del 1998 (impugnata avanti codesta ecc.ma Corte dalla regione Veneto con n. r.g. 38 del 1998), veniva prorogato il termine per la decisione da parte delle regioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2, comma 5, del d.-l. n. 411 avverso le determinazioni AIMA e si confermavano in capo alla stessa AIMA le attribuzioni in ordine all'aggiornamento degli elenchi dei titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per il periodo 1998/1999.

7. — Dopo anni di gestione operata in via straordinaria, e perciò sommaria, la definitiva riorganizzazione del settore lattiero caseario si rendeva dunque — e si rende tuttora — tanto più necessaria in esito alle verifiche compiute dalla commissione governativa di indagine e dalla Corte dei conti. Dalle relazioni redatte sul punto dagli organi citati emergeva, infatti, la necessità di approntare un valido e definitivo sistema di gestione alternativo a quello che si è venuto formando sotto l'assillo di fatti contingenti e per ciò stesso privo di qualsiasi disegno programmatico e di adeguata stabilità. In particolare, si sottolineava come tale sistema alternativo dovesse essere attuato mediante una reale decentralizzazione regionale in materia di agricoltura.

Di conseguenza, il Governo, nella consapevolezza dell'inidoneità dello strumento del decreto-legge ai fini di cui sopra, aveva finalmente predisposto un disegno di legge preordinato alla definitiva regolamentazione del settore. Senonché, di fronte all'opposizione della maggioranza dei rappresentanti regionali in sede di conferenza permanente del 24 febbraio 1999, ed ancora ignorando totalmente il disposto di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 143 del 1997, che prescrive il raggiungimento di un'intesa, per di più necessariamente preventiva, tra stato e regioni, il Governo ha abbandonato l'iniziale intento, ed ha trasfuso parte del testo originario nel decreto legge n. 43 del 1999 (impugnato avanti codesta ecc.ma Corte, tra le altre, dalla regione Veneto con ricorso n. 15 r.g. del 1999).

Quanto ai contenuti, il d.-l., così come modificato dalla legge di conversione n. 118 del 1999 (del pari impugnata dalla regione Veneto con ricorso tuttora pendente avanti codesta ecc.ma Corte), in estrema sintesi, prevede:

l'obbligo di comunicazione all'AIMA da parte delle regioni e province autonome, entro il brevissimo termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dei «motivati» errori intervenuti nelle operazioni di riesame di cui al d.-l. n. 411 del 1997 e delle relative correzioni, sulla base delle risultanze della relazione finale della commissione di garanzia quote latte, e la «recezione» di tali correzioni da parte dell'AIMA (art. 1, comma 2), nonché la definizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, di ogni ulteriore questione relativa alle stesse operazioni di riesame, non risolta ai sensi del citato comma 2 (art. 1, comma 14);

l'aggiornamento, ancora ad opera dell'AIMA (entro trenta giorni dal termine fissato al comma 1 ai fini della effettuazione della compensazione per le annate 1995/1996 e 1996/1997 — ovvero entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto impugnato) dei quantitativi individuali per il periodo 1997/1998, già accertati ai sensi del d.-l. n. 411, sulla base dei mutamenti di titolarità e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome (art. 1, comma 3, lett. a), e la comunicazione individuale ai produttori dei quantitativi individuali sopra citati delle produzioni commercializzate per il periodo 1997/1998 risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, e delle anomalie in essi riscontrate, tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero di capi accertato (art. 1, comma 3, lett. b), la trasmissione ad iniziativa dei produttori della suddetta comunicazione agli acquirenti ai fini della determinazione da parte di questi ultimi del prelievo supplementare dovuto (art. 1, comma 3-*bis*), la trasmissione delle comunicazioni stesse, questa volta ad iniziativa dell'AIMA alle regioni, che dovranno poi a loro volta trasmetterla agli acquirenti, loro organizzazioni e alle asso-

ciazioni di produttori (art. 1, comma 3-ter), nonché l'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali per il periodo 1998/1999, che costituiranno anche attribuzione provvisoria per il periodo 1999/2000, per mezzo della stessa comunicazione di cui al predetto comma 3, lett. b) (art. 1, comma 4);

l'autorizzazione alle regioni, in attesa dell'aggiornamento definitivo, a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente (art. 1, comma 4-bis);

la definizione da parte del Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, delle modalità procedurali per addivenire alle determinazioni definitive dei dati di cui ai commi 3 e 4 sopra citati da parte delle regioni e province autonome (art. 1, comma 5) e per la comunicazione individuale ai produttori dei dati afferenti anche alla campagna 1998/1999 (art. 1, comma 10, applicabile anche al periodo 1999-2000 in base all'art. 1, comma 21-ter);

il versamento, a seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 10, del prelievo dovuto per il periodo 1998/1999 agli acquirenti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA (art. 1, comma 19);

l'attribuzione ancora in capo all'AIMA, delle competenze in ordine all'effettuazione delle operazioni di compensazione — i cui risultati acquistano dichiarato carattere di definitività ai sensi del comma 12 —, sia in riferimento alle annate 1995/1996 e 1996/1997 (art. 1, comma 1) che con riferimento alle annate 1997/1998 e 1998/1999 (art. 1, commi 7 e 9), e la sostanziale riproduzione degli stessi criteri di compensazione — che, in attesa della riforma del settore, si applicheranno anche per l'effettuazione della compensazione per il periodo 1999-2000 (art. 1, comma 21-ter) — di cui al d.-l. n. 552 del 1996, e relativa legge di conversione ed alla legge n. 662 del 1996, mantenendo il medesimo ordine di priorità — salvo l'incomprensibile riferimento, in sede di conversione in legge, ai «produttori titolari di quota» e a «tutti gli altri produttori» — (art. 1, comma 8), salvo che per le annate 1997/1998 e 1998/1999, per le quali, in deroga ai su accennati criteri ed al loro ordine, viene istituita una priorità assoluta in favore delle regioni Marche ed Umbria (art. 1, comma 9);

la non applicazione da parte dell'AIMA, per il solo periodo 1995-1996, nella esecuzione della rettifica di cui all'art. 3 del d.-l. 411 del 1997, convertito in legge n. 5 del 1998, delle riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti le illegittimità delle stesse riduzioni (art. 1 comma 1) e la fissazione del termine del 15 settembre 1999 (poi prorogato dalla legge di conversione nel 30 settembre 1999) ai fini dell'effettuazione, sulla base di dati certi e sempre ad opera dell'AIMA, delle operazioni di compensazione per il periodo 1997-1998 (art. 1, comma 7);

l'obbligo in capo al produttore, qualora le somme trattenute dall'acquirente a titolo di prelievo per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto, di corrispondere all'acquirente la differenza entro il quinto giorno antecedente la scadenza del termine per il versamento degli importi trattenuti dall'acquirente stesso (pari a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti) e, in difetto, su comunicazione dell'acquirente e previa intimazione al pagamento, la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo ad opera dell'AIMA (art. 1, comma 15);

la fissazione, con effetto a decorrere dal periodo 1996/1997, del termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda, al 31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi gli accertamenti eseguiti ai sensi del d.-l. n. 411 del 1997, e la possibilità che i contratti così stipulati entro il 31 dicembre 1996, su concorde volontà delle parti comunicata all'AIMA, possano avere effetti in riferimento alla stessa annata 1996/1997 (art. 1, comma 20);

la ripartizione delle quote confluite nella riserva nazionale in relazione ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 e l'assegnazione da parte delle singole regioni ai produttori secondo criteri di priorità deliberati dagli stessi Enti, ma comunque *in primis* a favore dei produttori che hanno subito le riduzioni di cui alla legge n. 46 del 1995 (art. 1, comma 21) e con espressa esclusione dei produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari (art. 1, comma 21-bis);

la possibilità in capo all'AIMA, ai fini dello svolgimento delle operazioni di compensazione contemplate dallo stesso decreto, di prendere in considerazione esclusivamente i provvedimenti giurisdizionali, anche cautelari o non definitivi, contenenti dati quantitativi e notificati entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'effettuazione delle compensazioni e, in assenza delle predette indicazioni quantitative, l'obbligo in capo all'AIMA di utilizzazione dei dati accertati dalle regioni e province autonome sulla base del d.-l. n. 411 del 1997

ovvero quelli rideterminati dall'AIMA stessa nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti (art. 1, comma 11), nonché l'improduttività di effetti delle decisioni amministrative o giurisdizionali notificate oltre il termine di cui al comma 11 in riferimento ai risultati complessivi delle compensazioni, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali le decisioni sono state emesse (art. 1, comma 13);

l'effettuazione di un procedimento di verifica (che determina la non applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 11 della legge n. 468 del 1992 e la non punibilità degli eventuali reati di falso commessi nella dichiarazione di commercializzazione che risulti difforme da quella accertata, nonché dei connessi reati di cui agli artt. 640-bis c.p. e 2621 c.c. commessi ai fini di cui all'art. 61, n. 2, c.p.) rivolto alla comparazione dei dati dichiarati nei modelli L1 con quelli risultanti dagli accertamenti effettuati ai sensi del d.-l. n. 411 ed alla eventuale rettifica dei primi sulla scorta dei secondi in riferimento alle annate 1995/1996, 1996/1997 (comma 17) e 1997/1998 (comma 18).

In forza dell'art. 1, comma 5, del sopradescritto d.-l. n. 43 del 1999, conv. in legge n. 118 del 1999, il Ministero delle politiche agricole ha dunque adottato, sul presupposto del raggiungimento di una supposta intesa con le regioni, il d.m. 21 maggio 1999, n. 159, recante le modalità procedurali per addivenire, da parte delle regioni e delle province autonome, alle «determinazioni definitive» dei quantitativi individuali determinati dall'AIMA per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 e delle produzioni commercializzate comunicate dalla stessa AIMA in riferimento al periodo 1997-1998.

Preme evidenziare che nel frattempo, con d.lgs. n. 165 del 1999, in attuazione del progetto di decentralizzazione di cui alla legge di delega n. 59 del 1997, l'AIMA è stata soppressa e posta in liquidazione; contestualmente è stata però istituita l'AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, alla quale sono stati attribuiti compiti identici a quelli prima svolti dalla soppressa AIMA, così impedendo il decentramento delle funzioni a favore delle regioni che avrebbe dovuto essere attuato in esecuzione alla prima citata legge n. 59 del 1997.

## DIRITTO

1. — Quanto al decreto nella sua interezza violazione degli artt. 5, 97, 115, 117 e 118 Cost. anche in riferimento al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni e all'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997.

Si deve preliminarmente rilevare che il legislatore nazionale ha riconosciuto e garantito il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni con riferimento alla elaborazione delle linee guida in tema di agricoltura; infatti, l'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997, nel conferire alle regioni tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura — in relazione alla quale materia, la competenza delle regioni è stata nettamente affermata da codesta ecc.ma Corte per mezzo della già citata sentenza n. 398 del 1998 —, prescrive che i compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola in coerenza con la politica comunitaria debbano essere esercitati dal Ministero per le politiche agricole (istituito con il medesimo d.lgs.) d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni.

In materia di produzione normativa, il suddetto principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e regioni è stato poi affermato dal d.lgs. n. 281 del 1997, che disciplina le attribuzioni della conferenza permanente nelle materie di interesse regionale, prevedendo, accanto a forme di collaborazione meno «intense» quali la mera consultazione, l'intesa, che si perfeziona con l'assenso del Governo e di tutti i presidenti delle regioni e province autonome (cfr. art. 3 del d.lgs. citato).

È indubbio, infatti — come ha statuito di recente anche codesta ecc.ma Corte —, che il settore lattiero-caseario rientra nelle materie di competenza regionale, e comunque, in quanto la regolamentazione del sistema delle quote latte necessita di indirizzi generali ed uniformi — nonché conformi ai principi comunitari — dettati per tutto il territorio nazionale, il principio di leale collaborazione impone il raccordo tra Stato e regioni nelle forme dell'intesa, così da assicurare la maggiore partecipazione possibile di queste ultime nell'elaborazione delle stesse linee guida.

Lo stesso art. 1, comma 5, del d.-l. n. 43 del 1999, così come convertito in legge n. 118 del 1999, nel prevedere l'adozione del decreto ministeriale qui impugnato, prescriveva il raggiungimento dell'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni.

In realtà, il d.m. n. 159, pur dandola nelle premesse come acquisita, non è stato preceduto da effettiva e valida intesa.

La conferenza permanente del 22 aprile 1999 era stata infatti convocata per la discussione di tre argomenti previamente iscritti all'ordine del giorno (approvazione del verbale della seduta precedente; modifiche ed integrazioni alla legge n. 335 del 1976 in materia di bilancio e contabilità delle regioni; interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico); il terzo argomento contemplava due «sottopunti», ovvero il disegno di legge recante «Disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario» esaminato in via d'urgenza ed approvato dal consiglio dei Ministri nella seduta del 12 febbraio 1999 (punto 3.2.) e lo schema di decreto recante disposizioni per la disciplina delle modalità procedurali per addivenire alle determinazioni definitive da parte delle regioni e delle province autonome dei dati comunicati ai sensi del d.-l. n. 43 del 1999 (punto 3.3.).

Le regioni, per voce del presidente Ghigo, dichiaravano in ordine ad entrambi i punti da ultimo illustrati di ritenere ancora necessario «proseguire il confronto al fine di far maturare una convergenza di valutazioni in tema di distribuzione delle quote latte dell'ambito del territorio nazionale». Il Ministro De Castro, preso atto della suddetta richiesta di rinvio, precisava che essa poteva essere accolta solo in riferimento al punto 3.2. e non in riferimento al punto 3.3., afferente il decreto qui impugnato, in quanto trattavasi di «uno schema di decreto in applicazione di un decreto-legge» in ordine al quale era stata già raggiunta intesa (in realtà, anche in quella occasione meramente supposta). Malgrado le precisazioni del presidente in ordine alla volontà della maggioranza delle regioni nel senso del rinvio anche del punto 3.3., lo stesso Ministro De Castro respingeva la suddetta richiesta in quanto «sul provvedimento è previsto venga posta la questione di fiducia della Camera». La posizione del Ministro rimaneva ferma pur a seguito delle ulteriori insistenze del presidente in ordine alla richiesta di rinvio congiunto di entrambi i punti in discussione e l'intesa veniva data come raggiunta in seguito alla autonoma proposta del Ministro stesso di eliminazione dal testo del provvedimento del comma 5 dell'art. 1 (che in realtà non è stato poi stralciato).

Pur in presenza della dichiarata opposizione della maggioranza delle regioni l'intesa è poi stata inspiegabilmente data come raggiunta sulla base dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 281 del 1997, che, viceversa, come è peraltro noto, richiede l'espressione dell'assenso oltre che del Governo, di tutti i rappresentanti regionali e provinciali. Per mera completezza espositiva, preme sottolineare che le motivazioni poste a fondamento del rifiuto opposto dal Ministro al rinvio della questione — richiesto, come detto, a più riprese alla maggioranza dei rappresentanti regionali — non varrebbero neppure quali ragioni di urgenze che consentono, a norma dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 281 del 1997 la consultazione solo successiva della Conferenza: le «ragioni di urgenza» di cui al citato art. 2, comma 4, del d.lgs. 281 del 1997, infatti, — sempre che sussistano come tali (cosa che comunque certo non è nel caso di specie) — possono essere fatte valere solo in caso di adozioni decreti-legge e non certo di decreti ministeriali.

Ancora una volta, dunque, così come accaduto per il d.-l. n. 43 del 1999 e per la legge di conversione, sulla cui base è stato poi adottato il decreto *de quo*, le regioni non sono state quindi attivamente coinvolte a priori e nelle forme adeguate nel procedimento di elaborazione della nuova disciplina, come richiederebbero i principi costituzionali prima ancora che le disposizioni di legge vigenti, in quanto il Governo si è preoccupato di sollecitare l'intervento regionale solo in un momento successivo e solo a livello di mera consultazione.

Inoltre, il decreto impugnato, non solo non è stato preceduto dalla prescritta intesa con le regioni sui contenuti del provvedimento stesso (solo la convergenza sui contenuti può infatti essere plausibilmente considerata intesa), ma neppure da una adeguata considerazione del parere espresso dai rappresentanti regionali successivamente alla stesura del testo (circostanza questa già di per sé insufficiente a garantire il rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni e delle prerogative costituzionalmente garantite a queste ultime dagli artt. 5, 115, 117 e 118 Cost., anche per come attuati dal d.lgs. n. 281 del 1997) in relazione alla necessità di ulteriore approfondimento della questione.

Tutto ciò è particolarmente grave in una materia in riferimento alla quale, come già più sopra rilevato, non solo lo stesso legislatore nazionale ha avvertito in termini generali la necessità di instaurare intensi meccanismi collaborativi tra Stato e regioni, ma la stessa legge che si pretende di attuare ha imposto il raggiungimento dell'intesa.

2. — Quanto agli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, e 5 e art. 4, comma 1, violazione degli artt. 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

Gli articoli citati in epigrafe confermano ancora una volta in capo all'AIMA le competenze in ordine alla determinazione dei quantitativi individuali e delle produzioni commercializzate in riferimento a campagne lattiere già concluse ed una in via di esaurimento (ovvero, 1997-1998 e 1998-1999, 1999-2000); trattasi, dunque, ancora una volta di assegnazione retroattiva di quantitativi, che, fino alla comunicazione delle quote definitive di fine periodo (e dunque ancora in termini provvisori), costituiranno l'unico presupposto per l'effettuazione — anch'essa in termini retroattivi — delle operazioni di compensazione e di determinazione del prelievo supplementare.

Si prevede poi la comunicazione dei suddetti dati alle regioni per la verifica — che si impone come «tempestitiva» — di ben precise anomalie — indicate tassativamente dal comma 4 —, in ordine alla cui individuazione ancora le regioni sono state totalmente estromesse. Infine, si conferma l'autorizzazione alle regioni in ordine al rilascio certificazioni provvisorie degli aggiornamenti di quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, secondo le modalità dell'art. 1, comma 4-*bis*, della l. n. 118 del 1999.

L'insieme delle suddette disposizioni viola dunque ancora una volta il riparto delle competenze tra Stato e regioni imposto dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e ormai riconosciuto, oltre che da codesta ecc.ma Corte per mezzo della recente sentenza n. 398 del 1998, dallo stesso legislatore, pur in modo imperfetto, con le leggi nn. 81 e 204 del 1997, che circoscrivevano i compiti dell'AIMA alle annate produttive precedenti, e con il d.lgs. n. 143 del 1997 di riorganizzazione dell'amministrazione centrale del settore e di conferimento di funzioni alle regioni: quest'ultimo testo normativo, infatti, riserva al ricostituito Ministero per le politiche agricole (e comunque non all'AIMA) solo attribuzioni di disciplina generale e coordinamento nazionale in settore che non sembrano comunque ricomprendere la produzione del latte, ma al più l'importazione ed esportazione di prodotti agricoli e alimentari.

Inoltre, le suddette disposizioni producono in tutta evidenza effetti retroattivi in riferimento a campagne lattiere ormai da tempo concluse, con conseguenze evidentemente incontrollabili sulle stesse possibilità di programmazione e gestione del settore. Ma v'è di più. Le assegnazioni di quota che saranno operate in attuazione delle disposizioni impugnate in riferimento a campagne ormai concluse non potranno neppure considerarsi definitive, perché rimesse al successivo vaglio delle regioni e comunque destinate ad essere superate dalle cosiddette «quote definitive di fine periodo», a totale ribaltamento del sistema. Quello che dovrebbe essere uno strumento di programmazione diventa dunque uno strumento di accertamento ai fini dell'irrogazione della sanzione del prelievo.

La conseguente violazione delle norme costituzionali in epigrafe è evidente: le regioni vengono infatti dichiaratamente spossessate della stessa possibilità di intervento nel governo del settore.

Quanto poi in particolare al comma 5 dell'art. 1, in primo luogo esso avrebbe dovuto eliminato in esito alla seduta della conferenza permanente Stato-regioni del 22 aprile 1999, inoltre alle regioni viene così attribuita la facoltà, in un quadro normativo di complessità e confusione tali da impedire anche solo di intravedere il tanto invocato «aggiornamento definitivo» dei quantitativi individuali, di rilasciare attestazioni «provvisorie» sulla base di dati provvisori e perciò stesso dichiaratamente modificabili. Ovviamente, le regioni che intendono attuare una reale e razionale programmazione nel settore lattiero caseario non si avvarranno di tale facoltà, ma altre potrebbero farlo e così determinare l'alterazione del quadro complessivo a pregiudizio delle regioni, come il Veneto, più attente e scrupolose nella gestione del settore; tutto ciò in violazione, oltre che dell'art. 97 Cost., delle prerogative costituzionalmente riconosciute alle regioni in materia, e dunque in visione diretta degli artt. 5, 115, 117 e 118 Cost.

3. — Quanto agli artt. 2 e 3, commi 1, 2 e 3, e art. 4, comma 2, violazione degli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

L'art. 3 in riferimento alle annate 1997-1998 e 1998-1999 e l'art. 4 in riferimento alla stessa annata 1998-1999 e 1999-2000 da un lato attribuiscono alle regioni compiti meramente esecutivi, quali l'accertamento delle sole comunicazioni che presentano le anomalie segnalate dall'AIMA ai sensi dell'art. 1, comma 4, dall'altro introducono un nuovo sistema di «riesame» da parte delle stesse regioni delle comunicazioni de *quibus* ad iniziativa dei produttori, comunque ancora limitato dall'AIMA a fattispecie tipiche e predeterminate.

Tali procedure di riesame, oltre che gravare interamente sulle risorse umane e finanziarie regionali (si consideri che è prevista obbligatoriamente l'instaurazione del contraddittorio con il produttore e l'acquirente), non assicurano poi alcun accertamento dei dati produttivi, in quanto le verifiche sono limitate a fattispecie tipiche ad esito predeterminato. In altri termini, le anomalie eventualmente riscontrate dalle regioni non potranno che ricevere il «trattamento» riservato dal d.m. 17 febbraio 1998, ovvero, a seconda dei casi e a titolo meramente esemplificativo, l'azzeramento della produzione e la determinazione forfettaria della stessa. Manca dunque in

capo alle Regioni qualsivoglia potestà di intervento, correzione, o sia pure solo effettivo riesame, di quanto determinato dall'AIMA, in violazione, oltre che dell'art. 97 della Costituzione per i profili sopra evidenziati, delle stesse prerogative regionali in termini di programmazione e controllo nel settore *de quo*.

Tali disposizioni, in tutta evidenza, violano pertanto le norme citate in epigrafe perché negano in radice i poteri programmatori che dovrebbero competere alle regioni nel settore in oggetto e si risolvono essenzialmente in un anomalo, e comunque gratuito e perciò stesso illegittimo, avvalimento degli uffici regionali.

Più in particolare, l'attribuzione alle regioni di tali compiti meramente esecutivi confligge con la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni di cui agli artt. 117 e 118 Cost., oltre che con i poteri di autoorganizzazione ad esse riconosciuti dall'art. 115 della Costituzione e con il principio di autonomia finanziaria di cui all'art. 119 della Costituzione.

I suddetti profili di illegittimità valgono anche in riferimento all'art. 2 del decreto impugnato, che attribuisce alle regioni il compito di rinnovo dell'inoltro delle comunicazioni di cui al comma 1 nel caso di restituzione del plico al mittente in occasione dell'invio effettuato in prima battuta dall'AIMA. Anche in tale caso le regioni vengono infatti relegate all'esecuzione di operazioni materiali, peraltro in assenza di adeguato trasferimento di risorse finanziarie da parte dello Stato.

4. — Quanto all'art. 5, commi 2 e 3, violazione degli artt. 5, 97, 115, 117 e 118 Cost.

L'intero decreto presuppone in capo al Ministero e all'AIMA e poi l'art. 5 attribuisce espressamente in capo ai medesimi l'attività di coordinamento necessaria ai fini dell'uniforme applicazione del decreto stesso sul territorio nazionale.

Al di là della denominazione, l'articolo in questione attribuisce al Ministero un vero e proprio potere di indirizzo e coordinamento al di fuori delle regole stabilite dalla Costituzione e recepite dalla costante giurisprudenza costituzionale, dalla legge n. 400 del 1988 ed ulteriormente dall'art. 8 della legge n. 59 del 1997. Tale ultima disposizione, infatti, stabilisce che gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, anche solo gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, debbono essere adottate dal Consiglio dei Ministri e previa intesa con la, conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, o con la singola regione interessata.

Inoltre, suddetto riconoscimento di competenze in capo al Ministero, pregiudicando direttamente le prerogative regionali, si scontra con le ormai note incapacità dimostrate dallo stesso Ministero e dall'AIMA nella gestione del settore e rilevate dalla stessa Commissione Governativa d'Indagine, e perciò potenzialmente aggrava la già grave situazione in cui versa lo stesso settore lattiero caseario.

La lesione delle norme costituzionali in epigrafe è dunque evidente:

Le regioni vengono, infatti, dichiaratamente spossessate di qualsivoglia potere di intervento e relegate ad un ruolo meramente esecutivo, per di più nell'ambito di un quadro procedurale che, per quanto confuso, è pur sempre accentrato a livello nazionale, e dunque insuscettibile di adeguamento alcuno alle particolari situazioni locali.

*P. Q. M.*

*La regione ricorrente chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle politiche agricole, dare attuazione all'art. 1, comma 5, del d.-l. 1° marzo 1999, n. 43, convertito in legge 27 aprile 1999, n. 118, con d.m. 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 131 del 7 giugno 1999 (in violazione degli artt. 5, 97, 115, 117, 118 e 119 Cost.), e per conseguenza annullare il d.m. impugnato nella totalità ed in particolare quanto agli art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, art. 2, art. 3, commi 1, 2, 3, art. 4, commi 1 e 2, e art. 5, commi 2 e 3.*

Milano-Roma, addì 27 luglio 1999.

Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - avv. prof. Massimo LUCIANI

## N. 554

*Ordinanza emessa il 9 luglio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia sul ricorso proposto da Sanna Antonio ed altri contro il Ministero della difesa ed altri*

**Impiego pubblico - Riordinamento delle carriere militari - Sottufficiali dell'Esercito - Inquadramento con norme transitorie nei nuovi gradi - Deteriore trattamento dei sottufficiali dell'Esercito rispetto ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri, in contrasto con le finalità di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale di tutte le Forze Armate perseguito dal legislatore - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza delle retribuzioni e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimenti alle seguenti pronunce della Corte costituzionale: sentenze nn. 10/1980, 331/1988, 248/1989, 191/1990, 277/1991, 65/1997, 63/1998 ed ordinanze nn. 151 e 189/1999.**

[D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 34, commi 1, lett. c), 3, 4, 5, 6 e 7].

(Cost., artt. 3, 36 e 97).

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1505 del 1995, proposto da Sanna Antonio, Abatianni Vito, Andriulo Pietro, Balletta Francesco, Balletta Franco, Barbera Salvatore, Cacucci Felice, Canonico Emanuele, Carnevale Umberto, Castriota G. Battista, D'Ambrosca Giovanni, Filosa Domenico, Galdino Pasquale, Ludicelli Vincenzo, Lamberti Enzo, Lorzio Paolo, Mura Paolo, Vigliotti Vincenzo, Velon Nicola, Valenti Angelo, Trano Michele, Tintoni Carlo, Stefani Rolando, Stefanelli Michele, Sozzo Stefano, Schipa Walter, Savasta Fabio, Santonastaso Carmine, Pacella Enrico, Pagliara Giuseppe, Paloscia Paolo, Pandolfo Andrea, Parillo Carlo, Pastore Antonio, Perino Giangavino e Pezzino Antonino, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Ughetta Bini, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, in Brescia, via Ferramola n. 14;

Contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero della funzione pubblica, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore*, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato ed *ex lege* domiciliati presso gli uffici della stessa, in Brescia, via S. Caterina n. 6, per l'annullamento degli atti del nuovo inquadramento in ruolo disposti ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 12 marzo 1995, n. 196, con i quali:

a) i ricorrenti Balletta, Valenti, Iudicelli, Sanna, Parillo, Filosa, Savasta, Stefanelli, Lorzio, Cacucci, D'Ambrosca, Perino e Canonico, sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario;

b) i ricorrenti Pagliara, Velon, Mura e Pezzino, già sergenti maggiori in valutazione, ma non promossi, sono stati iscritti nel ruolo dei marescialli, con promozione al grado di maresciallo ordinario;

c) i ricorrenti Paloscia, Tintoni, Carnevale, Balletta, Lamberti, Pastore, Vigliotti e Trano, già sergenti maggiori con più di quattro anni nel grado sono stati iscritti nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo;

d) i ricorrenti Santonastaso, Pandolfo, Castriotta, Pacella, Sozzo, Abatianni e Schipa, già sergenti maggiori con meno di quattro anni di anzianità nel grado, sono stati iscritti nel ruolo dei sergenti con il grado di sergente maggiore;

e) ed infine, i ricorrenti Galdino e Barbera, già sergenti, sono iscritti nel ruolo dei sergenti con il grado di sergenti; nonché per il riconoscimento del diritto ad ottenere, ai fini dell'inquadramento, il medesimo trattamento attribuito con il d.lgs. n. 198/1995 ai sottufficiali pari grado appartenenti all'Arma dei Carabinieri; nonché per la conseguente condanna dell'amministrazione intimata alla corresponsione delle differenze retributive tra l'inquadramento operato ai sensi del d.lgs. n. 196 del 1995 e quello superiore riconosciuto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, in forza del d.lgs. n. 198 del 1995, con rivalutazione ed interessi e con il riconoscimento, infine, dell'equiparazione predetta a tutti gli effetti a decorrere dal 1° settembre 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, la relazione del consigliere A. Ingrassia;

Uditi, alla stessa udienza, l'avv. Maria Ughetta Bini per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Alessandro Maddalo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

### FATTO

Viene premesso che i ricorrenti sono sottufficiali dell'Esercito, in forza al 4° Rgt. Artiglieria Contraerei di Mantova.

Come già evidenziato, alcuni di loro risultano inquadrati quali marescialli ordinari e gli altri quali sergenti maggiori.

Con d.lgs. n. 196 del 19 maggio 1995, si espone in ricorso, si è provveduto al riordino dei ruoli, alla modifica delle norme di reclutamento ed allo stato d'avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate, Esercito, Marina, ed Aeronautica, ad eccezione dell'Arma dei Carabinieri il cui riordino dei ruoli è stato disciplinato con d.lgs. n. 198 sempre del 12 maggio 1995.

All'inquadramento degli odierni ricorrenti, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 34 del citato d.lgs. n. 196, si è poi provveduto con decreti ministeriali, dei quali s'è data comunicazione agli interessati, con note individuali, tutte datate tra il 13 ed il 20 settembre 1995 ed il 9 ottobre 1995.

In particolare, prosegue il ricorso:

1) gli esponenti Balletta, Valenti, Iudicelli, Sanna, Parillo, Filosa, Savasta, Stefanelli, Lorizio, Cacucci, D'Ambrosca, Perino e Canonico, già marescialli ordinari, sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario ed iscritti nel ruolo dei marescialli;

2) i sigg. Pagliara, Vela, Mura e Pezzino, già sergenti maggiori ed inseriti nei quadri di avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995, sono stati promossi al grado di maresciallo ordinario ed inquadrati nel ruolo dei marescialli;

3) i ricorrenti Paloscia, Tintoni, Carnevale, Balletta Franco, Lamberti, Pastore, Vigliotti e Trano, già sergenti maggiori, con più di quattro anni di anzianità nel grado, sono stati iscritti nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo;

4) mentre i sigg. Santonastaso, Pandolfo, Castriotta, Pacella, Sozzo, Abatianni e Schipa, già sergenti maggiori, con meno di quattro anni di anzianità nel grado, sono stati, invece, iscritti nei ruoli dei sergenti mantenendo il grado di sergente maggiore;

5) ed, infine, i sigg. Galdino e Barbera sono stati iscritti nel ruolo dei sergenti con il grado di sergenti.

Avverso i decreti ministeriali di inquadramento, effettuato ai sensi del citato d.lgs. n. 196/1995, hanno proposto ricorso i predetti sottufficiali deducendone la «illegittimità derivata» degli atti di inquadramento, per «illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, lettera c), commi 3, 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 196/1995 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.».

Le determinazioni ministeriali di inquadramento sarebbero illegittime, in quanto applicano il d.lgs. n. 196/1995 (attuando l'inquadramento del personale in servizio alla data del 1° settembre 1995, sulla base della norma transitoria di cui all'art. 34), che, si afferma in ricorso, è penalizzante rispetto a quello disposto per i parigrado nell'Arma dei Carabinieri, in forza del d.lgs. n. 198/1995. Ciò, si prosegue, in netto contrasto con lo spirito della legge n. 216/1992 che ha demandato al governo l'emissione di decreti legislativi contenenti le necessarie modifiche agli ordinamenti del personale... per il riordino delle carriere delle attribuzioni e dei trattamenti economici allo scopo di conseguire una disciplina omogenea fermi restando i rispettivi compiti istituzionali.

I ricorrenti si vedrebbero, insomma, riservato dalla normativa transitoria un trattamento diverso e penalizzante rispetto a quello riservato ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Infatti:

a) i marescialli ordinari delle Forze Armate, esclusi dai quadri di avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995, sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario, mentre i marescialli ordinari dell'Arma dei Carabinieri sono stati inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr art. 34, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art. 46, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 198/1995;

b) i sergenti maggiori delle Forze Armate, utilmente inseriti nei quadri di avanzamento alla data del 31 agosto 1995, sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario con due anni di anzianità, mentre i brigadieri dell'Arma dei Carabinieri utilmente iscritti al fine della promozione dal grado superiore nei quadri di avanzamento sono inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 196/1995, in rapporto all'art. 46, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 198/1995);

c) i sergenti maggiori già iscritti nei quadri di avanzamento ma non promossi sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli al grado di maresciallo ordinario con anzianità di grado 31 agosto 1993, mentre i brigadieri dei Carabinieri sono stati promossi in quanto inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 3, d.lgs. n. 196/1995, in rapporto all'art. 49, comma 2, d.lgs. n. 198/1995);

d) i sergenti maggiori delle Forze Armate con almeno quattro anni di anzianità nel grado, alla data del 1° settembre 1995, sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ad anzianità zero;

e) ancora: i sergenti maggiori delle Forze Armate, con meno di quattro anni di anzianità a detta data, verranno inquadrati nel grado di maresciallo ad anzianità zero a far data dal 1° settembre 1996, mentre i brigadieri e vice brigadieri dei Carabinieri (quest'ultimi utilmente iscritti nei quadri di avanzamento al grado superiore) sono inquadrati, alla data del 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo ordinario (v. art. 34, commi 5 e 6, d.lgs. n. 196 del 1995, in rapporto all'art. 46, comma 1, lettere c) e d), del d.lgs. n. 198 del 1995);

f) addirittura gli appuntati dei Carabinieri, che non sono sottufficiali, ma graduati di truppa, sono promossi brigadieri, scavalcando il sergente che, alla data del 1° settembre 1995, continua a permanere nel grado posseduto, e raggiunge il sergente maggiore con meno di quattro anni di anzianità nel grado;

g) i sergenti dell'Esercito nel nuovo inquadramento restano nel ruolo dei sergenti con il grado di sergenti, mentre i vice brigadieri dei Carabinieri vengono inquadrati nel ruolo degli ispettori con i gradi di maresciallo (art. 34, comma 8, d.lgs. n. 196 del 1995, in rapporto all'art. 46, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 198 del 1995);

h) infine, l'appuntato dei Carabinieri con più di 29 anni di servizio viene inquadrato nel grado di brigadiere capo, superando perfino il sergente maggiore. Evidente appare la sperequazione, sol che si consideri che il sergente maggiore ed il sergente hanno dovuto superare un concorso teso ad accertare i titoli posseduti ed il grado di preparazione culturale, ed, in seguito, hanno dovuto frequentare i relativi corsi presso la Scuola allievi sottufficiali e presso la Scuola dell'Arma; ed ancora: hanno dovuto superare il successivo concorso per l'immissione in servizio permanente, mentre requisiti siffatti non vengono richiesti agli appuntati dei Carabinieri, che sottufficiali non sono.

«In sintesi», conclude l'esposizione di gravame, «si assiste ad una sostanziale promozione di tutti i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri (e anche di coloro che non sono sottufficiali) mentre i sottufficiali dell'Esercito (che prima del decreto legislativo in esame erano parigrado, e con anzianità anche superiore nel grado medesimo rispetto ai colleghi sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri), non beneficiano del medesimo trattamento: si verifica un inammissibile scavalco soprattutto ai fini gerarchici tra sottufficiali appartenenti alla medesima Forza Armata».

Viene evidenziato che tale discriminazione colpisce unicamente i sottufficiali che rientrano nell'applicazione della norma transitoria di cui all'art. 34 del citato d.lgs. n. 196 del 1995, in quanto coloro che beneficiano della normativa a regime non subiscono penalizzazioni rispetto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Ed è perciò che l'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, nel prevedere «un inquadramento dei citati sottufficiali dell'Esercito inferiore rispetto a quello attribuito ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri», sarebbe costituzionalmente illegittimo:

«per irragionevole discriminazione tra appartenenti alle Forze Armate per i quali vi è sempre stata una corrispondenza dei gradi sulla scorta della omogeneità di funzioni», nonché «per irragionevole equiparazione (violazione del principio di ragionevolezza) dei sottufficiali di grado inferiore, addirittura non sottufficiali, appartenenti all'Arma dei Carabinieri ai sottufficiali di grado superiore delle Forze Armate» (e ciò in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione repubblicana);

per violazione dell'art. 36 Cost.: la denunciata diversità degli inquadramenti riflettendosi «pure sul trattamento retributivo, con penalizzazione dei sottufficiali delle Forze Armate, e con vantaggio ingiustificato a favore dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri»;

per violazione dell'art. 97 Cost., che, si afferma, «fissa il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, in relazione al potere-dovere di adottare i medesimi inquadramenti di fronte a situazioni equiparate in forza di precedenti inquadramenti effettuati dall'amministrazione medesima sulla base di norme preesistenti e sulla base di norme attuali che ribadiscono l'equiparazione tra ruoli e profili professionali».

Gli istanti chiedono così, in definitiva, che l'amministrazione sia condannata alla corresponsione, in loro favore, delle differenze retributive tra l'inquadramento operato ai sensi del citato d.lgs. n. 196/1995 e quello superiore riconosciuto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in forza del d.lgs. n. 198/1995.

3. — Si sono costituite in giudizio, con atto formale, le intime amministrazioni statali, che hanno chiesto, con formule di mero stile, il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata nell'imminenza della udienza (ma fuori del termine di dieci giorni liberi anteriori alla data fissata per l'udienza, di cui all'art. 23, comma 4, legge t.a.r.), la difesa delle resistenti amministrazioni, ripercorso l'*iter* che ha portato alla emanazione del d.lgs. n. 196/1995, ha affermato «che i decreti legislativi nn. 196 e 198 non sono affatto disomogenei, in quanto la normativa a regime prevede un'identica progressione in carriera», illustrando, inoltre, come non appaia illegittima «nemmeno la normativa transitoria dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, in quanto il legislatore, nel procedere alla c.d. omogeneizzazione, non poteva non tenere presenti le differenze esistenti tra le Forze Armate, differenze dovute ai relativi ordinamenti di settore, alle norme fondamentali di stato, nonché alle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza».

Anche i ricorrenti (peraltro nei termini di legge) hanno ribadito le loro argomentazioni, con memoria presentata in vista della udienza di trattazione, nella quale, in particolare, ribadita «la disomogeneità delle disposizioni previste dall'art. 34, comma 1, lettera c, commi 3, 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 196/1995 rispetto all'art. 46 del d.lgs. n. 198/1995 relativo all'inquadramento dei carabinieri», si sottolinea il «contrasto con lo spirito della legge n. 216/1992, ove, all'art. 3, si demanda al governo l'emissione di decreti legislativi per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali» e, dunque, la violazione del disposto dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché la conseguente «discriminazione tra i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri che vengono (*rectius* sono stati promossi), mentre i sottufficiali dell'Esercito, non beneficiando dello stesso trattamento, subiscono una perdita patrimoniale, sono, ai fini gerarchici, scavalcati da parigrado o addirittura di grado inferiore (non va dimenticato che l'Arma dei Carabinieri fa parte dell'Esercito)».

Alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, uditi i difensori presenti per le parti costituite, la causa è stata trattata in decisione.

## DIRITTO

Devesi, preliminarmente, dichiarare la inammissibilità della memoria prodotta dalla avvocatura dello Stato in data 2 luglio 1999, in quanto effettuata in violazione del termine di cui all'art. 23, comma 4, legge t.a.r., posto a presidio del diritto di difesa di controparte e dell'interesse del giudice a conoscere tempestivamente e compiutamente la materia del contendere.

Quanto, poi, all'azione di cui trattasi, vi è da rilevare che i ricorrenti propongono, quali pubblici dipendenti, azione di accertamento di un diritto patrimoniale, nell'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva; essi, peraltro, hanno a tal fine impugnato nei termini di decadenza gli atti dell'inquadramento effettuato dall'amministrazione della Difesa in applicazione della normativa in questione (art. 34 del d.lgs. n. 196 del 1995, emanato in attuazione dell'art. 3 della legge n. 216 del 1992).

L'oggetto di tale decreto legislativo (concernente il riordino dei ruoli e la modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate) non consente di ritenere che il trattamento economico e le norme di inquadramento ivi previste per detto personale siano, per così dire, «applicabili» (non essendo attribuito nel nostro ordinamento, né alla amministrazione, né al sistema giurisdizionale, un tale potere), per estendere ai sottufficiali dell'esercito, conformemente alla pretesa avanzata dagli istanti, le corrispondenti norme dettate dal d.lgs. n. 198 del 1995 per il personale dell'Arma dei Carabinieri che si trovi nelle stesse condizioni.

Ciò in quanto il legislatore, in attuazione della delega contenuta nell'art. 3 della legge n. 216 del 1992, ha partitamente identificato e disciplinato, con vari decreti, i diversi ordinamenti delle varie Forze di Polizia e delle Forze Armate, cosicché in ciascuno di essi sono, pertanto, rinvenibili le disposizioni relative al trattamento economico ed alle carriere, da applicarsi allo specifico ordinamento, di cui di volta in volta si tratti (nella fattispecie, quello delle Forze Armate).

La domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici in questione e, cioè, ad ottenere, ai fini dell'inquadramento, il medesimo trattamento attribuito, con il d.lgs. n. 198/1995, ai sottufficiali di pari grado appartenenti all'Arma dei Carabinieri, si appalesa, così, priva di supporto normativo, non potendosi in ogni caso far luogo ad una interpretazione estensiva delle invocate norme del d.lgs. n. 198/1995 e/o ad una «disapplicazione» (non consentita a questo giudice) delle corrispondenti prescrizioni del d.lgs. n. 196/1995 (considerata anche la mancanza di qualsiasi ambito di indeterminatezza delle norme recate dai decreti delegati in argomento).

Il collegio, pertanto, non può esaminare ed apprezzare adeguatamente le ragioni prospettate dai ricorrenti, se non previa declaratoria di incostituzionalità delle citate norme (se ed ove adeguatamente sussistano i necessari presupposti del giudizio costituzionale in via incidentale: rilevanza e non manifesta infondatezza della questione).

Ciò premesso, il *thema decidendum* della presente controversia concerne, dunque, in sostanza, non tanto la legittimità dei decreti di inquadramento dei ricorrenti, tutti sottufficiali dell'esercito, che risultano aver fatto diretta e corretta applicazione del d.lgs. n. 196/1995, quanto, piuttosto, l'asserita incostituzionalità (in quanto a ciò si riduce, in definitiva, l'unico, articolato motivo di censura dedotto) del citato d.lgs., che, con la norma transitoria di cui all'art. 34 (dedicata all'«inquadramento nel ruolo dei marescialli»), avrebbe operato, secondo le tesi poste a base del ricorso, una irragionevole discriminazione tra i sottufficiali dell'esercito (e delle Forze Armate in genere) e quelli dell'Arma dei Carabinieri (le norme transitorie del cui inquadramento sono dettate, invece, negli artt. da 46 a 50 del d.lgs. n. 198/1995).

Una discriminazione, si sottolinea nell'atto introduttivo del giudizio, che «colpisce unicamente i sottufficiali che rientrano nella applicazione della norma transitoria di cui al citato art. 34 d.lgs. n. 196/1995, in quanto per coloro che beneficiano della normativa ordinaria introdotta con il decreto legislativo in esame non subiscono penalizzazioni rispetto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, rispetto ai quali non possono lamentare alcuna disparità: in proposito si rinvia all'esame delle tabelle allegate ai decreti legislativi...».

L'esame della prospettata questione di costituzionalità necessita di un preliminare inquadramento.

Lo stato giuridico dei sottufficiali delle FF.AA., nelle quali è a tutti gli effetti da intendersi ricompresa l'Arma dei Carabinieri, ha sempre avuto una disciplina uniforme e del pari uniforme è stato, dal regio decreto n. 2395 del 1923 e dal d.P.R. n. 1079 del 1970 alla legge n. 312 del 1980, il trattamento economico dei sottufficiali delle varie Armi rispetto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri (con la sola eccezione delle indennità accessorie collegate alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio). Ciò sino alla entrata in vigore della legge n. 34 del 1984, allorché, a seguito della riforma della Polizia del 1981 (caratterizzata, tra l'altro, dall'inizio della unificazione del trattamento economico delle Forze di Polizia), tale uniformità è stata infranta unicamente per effetto del meccanismo, ritenuto prioritario, della equiparazione tra le varie «forze di polizia» (il sedicesimo comma dell'art. 43 della legge n. 121 del 1981 stabiliva che il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato «è esteso all'Arma dei Carabinieri ed ai Corpi previsti al primo e secondo comma dell'art. 16»), a sua volta, l'art. 2, quinto comma, della legge n. 34 del 1984 ha disposto che, in relazione al suddetto art. 43, «è esteso il trattamento economico per stipendio e per indennità mensili previsto per il personale della polizia di Stato all'Arma dei Carabinieri e ai Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato».

L'evoluzione legislativa successiva ha avuto un significativo approdo nella legge n. 216 del 1992.

Con essa il legislatore non solo ha proceduto sulla strada della perequazione (semplicemente) economica delle Forze di Polizia, ma ha, con il conferimento di una duplice delega legislativa, avviato successive fasi dirette ad una ulteriore e sostanziale omogeneizzazione: la prima delega (art. 2 comma 1, della legge n. 216 del 1992), nella preoccupazione di non alterare gli equilibri tra i vari ordinamenti militari, da esercitarsi con un unico decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con gli altri Ministri interessati, aveva per oggetto la definizione «in maniera omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti», delle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché del personale delle Forze Armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva (v. Corte cost., ord. n. 152 del 26-30 aprile 1999).

La seconda delega (art. 3 della legge n. 216 del 1992), poi, da esercitarsi con più decreti legislativi sulla base di unici criteri direttivi (diversi da quelli di cui all'art. 2), riguardava, in particolare, «le necessarie modifiche degli ordinamenti del personale» delle forze di polizia e delle forze armate, esclusi dirigenti e direttivi, «per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge», inoltre, per le anzidette finalità, era espressamente contemplato che i decreti legislativi potessero «prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche, gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche e gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessivamente previste», con le occorrenti disposizioni transitorie (art. 3, comma 3, della legge n. 216 del 1992).

L'esercizio di tale seconda delega era previsto avvenisse con più decreti legislativi, da emanarsi su proposta dei Ministri rispettivamente interessati e, per le Forze di Polizia, con la concertazione del Ministro dell'interno, attesi i suoi compiti istituzionali, confermati nella legge n. 121 del 1981. I principi ed i criteri direttivi relativi sono fissati con specifiche disposizioni, che prevedono anche la necessaria copertura finanziaria.

La legge n. 216 del 1992 ha, così, un duplice contenuto, con diversa natura ed autonomia: l'uno (art. 1), di conversione del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 «con le modificazioni riportate in allegato alla legge», adottato in base alla previsione dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione (ivi disponendo la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, ricomprendendo, peraltro, anche le corrispondenti posizioni delle altre Forze di Polizia, che erano state mantenute al di fuori dell'oggetto della pronuncia della Corte); l'altro (artt. 2 e 3), di legge di delega, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, di tal guisa avviando le successive fasi dirette ad una ulteriore e sostanziale omogeneizzazione, con il conferimento della detta, duplice, delega, differenziata per fonte, oggetto, proponenti, principi direttivi e criteri di delega.

La prima delega è stata esercitata con il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, che richiama anche la legge 29 aprile 1995, n. 130.

La seconda delega, prevista, come si è detto, nell'art. 3 della citata legge n. 216 del 1992, è stata esercitata, tra l'altro, con il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196 (denunciato, quanto alla costituzionalità del suo art. 34, dai ricorrenti) e col d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, che, riguardando il personale dell'Arma dei Carabinieri, viene assunto dai ricorrenti stessi quale *tertium comparationis* della dedotta discriminazione retributiva e di stato giuridico.

La delega di cui all'art. 3., ha osservato la Corte costituzionale (sentenza n. 63 del 1998), prevedeva tutte le necessarie modifiche degli ordinamenti per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, si noti, con riguardo ad una vasta gamma di ordinamenti comprendenti Forze di Polizia e Forze Armate.

E le variazioni dell'assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, che dal plurimo esercizio della delega sono scaturite, si inseriscono, ha proseguito la Corte, in un disegno dichiarato di politica normativa tendente alla razionalizzazione ed alla omogeneizzazione di situazioni, di ordinamenti, quali quelli delle Forze di Polizia o delle Forze Armate, che, in una valutazione politica dello stesso legislatore (certamente non palesemente arbitraria o manifestamente irragionevole), dovevano essere ricondotte ad effettivo equilibrio di trattamenti normativi ed economici, evitando alterazioni settoriali e rincorse di rivendicazioni (v. anche Corte costituzionale, sentenza n. 65 del 1997).

Le esigenze (di notevole rilievo, secondo l'apprezzamento dello stesso legislatore) di equilibrio di interi settori di Polizia e di Forze Armate hanno portato, con i citati decreti legislativi (dopo che già con il d.-l. 4 dicembre 1992, n. 469, convertito nella legge 2 febbraio 1993, n. 23, i miglioramenti economici, già in godimento dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del personale corrispondente della Polizia di Stato, venivano attribuiti in favore dei sottufficiali delle Forze Armate), al ripristino della equiparazione giuridica, consolidata nel tempo, tra sottufficiali delle Forze Armate e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Senza abbandonare, così, il principio, ormai pacifico, secondo il quale l'assetto dei dipendenti civili dello Stato (cui anche i nuovi ordinamenti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate sembrano uniformarsi), a partire dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, si suddivide in qualifiche, caratterizzate dal tipo di funzioni che le contraddistinguono (in attuazione del canone, ritenuto in generale consono all'art. 36 della Costituzione, di tendenziale corrispondenza del trattamento economico al tipo di funzioni esercitate, in base al criterio funzionale: vedi Corte costituzionale, 3-12 giugno 1991, n. 277), lo *status* del personale non direttivo delle Forze Armate e quello del per-

sonale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri è stato individuato nel «grado» (all'interno del rispettivo «ruolo»); vedi, per il personale delle Forze Armate, artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 196/1995 e, per quello dell'Arma dei Carabinieri, artt. 2 e 12 d.lgs. n. 198/1995.

La posizione di sostanziale, tradizionale, uguaglianza dell'Arma dei Carabinieri con le altre Armi dell'Esercito (salvo il sostanziale, diverso contenuto dei suoi compiti di ordine e sicurezza pubblica), poi, è stata ribadita, nei decreti legislativi all'esame, sotto vari aspetti e profili:

all'art. 12 del d.lgs. n. 196, prevedendo «la corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale di cui al presente decreto legislativo con i gradi ed i ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri» (secondo le tabelle «A/1» ed «A/2», allegate al decreto);

all'art. 31, comma 1 (ed alla corrispondente tabella «D» allegata), del d.lgs. n. 196 ed all'art. 54, comma 2 (ed alla corrispondente tabella «F», allegata al decreto), del d.lgs. n. 198, ove il trattamento economico stipendiale è attribuito correlando ciascun grado ad un livello, cosicché risulta evidente che, tenuto conto della corrispondenza dei gradi di cui si è detto, a parità di grado (tra Forze Armate e Carabinieri) risulta una parità di livello (e dunque di trattamento economico stipendiale), nonché di scatti aggiuntivi gerarchici (salva l'indennità pensionabile di cui al terzo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, prevista per i soli Carabinieri, in quanto correlata ai compiti loro attribuiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica);

all'art. 14 (ed alle corrispondenti tabelle «B/1», «B/2» e «B/3», del d.lgs. n. 196 ed agli artt. 31 e 32 (ed alle corrispondenti tabelle «B», «C/1» e «C/2») del d.lgs. n. 198, ove, sempre tenendo conto della disegnata corrispondenza tra i gradi, viene diviso un sistema di avanzamento da un grado all'altro, all'interno dello stesso ruolo, del tutto identico per il personale delle Forze Armate e per quello dell'Arma dei Carabinieri: sia quanto a forme di avanzamento, sia quanto a requisiti (o periodi minimi di permanenza nel grado).

Con le sopra riportate norme sembra, dunque, essersi voluto ricondurre ad armonia (essendosi verificata, nell'arco degli ultimi tre lustri, per effetti indotti dalla introduzione della contrattazione collettiva e dalle connesse spinte particolaristiche, una lesione del principio, consolidato nel tempo, e quindi non eliminabile ad arbitrio, della uniformità del trattamento economico tra i vari gradi dell'esercito) i trattamenti retributivi (salva la possibilità di attribuire voci retributive od indennità particolari) ed ordinamentali delle forze di polizia (ed, in particolare, dei Carabinieri) e delle Forze Armate (con particolare riguardo all'esercito, del quale l'Arma dei Carabinieri pur sempre fa parte) e ciò in perfetta attuazione sia dello scopo fissato nel conferimento della delega (quello, cioè, di conseguire una disciplina omogenea di carriere, attribuzioni e trattamento economico), sia del principio, conforme ad esigenze costituzionalmente rilevanti, di garanzia e proporzionalità della retribuzione tra coloro che appartengono alla stessa amministrazione (ch'è quella della Difesa), sono chiamati a svolgere le stesse mansioni (pur nella giusta valorizzazione delle specificità, con il sistema del trattamento integrativo ed accessorio), sono assunti sulla base dei medesimi sistemi concorsuali e progrediscono secondo una identica carriera.

La veduta omogeneizzazione delle situazioni ordinamentali e dei trattamenti economici non appare, tuttavia, completa, nel disegno offerto dal legislatore delegato.

In sede di regime transitorio, la equiparazione tra gradi (corrispondenti) delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri non viene garantita: l'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, inserito com'è nel Capo VII (dedicato, appunto, alle «norme transitorie»), detta, infatti, norme per l'inquadramento nel ruolo dei marescialli, prescrivendo, per quanto qui più specificamente interessa:

(comma 1) «I sottufficiali, in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli:

a) nel grado di aiutante, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con qualifica di «aiutante» o di «scelto», nonché i marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;

b) nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, i marescialli capi, nonché i marescialli ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;

c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli ordinari, nonché i sergenti maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995»;

(comma 3) «I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai quadri d'avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei gradi di aiutante e di maresciallo ordinario corrispondenti con decorrenza 31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei quadri ordinari e straordinari».

Tali norme transitorie, dettate per l'inquadramento dei sottufficiali delle Forze Armate, trovano corrispondenza, nell'ambito delle norme previste nel d.lgs. n. 198/1995 per il personale dell'Arma dei Carabinieri:

nell'art. 46, comma 1: «Il personale appartenente al ruolo sottufficiali, comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, è inquadrato, mantenendo l'anzianità di servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo ispettori:

a) nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S., i sottufficiali che alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifica di «aiutante» e «carica speciale», nonché i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione di grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonché i brigadieri utilmente iscritti ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di brigadiere, nonché i vicebrigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

d) nel grado di maresciallo, i vicebrigadieri»;

art. 49, comma 2: «Alla stessa data i marescialli capi e i brigadieri già valutati, giudicati idonei, iscritti in quadro ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori, rispettivamente con il grado di maresciallo aiutante S.U.P.S. e maresciallo capo secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione di avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212».

Orbene, una lettura comparata delle norme appena riportate fa risaltare evidenti differenze, derivanti dalla sola appartenenza alle Forze Armate piuttosto che all'Arma dei Carabinieri, nell'inquadramento previsto per personale di pari grado (in forza di corrispondenza dichiarata *ex lege*), a tutto detrimento dei sottufficiali delle Forze Armate: mentre i marescialli ordinari dell'esercito (per restare all'arma ed al caso che qui ne occupa) sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario (art. 34, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 196/1995), i loro omologhi dell'Arma dei Carabinieri sono inquadrati nel grado di maresciallo capo (art. 46, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 198/1995); mentre, ancora, i sergenti maggiori dell'esercito, iscritti ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario (art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 196/1995), i loro corrispondenti colleghi dell'Arma dei Carabinieri sono inquadrati nel grado di maresciallo capo (art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 198/1995).

Tutto ciò premesso, la dedotta questione di costituzionalità riguarda, appunto, le norme da ultimo citate del d.lgs. n. 196/1995: l'art. 34, comma 1, lettera c) e l'art. 34, comma 3, dei quali l'amministrazione ha fatto applicazione ai fini dell'inquadramento, rispettivamente; dei ricorrenti già marescialli ordinari e dei ricorrenti già sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito, iscritti nei quadri di avanzamento.

La questione appare di decisiva rilevanza ai fini della decisione giurisdizionale richiesta dalle parti a questo giudice, atteso che solo l'eventuale, invocata declaratoria di incostituzionalità delle norme predette (sulla cui corretta applicazione da parte della amministrazione intimata non si controverte), con sentenza ad un tempo cassatoria ed additiva della Corte (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 248 del 1989), che dichiari l'applicabilità, ai sottufficiali dell'Esercito e delle altre Forze Armate, delle norme transitorie di inquadramento dettate per i pari grado dell'Arma dei Carabinieri, determinerebbe, una volta eliminato l'ostacolo delle censurate norme del d.lgs. n. 196 (sulla base delle quali, si ripete, sono stati effettuati gli impugnati inquadramenti), un esito del giudizio pienamente favorevole ai ricorrenti, con il riconoscimento del loro (preteso) diritto a vedersi inquadrati (con il corrispondente trattamento economico) sulla base delle suddette disposizioni riguardanti l'Arma dei Carabinieri.

Superato positivamente l'esame preliminare di ammissibilità e rilevanza della proposta eccezione di illegittimità costituzionale (quanto, si precisa, all'art. 34, comma 1, lettera c), e commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 196 del 1995), occorre, ora, accertarne il carattere di non manifesta infondatezza.

Osserva, al riguardo, il collegio di non poter considerare, *prima facie*, infondata la dedotta questione di costituzionalità, sussistendo un ragionevole dubbio sulla conformità di tali norme con l'art. 3 della Costituzione e coi principi di ragionevolezza e buona amministrazione, nella misura in cui esse non stabiliscono, per i sottufficiali delle Forze Armate, precetti di inquadramento transitorio (del personale in servizio alla data del 1° settembre 1995) analoghi a quelli applicabili, ai sensi del d.lgs. n. 198/1995, ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Appare, in proposito, evidente che, pur nell'inevitabile ampiezza di interventi sugli ordinamenti previsti dalla legge di delega (art. 3 della legge n. 216 del 1992: si noti, non investita da censure di incostituzionalità dai ricorrenti, né, d'ufficio, da questo giudice) — allo scopo di conseguire una disciplina «omogenea» e di raggiungere una «equiordinazione» di compiti e connessi trattamenti economici — per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, con previsione espressa della revisione di ruoli, gradi e qualifiche (v. Corte costituzionale, ordinanza n. 189 del 13-25 maggio 1999), il decreto delegato in esame (n. 196 del 1995) disegna, tuttavia, un sistema transitorio di primo inquadramento dei sottufficiali delle forze armate del tutto disomogeneo e deteriore rispetto a quello stabilito per il personale corrispondente dell'Arma dei Carabinieri (agli artt. 46 e 49 del d.lgs. n. 198/1995), che non pare sorretto da valide ed univoche ragioni sostanziali, giungendo anzi ad ingiustificate distorsioni rispetto alla normativa prevista a regime per l'inquadramento e le forme di avanzamento dei sottufficiali stessi; normativa che, nella disciplina recata dalle tabelle allegate ai due decreti delegati in considerazione, appare del tutto simile, quanto alle forme di avanzamento ed ai periodi minimi di permanenza nel grado.

Né la differenza di inquadramento di cui si tratta (così come quella di trattamento economico, alla prima conseguente) pare poter trovare una sua giustificazione logica e razionale nella tesi, secondo la quale, in relazione alle mansioni in concreto svolte dalle due categorie di dipendenti poste a raffronto — ed, in particolare, alla gravosità ed al pericolo, propri dei compiti d'istituto dell'Arma dei Carabinieri, insiti nella lotta al terrorismo ed alla delinquenza organizzata — non sarebbe configurabile quella identità di situazioni oggettive e soggettive, che, in presenza di un trattamento viceversa differenziato, comporterebbe violazione del principio di uguaglianza (v. Corte costituzionale, 12 aprile 1990, n. 191).

Il collegio non può, infatti, nascondersi che la ragionevolezza e la conformità al principio di uguaglianza del sistema di cui trattasi entrano in crisi proprio perché il (pur legittimo) raffronto di cui trattasi resterebbe limitato alla sola fase dell'inquadramento transitorio in discussione.

L'intero sistema disegnato dal legislatore delegato (con la fissazione di una corrispondenza dei gradi delle diverse Armi, con l'inserimento dei gradi dichiarati corrispondenti in uno stesso livello retributivo, con l'indicazione di un percorso di carriera in tutto simile per i gradi corrispondenti delle diverse Armi, ivi compresa l'Arma dei Carabinieri) appare, invero, chiaramente volto ad escludere, piuttosto che ad esaltare le differenze tra sottufficiali di pari grado ed anzianità dell'Esercito (non facenti parte delle «Forze di Polizia») e sottufficiali dei Carabinieri (ricompresi dalla legge tra le Forze di Polizia, che, come è noto, svolgono prevalenti compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica).

Una posizione di sostanziale uguaglianza tra le varie Armi (non fosse per le dissonanti disposizioni qui denunciate), il legislatore, col quadro normativo sopra precisato, pare indubitabilmente aver perseguito, dando così minor rilevanza che in un recente passato (ma ciò rientra nella discrezionalità legislativa, fermo il limite generale, per ogni intervento normativo, della ragionevolezza, come svolgimento dell'art. 3 della Costituzione), ai fini che qui interessano, alla specificità delle attività che siano richieste ai dipendenti pubblici per la difesa della nazione e dell'ordine pubblico, a quelle specificità, cioè, che avevano consentito, in virtù del quinto comma dell'art. 2 della legge n. 34 del 1984, la estensione del trattamento economico previsto per il personale della polizia di Stato agli ufficiali e sottufficiali facenti parte dell'Arma dei Carabinieri (ma non a quelli dell'esercito, né delle altre armi.)

A questo punto viene meno ogni possibile presupposto, sul quale possa poggiare la tesi della conformità ai principi costituzionali della normativa in questione, poiché se tali specificità appaiono venute meno nell'intero, coordinato, *corpus* legislativo costituito dai decreti legislativi in argomento (se si esclude, come già rilevato, la valorizzazione dell'istituto della indennità pensionabile attribuita alle forze di polizia, del resto in piena coerenza con il quadro complessivo tracciato), non si comprende come e perché le stesse possano o debbano sorreggere le differenziate scelte effettuate dal legislatore delegato in tema di inquadramento, nel regime transitorio, dei sottufficiali in servizio.

Pare, in definitiva, molto arduo riconoscere la *ratio* del più favorevole regime di inquadramento riservato ai sottufficiali dei Carabinieri nella loro attività di lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata e, più in generale, di difesa dell'ordine pubblico.

Oltretutto, l'anzidetta, diversificata, disciplina degli inquadramenti dei sottufficiali delle Forze Armate in servizio alla data del 1° settembre 1995 (rispetto a quella introdotta per i sottufficiali dei Carabinieri) non trova giustificazioni nemmeno (come pur si potrebbe legittimamente ipotizzare, trattandosi di inquadramento di personale in servizio) in differenze sostanziali rinvenibili nell'ordinamento precedente, tali da provocare riflessi sostanziali (derivanti dalle diverse, pregresse, forme di progressione nelle qualifiche e nei gradi) in sede di adeguamento dei moduli ordinamentali stessi.

Anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 196/1995 in argomento, infatti, la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali delle varie Armi si rinveniva all'art. 25 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (ed alla tabella «A» allegata alla legge), così come la c.d. inclusione nelle aliquote di valutazione, per la progressione in carriera, era recata dagli artt. 27 e 29 della stessa legge n. 212 e dalle tabelle «B/1», «B/2», «B/3», «B/4» e «C», pure allegate.

Orbene, nessuna apprezzabile differenza in tali superati meccanismi (per effetto della abrogazione di norme di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 196/1995 è rinvenibile fra le varie Armi delle Forze Armate da un lato e quella dei Carabinieri dall'altro.

Soltanto, i vice brigadieri dei CC. (corrispondenti, tanto nel vecchio che nel nuovo ordinamento, ai sergenti dell'Esercito e delle altre Armi) conseguivano la promozione a brigadieri (corrispondenti, nel vecchio e nel nuovo ordinamento al grado di sergente maggiore) per anzianità (invece che per concorso, come era prescritto per i sergenti), e dopo un anno e sei mesi di permanenza nel grado (invece che dopo 2 anni e 6 mesi).

Ma una tale differenza di carriera (annullata nel nuovo ordinamento), nel passaggio dal grado iniziale del ruolo dei sottufficiali a quello immediatamente superiore, non pare affatto poter giustificare di per sé l'intero, massiccio, meccanismo di promozioni messo in piedi dalle norme che ne occupano per i sottufficiali dei Carabinieri in sede di primo inquadramento ex d.lgs. n. 198/1995 e non, invece, per i sottufficiali delle altre Armi, ad opera dei decreti attuativi della legge n. 216 del 1992; potendo, anzi, costituire, in un ipotetico, ma pur sempre necessario raffronto tra la carriera dei sottufficiali dell'Esercito e quella dei pari grado dell'Arma dei Carabinieri, elemento di «favore» (nell'ambito dell'effettivo, perseguito, riequilibrio della disciplina, che presuppone la eliminazione di preesistenti differenze) per il personale dell'Esercito il fatto che il progresso meccanismo di progressione (che, per il passaggio da sergente a sergente maggiore, prevedeva l'avanzamento per concorso, piuttosto che per mera anzianità) fosse caratterizzato da meccanismi di selezione e valutazione assenti, almeno in tale fase, nel corrispondente ordinamento dei Carabinieri.

Se, dunque, il principio di uguaglianza esprime un giudizio di relazione, che impone il trattamento identico di situazioni uguali e, viceversa, il trattamento differenziato di situazioni fra loro non del tutto corrispondenti (v. Corte costituzionale, n. 183 del 1997 e nn. 89 e 386 del 1996), appare chiara, nella disciplina dell'inquadramento dei sottufficiali di cui alle norme transitorie in discussione, la operata disparità di trattamento tra soggetti (gli uni dell'Esercito o delle altre Armi e gli altri dell'Arma dei Carabinieri) già iscritti nello stesso ruolo, in possesso dello stesso grado (per «corrispondenza» stabilita dal legislatore stesso) ed incaricati di espletare funzioni, che, se non identiche, sono state (e già erano precedentemente) comunque dal legislatore stesso ritenute equivalenti nel dettare la disciplina a regime delle carriere di cui si tratta; disparità, che crea discrasie e differenze gravi, nel momento in cui, all'esito della operazione di inquadramento, i detti soggetti si vedono attribuiti gradi e vengono a collocarsi in livelli retributivi irragionevolmente differenziati (a parità di posizione di partenza) a tutto ed esclusivo vantaggio dei sottufficiali dei Carabinieri.

Questa operazione meramente meccanica di rapida progressione di carriera, riservata al solo personale dell'Arma dei Carabinieri in sede dell'inquadramento del personale in servizio alla data dell'inquadramento di cui alle norme transitorie in esame, appare, poi, poco ragionevole, in quanto effettuata nel momento stesso in cui, con il complesso dei decreti legislativi attuativi della legge n. 216, si crea senza dubbio una disciplina omogenea di riordino delle carriere, caratterizzata dall'identico, ordinato, dispiegarsi, in tutte le armi, di posizioni dal legislatore stesso identificate come corrispondenti.

Le denunciate norme, così, appaiono anche porsi in palese violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, come costantemente interpretato dalla Corte costituzionale e, cioè, come un criterio di congruenza e di non arbitrarietà della disciplina posta in essere in relazione al fine che si vuol perseguire (v. sentenze n. 10 del 1980 e n. 331 del 1988).

La contraddittorietà tra le scelte operate dal legislatore all'interno dello stesso *corpus* normativo ed in attuazione della medesima norma di delega (laddove, dopo aver dettato una disciplina ordinamentale del personale delle Forze Armate e di quello dell'Arma dei Carabinieri sostanzialmente, a regime, omogenea, cotale omogeneità il legislatore stesso poi contrasta e snatura), lungi, poi, dal tendere alla ottimizzazione organizzativa della stessa

pubblica amministrazione (in modo tale da poter soddisfare gli interessi pubblici nel migliore dei modi), finisce con lo svilire e disconoscere situazioni sostanzialmente espressione della medesima capacità professionale in capo ai singoli funzionari (capacità che pure i decreti medesimi mostrano di valutare, in sede di definizione dell'ordinamento di regime, ai fini della attribuzione delle qualifiche dell'ordinamento del personale delle Forze Armate complessivamente intese, in misura eguale) e che, tanto a fini di eguaglianza sostanziale (rispetto della parità delle posizioni dei dipendenti da inquadrare quanto a fini di massima valorizzazione delle professionalità possedute dai militari in servizio (che non può non considerarsi incidente sul buon andamento dell'amministrazione), possono concretamente emergere ed affermarsi solo con l'apprestamento di strumenti congrui, adeguati, non distortivi, in una parola uniformi, di inquadramento (perché se è vero che, come ha ritenuto il giudice delle leggi con l'ordinanza n. 151/1999 citata, non si può ravvisare lesione dell'art. 97 della Costituzione per il fatto che siano intervenute variazioni dell'assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, che non sono di per sé indice di peggioramento allorché siano accompagnate da minori accrescimenti di posizioni economiche o di svolgimento di carriera di singoli o di gruppi di dipendenti, è pur vero che le variazioni devono pur sempre inserirsi in un disegno coerente di politica normativa ed in scelte non palesemente arbitrarie e manifestamente irragionevoli; il che, per le ragioni sopra ampiamente illustrate, non pare di poter affermare con riguardo alle patenti alterazioni dell'equilibrio ordinamentale, qui rilevate).

La prospettata diversità di trattamento non appare, soprattutto, sorretta da una ragionevole giustificazione, sì che le relative norme paiono piuttosto riconducibili ad una ipotesi di uso manifestamente irrazionale del potere legislativo: in buona sostanza, sembra con ciò inciso il limite della ragionevolezza, che rende la relativa questione prospettabile quale incidente di incostituzionalità.

Le differenze retributive, infine, che le impugnate norme causano quale effetto distorsivo del diversificato reinquadramento di soggetti appartenenti allo stesso livello retributivo, rendono anche apprezzabile la violazione dell'art. 36 della Costituzione, in quanto gli inquadramenti stessi, comportando alterazioni alla omogeneità della disciplina e dei connessi trattamenti economici, si appalesano in contrasto con il principio di proporzionalità e di adeguatezza retributiva, ivi statuito.

Per quanto sopra esposto, il collegio considera non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità delle disposizioni di legge suindicate e, conseguentemente, ritiene che la indicata questione, nei termini e nei limiti sopra delineati, debba essere rimessa all'esame della stessa Corte, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 134 della Costituzione;*

*Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), e commi 3, 4, 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 196 del 12 maggio 1995.*

*Sospende, pertanto, il giudizio e, riservata ogni ulteriore pronuncia in rito e nel merito della controversia, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio di legittimità costituzionale.*

*Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ch'essa sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso, in Brescia, in camera di consiglio, il 9 luglio 1999.

*Il presidente, relatore ed est.: INGRASSIA*

## N. 555

*Ordinanza emessa il 9 luglio 1999 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia sul ricorso proposto da Andreani Corrado ed altri contro il Ministero della difesa ed altri*

**Impiego pubblico - Riordinamento delle carriere militari - Sottufficiali dell'Esercito - Inquadramento con norme transitorie nei nuovi gradi - Deteriore trattamento dei sottufficiali dell'Esercito rispetto ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri, in contrasto con le finalità di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale di tutte le Forze Armate perseguito dal legislatore - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza delle retribuzioni e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimenti alle seguenti pronunce della Corte costituzionale: sentenze nn. 10/1980, 331/1988, 248/1989, 191/1990, 277/1991, 65/1997, 63/1998 ed ordinanze nn. 151 e 189/1999.**

[D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 34, commi 1, lett. c), 3, 4, 5, 6 e 7].

(Cost., artt. 3, 36 e 97).

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1507 del 1995, proposto da Andreani Corrado, Borghetti Marco, Bernacchi Andrea e Criveller Bruno, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Ughetta Bini ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, in Brescia, via Ferramola n. 14;

Contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero della funzione pubblica, in persona del Ministro *pro-tempore* e il Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore*, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato ed *ex lege* domiciliati presso gli uffici della stessa, in Brescia, via S. Caterina n. 6, per l'annullamento degli atti del nuovo inquadramento in ruolo disposti ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 12 marzo 1995, n. 196, con i quali:

a) il sig. Andreani, già sergente maggiore in valutazione ma non promosso, è stato iscritto nel ruolo dei marescialli, con promozione al grado di maresciallo ordinario;

b) i ricorrenti Borghetti, Bernacchi e Criveller, già sergenti maggiori con più di quattro anni nel grado, sono stati iscritti nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo; e per il riconoscimento del diritto ad ottenere ai fini dell'inquadramento il medesimo trattamento attribuito con il d.lgs. n. 198/1995 ai sottufficiali pari grado appartenenti all'Arma dei Carabinieri; nonché per la conseguente condanna dell'amministrazione alla corresponsione delle differenze retributive tra l'inquadramento operato, ai sensi del citato d.lgs. n. 196 del 1995 e quello superiore riconosciuto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in forza del d.lgs. n. 198 del 1995, con rivalutazione ed interessi, e con il riconoscimento, infine, dell'equiparazione predetta a tutti gli effetti a decorrere dal 1° settembre 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intime amministrazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, la relazione del consigliere A. Ingrassia;

Uditi, alla stessa udienza, l'avv. Maria Ughetta Bini per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Alessandro Maddalo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

## FATTO

Viene premesso che i ricorrenti sono sottufficiali dell'Esercito, in forza al 4° Rgt. Artiglieria Contraerei e, come già evidenziato, inquadrati quali sergenti maggiori.

Con d.lgs. n. 196 del 19 maggio 1995, si espone in ricorso, si è provveduto al riordino dei ruoli, alla modifica delle norme di reclutamento ed allo stato d'avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate, Esercito, Marina, ed Aeronautica, ad eccezione dell'Arma dei Carabinieri il cui riordino dei ruoli è stato disciplinato con d.lgs. n. 198 sempre del 12 maggio 1995.

All'inquadramento degli odierni ricorrenti, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 34 del citato d.lgs. n. 196, si è poi provveduto con decreti ministeriali, dei quali s'è data comunicazione agli interessati, con note comunicate tra il 13 ed il 20 settembre 1995.

In particolare, prosegue il ricorso:

1) il sig. Andreani, già sergente maggiore ed inserito nei quadri di avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995, è stato promosso al grado di maresciallo ordinario ed inquadrato nel ruolo dei marescialli;

2) mentre i signori Borghetti, Bernacchi e Criveller, già sergenti maggiori con più di quattro anni di anzianità nel grado, sono stati iscritti nel ruolo dei marescialli, con il grado di maresciallo.

Avverso i decreti ministeriali di inquadramento, effettuato ai sensi del citato d.lgs. n. 196/1995, hanno proposto ricorso i predetti sottufficiali, deducendone la «illegittimità derivata» degli atti di inquadramento, per «illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, lettera c), commi 3, 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 196/1995 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione».

Le determinazioni ministeriali di inquadramento sarebbero illegittime, in quanto applicano il d.lgs. n. 196/1995 (attuando l'inquadramento del personale in servizio alla data del 1° settembre 1995, sulla base della norma transitoria di cui all'art. 34), che, si afferma in ricorso, è penalizzante rispetto a quello disposto per i parigrado nell'Arma dei Carabinieri, in forza del decreto legislativo n. 198/1995.

Ciò si prosegue, in netto contrasto con lo spirito della legge n. 216/1992 che ha demandato al governo l'emissione di decreti legislativi contenenti le necessarie modifiche agli ordinamenti del personale ... per il riordino delle carriere delle attribuzioni e dei trattamenti economici allo scopo di conseguire una disciplina omogenea fermi restando i rispettivi compiti istituzionali.

I ricorrenti si vedrebbero, insomma, riservato dalla normativa transitoria un trattamento diverso e penalizzante rispetto a quello riservato ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, infatti:

a) i marescialli ordinari delle Forze Armate, esclusi dai quadri di avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995, sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario, mentre i marescialli ordinari dell'Arma dei Carabinieri sono stati inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art. 46, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 198/1995);

b) i sergenti maggiori delle Forze Armate utilmente inseriti nei quadri di avanzamento alla data del 31 agosto 1995 sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario con due anni di anzianità, mentre i brigadieri dell'Arma dei Carabinieri utilmente iscritti al fine della promozione dal grado superiore nei quadri di avanzamento sono inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 1, lettera c), n. 196/1995, in rapporto all'art. 46 comma 1, lettera b), d.lgs. n. 198/1995);

c) i sergenti maggiori, già iscritti nei quadri di avanzamento ma non promossi sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli al grado di maresciallo ordinario con anzianità di grado 31 agosto 1993, mentre i brigadieri dei Carabinieri sono stati promossi in quanto inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 3, d.lgs. n. 196/1995, in rapporto all'art. 49, comma 2, d.lgs. n. 198/1995);

d) i sergenti maggiori delle Forze Armate con almeno quattro anni di anzianità nel grado, alla data del 1° settembre 1995, sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ad anzianità zero;

e) ancora: i sergenti maggiori delle Forze Armate, con meno di quattro anni di anzianità a detta data, verranno inquadrati nel grado maresciallo ad anzianità zero a far data dal 1° settembre 1996, mentre i brigadieri e vice brigadieri dei Carabinieri (quest'ultimi utilmente iscritti nei quadri di avanzamento al grado superiore) sono inquadrati, alla data del 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo ordinario (v. art. 34, commi 5 e 6, d.lgs. n. 196 del 1995, in rapporto all'art. 46, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 198 del 1995);

f) addirittura, gli appuntati dei Carabinieri, che non sono sottufficiali, ma graduati di truppa, sono promossi brigadieri, scavalcando il sergente che, alla data del 1° settembre 1995, continua a permanere nel grado pos-seduto, e raggiunge il sergente maggiore con meno di quattro anni di anzianità nel grado;

g) i sergenti dell'Esercito nel nuovo inquadramento restano nel ruolo dei sergenti con il grado di sergenti, mentre i vice brigadieri dei Carabinieri vengono inquadrati nel ruolo degli ispettori con il gradi di maresciallo (art. 34, comma 8. d.lgs. n. 196 del 1995, in rapporto all'art. 46, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 198 del 1995);

h) infine, l'appuntato dei Carabinieri con più di 29 anni di servizio viene inquadrato nel grado di brigadiere capo, superando perfino il sergente maggiore. Evidente appare la sperequazione, sol che si consideri che il sergente maggiore ed il sergente hanno dovuto superare un concorso teso ad accertare i titoli posseduti ed il grado di preparazione culturale, ed, in seguito, hanno dovuto frequentare i relativi corsi presso la scuola allievi sottufficiali e presso la scuola dell'Arma, ed ancora: hanno dovuto superare il successivo concorso per l'immissione in servizio permanente, mentre requisiti siffatti non vengono richiesti agli appuntati dei Carabinieri, che sottufficiali non sono.

«In sintesi», conclude l'esposizione di gravame, «si assiste ad una sostanziale promozione di tutti i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri (e anche di coloro che non sono sottufficiali) mentre i sottufficiali dell'Esercito (che prima del decreto legislativo in esame erano parigrado, e con anzianità anche superiore nel grado medesimo rispetto ai colleghi sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri), non beneficiano del medesimo trattamento: si verifica un inammissibile scavalcamiento soprattutto ai fini gerarchici tra sottufficiali appartenenti alla medesima Forza Armata».

Viene evidenziato che tale discriminazione colpisce unicamente i sottufficiali che rientrano nell'applicazione della norma transitoria di cui all'art. 34 del cit. d.lgs. n. 196 del 1995, in quanto coloro che beneficiano della normativa a regime non subiscono penalizzazioni rispetto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Ed è perciò che l'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, nel prevedere «un inquadramento dei citati sottufficiali dell'Esercito inferiore rispetto a quello attribuito ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri», sarebbe costituzionalmente illegittimo:

per irragionevole discriminazione tra appartenenti alle Forze Armate per i quali vi è sempre stata una corrispondenza dei gradi sulla scorta della omogeneità di funzioni» nonché «per irragionevole equiparazione (violazione del principio di ragionevolezza) dei sottufficiali di grado inferiore, addirittura non sottufficiali, appartenenti all'Arma dei Carabinieri ai sottufficiali di grado superiore delle Forze Armate» (e ciò in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione repubblicana);

per violazione dell'art. 36 Cost., la denunciata diversità degli inquadramenti riflettendosi «pure sul trattamento retributivo, con penalizzazione dei sottufficiali delle Forze Armate, e con vantaggio ingiustificato a favore dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri»;

per violazione dell'art. 97 della Cost., che, si afferma, «fissa il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, in relazione al potere-dovere di adottare i medesimi inquadramenti di fronte a situazioni equiparate in forza di precedenti inquadramenti effettuati dall'amministrazione medesima sulla base di norme preesistenti e sulla base di norme attuali che ribadiscono l'equiparazione tra ruoli e profili professionali».

Gli istanti chiedono così, in definitiva, che l'Amministrazione sia condannata alla corresponsione, in loro favore, delle differenze retributive tra l'inquadramento operato ai sensi del citato d.lgs. n. 196/1995 e quello superiore riconosciuto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in forza del d.lgs. n. 198/1995.

3. — Si sono costituite in giudizio, con atto formale, le intime amministrazioni statali, che hanno chiesto, con formule di mero stile, il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata nell'imminenza della udienza (ma fuori del termine di 10 giorni liberi anteriori alla data fissata per l'udienza, di cui all'art. 23, quarto comma, legge t.a.r.), la difesa delle resistenti Amministrazioni, ripercorso l'*iter* che ha portato alla emanazione del d.lgs. n. 196/1995, ha affermato «che i decreti legislativi n. 196 e n. 198 non sono affatto disomogenei, in quanto la normativa a regime prevede un'identica progressione in carriera», illustrando, inoltre, come non appaia illegittima «nemmeno la normativa transitoria dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, in quanto il legislatore, nel procedere alla c.d. omogeneizzazione, non poteva non tenere presenti le differenze esistenti tra le Forze Armate, differenze dovute ai relativi ordinamenti di settore, alle norme fondamentali di stato. nonché alle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza».

Anche i ricorrenti (peraltro nei termini di legge) hanno ribadito le loro argomentazioni, con memoria presentata in vista della udienza di trattazione nella quale, in particolare, ribadita la «disomogeneità delle disposizioni previste dall'art. 34, comma 1, lettera c), commi 3, 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 196/1995 rispetto all'art. 46 del d.lgs. n. 198/1995 relativo all'inquadramento dei carabinieri», si sottolinea il «contrasto con lo spirito della legge 216/1992, ove, all'art. 3, si demanda il governo l'emissione di decreti legislativi per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali» e, dunque, la violazione del disposto dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,

nonché la conseguente discriminazione tra i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri che vengono (*rectius* sono stati promossi), mentre i sottufficiali dell'Esercito non beneficiando dello stesso trattamento, subiscono una perdita patrimoniale, sono, ai fini gerarchici, scavalcati da parigrado o addirittura di grado inferiore (non va dimenticato che l'Arma dei Carabinieri fa parte dell'Esercito).

Alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, uditi i difensori presenti per le parti costituite, la causa è stata trattata in decisione.

## DIRITTO

Devesi, preliminarmente, dichiarare la inammissibilità della memoria prodotta dall'Avvocatura dello Stato in data 2 luglio 1999, in quanto effettuata in violazione del termine di cui all'art. 23, comma 4, legge t.a.r., posto a presidio del diritto di difesa di controparte e dell'interesse del giudice a conoscere tempestivamente e compiutamente la materia del contendere.

Quanto, poi, all'azione di cui trattasi, vi è da rilevare che i ricorrenti propongono, quali pubblici dipendenti, azione di accertamento di un diritto patrimoniale, nell'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva; essi, peraltro, hanno a tal fine impugnato nei termini di decadenza gli atti dell'inquadramento effettuato dall'Amministrazione della Difesa in applicazione della normativa in questione (art. 34 del d.lgs. n. 196 del 1995, emanato in attuazione dell'art. 3 della legge n. 216 del 1992).

L'oggetto di tale decreto legislativo (concernente il riordino dei ruoli e la modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate) non consente di ritenere che il trattamento economico e le norme di inquadramento ivi previste per detto personale siano, per così dire, «disapplicabili» (non essendo attribuito nel nostro ordinamento, né alla Amministrazione, né al sistema giurisdizionale, un tale potere), per estendere ai sottufficiali dell'Esercito, conformemente alla pretesa avanzata dagli istanti, le corrispondenti norme dettate dal d.lgs. n. 198 del 1995 per il personale dell'Arma dei Carabinieri che si trovi nelle stesse condizioni.

Ciò in quanto il legislatore, in attuazione della delega contenuta nell'art. 3 della legge n. 216 del 1992, ha paritativamente identificato e disciplinato, con vari decreti, i diversi ordinamenti delle varie Forze di Polizia e delle Forze Armate, cosicché in ciascuno di essi sono, pertanto, rinvenibili le disposizioni relative al trattamento economico ed alle carriere, da applicarsi allo specifico ordinamento, di cui di volta in volta si tratti (nella fattispecie, quello delle Forze Armate).

La domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici in questione e, cioè, ad ottenere, ai fini dell'inquadramento, il medesimo trattamento attribuito, con d.lgs. n. 198/1995, ai sottufficiali di pari grado appartenenti all'Arma dei Carabinieri, si appalesa, così, priva di supporto normativo, non potendosi in ogni caso far luogo ad una interpretazione estensiva delle invocate norme del d.lgs. n. 198/1995 e/o ad una «disapplicazione» (non consentita a questo giudice) delle corrispondenti prescrizioni del d.lgs. n. 196/1995 (considerata anche la mancanza di qualsiasi ambito di indeterminatezza delle norme recate dai decreti delegati in argomento).

Il Collegio, pertanto, non può esaminare ed apprezzare adeguatamente le ragioni prospettate dai ricorrenti, se non previa declaratoria di incostituzionalità delle citate norme (se ed ove adeguatamente sussistano i necessari presupposti del giudizio costituzionale in via incidentale: rilevanza e non manifesta infondatezza della questione).

Ciò premesso, il *thema decidendum* della presente controversia concerne, dunque, in sostanza, non tanto la legittimità dei decreti di inquadramento dei ricorrenti, tutti sottufficiali dell'Esercito, che risultano aver fatto diretta e corretta applicazione del d.lgs. n. 196/1995, quanto piuttosto, l'assenza incostituzionalità (in quanto a ciò si riduce, in definitiva, l'unico, articolato motivo di censura dedotto) del citato decreto legislativo, che, con la norma transitoria di cui all'art. 34 (dedicata all'inquadramento nel ruolo dei marescialli), avrebbe operato, secondo le tesi poste a base del ricorso, una irragionevole discriminazione tra i sottufficiali dell'Esercito (e delle Forze Armate in genere) e quelli dell'Arma dei Carabinieri (le norme transitorie del cui inquadramento sono dettate, invece, negli artt. da 46 a 50 del d.lgs. n. 198/1995).

Una discriminazione, si sottolinea nell'atto introduttivo del giudizio, che «colpisce unicamente i sottufficiali che rientrano nella applicazione della norma transitoria di cui al citato art. 34 d.lgs. n. 196/1995, in quanto per coloro che beneficiano della normativa ordinaria introdotta con il d.lgs. in esame non subiscono penalizzazioni rispetto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, rispetto ai quali non possono lamentare alcuna disparità: in proposito si rinvia all'esame delle tabelle allegate ai decreti legislativi...».

L'esame della prospettata questione di costituzionalità necessita di un preliminare inquadramento.

Lo stato giuridico dei sottufficiali delle Forze Armate, nelle quali è a tutti gli effetti da intendersi ricompresa l'Arma dei Carabinieri, ha sempre avuto una disciplina uniforme e del pari uniforme è stato, dal regio decreto n. 2395 del 1923 e dal d.P.R. n. 1079 del 1970 alla legge n. 312 del 1980, il trattamento economico dei sottufficiali delle varie armi rispetto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri (con la sola eccezione delle indennità accessorie collegate alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio).

Ciò sino alla entrata in vigore della legge n. 34 del 1984, allorché, a seguito della riforma della Polizia del 1981 (caratterizzata, tra l'altro, dall'inizio della unificazione del trattamento economico delle Forze di Polizia), tale uniformità è stata infranta unicamente per effetto del meccanismo, ritenuto prioritario, della equiparazione tra le varie «Forze di Polizia» (il sedicesimo comma dell'art. 43 della legge n. 121 del 1981 stabiliva che il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato «è esteso all'Arma dei Carabinieri ed ai corpi previsti al primo e secondo comma dell'art. 16», a sua volta, l'art. 2, quinto comma, della legge n. 34 del 1984 ha disposto che, in relazione al suddetto art. 43, «è esteso il trattamento economico per stipendio e per indennità mensili previsto per il personale della Polizia di Stato all'Arma dei Carabinieri e ai corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato»).

L'evoluzione legislativa successiva ha avuto un significativo approdo nella legge n. 216 del 1992.

Con essa il legislatore non solo ha proceduto sulla strada della perequazione (semplicemente) economica delle Forze di Polizia, ma ha, con il conferimento di una duplice delega legislativa, avviato successive fasi dirette ad una ulteriore e sostanziale omogeneizzazione: la prima delega (art. 2, comma 1, della legge n. 216 del 1992), nella preoccupazione di non alterare gli equilibri tra i vari ordinamenti militari, da esercitarsi con un unico decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con gli altri Ministri interessati, aveva per oggetto la definizione «in maniera omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti», delle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché del personale delle Forze Armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva (v. Corte costituzionale, ordinanza n. 152 del 26-30 aprile 1999).

La seconda delega (art. 3 della legge n. 216 del 1992), poi, da esercitarsi con più decreti legislativi sulla base di unici criteri direttivi (diversi da quelli di cui all'art. 2), riguardava, in particolare, «le necessarie modifiche degli ordinamenti del personale» delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, esclusi dirigenti e direttivi, «per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge», inoltre, per le anzidette finalità, era espressamente contemplato che i decreti legislativi potessero «prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche, gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche e gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessivamente previste», con le occorrenti disposizioni transitorie (art. 3, comma 3, della legge n. 216 del 1992).

L'esercizio di tale seconda delega era previsto avvenisse con più decreti legislativi, da emanarsi su proposta dei Ministri rispettivamente interessati e, per le Forze di Polizia, con la concertazione del Ministro dell'interno, attesi i suoi compiti istituzionali, confermati nella legge n. 121 del 1981. I principi ed i criteri direttivi relativi sono fissati con specifiche disposizioni, che prevedono anche la necessaria copertura finanziaria.

La legge n. 216 del 1992 ha, così, un duplice contenuto, con diversa natura ed autonomia: l'uno (art. 1), di conversione del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 «con le modificazioni riportate in allegato alla legge», adottato in base alla previsione dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione (ivi disponendo la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, ricomprendendo, peraltro, anche le corrispondenti posizioni delle altre Forze di Polizia, che erano state mantenute al di fuori dell'oggetto della pronuncia della Corte); l'altro (artt. 2 e 3), di legge di delega, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, di tal guisa avviando le successive fasi dirette ad una ulteriore e sostanziale omogeneizzazione, con il conferimento della detta, duplice, delega, differenziata per fonte, oggetto, proponenti, principi direttivi e criteri di delega.

La prima delega è stata esercitata con il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, che richiama anche la legge 29 aprile 1995, n. 130.

La seconda delega, prevista, come si è detto, nell'art. 3 della citata legge n. 216 del 1992, è stata esercitata, tra l'altro, con il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196 (denunciato, quanto alla costituzionalità del suo art. 34, dai ricorrenti) e col d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, che, riguardando il personale dell'Arma dei Carabinieri, viene assunto dai ricorrenti stessi quale *tertium comparationis* della dedotta discriminazione retributiva e di stato giuridico.

La delega di cui all'art. 3, ha osservato la Corte costituzionale (sentenza n. 63 del 1998), prevedeva tutte le necessarie modifiche degli ordinamenti per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, si noti, con riguardo ad una vasta gamma di ordinamenti comprendenti Forze di Polizia e Forze Armate.

E le variazioni dell'assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, che dal plurimo esercizio della delega sono scaturite, si inseriscono, ha proseguito la Corte, in un disegno dichiarato di politica normativa tendente alla razionalizzazione ed alla omogeneizzazione di situazioni, di ordinamenti, quali quelli delle Forze di Polizia o delle Forze Armate, che, in una valutazione politica dello stesso legislatore (certamente non palesemente arbitraria o manifestamente irragionevole), dovevano essere ricondotte ad effettivo equilibrio di trattamenti normativi ed economici, evitando alterazioni settoriali e rincorse di rivendicazioni (v. anche Corte costituzionale, sentenza n. 65 del 1997).

Le esigenze (di notevole rilievo, secondo l'apprezzamento dello stesso legislatore) di equilibrio di interi settori di Polizia e di Forze Armate hanno portato, con i citati decreti legislativi (dopo che già con il d.-l. 4 dicembre 1992, n. 469, convertito nella legge 2 febbraio 1993, n. 23, i miglioramenti economici, già in godimento dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del personale corrispondente della Polizia di Stato, venivano attribuiti in favore dei sottufficiali delle Forze Armate), al ripristino della equiparazione giuridica, consolidata nel tempo, tra sottufficiali delle Forze Armate e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Senza abbandonare, così, il principio, ormai pacifico, secondo il quale l'assetto dei dipendenti civili dello Stato (cui anche i nuovi ordinamenti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate sembrano uniformarsi), a partire dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, si suddivide in qualifiche, caratterizzate dal tipo di funzioni che le contraddistinguono (in attuazione del canone, ritenuto in generale consono all'art. 36 della Costituzione, di tendenziale corrispondenza del trattamento economico al tipo di funzioni esercitate, in base al criterio funzionale: v. Corte costituzionale, 3-12 giugno 1991, n. 277), lo *status* del personale non direttivo delle Forze Armate e quello del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri è stato individuato nel «grado» (all'interno del rispettivo «ruolo»): v., per il personale delle Forze Armate, artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 196/1995 e, per quello dell'Arma dei Carabinieri, artt. 2 e 12 del d.lgs. n. 198/1995.

La posizione di sostanziale, tradizionale, uguaglianza dell'Arma dei Carabinieri con le altre armi dell'Esercito (salvo il sostanziale, diverso contenuto dei suoi compiti di ordine e sicurezza pubblica), poi, è stata ribadita, nei decreti legislativi all'esame, sotto vari aspetti e profili:

all'art. 12 del d.lgs. n. 196, prevedendo «la corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale di cui al presente decreto legislativo con i gradi ed i ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri» (secondo le tabelle «A/1» ed «A/2», allegate al decreto);

all'art. 31, comma 1 (ed alla corrispondente tabella «D» allegata), del d.lgs. n. 196 ed all'art. 54, comma 2 (ed alla corrispondente tabella «F», allegata al decreto), del d.lgs. n. 198, ove il trattamento economico stipendiale è attribuito correlando ciascun grado ad un livello, cosicché risulta evidente che, tenuto conto della corrispondenza dei gradi di cui si è detto, a parità di grado (tra Forze Armate e Carabinieri) risulta una parità di livello (e dunque di trattamento economico stipendiale), nonché di scatti aggiuntivi gerarchici (salva l'indennità pensionabile di cui al terzo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, prevista per i soli Carabinieri, in quanto correlata ai compiti loro attribuiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica);

all'art. 14 (ed alle corrispondenti tabelle «B/1», «B/2» e «B/3»), del d.lgs. n. 196 ed agli artt. 31 e 32 (ed alle corrispondenti tabelle «B», «C/1» e «C/2») del d.lgs. n. 198, ove, sempre tenendo conto della disegnata corrispondenza tra i gradi, viene diviso un sistema di avanzamento da un grado all'altro, all'interno dello stesso ruolo, del tutto identico per il personale delle Forze Armate e per quello dell'Arma dei Carabinieri: sia quanto a forme di avanzamento, sia quanto a requisiti (o periodi minimi di permanenza nel grado).

Con le sopra riportate norme sembra, dunque, essersi voluto ricondurre ad armonia (essendosi verificata, nell'arco degli ultimi tre lustri, per effetti indotti dalla introduzione della contrattazione collettiva e dalle connesse spinte particolaristiche, una lesione del principio, consolidato nel tempo, e quindi non eliminabile ad arbitrio, della uniformità del trattamento economico tra i vari gradi dell'Esercito) i trattamenti retributivi (salva la possibilità di attribuire voci retributive od indennità particolari) ed ordinamentali delle Forze di Polizia (ed, in partico-

lare, dei Carabinieri) e delle Forze Armate (con particolare riguardo all'Esercito, del quale l'Arma dei Carabinieri pur sempre fa parte) e ciò in perfetta attuazione sia dello scopo fissato nel conferimento della delega (quello, cioè, di conseguire una disciplina omogenea di carriere, attribuzioni e trattamento economico), sia del principio, conforme ad esigenze costituzionalmente rilevanti, di garanzia e proporzionalità della retribuzione tra coloro che appartengono alla stessa amministrazione (ch'è quella della Difesa), sono chiamati a svolgere le stesse mansioni (pur nella giusta valorizzazione delle specificità, con il sistema del trattamento integrativo ed accessorio), sono assunti sulla base dei medesimi sistemi concorsuali e progrediscono secondo una identica carriera.

La veduta omogeneizzazione delle situazioni ordinamentali e dei trattamenti economici non appare, tuttavia, completa, nel disegno offerto dal legislatore delegato.

In sede di regime transitorio, la equiparazione tra gradi (corrispondenti) delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri non viene garantita: l'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, inserito com'è nel capo VII (dedicato, appunto, alle «norme transitorie»), detta, infatti, norme per l'inquadramento nel ruolo dei marescialli, prescrivendo, per quanto qui più specificamente interessa:

(comma 1) «i sottufficiali, in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli:

*a)* nel grado di aiutante, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con qualifica di «aiutante» o di «scelto», nonché i marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;

*b)* nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, i marescialli capi, nonché i marescialli ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;

*c)* nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli ordinari, nonché i sergenti maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995»;

(comma 3) «i marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai quadri d'avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei gradi di aiutante e di maresciallo ordinario corrispondenti con decorrenza 31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei quadri ordinari e straordinari».

Tali norme transitorie, dettate per l'inquadramento dei sottufficiali delle Forze Armate, trovano corrispondenza, nell'ambito delle norme previste nel d.lgs. n. 198/1995 per il personale dell'Arma dei Carabinieri:

nell'art. 46, comma 1: «Il personale appartenente al ruolo sottufficiali, comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, è inquadrato, mantenendo l'anzianità di servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo ispettori:

*a)* nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di p.s., i sottufficiali che alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifica di «aiutante» e «carica speciale», nonché i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione di grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

*b)* nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonché i brigadieri utilmente iscritti ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

*c)* nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di brigadiere, nonché i vicebrigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

*d)* nel grado di maresciallo, i vicebrigadieri»;

art. 49, comma 2: «Alla stessa data i marescialli capi e i brigadieri già valutati, giudicati idonei, iscritti in quadro ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori, rispettivamente con il grado di maresciallo aiutante S.U.P.S. e maresciallo capo secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione di avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212».

Orbene, una lettura comparata delle norme appena riportate fa risaltare evidenti differenze, derivanti dalla sola appartenenza alle Forze Armate piuttosto che all'Arma dei Carabinieri, nell'inquadramento previsto per personale di pari grado (in forza di corrispondenza dichiarata *ex lege*), a tutto detrimento dei sottufficiali delle Forze Armate: mentre i marescialli ordinari dell'Esercito (per restare all'arma ed al caso che qui ne occupa) sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario (art. 34, comma 1, lett. *c*) del d.lgs. n. 196/1995), i loro omologhi dell'Arma dei Carabinieri sono inquadrati nel grado di maresciallo capo (art. 46, comma 1, lett. *b*) del d.lgs. n. 198/1995); mentre, ancora, i sergenti maggiori dell'Esercito, iscritti ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario (art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 196/1995), i loro corrispondenti colleghi dell'Arma dei Carabinieri sono inquadrati nel grado di maresciallo capo (art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 198/1995).

Tutto ciò premesso, la dedotta questione di costituzionalità riguarda, appunto, le norme da ultimo citate del d.lgs. n. 196/1995: l'art. 34, comma 1, lettera *c*) e l'art. 34, comma 3, dei quali l'amministrazione ha fatto applicazione ai fini dell'inquadramento, rispettivamente; dei ricorrenti già marescialli ordinari e dei ricorrenti già sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito, iscritti nei quadri di avanzamento.

La questione appare di decisiva rilevanza ai fini della decisione giurisdizionale richiesta dalle parti a questo giudice, atteso che solo l'eventuale, invocata declaratoria di incostituzionalità delle norme predette (sulla cui corretta applicazione da parte della amministrazione intimata non si controverte), con sentenza ad un tempo cassatoria ed additiva della Corte (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 248 del 1989), che dichiari l'applicabilità, ai sottufficiali dell'Esercito e delle altre Forze Armate, delle norme transitorie di inquadramento dettate per i pari grado dell'Arma dei Carabinieri, determinerebbe, una volta eliminato l'ostacolo delle censurate norme del d.lgs. n. 196 (sulla base delle quali, si ripete, sono stati effettuati gli impugnati inquadramenti), un esito del giudizio pienamente favorevole ai ricorrenti, con il riconoscimento del loro (preteso) diritto a vedersi inquadrati (con il corrispondente trattamento economico) sulla base delle suddette disposizioni riguardanti l'Arma dei Carabinieri.

Superato positivamente l'esame preliminare di ammissibilità e rilevanza della proposta eccezione di illegittimità costituzionale (quanto, si precisa, all'art. 34, comma 1, lettera *c*), e commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 196 del 1995), occorre, ora, accertarne il carattere di non manifesta infondatezza.

Osserva, al riguardo, il collegio di non poter considerare, *prima facie*, infondata la dedotta questione di costituzionalità, sussistendo un ragionevole dubbio sulla conformità di tali norme con l'art. 3 della Costituzione e coi principi di ragionevolezza e buona amministrazione, nella misura in cui esse non stabiliscono, per i sottufficiali delle Forze Armate, precetti di inquadramento transitorio (del personale in servizio alla data del 1° settembre 1995) analoghi a quelli applicabili, ai sensi del d.lgs. n. 198/1995, ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Appare, in proposito, evidente che, pur nell'inevitabile ampiezza di interventi sugli ordinamenti previsti dalla legge di delega (art. 3 della legge n. 216 del 1992: si noti, non investita da censure di incostituzionalità dai ricorrenti, né, d'ufficio, da questo giudice) — allo scopo di conseguire una disciplina «omogenea» e di raggiungere una «equiordinazione» di compiti e connessi trattamenti economici — per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, con previsione espressa della revisione di ruoli, gradi e qualifiche (v. Corte costituzionale, ordinanza n. 189 del 13-25 maggio 1999), il decreto delegato in esame (n. 196 del 1995) disegna, tuttavia, un sistema transitorio di primo inquadramento dei sottufficiali delle Forze Armate del tutto disomogeneo e deteriore rispetto a quello stabilito per il personale corrispondente dell'Arma dei Carabinieri (agli artt. 46 e 49 del d.lgs. n. 198/1995), che non pare sorretto da valide ed univoche ragioni sostanziali, giungendo anzi ad ingiustificate distorsioni rispetto alla normativa prevista a regime per l'inquadramento e le forme di avanzamento dei sottufficiali stessi; normativa che, nella disciplina recata dalle tabelle allegate ai due decreti delegati in considerazione, appare del tutto simile, quanto alle forme di avanzamento ed ai periodi minimi di permanenza nel grado.

Né la differenza di inquadramento di cui si tratta (così come quella di trattamento economico, alla prima conseguente) pare poter trovare una sua giustificazione logica e razionale nella tesi, secondo la quale, in relazione alle mansioni in concreto svolte dalle due categorie di dipendenti poste a raffronto — ed, in particolare, alla gravosità ed al pericolo, propri dei compiti d'istituto dell'Arma dei Carabinieri, insiti nella lotta al terrorismo ed alla delinquenza organizzata — non sarebbe configurabile quella identità di situazioni oggettive e soggettive, che, in presenza di un trattamento viceversa differenziato, comporterebbe violazione del principio di uguaglianza (v. Corte costituzionale, 12 aprile 1990, n. 191).

Il Collegio non può, infatti, nascondersi che la ragionevolezza e la conformità al principio di uguaglianza del sistema di cui trattasi entrano in crisi proprio perché il (pur legittimo) raffronto di cui trattasi resterebbe limitato alla sola fase dell'inquadramento transitorio in discussione.

L'intero sistema disegnato dal legislatore delegato (con la fissazione di una corrispondenza dei gradi delle diverse armi, con l'inserimento dei gradi dichiarati corrispondenti in uno stesso livello retributivo, con l'indicazione di un percorso di carriera in tutto simile per i gradi corrispondenti delle diverse armi, ivi compresa l'Arma dei Carabinieri) appare, invero, chiaramente volto ad escludere, piuttosto che ad esaltare le differenze tra sottufficiali di pari grado ed anzianità dell'Esercito (non facenti parte delle «Forze di Polizia») e sottufficiali dei Carabinieri (ricompresi dalla legge tra le Forze di Polizia, che, come è noto, svolgono prevalenti compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica).

Una posizione di sostanziale uguaglianza tra le varie armi (non fosse per le dissonanti disposizioni qui denunciate), il legislatore, col quadro normativo sopra precisato, pare indubitabilmente aver perseguito, dando così minor rilevanza che in un recente passato (ma ciò rientra nella discrezionalità legislativa, fermo il limite generale, per ogni intervento normativo, della ragionevolezza, come svolgimento dell'art. 3 della Costituzione), ai fini che qui interessano, alla specificità delle attività che siano richieste ai dipendenti pubblici per la difesa della nazione e dell'ordine pubblico, a quelle specificità, cioè, che avevano consentito, in virtù del quinto comma dell'art. 2 della legge n. 34 del 1984, la estensione del trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato agli ufficiali e sottufficiali facenti parte dell'Arma dei Carabinieri (ma non a quelli dell'Esercito, né delle altre armi.)

A questo punto viene meno ogni possibile presupposto, sul quale possa poggiare la tesi della conformità ai principi costituzionali della normativa in questione, poiché se tali specificità appaiono venute meno nell'intero, coordinato, *corpus* legislativo costituito dai decreti legislativi in argomento (se si esclude, come già rilevato, la valorizzazione dell'istituto della indennità pensionabile attribuita alle Forze di Polizia, del resto in piena coerenza con il quadro complessivo tracciato), non si comprende come e perché le stesse possano o debbano sorreggere le differenziate scelte effettuate dal legislatore delegato in tema di inquadramento, nel regime transitorio, dei sottufficiali in servizio.

Pare, in definitiva, molto arduo riconoscere la *ratio* del più favorevole regime di inquadramento riservato ai sottufficiali dei Carabinieri nella loro attività di lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata e, più in generale, di difesa dell'ordine pubblico.

Oltretutto, l'anzidetta, diversificata, disciplina degli inquadramenti dei sottufficiali delle Forze Armate in servizio alla data del 1° settembre 1995 (rispetto a quella introdotta per i sottufficiali dei Carabinieri) non trova giustificazioni nemmeno (come pur si potrebbe legittimamente ipotizzare, trattandosi di inquadramento di personale in servizio) in differenze sostanziali rinvenibili nell'ordinamento precedente, tali da provocare riflessi sostanziali (derivanti dalle diverse, pregresse, forme di progressione nelle qualifiche e nei gradi) in sede di adeguamento dei moduli ordinamentali stessi.

Anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 196/1995 in argomento, infatti, la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali delle varie armi si rinveniva all'art. 25 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (ed alla tabella «A» allegata alla legge), così come la c.d. inclusione nelle aliquote di valutazione, per la progressione in carriera, era recata dagli artt. 27 e 29 della stessa legge n. 212 e dalle tabelle «B/1», «B/2», «B/3», «B/4» e «C», pure allegate.

Orbene, nessuna apprezzabile differenza in tali superati meccanismi (per effetto della abrogazione di norme di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 196/1995 è rinvenibile fra le varie armi delle Forze Armate da un lato e quella dei Carabinieri dall'altro.

Soltanto, i vice brigadieri dei Carabinieri (corrispondenti, tanto nel vecchio che nel nuovo ordinamento, ai sergenti dell'Esercito e delle altre armi) conseguivano la promozione a brigadieri (corrispondenti, nel vecchio e nel nuovo ordinamento al grado di sergente maggiore) per anzianità (invece che per concorso, come era prescritto per i sergenti, e dopo un anno e sei mesi di permanenza nel grado (invece che dopo 2 anni e 6 mesi).

Ma una tale differenza di carriera (annullata nel nuovo ordinamento), nel passaggio dal grado iniziale del ruolo dei sottufficiali a quello immediatamente superiore, non pare affatto poter giustificare di per sé l'intero, massiccio, meccanismo di promozioni messo in piedi dalle norme che ne occupano per i sottufficiali dei Carabinieri in sede di primo inquadramento ex d.lgs. n. 198/1995 e non, invece, per i sottufficiali delle altre armi, ad opera dei decreti attuativi della legge n. 216 del 1992; potendo, anzi, costituire, in un ipotetico, ma pur sempre necessario raffronto tra la carriera dei sottufficiali dell'Esercito e quella dei pari grado dell'Arma dei Carabinieri, elemento di «favore» (nell'ambito dell'effettivo, perseguito, riequilibrio della disciplina, che presuppone la eliminazione di preesistenti differenze) per il personale dell'Esercito il fatto che il pregresso meccanismo di progressione

(che, per il passaggio da sergente a sergente maggiore, prevedeva l'avanzamento per concorso, piuttosto che per mera anzianità) fosse caratterizzato da meccanismi di selezione e valutazione assenti, almeno in tale fase, nel corrispondente ordinamento dei Carabinieri.

Se, dunque, il principio di uguaglianza esprime un giudizio di relazione, che impone il trattamento identico di situazioni uguali e, viceversa, il trattamento differenziato di situazioni fra loro non del tutto corrispondenti (v. Corte costituzionale, n. 183 del 1997 e numeri. 89 e 386 del 1996), appare chiara, nella disciplina dell'inquadramento dei sottufficiali di cui alle norme transitorie in discussione, la operata disparità di trattamento tra soggetti (gli uni dell'Esercito o delle altre armi e gli altri dell'Arma dei Carabinieri) già iscritti nello stesso ruolo, in possesso dello stesso grado (per «corrispondenza» stabilita dal legislatore stesso) ed incaricati di espletare funzioni, che, se non identiche, sono state (e già erano precedentemente) comunque dal legislatore stesso ritenute equivalenti nel dettare la disciplina a regime delle carriere di cui si tratta; disparità, che crea discrasie e differenze gravi, nel momento in cui, all'esito della operazione di inquadramento, i detti soggetti si vedono attribuiti gradi e vengono a collocarsi in livelli retributivi irragionevolmente differenziati (a parità di posizione di partenza) a tutto ed esclusivo vantaggio dei sottufficiali dei Carabinieri.

Questa operazione meramente meccanica di rapida progressione di carriera, riservata al solo personale dell'Arma dei Carabinieri in sede dell'inquadramento del personale in servizio alla data dell'inquadramento di cui alle norme transitorie in esame, appare, poi, poco ragionevole, in quanto effettuata nel momento stesso in cui, con il complesso dei decreti legislativi attuativi della legge n. 216, si crea senza dubbio una disciplina omogenea di riordino delle carriere, caratterizzata dall'identico, ordinato, dispiegarsi, in tutte le armi, di posizioni dal legislatore stesso identificate come corrispondenti.

Le denunciate norme, così, appaiono anche porsi in palese violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, come costantemente interpretato dalla Corte costituzionale e, cioè, come un criterio di congruenza e di non arbitrarietà della disciplina posta in essere in relazione al fine che si vuol perseguire (v. sentenze n. 10 del 1980 e n. 331 del 1988).

La contraddittorietà tra le scelte operate dal legislatore all'interno dello stesso *corpus* normativo ed in attuazione della medesima norma di delega (laddove, dopo aver dettato una disciplina ordinamentale del personale delle Forze Armate e di quello dell'Arma dei Carabinieri sostanzialmente, a regime, omogenea, cotale omogeneità il legislatore stesso poi contrasta e snatura), lungi, poi, dal tendere alla ottimizzazione organizzativa della stessa pubblica amministrazione (in modo tale da poter soddisfare gli interessi pubblici nel migliore dei modi), finisce con lo svilire e disconoscere situazioni sostanzialmente espressione della medesima capacità professionale in capo ai singoli funzionari (capacità che pure i decreti medesimi mostrano di valutare, in sede di definizione dell'ordinamento di regime, ai fini della attribuzione delle qualifiche dell'ordinamento del personale delle Forze Armate complessivamente intese, in misura eguale) e che, tanto a fini di eguaglianza sostanziale (rispetto della parità delle posizioni dei dipendenti da inquadrare) quanto a fini di massima valorizzazione delle professionalità possedute dai militari in servizio (che non può non considerarsi incidente sul buon andamento dell'amministrazione), possono concretamente emergere ed affermarsi solo con l'apprestamento di strumenti congrui, adeguati, non distortivi, in una parola uniformi, di inquadramento (perché se è vero che, come ha ritenuto il giudice delle leggi con l'ordinanza n. 151/1999 citata, non si può ravvisare lesione dell'art. 97 della Costituzione per il fatto che siano intervenute variazioni dell'assetto organizzativo della pubblica amministrazione, che non sono di per sé indice di peggioramento allorché siano accompagnate da minori accrescimenti di posizioni economiche o di svolgimento di carriera di singoli o di gruppi di dipendenti, è pur vero che le variazioni devono pur sempre inserirsi in un disegno coerente di politica normativa ed in scelte non palesemente arbitrarie e manifestamente irragionevoli; il che, per le ragioni sopra ampiamente illustrate, non pare di poter affermare con riguardo alle patenti alterazioni dell'equilibrio ordinamentale, qui rilevate).

La prospettata diversità di trattamento non appare, soprattutto, sorretta da una ragionevole giustificazione, sì che le relative norme paiono piuttosto riconducibili ad una ipotesi di uso manifestamente irrazionale del potere legislativo: in buona sostanza, sembra con ciò inciso il limite della ragionevolezza, che rende la relativa questione prospettabile quale incidente di incostituzionalità.

Le differenze retributive, infine, che le impugnate norme causano quale effetto distorsivo del diversificato reinquadramento di soggetti appartenenti allo stesso livello retributivo, rendono anche apprezzabile la violazione dell'art. 36 della Costituzione, in quanto gli inquadramenti stessi, comportando alterazioni alla omogeneità della disciplina e dei connessi trattamenti economici, si appalesano in contrasto con il principio di proporzionalità e di adeguatezza retributiva, ivi statuito.

Per quanto sopra esposto, il collegio considera non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità delle disposizioni di legge suindicate e, conseguentemente, ritiene che la indicata questione, nei termini e nei limiti sopra delineati, debba essere rimessa all'esame della stessa Corte, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 134 della Costituzione;*

*Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Preliminarmente giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), e commi 3, 4, 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 196 del 12 maggio 1995;*

*Sospende, pertanto, il giudizio e, riservata ogni ulteriore pronuncia in rito e nel merito della controversia;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio di legittimità costituzionale;*

*Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ch'essa sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso, in Brescia, in camera di consiglio, il 9 luglio 1999.

*Il presidente, relatore ed est.: INGRASSIA*

99C1005

**n. 556**

*Ordinanza emessa il 9 luglio 1999 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia sul ricorso proposto da Moronese Gennaro ed altri contro il Ministero della difesa ed altri*

**Impiego pubblico - Riordinamento delle carriere militari - Sottufficiali dell'Esercito - Inquadramento con norme transitorie nei nuovi gradi - Deteriore trattamento dei sottufficiali dell'Esercito rispetto ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri, in contrasto con le finalità di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale di tutte le Forze Armate perseguito dal legislatore - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza delle retribuzioni e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimenti alle seguenti pronunce della Corte costituzionale: sentenze nn. 10/1980, 331/1988, 248/1989, 191/1990, 277/1991, 65/1997, 63/1998 ed ordinanze nn. 151 e 189/1999.**

[D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 34, commi 1, lett. c), 3, 4, 5, 6 e 7].

(Cost., artt. 3, 36 e 97).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1506 del 1995, proposto da Moronese Gennaro, Scarano Paolo, Vizzi Pietro, Giuzio Pietro e Puddu Santo, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Ughetta Bini ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, in Brescia, via Ferramola n. 14;

Contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero della funzione pubblica, in persona del Ministro *pro-tempore* e il Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore*, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato ed *ex lege* domiciliati presso gli uffici della stessa, in Brescia, via S. Caterina n. 6, per l'annullamento degli atti del nuovo inquadramento in ruolo disposti ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 12 marzo 1995, n. 196, con i quali i ricorrenti sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario; nonché per il riconoscimento del diritto ad ottenere, ai fini dell'inquadramento, il medesimo trattamento attribuito con il d.lgs. n. 198/1995 ai sottufficiali pari grado appartenenti all'Arma dei Carabinieri; nonché per la conseguente condanna dell'amministrazione alla corresponsione delle differenze retributive tra

l'inquadramento operato ai sensi del d.lgs. n. 196 del 1995 e quello superiore riconosciuto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, in forza del d.lgs. n. 198 del 1995, con rivalutazione ed interessi e con il riconoscimento, infine, dell'equiparazione predetta a tutti gli effetti a decorrere dal 1° settembre 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intime amministrazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, la relazione del consigliere A. Ingrassia;

Uditi, alla stessa udienza, l'avv. Maria Ughetta Bini per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Alessandro Maddalo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

### FATTO

Viene premesso che i ricorrenti sono sottufficiali dell'Esercito, in forza al 4° Rgt. Artiglieria Contraerei.

Come già evidenziato, i medesimi risultano inquadrati quali marescialli ordinari.

Con d.lgs. n. 196 del 19 maggio 1995, si espone in ricorso, si è provveduto al riordino dei ruoli, alla modifica delle norme di reclutamento ed allo stato d'avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate, Esercito, Marina, ed Aeronautica, ad eccezione dell'Arma dei Carabinieri il cui riordino dei ruoli è stato disciplinato con d.lgs. n. 198 sempre del 12 maggio 1995.

All'inquadramento degli odierni ricorrenti, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 34 del citato d.lgs. n. 196, si è poi provveduto con decreti ministeriali, dei quali s'è data comunicazione agli interessati, con note individuali, in data 13 settembre 1995.

I ricorrenti, già marescialli ordinari, sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario ed iscritti nel ruolo dei marescialli;

Avverso i decreti ministeriali di inquadramento, effettuato ai sensi del citato d.lgs. n. 196/1995, hanno proposto ricorso i predetti sottufficiali, deducendone la «illegittimità derivata» degli atti di inquadramento, per «illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, lettera c), commi 3, 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 196/1995 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione».

Le determinazioni ministeriali di inquadramento sarebbero illegittime, in quanto applicano il d.lgs. n. 196/1995 (attuando l'inquadramento del personale in servizio alla data del 1° settembre 1995, sulla base della norma transitoria di cui all'art. 34), che, si afferma in ricorso, è penalizzante rispetto a quello disposto per i parigrado nell'Arma dei Carabinieri, in forza del d.lgs. n. 198/1995.

Ciò, si prosegue, in netto contrasto con lo spirito della legge n. 216/1992 che ha demandato al governo l'emissione di decreti legislativi contenenti le necessarie modifiche agli ordinamenti del personale... per il riordino delle carriere delle attribuzioni e dei trattamenti economici allo scopo di conseguire una disciplina omogenea fermi restando i rispettivi compiti istituzionali.

I ricorrenti si vedrebbero, insomma, riservato dalla normativa transitoria un trattamento diverso e penalizzante rispetto a quello riservato ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Infatti:

a) i marescialli ordinari delle Forze Armate, esclusi dai quadri di avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995, sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario, mentre i marescialli ordinari dell'Arma dei Carabinieri sono stati inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art. 46, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 198/1995;

b) i sergenti maggiori delle Forze Armate, utilmente inseriti nei quadri di avanzamento alla data del 31 agosto 1995, sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario con due anni di anzianità, mentre i brigadieri dell'Arma dei Carabinieri utilmente iscritti al fine della promozione dal grado superiore nei quadri di avanzamento sono inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 196/1995, in rapporto all'art. 46, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 198/1995);

c) i sergenti maggiori già iscritti nei quadri di avanzamento ma non promossi sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli al grado di maresciallo ordinario con anzianità di grado 31 agosto 1993, mentre i brigadieri dei Carabinieri sono stati promossi in quanto inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 3, d.lgs. n. 196/1995, in rapporto all'art. 49, comma 2, d.lgs. n. 198/1995;

d) i sergenti maggiori delle Forze Armate con almeno quattro anni di anzianità nel grado, alla data del 1° settembre 1995, sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ad anzianità zero;

e) ancora: i sergenti maggiori delle Forze Armate, con meno di quattro anni di anzianità a detta data, verranno inquadrati nel grado di maresciallo ad anzianità zero a far data dal 1° settembre 1996, mentre i brigadieri e vice brigadieri dei Carabinieri (quest'ultimi utilmente iscritti nei quadri di avanzamento al grado superiore) sono inquadrati, alla data del 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo ordinario (v. art. 34, commi 5 e 6, d.lgs. n. 196 del 1995, in rapporto all'art. 46, comma 1, lettere c) e d), del d.lgs. n. 198 del 1995);

f) addirittura gli appuntati dei Carabinieri, che non sono sottufficiali, ma graduati di truppa, sono promossi brigadieri, scavalcando il sergente che, alla data del 1° settembre 1995, continua a permanere nel grado pos-seduto, e raggiunge il sergente maggiore con meno di quattro anni di anzianità nel grado;

g) i sergenti dell'Esercito nel nuovo inquadramento restano nel ruolo dei sergenti con il grado di sergenti, mentre i vice brigadieri dei Carabinieri vengono inquadrati nel ruolo degli ispettori con i gradi di maresciallo (art. 34, comma 8, d.lgs. n. 196 del 1995, in rapporto all'art. 46, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 198 del 1995);

h) infine, l'appuntato dei Carabinieri con più di 29 anni di servizio viene inquadrato nel grado di brigadiere capo, superando perfino il sergente maggiore. Evidente appare la sperequazione, sol che si consideri che il sergente maggiore ed il sergente hanno dovuto superare un concorso teso ad accertare i titoli posseduti ed il grado di preparazione culturale, ed, in seguito, hanno dovuto frequentare i relativi corsi presso la Scuola allievi sottufficiali e presso la Scuola dell'Arma; ed ancora: hanno dovuto superare il successivo concorso per l'immissione in servizio permanente, mentre requisiti siffatti non vengono richiesti agli appuntati dei Carabinieri, che sottufficiali non sono.

«In sintesi», conclude l'esposizione di gravame, «si assiste ad una sostanziale promozione di tutti i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri (e anche di coloro che non sono sottufficiali) mentre i sottufficiali dell'Esercito (che prima del decreto legislativo in esame erano parigrado, e con anzianità anche superiore nel grado medesimo rispetto ai colleghi sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri), non beneficiano del medesimo trattamento: si verifica un inammissibile scavalco soprattutto ai fini gerarchici tra sottufficiali appartenenti alla medesima Forza Armata».

Viene evidenziato che tale discriminazione colpisce unicamente i sottufficiali che rientrano nell'applicazione della norma transitoria di cui all'art. 34 del citato d.lgs. n. 196 del 1995, in quanto coloro che beneficiano della normativa a regime non subiscono penalizzazioni rispetto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Ed è perciò che l'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, nel prevedere «un inquadramento dei citati sottufficiali dell'Esercito inferiore rispetto a quello attribuito ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri», sarebbe costituzionalmente illegittimo:

«per irragionevole discriminazione tra appartenenti alle Forze Armate per i quali vi è sempre stata una corrispondenza dei gradi sulla scorta della omogeneità di funzioni», nonché «per irragionevole equiparazione (violazione del principio di ragionevolezza) dei sottufficiali di grado inferiore, addirittura non sottufficiali, appartenenti all'Arma dei Carabinieri ai sottufficiali di grado superiore delle Forze Armate» (e ciò in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione repubblicana);

per violazione dell'art. 36 della Costituzione: la denunciata diversità degli inquadramenti riflettendosi «pure sul trattamento retributivo, con penalizzazione dei sottufficiali delle Forze Armate, e con vantaggio ingiustificato a favore dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri»;

per violazione dell'art. 97 della Costituzione, che, si afferma, «fissa il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, in relazione al potere-dovere di adottare i medesimi inquadramenti di fronte a situazioni equiparate in forza di precedenti inquadramenti effettuati dall'amministrazione medesima sulla base di norme preesistenti e sulla base di norme attuali che ribadiscono l'equiparazione tra ruoli e profili professionali».

Gli istanti chiedono così, in definitiva, che l'amministrazione sia condannata alla corresponsione, in loro favore, delle differenze retributive tra l'inquadramento operato ai sensi del citato d.lgs. n. 196/1995 e quello superiore riconosciuto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in forza del d.lgs. n. 198/1995.

3. — Si sono costituite in giudizio, con atto formale, le intime amministrazioni statali, che hanno chiesto, con formule di mero stile, il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata nell'imminenza della udienza (ma fuori del termine di dieci giorni liberi anteriori alla data fissata per l'udienza, di cui all'art. 23, comma 4, legge t.a.r.), la difesa delle resistenti amministrazioni, ripercorso l'iter che ha portato alla emanazione del d.lgs. n. 196/1995, ha affermato «che i decreti legislativi n. 196 e n. 198 non sono affatto disomogenei, in quanto la normativa a regime prevede un'identica progressione in carriera», illustrando, inoltre, come non appaia illegittima «nemmeno la normativa transitoria dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, in quanto il legislatore, nel procedere alla c.d. omogeneizzazione, non poteva non tenere presenti le differenze esistenti tra le Forze Armate, differenze dovute ai relativi ordinamenti di settore, alle norme fondamentali di stato, nonché alle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza».

Anche i ricorrenti (peraltro nei termini di legge) hanno ribadito le loro argomentazioni, con memoria presentata in vista della udienza di trattazione, nella quale, in particolare, ribadita «la disomogeneità delle disposizioni previste dall'art. 34, comma 1, lettera c, commi 3, 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 196/1995 rispetto all'art. 46 del d.lgs. n. 198/1995 relativo all'inquadramento dei carabinieri», si sottolinea il «contrasto con lo spirito della legge n. 216/1992, ove, all'art. 3, si demanda al governo l'emissione di decreti legislativi per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali» e, dunque, la violazione del disposto dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché la conseguente «discriminazione tra i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri che vengono (*rectius* sono stati promossi), mentre i sottufficiali dell'Esercito, non beneficiando dello stesso trattamento, subiscono una perdita patrimoniale, sono, ai fini gerarchici, scavalcati da parigrado o addirittura di grado inferiore (non va dimenticato che l'Arma dei Carabinieri fa parte dell'Esercito)».

Alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, uditi i difensori presenti per le parti costituite, la causa è stata trattata in decisione.

## DIRITTO

Devesi, preliminarmente, dichiarare la inammissibilità della memoria prodotta dalla avvocatura dello Stato in data 2 luglio 1999, in quanto effettuata in violazione del termine di cui all'art. 23, comma 4, legge t.a.r., posto a presidio del diritto di difesa di controparte e dell'interesse del giudice a conoscere tempestivamente e compiutamente la materia del contendere.

Quanto, poi, all'azione di cui trattasi, vi è da rilevare che i ricorrenti propongono, quali pubblici dipendenti, azione di accertamento di un diritto patrimoniale, nell'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva; essi, peraltro, hanno a tal fine impugnato nei termini di decadenza gli atti dell'inquadramento effettuato dall'amministrazione della Difesa in applicazione della normativa in questione (art. 34 del d.lgs. n. 196 del 1995, emanato in attuazione dell'art. 3 della legge n. 216 del 1992).

L'oggetto di tale decreto legislativo (concernente il riordino dei ruoli e la modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate) non consente di ritenere che il trattamento economico e le norme di inquadramento ivi previste per detto personale siano, per così dire, «disapplicabili» (non essendo attribuito nel nostro ordinamento, né alla amministrazione, né al sistema giurisdizionale, un tale potere), per estendere ai sottufficiali dell'esercito, conformemente alla pretesa avanzata dagli istanti, le corrispondenti norme dettate dal d.lgs. n. 198 del 1995 per il personale dell'Arma dei Carabinieri che si trovi nelle stesse condizioni.

Ciò in quanto il legislatore, in attuazione della delega contenuta nell'art. 3 della legge n. 216 del 1992, ha paritativamente identificato e disciplinato, con vari decreti, i diversi ordinamenti delle varie Forze di Polizia e delle Forze Armate, cosicché in ciascuno di essi sono, pertanto, rinvenibili le disposizioni relative al trattamento economico ed alle carriere, da applicarsi allo specifico ordinamento, di cui di volta in volta si tratti (nella fattispecie, quello delle Forze Armate).

La domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici in questione e, cioè, ad ottenere, ai fini dell'inquadramento, il medesimo trattamento attribuito, con il d.lgs. n. 198/1995, ai sottufficiali di pari grado appartenenti all'Arma dei Carabinieri, si appalesa, così, priva di supporto normativo, non potendosi in ogni caso far luogo ad una interpretazione estensiva delle invocate norme del d.lgs. n. 198/1995 e/o ad una «disapplicazione» (non consentita a questo giudice) delle corrispondenti prescrizioni del d.lgs. n. 196/1995 (considerata anche la mancanza di qualsiasi ambito di indeterminatezza delle norme recate dai decreti delegati in argomento).

Il Collegio, pertanto, non può esaminare ed apprezzare adeguatamente le ragioni prospettate dai ricorrenti, se non previa declaratoria di incostituzionalità delle citate norme (se ed ove adeguatamente sussistano i necessari presupposti del giudizio costituzionale in via incidentale: rilevanza e non manifesta infondatezza della questione).

Ciò premesso, il *thema decidendum* della presente controversia concerne, dunque, in sostanza, non tanto la legittimità dei decreti di inquadramento dei ricorrenti, tutti sottufficiali dell'esercito, che risultano aver fatto diretta e corretta applicazione del d.lgs. n. 196/1995, quanto, piuttosto, l'asserita incostituzionalità (in quanto a ciò si riduce, in definitiva, l'unico, articolato motivo di censura dedotto) del citato d.lgs., che, con la norma transitoria di cui all'art. 34 (dedicata all'«inquadramento nel ruolo dei marescialli»), avrebbe operato, secondo le tesi poste a base del ricorso, una irragionevole discriminazione tra i sottufficiali dell'esercito (e delle Forze Armate in genere) e quelli dell'Arma dei Carabinieri (le norme transitorie del cui inquadramento sono dettate, invece, negli artt. da 46 a 50 del d.lgs. n. 198/1995).

Una discriminazione, si sottolinea nell'atto introduttivo del giudizio, che «colpisce unicamente i sottufficiali che rientrano nella applicazione della norma transitoria di cui al citato art. 34 d.lgs. n. 196/1995, in quanto per coloro che beneficiano della normativa ordinaria introdotta con il d.lgs. in esame non subiscono penalizzazioni rispetto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, rispetto ai quali non possono lamentare alcuna disparità: in proposito si rinvia all'esame delle tabelle allegate ai decreti legislativi...».

L'esame della prospettata questione di costituzionalità necessita di un preliminare inquadramento.

Lo stato giuridico dei sottufficiali delle FF.AA., nelle quali è a tutti gli effetti da intendersi ricompresa l'Arma dei Carabinieri, ha sempre avuto una disciplina uniforme e del pari uniforme è stato, dal regio decreto n. 2395 del 1923 e dal d.P.R. n. 1079 del 1970 alla legge n. 312 del 1980, il trattamento economico dei sottufficiali delle varie Armi rispetto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri (con la sola eccezione delle indennità accessorie collegate alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio). Ciò sino alla entrata in vigore della legge n. 34 del 1984, allorché, a seguito della riforma della Polizia del 1981 (caratterizzata, tra l'altro, dall'inizio della unificazione del trattamento economico delle Forze di Polizia), tale uniformità è stata infranta unicamente per effetto del meccanismo, ritenuto prioritario, della equiparazione tra le varie «forze di polizia» (il sedicesimo comma dell'art. 43 della legge n. 121 del 1981 stabiliva che il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato «è esteso all'Arma dei Carabinieri ed ai Corpi previsti al primo e secondo comma dell'art. 16», a sua volta, l'art. 2, quinto comma, della legge n. 34 del 1984 ha disposto che, in relazione al suddetto art. 43, «è esteso il trattamento economico per stipendio e per indennità mensili previsto per il personale della polizia di Stato all'Arma dei Carabinieri e ai Corpi della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato».

L'evoluzione legislativa successiva ha avuto un significativo approdo nella legge n. 216 del 1992.

Con essa il legislatore non solo ha proceduto sulla strada della perequazione (semplicemente) economica delle Forze di Polizia, ma ha, con il conferimento di una duplice delega legislativa, avviato successive fasi dirette ad una ulteriore e sostanziale omogeneizzazione: la prima delega (art. 2 comma 1, della legge n. 216 del 1992), nella preoccupazione di non alterare gli equilibri tra i vari ordinamenti militari, da esercitarsi con un unico d.lgs., su proposta del Ministro dell'interno di concerto con gli altri Ministri interessati, aveva per oggetto la definizione «in maniera omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti», delle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché del personale delle Forze Armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva (v. Corte cost., ord. n. 152 del 26-30 aprile 1999).

La seconda delega (art. 3 della legge n. 216 del 1992), poi, da esercitarsi con più decreti legislativi sulla base di unici criteri direttivi (diversi da quelli di cui all'art. 2), riguardava, in particolare, «le necessarie modifiche degli ordinamenti del personale» delle forze di polizia e delle forze armate, esclusi dirigenti e direttivi, «per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge», inoltre, per le anzidette finalità, era espressamente contemplato che i decreti legislativi potessero «prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche, gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche e gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessivamente previste», con le occorrenti disposizioni transitorie (art. 3, comma 3, della legge n. 216 del 1992).

L'esercizio di tale seconda delega era previsto avvenisse con più decreti legislativi, da emanarsi su proposta dei Ministri rispettivamente interessati e, per le Forze di Polizia, con la concertazione del Ministro dell'interno, attesi i suoi compiti istituzionali, confermati nella legge n. 121 del 1981. I principi ed i criteri direttivi relativi sono fissati con specifiche disposizioni, che prevedono anche la necessaria copertura finanziaria.

La legge n. 216 del 1992 ha, così, un duplice contenuto, con diversa natura ed autonomia: l'uno (art. 1), di conversione del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 «con le modificazioni riportate in allegato alla legge», adottato in base alla previsione dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione (ivi disponendo la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, ricomprendendo, peraltro, anche le corrispondenti posizioni delle altre Forze di Polizia, che erano state mantenute al di fuori dell'oggetto della pronuncia della Corte); l'altro (artt. 2 e 3), di legge di delega, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, di tal guisa avviando le successive fasi dirette ad una ulteriore e sostanziale omogeneizzazione, con il conferimento della detta, duplice, delega, differenziata per fonte, oggetto, proponenti, principi direttivi e criteri di delega.

La prima delega è stata esercitata con il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, che richiama anche la legge 29 aprile 1995, n. 130.

La seconda delega, prevista, come si è detto, nell'art. 3 della citata legge n. 216 del 1992, è stata esercitata, tra l'altro, con il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196 (denunciato, quanto alla costituzionalità del suo art. 34, dai ricorrenti) e col d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, che, riguardando il personale dell'Arma dei Carabinieri, viene assunto dai ricorrenti stessi quale *tertium comparationis* della dedotta discriminazione retributiva e di stato giuridico.

La delega di cui all'art. 3, ha osservato la Corte costituzionale (sentenza n. 63 del 1998), prevedeva tutte le necessarie modifiche degli ordinamenti per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, si noti, con riguardo ad una vasta gamma di ordinamenti comprendenti Forze di Polizia e Forze Armate.

E le variazioni dell'assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, che dal plurimo esercizio della delega sono scaturite, si inseriscono, ha proseguito la Corte, in un disegno dichiarato di politica normativa tendente alla razionalizzazione ed alla omogeneizzazione di situazioni, di ordinamenti, quali quelli delle Forze di Polizia o delle Forze Armate, che, in una valutazione politica dello stesso legislatore (certamente non palesemente arbitraria o manifestamente irragionevole), dovevano essere ricondotte ad effettivo equilibrio di trattamenti normativi ed economici, evitando alterazioni settoriali e rincorse di rivendicazioni (v. anche Corte costituzionale, sentenza n. 65 del 1997).

Le esigenze (di notevole rilievo, secondo l'apprezzamento dello stesso legislatore) di equilibrio di interi settori di Polizia e di Forze Armate hanno portato, con i citati decreti legislativi (dopo che già con il decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito nella legge 2 febbraio 1993, n. 23, i miglioramenti economici, già in godimento dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del personale corrispondente della Polizia di Stato, venivano attribuiti in favore dei sottufficiali delle Forze Armate), al ripristino della equiparazione giuridica, consolidata nel tempo, tra sottufficiali delle Forze Armate e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Senza abbandonare, così, il principio, ormai pacifico, secondo il quale l'assetto dei dipendenti civili dello Stato (cui anche i nuovi ordinamenti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate sembrano uniformarsi), a partire dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, si suddivide in qualifiche, caratterizzate dal tipo di funzioni che le contraddistinguono (in attuazione del canone, ritenuto in generale consono all'art. 36 della Costituzione, di tendenziale corrispondenza del trattamento economico al tipo di funzioni esercitate, in base al criterio funzionale: vedi Corte costituzionale, 3-12 giugno 1991, n. 277), lo *status* del personale non direttivo delle Forze Armate e quello del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri è stato individuato nel «grado» (all'interno del rispettivo «ruolo»): vedi, per il personale delle Forze Armate, artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 196/1995 e, per quello dell'Arma dei Carabinieri, artt. 2 e 12 d.lgs. n. 198/1995.

La posizione di sostanziale, tradizionale, uguaglianza dell'Arma dei Carabinieri con le altre Armi dell'Esercito (salvo il sostanziale, diverso contenuto dei suoi compiti di ordine e sicurezza pubblica), poi, è stata ribadita, nei decreti legislativi all'esame, sotto vari aspetti e profili:

all'art. 12 del d.lgs. n. 196, prevedendo «la corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale di cui al presente d.lgs. con i gradi ed i ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri» (secondo le tabelle «A/1» ed «A/2», allegate al decreto);

all'art. 31, comma 1 (ed alla corrispondente tabella «D» allegata), del d.lgs. n. 196 ed all'art. 54, comma 2 (ed alla corrispondente tabella «F», allegata al decreto), del d.lgs. n. 198, ove il trattamento economico stipendiale è attribuito correlando ciascun grado ad un livello, cosicché risulta evidente che, tenuto conto della corrispondenza dei gradi di cui si è detto, a parità di grado (tra Forze Armate e Carabinieri) risulta una parità di livello (e dunque di trattamento economico stipendiale), nonché di scatti aggiuntivi gerarchici (salva l'indennità pensionabile di cui al terzo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, prevista per i soli Carabinieri, in quanto correlata ai compiti loro attribuiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica);

all'art. 14 (ed alle corrispondenti tabelle «B/1», «B/2» e «B/3», del d.lgs. n. 196 ed agli artt. 31 e 32 (ed alle corrispondenti tabelle «B», «C/1» e «C/2») del d.lgs. n. 198, ove, sempre tenendo conto della designata corrispondenza tra i gradi, viene divisato un sistema di avanzamento da un grado all'altro, all'interno dello stesso ruolo, del tutto identico per il personale delle Forze Armate e per quello dell'Arma dei Carabinieri: sia quanto a forme di avanzamento, sia quanto a requisiti (o periodi minimi di permanenza nel grado).

Con le sopra riportate norme sembra, dunque, essersi voluto ricondurre ad armonia (essendosi verificata, nell'arco degli ultimi tre lustri, per effetti indotti dalla introduzione della contrattazione collettiva e dalle connesse spinte particolaristiche, una lesione del principio, consolidato nel tempo, e quindi non eliminabile ad arbitrio, della uniformità del trattamento economico tra i vari gradi dell'esercito) i trattamenti retributivi (salva la possibilità di attribuire voci retributive od indennità particolari) ed ordinamentali delle forze di polizia (ed, in particolare, dei Carabinieri) e delle Forze Armate (con particolare riguardo all'esercito, del quale l'Arma dei Carabinieri pur sempre fa parte) e ciò in perfetta attuazione sia dello scopo fissato nel conferimento della delega (quello, cioè, di conseguire una disciplina omogenea di carriere, attribuzioni e trattamento economico), sia del principio, conforme ad esigenze costituzionalmente rilevanti, di garanzia e proporzionalità della retribuzione tra coloro che appartengono alla stessa amministrazione (ch'è quella della Difesa), sono chiamati a svolgere le stesse mansioni (pur nella giusta valorizzazione delle specificità, con il sistema del trattamento integrativo ed accessorio), sono assunti sulla base dei medesimi sistemi concorsuali e progrediscono secondo una identica carriera.

La veduta omogeneizzazione delle situazioni ordinamentali e dei trattamenti economici non appare, tuttavia, completa, nel disegno offerto dal legislatore delegato.

In sede di regime transitorio, la equiparazione tra gradi (corrispondenti) delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri non viene garantita: l'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, inserito com'è nel Capo VII (dedicato, appunto, alle «norme transitorie»), detta, infatti, norme per l'inquadramento nel ruolo dei marescialli, prescrivendo, per quanto qui più specificamente interessa:

(comma 1) «I sottufficiali, in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli:

a) nel grado di aiutante, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con qualifica di «aiutante» o di «scelto», nonché i marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;

b) nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, i marescialli capi, nonché i marescialli ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;

c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli ordinari, nonché i sergenti maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995»;

(comma 3) «I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai quadri d'avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei gradi di aiutante e di maresciallo ordinario corrispondenti con decorrenza 31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei quadri ordinari e straordinari».

Tali norme transitorie, dettate per l'inquadramento dei sottufficiali delle Forze Armate, trovano corrispondenza, nell'ambito delle norme previste nel d.lgs. n. 198/1995 per il personale dell'Arma dei Carabinieri:

nell'art. 46, comma 1: «Il personale appartenente al ruolo sottufficiali, comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, è inquadrato, mantenendo l'anzianità di servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo ispettori:

a) nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S., i sottufficiali che alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifica di «aiutante» e «carica speciale», nonché i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione di grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonché i brigadieri utilmente iscritti ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di brigadiere, nonché i vicebrigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

d) nel grado di maresciallo, i vicebrigadieri»;

art. 49, comma 2: «Alla stessa data i marescialli capi e i brigadieri già valutati, giudicati idonei, iscritti in quadro ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori, rispettivamente con il grado di maresciallo aiutante S.U.P.S. e maresciallo capo secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione di avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212».

Orbene, una lettura comparata delle norme appena riportate fa risaltare evidenti differenze, derivanti dalla sola appartenenza alle Forze Armate piuttosto che all'Arma dei Carabinieri, nell'inquadramento previsto per personale di pari grado (in forza di corrispondenza dichiarata *ex lege*), a tutto detrimento dei sottufficiali delle Forze Armate: mentre i marescialli ordinari dell'esercito (per restare all'arma ed al caso che qui ne occupa) sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario (art. 34, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 196/1995), i loro omologhi dell'Arma dei Carabinieri sono inquadrati nel grado di maresciallo capo (art. 46, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 198/1995); mentre, ancora, i sergenti maggiori dell'esercito, iscritti ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario (art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 196/1995), i loro corrispondenti colleghi dell'Arma dei Carabinieri sono inquadrati nel grado di maresciallo capo (art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 198/1995).

Tutto ciò premesso, la dedotta questione di costituzionalità riguarda, appunto, le norme da ultimo citate del d.lgs. n. 196/1995: l'art. 34, comma 1, lettera c) e l'art. 34, comma 3, dei quali l'amministrazione ha fatto applicazione ai fini dell'inquadramento, rispettivamente; dei ricorrenti già marescialli ordinari e dei ricorrenti già sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito, iscritti nei quadri di avanzamento.

La questione appare di decisiva rilevanza ai fini della decisione giurisdizionale richiesta dalle parti a questo giudice, atteso che solo l'eventuale, invocata declaratoria di incostituzionalità delle norme predette (sulla cui corretta applicazione da parte della amministrazione intimata non si controverte), con sentenza ad un tempo cassatoria ed additiva della Corte (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 248 del 1989), che dichiari l'applicabilità, ai sottufficiali dell'Esercito e delle altre Forze Armate, delle norme transitorie di inquadramento dettate per i pari grado dell'Arma dei Carabinieri, determinerebbe, una volta eliminato l'ostacolo delle censurate norme del d.lgs. n. 196 (sulla base delle quali, si ripete, sono stati effettuati gli impugnati inquadramenti), un esito del giudizio pienamente favorevole ai ricorrenti, con il riconoscimento del loro (preteso) diritto a vedersi inquadrati (con il corrispondente trattamento economico) sulla base delle suddette disposizioni riguardanti l'Arma dei Carabinieri.

Superato positivamente l'esame preliminare di ammissibilità e rilevanza della proposta eccezione di illegittimità costituzionale (quanto, si precisa, all'art. 34, comma 1, lettera c), e commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 196 del 1995), occorre, ora, accertarne il carattere di non manifesta infondatezza.

Osserva, al riguardo, il collegio di non poter considerare, *prima facie*, infondata la dedotta questione di costituzionalità, sussistendo un ragionevole dubbio sulla conformità di tali norme con l'art. 3 della Costituzione e coi principi di ragionevolezza e buona amministrazione, nella misura in cui esse non stabiliscono, per i sottufficiali delle Forze Armate, precetti di inquadramento transitorio (del personale in servizio alla data del 1° settembre 1995) analoghi a quelli applicabili, ai sensi del d.lgs. n. 198/1995, ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Appare, in proposito, evidente che, pur nell'inevitabile ampiezza di interventi sugli ordinamenti previsti dalla legge di delega (art. 3 della legge n. 216 del 1992: si noti, non investita da censure di incostituzionalità dai ricorrenti, né, d'ufficio, da questo giudice) — allo scopo di conseguire una disciplina «omogenea» e di raggiungere una «equiordinazione» di compiti e connessi trattamenti economici — per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, con previsione espressa della revisione di ruoli, gradi e qualifiche (v. Corte costituzionale, ordinanza n. 189 del 13-25 maggio 1999), il decreto delegato in esame (n. 196 del 1995) disegna, tuttavia, un sistema transitorio di primo inquadramento dei sottufficiali delle forze armate del tutto disomogeneo e peggiore rispetto a quello stabilito per il personale corrispondente dell'Arma dei Carabinieri (agli artt. 46 e 49 del d.lgs. n. 198/1995), che non pare sorretto da valide ed univoche ragioni sostanziali, giungendo anzi ad ingiustificate distorsioni rispetto alla normativa prevista a regime per l'inquadramento e le forme di avanzamento dei sottufficiali stessi; normativa che, nella disciplina recata dalle tabelle allegate ai due decreti delegati in considerazione, appare del tutto simile, quanto alle forme di avanzamento ed ai periodi minimi di permanenza nel grado.

Né la differenza di inquadramento di cui si tratta (così come quella di trattamento economico, alla prima conseguente) pare poter trovare una sua giustificazione logica e razionale nella tesi, secondo la quale, in relazione alle mansioni in concreto svolte dalle due categorie di dipendenti poste a raffronto — ed, in particolare, alla gravosità ed al pericolo, propri dei compiti d'istituto dell'Arma dei Carabinieri, insiti nella lotta al terrorismo ed alla delinquenza organizzata — non sarebbe configurabile quella identità di situazioni oggettive e soggettive, che, in presenza di un trattamento viceversa differenziato, comporterebbe violazione del principio di uguaglianza (v. Corte costituzionale, 12 aprile 1990, n. 191).

Il collegio non può, infatti, nascondersi che la ragionevolezza e la conformità al principio di uguaglianza del sistema di cui trattasi entrano in crisi proprio perché il (pur legittimo) raffronto di cui trattasi resterebbe limitato alla sola fase dell'inquadramento transitorio in discussione.

L'intero sistema disegnato dal legislatore delegato (con la fissazione di una corrispondenza dei gradi delle diverse armi, con l'inserimento dei gradi dichiarati corrispondenti in uno stesso livello retributivo, con l'indicazione di un percorso di carriera in tutto simile per i gradi corrispondenti delle diverse Armi, ivi compresa l'Arma dei Carabinieri) appare, invero, chiaramente volto ad escludere, piuttosto che ad esaltare le differenze tra sottufficiali di pari grado ed anzianità dell'Esercito (non facenti parte delle «Forze di Polizia») e sottufficiali dei Carabinieri (ricompresi dalla legge tra le Forze di Polizia, che, come è noto, svolgono prevalenti compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica).

Una posizione di sostanziale uguaglianza tra le varie Armi (non fosse per le dissonanti disposizioni qui denunciate), il legislatore, col quadro normativo sopra precisato, pare indubitabilmente aver perseguito, dando così minor rilevanza che in un recente passato (ma ciò rientra nella discrezionalità legislativa, fermo il limite generale, per ogni intervento normativo, della ragionevolezza, come svolgimento dell'art. 3 della Costituzione), ai fini che qui interessano, alla specificità delle attività che siano richieste ai dipendenti pubblici per la difesa della nazione e dell'ordine pubblico, a quelle specificità, cioè, che avevano consentito, in virtù del quinto comma dell'art. 2 della legge n. 34 del 1984, la estensione del trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato agli ufficiali e sottufficiali facenti parte dell'Arma dei Carabinieri (ma non a quelli dell'esercito, né delle altre armi.)

A questo punto viene meno ogni possibile presupposto, sul quale possa poggiare la tesi della conformità ai principi costituzionali della normativa in questione, poiché se tali specificità appaiono venute meno nell'intero, coordinato, *corpus* legislativo costituito dai decreti legislativi in argomento (se si esclude, come già rilevato, la valorizzazione dell'istituto della indennità pensionabile attribuita alle Forze di Polizia, del resto in piena coerenza con il quadro complessivo tracciato), non si comprende come e perché le stesse possano o debbano sorreggere le differenziate scelte effettuate dal legislatore delegato in tema di inquadramento, nel regime transitorio, dei sottufficiali in servizio.

Pare, in definitiva, molto arduo riconoscere la *ratio* del più favorevole regime di inquadramento riservato ai sottufficiali dei Carabinieri nella loro attività di lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata e, più in generale, di difesa dell'ordine pubblico.

Oltretutto, l'anzidetta, diversificata, disciplina degli inquadramenti dei sottufficiali delle Forze Armate in servizio alla data del 1° settembre 1995 (rispetto a quella introdotta per i sottufficiali dei Carabinieri) non trova giustificazioni nemmeno (come pur si potrebbe legittimamente ipotizzare, trattandosi di inquadramento di personale in servizio) in differenze sostanziali rinvenibili nell'ordinamento precedente, tali da provocare riflessi sostanziali (derivanti dalle diverse, pregresse, forme di progressione nelle qualifiche e nei gradi) in sede di adeguamento dei moduli ordinamentali stessi.

Anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 196/1995 in argomento, infatti, la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali delle varie armi si rinveniva all'art. 25 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (ed alla tabella «A» allegata alla legge), così come la c.d. inclusione nelle aliquote di valutazione, per la progressione in carriera, era recata dagli artt. 27 e 29 della stessa legge n. 212 e dalle tabelle «B/1», «B/2», «B/3», «B/4» e «C», pure allegate.

Orbene, nessuna apprezzabile differenza in tali superati meccanismi (per effetto della abrogazione di norme di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 196/1995 è rinvenibile fra le varie armi delle Forze Armate da un lato e quella dei Carabinieri dall'altro.

Soltanto, i vice brigadieri dei CC. (corrispondenti, tanto nel vecchio che nel nuovo ordinamento, ai sergenti dell'Esercito e delle altre Armi) conseguivano la promozione a brigadieri (corrispondenti, nel vecchio e nel nuovo ordinamento al grado di sergente maggiore) per anzianità (invece che per concorso, come era prescritto per i sergenti) e dopo un anno e sei mesi di permanenza nel grado (invece che dopo 2 anni e 6 mesi).

Ma una tale differenza di carriera (annullata nel nuovo ordinamento), nel passaggio dal grado iniziale del ruolo dei sottufficiali a quello immediatamente superiore, non pare affatto poter giustificare di per sé l'intero, massiccio, meccanismo di promozioni messo in piedi dalle norme che ne occupano per i sottufficiali dei Carabinieri in sede di primo inquadramento *ex* d.lgs. n. 198/1995 e non, invece, per i sottufficiali delle altre Armi, ad opera dei decreti attuativi della legge n. 216 del 1992; potendo, anzi, costituire, in un ipotetico, ma pur sempre necessario raffronto tra la carriera dei sottufficiali dell'Esercito e quella dei pari grado dell'Arma dei Carabinieri, elemento di «favore» (nell'ambito dell'effettivo, perseguito, riequilibrio della disciplina, che presuppone la eliminazione di preesistenti differenze) per il personale dell'Esercito il fatto che il pregresso meccanismo di progressione

(che, per il passaggio da sergente a sergente maggiore, prevedeva l'avanzamento per concorso, piuttosto che per mera anzianità) fosse caratterizzato da meccanismi di selezione e valutazione assenti, almeno in tale fase, nel corrispondente ordinamento dei Carabinieri.

Se, dunque, il principio di uguaglianza esprime un giudizio di relazione, che impone il trattamento identico di situazioni uguali e, viceversa, il trattamento differenziato di situazioni fra loro non del tutto corrispondenti (v. Corte costituzionale, n. 183 del 1997 e nn. 89 e 386 del 1996), appare chiara, nella disciplina dell'inquadramento dei sottufficiali di cui alle norme transitorie in discussione, la operata disparità di trattamento tra soggetti (gli uni dell'Esercito o delle altre Armi e gli altri dell'Arma dei Carabinieri) già iscritti nello stesso ruolo, in possesso dello stesso grado (per «corrispondenza» stabilita dal legislatore stesso) ed incaricati di espletare funzioni, che, se non identiche, sono state (e già erano precedentemente) comunque dal legislatore stesso ritenute equivalenti nel dettare la disciplina a regime delle carriere di cui si tratta; disparità, che crea discrasie e differenze gravi, nel momento in cui, all'esito della operazione di inquadramento, i detti soggetti si vedono attribuiti gradi e vengono a collocarsi in livelli retributivi irragionevolmente differenziati (a parità di posizione di partenza) a tutto ed esclusivo vantaggio dei sottufficiali dei Carabinieri.

Questa operazione meramente meccanica di rapida progressione di carriera, riservata al solo personale dell'Arma dei Carabinieri in sede dell'inquadramento del personale in servizio alla data dell'inquadramento di cui alle norme transitorie in esame, appare, poi, poco ragionevole, in quanto effettuata nel momento stesso in cui, con il complesso dei decreti legislativi attuativi della legge n. 216, si crea senza dubbio una disciplina omogenea di riordino delle carriere, caratterizzata dall'identico, ordinato, dispiegarsi, in tutte le armi, di posizioni dal legislatore stesso identificate come corrispondenti.

Le denunciate norme, così, appaiono anche porsi in palese violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, come costantemente interpretato dalla Corte costituzionale e, cioè, come un criterio di congruenza e di non arbitrarietà della disciplina posta in essere in relazione al fine che si vuol perseguire (v. sentenze n. 10 del 1980 e n. 331 del 1988).

La contraddittorietà tra le scelte operate dal legislatore all'interno dello stesso *corpus* normativo ed in attuazione della medesima norma di delega (laddove, dopo aver dettato una disciplina ordinamentale del personale delle Forze Armate e di quello dell'Arma dei Carabinieri sostanzialmente, a regime, omogenea, cotale omogeneità il legislatore stesso poi contrasta e snatura), lungi, poi, dal tendere alla ottimizzazione organizzativa della stessa pubblica amministrazione (in modo tale da poter soddisfare gli interessi pubblici nel migliore dei modi), finisce con lo svilire e disconoscere situazioni sostanzialmente espressione della medesima capacità professionale in capo ai singoli funzionari (capacità che pure i decreti medesimi mostrano di valutare, in sede di definizione dell'ordinamento di regime, ai fini della attribuzione delle qualifiche dell'ordinamento del personale delle Forze Armate complessivamente intese, in misura eguale) e che, tanto a fini di eguaglianza sostanziale (rispetto della parità delle posizioni dei dipendenti da inquadrare) quanto a fini di massima valorizzazione delle professionalità possedute dai militari in servizio (che non può non considerarsi incidente sul buon andamento dell'amministrazione), possono concretamente emergere ed affermarsi solo con l'apprestamento di strumenti congrui, adeguati, non distorsivi, in una parola uniformi, di inquadramento (perché se è vero che, come ha ritenuto il giudice delle leggi con l'ordinanza n. 151/1999 citata, non si può ravvisare lesione dell'art. 97 della Costituzione per il fatto che siano intervenute variazioni dell'assetto organizzativo della pubblica amministrazione, che non sono di per sé indice di peggioramento allorché siano accompagnate da minori accrescimenti di posizioni economiche o di svolgimento di carriera di singoli o di gruppi di dipendenti, è pur vero che le variazioni devono pur sempre inserirsi in un disegno coerente di politica normativa ed in scelte non palesemente arbitrarie e manifestamente irragionevoli; il che, per le ragioni sopra ampiamente illustrate, non pare di poter affermare con riguardo alle patenti alterazioni dell'equilibrio ordinamentale, qui rilevate).

La prospettata diversità di trattamento non appare, soprattutto, sorretta da una ragionevole giustificazione, sì che le relative norme paiono piuttosto riconducibili ad una ipotesi di uso manifestamente irrazionale del potere legislativo: in buona sostanza, sembra con ciò inciso il limite della ragionevolezza, che rende la relativa questione prospettabile quale incidente di incostituzionalità.

Le differenze retributive, infine, che le impugnate norme causano quale effetto distorsivo del diversificato reinquadramento di soggetti appartenenti allo stesso livello retributivo, rendono anche apprezzabile la violazione dell'art. 36 della Costituzione, in quanto gli inquadramenti stessi, comportando alterazioni alla omogeneità della disciplina e dei connessi trattamenti economici, si appalesano in contrasto con il principio di proporzionalità e di adeguatezza retributiva, ivi statuito.

Per quanto sopra esposto, il collegio considera non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità delle disposizioni di legge suindicate e, conseguentemente, ritiene che la indicata questione, nei termini e nei limiti sopra delineati, debba essere rimessa all'esame della stessa Corte, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 134 della Costituzione;*

*Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Preliminarmente giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), e commi 3, 4, 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 196 del 12 maggio 1995;*

*Sospende, pertanto, il giudizio e, riservata ogni ulteriore pronuncia in rito e nel merito della controversia;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio di legittimità costituzionale;*

*Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ch'essa sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso, in Brescia, in camera di consiglio, il 9 luglio 1999.

*Il presidente, relatore ed est.: INGRASSIA*

99C1006

N. 557

*Ordinanza emessa il 9 luglio 1999 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia sul ricorso proposto da Favara Maurizio ed altri contro il Ministero della difesa ed altri*

**Impiego pubblico - Riordinamento delle carriere militari - Sottufficiali dell'Esercito - Inquadramento con norme transitorie nei nuovi gradi - Deteriore trattamento dei sottufficiali dell'Esercito rispetto ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri, in contrasto con le finalità di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale di tutte le Forze Armate perseguito dal legislatore - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza delle retribuzioni e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimenti alle seguenti pronunce della Corte costituzionale: sentenze nn. 10/1980, 331/1988, 248/1989, 191/1990, 277/1991, 65/1997, 63/1998 ed ordinanze nn. 151 e 189/1999.**

[D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 34, commi 1, lett. c), 3, 4, 5, 6 e 7].

(Cost., artt. 3, 36 e 97).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1504 del 1995, proposto da Favara Maurizio, Bianchi Fabrizio, Simmi Mauro, Casula Giampaolo, Pastore Paolo, Romano Francesco, Campi Antimo, Palmese Pietro, ed Antonelli Mario, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Ughetta Bini ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, in Brescia, via Ferramola n. 14;

Contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero della funzione pubblica, in persona del Ministro *pro-tempore*, e il Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore*, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato ed *ex lege* domiciliati presso gli uffici della stessa, in Brescia, via S. Caterina n. 6, per l'annullamento degli atti del nuovo inquadramento in ruolo disposti ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 12 marzo 1995, n. 196, con i quali:

a) i ricorrenti Favara, Antonelli, Palmese, Campi e Simmi sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario;

b) il ricorrente Pastore, già sergente maggiore in valutazione, ma non promosso, è stato iscritto nel ruolo dei marescialli, con promozione al grado di maresciallo ordinario;

c) i ricorrenti Casula e Bianchi, già sergenti maggiori con più di quattro anni nel grado, sono stati iscritti nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo;

d) il ricorrente Romano è stato iscritto nel ruolo dei sergenti con il grado di sergente maggiore; nonché per il riconoscimento del diritto ad ottenere, ai fini dell'inquadramento, il medesimo trattamento attribuito con il d.lgs. n. 198/1995 ai sottufficiali pari grado appartenenti all'Arma dei carabinieri; nonché per la conseguente condanna dell'amministrazione intimata alla corresponsione delle differenze retributive tra l'inquadramento operato ai sensi del d.lgs. n. 196 del 1995 e quello superiore riconosciuto ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, in forza del d.lgs. n. 198 del 1995, con rivalutazione ed interessi e con il riconoscimento, infine, dell'equiparazione predetta a tutti gli effetti a decorrere dal 1° settembre 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intime amministrazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, la relazione del consigliere A. Ingrassia;

Uditi, alla stessa udienza, l'avv. Maria Ughetta Bini per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Alessandro Maddalo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

#### FATTO

Viene premesso che i ricorrenti sono sottufficiali dell'Esercito, in forza al 4° Rgt. artiglieria contraerei di Mantova.

Come già evidenziato, alcuni di loro risultano inquadrati quali marescialli ordinari e gli altri quali sergenti maggiori.

Con d.lgs. n. 196 del 19 maggio 1995, si espone in ricorso, si è provveduto al riordino dei ruoli, alla modifica delle norme di reclutamento ed allo stato d'avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, Esercito, Marina, ed Aeronautica, ad eccezione dell'Arma dei carabinieri il cui riordino dei ruoli è stato disciplinato con d.lgs. n. 198 sempre del 12 maggio 1995.

All'inquadramento degli odierni ricorrenti, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 34 del citato d.lgs. n. 196, si è poi provveduto con decreti ministeriali, dei quali s'è data comunicazione agli interessati, con note individuali, tutte datate tra il 13 ed il 20 settembre 1995.

In particolare, prosegue il ricorso:

1) gli esponenti Antonelli, Palmese, Campi, Simmi e Favara, già marescialli ordinari, sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario ed iscritti nel ruolo dei marescialli;

2) il sig. Pastore, già sergente maggiore ed inserito nei quadri di avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995, è stato promosso al grado di maresciallo ordinario ed inquadrato nel ruolo dei marescialli;

3) i ricorrenti Casula e Bianchi, già sergenti maggiori, con più di quattro anni di anzianità nel grado, sono stati iscritti nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo;

4) mentre il sig. Romano, già sergente maggiore, con meno di quattro anni di anzianità nel grado, è stato, invece, iscritto nel ruolo dei sergenti, mantenendo il grado di sergente maggiore.

Avverso i decreti ministeriali di inquadramento, effettuato ai sensi del citato d.lgs. n. 196/1995, hanno proposto ricorso i predetti sottufficiali, deducendone la «illegittimità derivata» degli atti di inquadramento, per «illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, lettera c), commi 3, 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 196/1995 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione».

Le determinazioni ministeriali di inquadramento sarebbero illegittime, in quanto applicano il decreto legislativo n. 196/1995 (attuando l'inquadramento del personale in servizio alla data del 1° settembre 1995, sulla base della norma transitoria di cui all'art. 34), che, si afferma in ricorso, è penalizzante rispetto a quello disposto per i parigrado nell'Arma dei Carabinieri, in forza del decreto legislativo n. 198/1995. Ciò, si prosegue, in netto contrasto con lo spirito della legge n. 216/1992 che ha demandato al governo l'emissione di decreti legislativi contenenti le necessarie modifiche agli ordinamenti del personale... per il riordino delle carriere delle attribuzioni e dei trattamenti economici allo scopo di conseguire una disciplina omogenea fermi restando i rispettivi compiti istituzionali.

I ricorrenti si vedrebbero, insomma, riservato dalla normativa transitoria un trattamento diverso e penalizzante rispetto a quello riservato ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Infatti:

a) i marescialli ordinari delle Forze Armate, esclusi dai quadri di avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995, sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario, mentre i marescialli ordinari dell'Arma dei Carabinieri sono stati inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art. 46, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 198/1995);

b) i sergenti maggiori delle Forze Armate utilmente inseriti nei quadri di avanzamento alla data del 31 agosto 1995 sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario con due anni di anzianità, mentre i brigadieri dell'Arma dei Carabinieri utilmente iscritti al fine della promozione dal grado superiore nei quadri di avanzamento sono inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 196/1995, in rapporto all'art. 46 comma 1, lettera b), d.lgs. n. 198/1995);

c) i sergenti maggiori già iscritti nei quadri di avanzamento ma non promossi sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli al grado di maresciallo ordinario con anzianità di grado 31 agosto 1993, mentre i brigadieri dei Carabinieri sono stati promossi in quanto inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr art. 34, comma 3, d.lgs. n. 196/1995, in rapporto all'art. 49, comma 2 d.lgs. n. 198/1995;

d) i sergenti maggiori delle Forze Armate con almeno quattro anni di anzianità nel grado, alla data del 1° settembre 1995, sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ad anzianità zero;

e) ancora: i sergenti maggiori delle Forze Armate, con meno di quattro anni di anzianità a detta data, verranno inquadrati nel grado di maresciallo ad anzianità zero a far data dal 1° settembre 1996, mentre i brigadieri e vice brigadieri dei Carabinieri (quest'ultimi utilmente iscritti nei quadri di avanzamento al grado superiore) sono inquadrati, alla data del 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo ordinario (v. art. 34, commi 5 e 6, d.lgs. n. 196 del 1995, in rapporto all'art. 46, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. n. 198 del 1995);

f) addirittura gli appuntati dei carabinieri, che non sono sottufficiali, ma graduati di truppa, sono promossi brigadieri, scavalcando il sergente che, alla data del 1° settembre 1995, continua a permanere nel grado posseduto, e raggiunge il sergente maggiore con meno di quattro anni di anzianità nel grado;

g) i sergenti dell'Esercito nel nuovo inquadramento restano nel ruolo dei sergenti con il grado di sergenti, mentre i vice brigadieri dei carabinieri vengono inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo (art. 34, comma 8, d.lgs. n. 196 del 1995, in rapporto all'art. 46, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 198 del 1995);

h) infine, l'appuntato dei carabinieri con più di 29 anni di servizio viene inquadrato nel grado di brigadiere capo, superando perfino il sergente maggiore. Evidente appare la sperequazione, sol che si consideri che il sergente maggiore ed il sergente hanno dovuto superare un concorso teso ad accertare i titoli posseduti ed il grado di preparazione culturale, ed, in seguito, hanno dovuto frequentare i relativi corsi presso la scuola allievi sottufficiali e presso la scuole dell'arma; ed ancora: hanno dovuto superare il successivo concorso per l'immissione in servizio permanente, mentre requisiti siffatti non vengono richiesti agli appuntati dei Carabinieri, che sottufficiali non sono.

«In sintesi» conclude l'esposizione di gravame, «si assiste ad una sostanziale promozione di tutti i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri (e anche di coloro non sono sottufficiali) mentre i sottufficiali dell'Esercito (che prima del decreto legislativo in esame erano parigrado, e con anzianità anche superiore nel grado medesimo rispetto ai colleghi sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri), non beneficiano del medesimo trattamento: si verifica un inammissibile scavalco soprattutto ai fini gerarchici tra sottufficiali appartenenti alla medesima Forza Armata».

Viene evidenziato che tale discriminazione colpisce unicamente i sottufficiali che rientrano nell'applicazione della norma transitoria di cui all'art. 34 del cit. d.lgs. n. 196 del 1995, in quanto coloro che beneficiano della normativa a regime non subiscono penalizzazioni rispetto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Ed è perciò che l'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, nel prevedere «un inquadramento dei citati sottufficiali dell'Esercito inferiore rispetto a quello attribuito ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri» sarebbe costituzionalmente illegittimo:

per irragionevole discriminazione tra appartenenti alle Forze armate per i quali vi è sempre stata una corrispondenza dei gradi sulla scorta della omogeneità di funzioni», nonché «per irragionevole equiparazione (violazione del principio di ragionevolezza) dei sottufficiali di grado inferiore, addirittura non sottufficiali, appartenenti all'Arma dei Carabinieri ai sottufficiali di grado superiore delle Forze Armate» (e ciò in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione repubblicana);

per violazione dell'art. 36 della Costituzione: la denunciata diversità degli inquadramenti riflettendosi «pure sul trattamento retributivo, con penalizzazione dei sottufficiali delle Forze Armate, e con vantaggio ingiustificato a favore dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri»;

per violazione dell'art. 97 della Costituzione, che, si afferma, «fissa il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, in relazione al potere — dovere di adottare i medesimi inquadramenti di fronte a situazioni equiparate in forza di precedenti inquadramenti effettuati dall'amministrazione medesima sulla base di norme preesistenti e sulla base di norme attuali che ribadiscono l'equiparazione tra ruoli e profili professionali».

Gli istanti chiedono così, in definitiva, che l'amministrazione sia condannata alla corresponsione, in loro favore, delle differenze retributive tra l'inquadramento operato ai sensi del citato d.lgs. n. 196/1995 e quello superiore riconosciuto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in forza del d.lgs. n. 196/1995.

3. — Si sono costituite in giudizio, con atto formale, le intimate amministrazioni statali, che hanno chiesto, con formule di mero stile, il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata nell'imminenza della udienza (ma fuori del termine di 10 giorni liberi anteriori alla data fissata per l'udienza, di cui all'art. 23, quarto comma, legge t.a.r.), la difesa delle resistenti amministrazioni, ripercorso l'iter che ha portato alla emanazione del d.lgs. n. 196/1995, ha affermato «che i decreti legislativi n. 196 e n. 198 non sono affatto disomogenei, in quanto la normativa a regime prevede un'identica progressione in carriera», illustrando, inoltre, come non appaia illegittima «nemmeno la normativa transitoria dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, in quanto il legislatore, nel procedere alla c.d. omogeneizzazione, non poteva non tenere presenti le differenze esistenti tra le Forze Armate, differenze dovute ai relativi ordinamenti di settore, alle norme fondamentali di stato, nonché alle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza».

Anche i ricorrenti (peraltro nei termini di legge) hanno ribadito le loro argomentazioni, con memoria presentata in vista della udienza di trattazione, nella quale, in particolare, ribadita «la disomogeneità delle disposizioni previste dall'art. 34 comma 1 lettera c), commi 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto legislativo n. 196/1995 rispetto all'art. 46 del decreto legislativo n. 198/1995 relativo all'inquadramento dei carabinieri», si sottolinea il «contrasto con lo spirito della legge n. 216/1992, ove, all'art. 3, si demanda al governo l'emissione di decreti legislativi per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali» e, dunque, la violazione del disposto dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché la conseguente «discriminazione tra i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri che vengono (*rectius* sono stati promossi), mentre i sottufficiali dell'Esercito non beneficiando dello stesso trattamento, subiscono una perdita patrimoniale, sono, ai fini gerarchici, scavalcati da parigrado o addirittura di grado inferiore (non va dimenticato che l'Arma dei Carabinieri fa parte dell'Esercito)».

Alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, uditi i difensori presenti per le parti costituite, la causa è stata trattata in decisione.

## D I R I T T O

Devesi, preliminarmente, dichiarare la inammissibilità della memoria prodotta dalla Avvocatura dello Stato in data 2 luglio 1999, in quanto effettuata in violazione del termine di cui all'art. 23, comma 4, legge t.a.r., posto a presidio del diritto di difesa di controparte e dell'interesse del giudice a conoscere tempestivamente e compiutamente la materia del contendere.

Quanto, poi, all'azione di cui trattasi, vi è da rilevare che i ricorrenti propongono, quali pubblici dipendenti, azione di accertamento di un diritto patrimoniale, nell'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva; essi,

peraltro, hanno a tal fine impugnato nei termini di decadenza gli atti dell'inquadramento effettuato dall'amministrazione della difesa in applicazione della normativa in questione (art. 34 del decreto legislativo n. 196 del 1995, emanato in attuazione dell'art. 3 della legge n. 216 del 1992).

L'oggetto di tale decreto legislativo (concernente il riordino dei ruoli e la modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate) non consente di ritenere che il trattamento economico e le norme di inquadramento ivi previste per detto personale siano, per così dire, «disapplicabili» (non essendo attribuito nel nostro ordinamento, né alla amministrazione, né al sistema giurisdizionale, un tale potere), per estendere ai sottufficiali dell'esercito, conformemente alla pretesa avanzata dagli istanti, le corrispondenti norme dettate dal d.lgs. n. 198 del 1995 per il personale dell'Arma dei Carabinieri che si trovi nelle stesse condizioni.

Ciò in quanto il legislatore, in attuazione della delega contenuta nell'art. 3 della legge n. 216 del 1992, ha paritativamente identificato e disciplinato, con vari decreti, i diversi ordinamenti delle varie Forze di Polizia e delle Forze Armate, cosicché in ciascuno di essi sono, pertanto, rinvenibili le disposizioni relative a trattamento economico ed alle carriere, da applicarsi allo specifico ordinamento, di cui di volta in volta si tratti (nella fattispecie, quello delle Forze Armate).

La domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici in questione e, cioè, ad ottenere, ai fini dell'inquadramento, il medesimo trattamento attribuito, con il d.lgs. n. 198/1995, ai sottufficiali di pari grado appartenenti all'Arma dei Carabinieri, si appalesa, così, priva di supporto normativo, non potendosi in ogni caso far luogo ad una interpretazione estensiva delle invocate norme del d.lgs. n. 198/1995 e/o ad una «disapplicazione» (non consentita a questo giudice) delle corrispondenti prescrizioni del d.lgs. n. 196/1995 (considerata anche la mancanza di qualsiasi ambito di, indeterminatezza delle norme recate dai decreti delegati in argomento).

Il collegio, pertanto, non può esaminare ed apprezzare adeguatamente le ragioni prospettate dai ricorrenti, se non previa declaratoria di incostituzionalità delle citate norme (se ed ove adeguatamente sussistano i necessari presupposti del giudizio costituzionale in via incidentale: rilevanza e non manifesta infondatezza della questione).

Ciò premesso, il *thema decidendum* della presente controversia concerne, dunque, in sostanza, non tanto la legittimità dei decreti di inquadramento dei ricorrenti, tutti sottufficiali dell'esercito, che risultano aver fatto diretta e corretta applicazione del decreto legislativo n. 196/1995, quanto, piuttosto, l'asserita incostituzionalità (in quanto a ciò si riduce, in definitiva, l'unico, articolato motivo di censura dedotto) del citato decreto legislativo, che, con la norma transitoria di cui all'art. 34 (dedicata all'«inquadramento nel ruolo dei marescialli»), avrebbe operato, secondo le tesi poste a base del ricorso, una irragionevole discriminazione tra i sottufficiali dell'esercito (e delle Forze Armate in genere) e quelli dell'Arma dei Carabinieri (le norme transitorie del cui inquadramento sono dettate, invece, negli artt. da 46 a 50 del d.lgs. n. 198/1995).

Una discriminazione, si sottolinea nell'atto introduttivo del giudizio, che «colpisce unicamente i sottufficiali che rientrano nella applicazione della norma transitoria di cui al citato art. 34 d.lgs. n. 196/1995, in quanto per coloro che beneficiano della normativa ordinaria introdotta con il decreto legislativo in esame non subiscono penalizzazioni rispetto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, rispetto ai quali non possono lamentare alcuna disparità: in proposito si rinvia all'esame delle tabelle allegate ai decreti legislativi...».

L'esame della prospettata questione di costituzionalità necessita di un preliminare inquadramento.

Lo stato giuridico dei sottufficiali delle FF.AA., nelle quali è a tutti gli effetti da intendersi ricompresa l'Arma dei Carabinieri, ha sempre avuto una disciplina uniforme e del pari uniforme è stato, dal R.D. n. 2395 del 1923 e dal d.P.R. n. 1079 del 1970 alla legge n. 312 del 1980, il trattamento economico dei sottufficiali delle varie armi rispetto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri (con la sola eccezione delle indennità accessorie collegate alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio). Ciò sino alla entrata in vigore della legge n. 34 del 1984, allorché, a seguito della riforma della Polizia del 1981 (caratterizzata, tra l'altro, dall'inizio della unificazione del trattamento economico delle Forze di Polizia), tale uniformità è stata infranta unicamente per effetto del meccanismo, ritenuto prioritario, della equiparazione tra le varie «Forze di Polizia» (il sedicesimo comma dell'art. 43 della legge n. 121 del 1981 stabiliva che il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato «è esteso all'Arma dei Carabinieri ed ai corpi previsti al primo e secondo comma dell'art. 16»; a sua volta, l'art. 2, quinto comma, della legge n. 34 del 1984 ha disposto che, in relazione al suddetto art. 43, «è esteso il trattamento economico per stipendio e per indennità mensili previsto per il personale della Polizia di Stato all'Arma dei Carabinieri e ai corpi della Guardia di Finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato»).

L'evoluzione legislativa successiva ha avuto un significativo approdo nella legge n. 216 del 1992.

Con essa il legislatore non solo ha proceduto sulla strada della perequazione (semplicemente) economica delle forze di polizia, ma ha, con il conferimento di una duplice delega legislativa, avviato successive fasi dirette ad una ulteriore e sostanziale omogeneizzazione: la prima delega (art. 2, comma 1 della legge n. 216 del 1992), nella preoccupazione di non alterare gli equilibri tra i vari ordinamenti militari, da esercitarsi con un unico decreto legislativo su proposta del Ministro dell'interno di concerto con gli altri ministri interessati, aveva per oggetto la definizione «in maniera omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti», delle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché del personale delle forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva (v. Corte cost., ord. n. 152 del 26-30 aprile 1999).

La seconda delega (art. 3 della legge n. 216 del 1992), poi, da esercitarsi con più decreti legislativi sulla base di unici criteri direttivi (diversi da quelli di cui all'art. 2), riguardava, in particolare, «le necessarie modifiche degli ordinamenti del personale» delle forze di polizia e delle forze armate, esclusi dirigenti e direttivi, «per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge»; inoltre, per le anzidette finalità, era espressamente contemplato che i decreti legislativi potessero «prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche, gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche e gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessivamente previste», con le occorrenti disposizioni transitorie (art. 3, comma 3, della legge n. 216 del 1992).

L'esercizio di tale seconda delega era previsto avvenisse con più decreti legislativi, da emanarsi su proposta dei Ministri rispettivamente interessati e per le Forze di polizia, con la concertazione del Ministro dell'interno, attesi i suoi compiti istituzionali, confermati nella legge n. 121 del 1981. I principi ed i criteri direttivi relativi sono fissati con specifiche disposizioni, che prevedono anche la necessaria copertura finanziaria.

La legge n. 216 del 1992 ha, così, un duplice contenuto, con diversa natura ed autonomia: l'uno (art. 1), di conversione del D.L. 7 gennaio 1992, n. 5 «con le modificazioni riportate in allegato alla legge», adottato in base alla previsione dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione (ivi disponendo la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri a seguito della sentenza della Corte cost. n. 277 del 1991, ricomprendendo, peraltro, anche le corrispondenti posizioni delle altre Forze di polizia, che erano state mantenute al di fuori dell'oggetto della pronuncia della Corte); l'altro (artt. 2 e 3), di legge di delega, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, di tal guisa avviando le successive fasi dirette ad una ulteriore e sostanziale omogeneizzazione, con il conferimento della detta, duplice, delega, differenziata per fonte, oggetto, proponenti, principi direttivi e criteri di delega.

La prima delega è stata esercitata con il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, che richiama anche la legge 29 aprile 1995, n. 130.

La seconda delega, prevista, come si è detto, nell'art. 3 della citata legge n. 216 del 1992, è stata esercitata, tra l'altro, con il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196 (denunciato, quanto alla costituzionalità del suo art. 34, dai ricorrenti) e col d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, che, riguardando il personale dell'Arma dei carabinieri, viene assunto dai ricorrenti stessi, quale *tertium comparationis* della dedotta discriminazione retributiva e di stato giuridico.

La delega di cui all'art. 3, ha osservato la Corte costituzionale (sent. n. 63 del 1998), prevedeva tutte le necessarie modifiche degli ordinamenti per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, si noti, con riguardo ad una vasta gamma di ordinamenti comprendenti Forze di polizia e Forze armate.

E le variazioni dell'assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, che dal plurimo esercizio della delega sono scaturite, si inseriscono, ha proseguito la Corte, in un disegno dichiarato di politica normativa tendente alla razionalizzazione ed alla omogeneizzazione di situazioni di ordinamenti, quali quelli delle Forze di polizia o delle Forze armate, che, in una valutazione politica dello stesso legislatore (certamente non palesemente arbitraria o manifestamente irragionevole), dovevano essere ricondotte ad effettivo equilibrio di trattamenti normativi ed economici, evitando alterazioni settoriali e rincorse di rivendicazioni (v. anche Corte cost., sent. n. 65 del 1997).

Le esigenze (di notevole rilievo, secondo l'apprezzamento dello stesso legislatore) di equilibrio di interi settori di Polizia e di Forze armate) hanno portato, con i citati decreti legislativi (dopo che già con il d.-l. 4 dicembre

1992, n. 469, convertito nella legge 2 febbraio 1993, n. 23, i miglioramenti economici, già in godimento dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del personale corrispondente della Polizia di Stato, venivano attribuiti in favore dei sottufficiali delle Forze Armate, al ripristino della equiparazione giuridica, consolidata nel tempo, tra sottufficiali delle Forze armate e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Senza abbandonare, così, il principio, ormai pacifico, secondo il quale l'assetto dei dipendenti civili dello Stato (cui anche i nuovi ordinamenti delle Forze di polizia e delle Forze Armate sembrano uniformarsi), a partire dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, si suddivide in qualifiche, caratterizzate dal tipo di funzioni che le contraddistinguono (in attuazione del canone, ritenuto in generale consono all'art. 36 della Costituzione, di tendenziale corrispondenza del trattamento economico al tipo di funzioni esercitate, in base al criterio funzionale: v. Corte cost., 3-12 giugno 1991, n. 277), lo *status* del personale non direttivo delle Forze Armate e quello del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri è stato individuato nel «grado» (all'interno del rispettivo «ruolo»): v., per il personale delle Forze Armate, artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 196/1995 e, per quello dell'Arma dei Carabinieri, artt. 2 e 12 d.lgs. n. 198/1995.

La posizione di sostanziale, tradizionale, uguaglianza dell'Arma dei carabinieri con le altre Armi dell'Esercito (salvo il sostanziale, diverso, contenuto dei suoi compiti di ordine e sicurezza pubblica), poi, è stata ribadita, nei decreti legislativi all'esame, sotto vari aspetti e profili:

all'art. 12 del d.lgs. n. 196, prevedendo «la corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale di cui al presente decreto legislativo con i gradi ed i ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri» (secondo le tabelle «A1» ed «A2», allegate al decreto);

all'art. 31, comma 1 (ed alla corrispondente tabella «D» allegata), del d.lgs. n. 196 ed all'art. 54, comma 2 (ed alla corrispondente tabella «F», allegata al decreto), del d.lgs. n. 198, ove il trattamento economico stipendiale è attribuito correlando ciascun grado ad un livello, cosicché risulta evidente che, tenuto conto della corrispondenza dei gradi di cui si è detto, a parità di grado (tra Forze Armate e Carabinieri) risulta una parità di livello (e dunque di trattamento economico stipendiale), nonché di scatti aggiuntivi gerarchici (salva l'indennità pensionabile di cui al terzo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, prevista per i soli carabinieri, in quanto correlata ai compiti loro attribuiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica);

all'art. 14 (ed alle corrispondenti tabelle «B/1», «B/2» e «B/3») del d.lgs. n. 196 ed agli artt. 31 e 32 (ed alle corrispondenti tabelle «B», «C/1» e «C/2») del d.lgs. n. 198, ove, sempre tenendo conto della disegnata corrispondenza tra i gradi, viene diviso un sistema di avanzamento da un grado all'altro, all'interno dello stesso ruolo, del tutto identico per il personale delle Forze Armate e per quello dell'Arma dei Carabinieri: sia quanto a forme di avanzamento, sia quanto a requisiti (o periodi minimi di permanenza nel grado).

Con le sopra riportate norme sembra, dunque, essersi voluto ricondurre ad armonia (essendosi verificata, nell'arco degli ultimi tre lustri, per effetti indotti dalla introduzione della contrattazione collettiva e dalle connesse spinte particolaristiche, una lesione del principio, consolidato nel tempo, e quindi non eliminabile ad arbitrio, della uniformità del trattamento economico tra i vari gradi dell'Esercito) i trattamenti retributivi (salva la possibilità di attribuire voci retributive od indennità particolari) ed ordinamentali delle forze di polizia (ed, in particolare, dei carabinieri) e delle Forze Armate (con particolare riguardo all'esercito, del quale l'Arma dei Carabinieri pur sempre fa parte) e ciò in perfetta attuazione sia dello scopo fissato nel conferimento della delega (quello, cioè, di conseguire una disciplina omogenea di carriere, attribuzioni e trattamento economico), sia del principio, conforme ad esigenze costituzionalmente rilevanti, di garanzia e proporzionalità della retribuzione tra coloro che appartengono alla stessa amministrazione (ch'è quella della difesa), sono chiamati a svolgere le stesse mansioni (pur nella giusta valorizzazione delle specificità, con il sistema del trattamento integrativo ed accessorio), sono assunti sulla base dei medesimi sistemi concorsuali e progrediscono secondo una identica carriera.

La veduta omogeneizzazione delle situazioni ordinamentali e dei trattamenti economici non appare, tuttavia, completa, nel disegno offerto dal legislatore delegato.

In sede di regime transitorio, la equiparazione tra gradi (corrispondenti) delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri non viene garantita: l'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, inserito com'è nel Capo VII (dedicato, appunto, alle «norme transitorie» detta, infatti, norme per l'inquadramento nel ruolo dei marescialli, prescrivendo, per quanto qui più specificamente interessa:

(comma 1) «I sottufficiali, in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli:

a) nel grado di aiutante, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con qualifica di «aiutante» o di «scelto», nonché i marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;

b) nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, i marescialli capi, nonché i marescialli ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;

c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli ordinari, nonché i sergenti maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995»;

(comma 3) «I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai quadri d'avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei gradi di aiutante e di maresciallo ordinario corrispondenti con decorrenza 31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei quadri ordinari e straordinari».

Tali norme transitorie, dettate per l'inquadramento dei sottufficiali delle Forze Armate, trovano corrispondenza, nell'ambito delle norme previste nel d.lgs. n. 198/1995 per il personale dell'Arma dei Carabinieri:

nell'art. 46, comma 1: «Il personale appartenente al ruolo sottufficiali, comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, è inquadrato, mantenendo l'anzianità di servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo ispettori:

a) nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S., i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifica di «aiutante» e «carica speciale», nonché i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione di grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonché i brigadieri utilmente iscritti ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di brigadiere, nonché i vicebrigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983 n. 212;

d) nel grado di maresciallo, i vicebrigadieri»;

art. 49, comma 2: «Alla stessa data i marescialli capi e i brigadieri già valutati, giudicati idonei, iscritti in quadro ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori rispettivamente con il grado di maresciallo aiutante S.U.P.S. e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212».

Orbene, una lettura comparata delle norme appena riportate fa risaltare evidenti differenze, derivanti dalla sola appartenenza alle Forze Armate piuttosto che all'Arma dei Carabinieri, nell'inquadramento previsto per personale di pari grado (in forza di corrispondenza dichiarata *ex lege*), a tutto detrimento dei sottufficiali delle Forze armate: mentre i marescialli ordinari dell'esercito (per restare all'arma ed al caso che qui ne occupa) sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario (art. 34, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 196/1995), i loro omologhi dell'Arma dei carabinieri sono inquadrati nel grado di maresciallo capo (art. 46, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 198/1995); mentre, ancora, i sergenti maggiori dell'esercito, iscritti ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario (art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 196/1995), i loro corrispondenti colleghi dell'Arma dei carabinieri sono inquadrati nel grado di maresciallo capo (art. 49, comma 2 del d.lgs. n. 198/1995).

Tutto ciò premesso, la dedotta questione di costituzionalità riguarda, appunto, le norme da ultimo citate del d.lgs. n. 196/1995: l'art. 34, comma 1, lettera c) e l'art. 34, comma 3, dei quali l'Amministrazione ha fatto applicazione a fini dell'inquadramento, rispettivamente, dei ricorrenti già maresciali ordinari e dei ricorrenti già sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito, iscritti nei quadri di avanzamento.

La questione appare di decisiva rilevanza ai fini della decisione giurisdizionale richiesta dalle parti a questo giudice, atteso che solo l'eventuale, invocata declaratoria di incostituzionalità del norme predette (sulla cui corretta applicazione da parte della amministrazione intimata non si controverte), con sentenza ad un tempo cassatoria ed additiva della Corte (cfr. Corte cost., sent. n. 248 del 1989), che dichiari l'applicabilità, ai sottufficiali

dell'Esercito e delle altre Forze Armate, delle norme transitorie di inquadramento dettate per i pari grado dell'Arma dei Carabinieri, determinerebbe, una volta eliminato l'ostacolo delle censurate norme del d.lgs. n. 196 (sulla base delle quali, si ripete, sono stati effettuati gli impugnati inquadramenti), un esito del giudizio pienamente favorevole ai ricorrenti, con il riconoscimento del loro (preteso) diritto a vedersi inquadrati (con il corrispondente trattamento economico) sulla base delle suddette disposizioni riguardanti l'Arma dei Carabinieri.

Superato positivamente l'esame preliminare di ammissibilità e rilevanza della proposta eccezione di illegittimità costituzionale (quanto, si precisa, all'art. 34, comma 1, lettera c), e commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 196 del 1995), occorre, ora, accertarne il carattere di non manifesta infondatezza.

Osserva, al riguardo, il Collegio di non poter considerare, *prima facie*, infondata la dedotta questione di costituzionalità, sussistendo un ragionevole dubbio sulla conformità di tali norme con l'art. 3 della Costituzione e coi principi di ragionevolezza e buona amministrazione, nella misura in cui esse non stabiliscono, per i sottufficiali delle Forze armate, precetti di inquadramento transitorio (del personale in servizio alla data del 1° settembre 1995) analoghi a quelli applicabili, ai sensi del d.lgs. n. 198/1995 ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Appare, in proposito, evidente che, pur nell'innegabile ampiezza di interventi sugli ordinamenti previsti dalla legge di delega (art. 3 della legge n. 216 del 1992: si noti, non investita da censure di incostituzionalità dai ricorrenti, né d'ufficio, da questo giudice) — allo scopo di conseguire una disciplina «omogenea» e di raggiungere una «equiordinazione» di compiti e connessi trattamenti economici — per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, con previsione espressa della revisione di ruoli, gradi e qualifiche (v. Corte cost., ord. n. 189 del 13-25 maggio 1999), il decreto delegato in esame n. 196 del 1995) disegna, tuttavia, un sistema transitorio di primo inquadramento dei sottufficiali delle forze armate del tutto disomogeneo e deteriore rispetto a quello stabilito per il personale corrispondente dell'Arma dei Carabinieri (agli artt. 46 e 49 del d.lgs. n. 198/1995), che non pare sorretto da valide ed univoche ragioni sostanziali, giungendo anzi ad ingiustificate distorsioni rispetto alla normativa prevista a regime per l'inquadramento e le forme di avanzamento dei sottufficiali stessi; normativa che, nella disciplina recata dalle tabelle allegate ai due decreti delegati in considerazione, appare del tutto simile, quanto alle forme di avanzamento ed ai periodi minimi di permanenza nel grado.

Nè la differenza di inquadramento di cui si tratta (così come quella di trattamento economico, alla prima conseguente) pare poter trovare una sua giustificazione logica e razionale nella tesi, secondo la quale, in relazione alle mansioni in concreto svolte dalle due categorie di dipendenti poste a raffronto — ed, in particolare, alla gravosità ed al pericolo, propri dei compiti d'istituto dell'Arma dei Carabinieri; insiti nella lotta a terrorismo ed alla delinquenza organizzata — non sarebbe configurabile quella identità di situazioni oggettive e soggettive, che, in presenza di un trattamento viceversa differenziato, comporterebbe violazione del principio di uguaglianza (v. Corte cost., 12 aprile 1990, n. 191).

Il Collegio non può, infatti, nascondersi che la ragionevolezza e la conformità al principio di uguaglianza del sistema di cui trattasi entrano in crisi proprio perché il (pur legittimo) raffronto di cui trattasi resterebbe limitato alla sola fase dell'inquadramento transitorio in discussione.

L'intero sistema disegnato dal legislatore delegato (con la fissazione di una corrispondenza dei gradi delle diverse Armi, con l'inserimento dei gradi dichiarati corrispondenti in uno stesso livello retributivo, con l'indicazione di un percorso di carriera in tutto simile per i gradi corrispondenti delle diverse Armi, ivi compresa l'Arma dei Carabinieri) appare, invero, chiaramente volto ad escludere, piuttosto che ad esaltare le differenze tra sottufficiali di pari grado ed anzianità dell'esercito (non facenti parte delle «forze di polizia») e sottufficiali dei carabinieri (ricompresi dalla legge tra le forze di polizia, che, come è noto, svolgono prevalenti compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica).

Una posizione di sostanziale uguaglianza tra le varie armi (non fosse per le dissonanti disposizioni qui denunciate), il legislatore, col quadro normativo sopra precisato, pare indubitabilmente aver perseguito, dando così minor rilevanza che in un recente passato (ma ciò rientra nella discrezionalità legislativa, fermo il limite generale, per ogni intervento normativo, della ragionevolezza, come svolgimento dell'art. 3 della Costituzione), ai fini che qui interessano, alla specificità delle attività che siano richieste ai dipendenti pubblici per la difesa della nazione e dell'ordine pubblico, a quelle specificità cioè, che avevano consentito, in virtù del quinto comma dell'art. 2 della legge n. 34 del 1984, la estensione del trattamento economico previsto per il personale della polizia di Stato agli ufficiali e sottufficiali facenti parte dell'Arma dei Carabinieri (ma non a quelli dell'Esercito, né delle altre armi).

A questo punto viene meno ogni possibile presupposto, sul quale possa poggiare la tesi della conformità ai principi costituzionali della normativa in questione, poiché se tali specificità appaiono venute meno nell'intero, coordinato, *corpus* legislativo costituito dai decreti legislativi in argomento (se si esclude, come già rilevato, la valorizzazione dell'istituto della indennità pensionabile attribuita alle forze di polizia, del resto in piena coerenza

con il quadro complessivo tracciato), non si comprende come e perché le stesse possano o debbano sorreggere le differenziate scelte effettuate dal legislatore delegato in tema di inquadramento, nel regime transitorio, dei sottufficiali in servizio.

Pare, in definitiva, molto arduo riconoscere la *ratio* del più favorevole regime di inquadramento riservato ai sottufficiali dei Carabinieri nella loro attività di lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata e, più in generale, di difesa dell'ordine pubblico.

Oltretutto, l'anzidetta, diversificata, disciplina degli inquadramenti dei sottufficiali delle Forze Armate in servizio alla data del 1° settembre 1995 (rispetto a quella introdotta per i sottufficiali dei carabinieri) non trova giustificazioni nemmeno (come pur si potrebbe legittimamente ipotizzare, trattandosi di inquadramento di personale in servizio) in differenze sostanziali rinvenibili nell'ordinamento precedente, tali da provocare riflessi sostanziali (derivanti dalle diverse, pregresse, forme di progressione nelle qualifiche e nei gradi) in sede di adeguamento dei moduli ordinamentali stessi.

Anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 196/1995 in argomento, infatti, la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali delle varie armi si rinveniva all'art. 25 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (ed alla tabella «A» allegata alla legge), così come la c.d. inclusione nelle aliquote di valutazione, per la progressione in carriera, era recata dagli artt. 27 e 29 della stessa legge n. 212 e dalle tabelle «B/1», «B/2», «B/3», «B/4» e «C», pure allegate.

Orbene, nessuna apprezzabile differenza in tali superati meccanismi (per effetto della abrogazione di norme di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 196/1995) è rinvenibile fra le varie armi delle Forze Armate da un lato e quella dei carabinieri dall'altro.

Soltanto, i vice brigadieri dei CC. (corrispondenti, tanto nel vecchio che nel nuovo ordinamento, ai sergenti dell'esercito e delle altre armi) conseguivano la promozione a brigadieri (corrispondenti, nel vecchio e nel nuovo ordinamento al grado di sergente maggiore) per anzianità (invece che per concorso, come era prescritto per i sergenti) e dopo un anno e sei mesi di permanenza nel grado (invece che dopo 2 anni e 6 mesi).

Ma una tale differenza di carriera (annullata nel nuovo ordinamento), nel passaggio dal grado iniziale del ruolo dei sottufficiali a quello immediatamente superiore, non pare affatto poter giustificare di per sé l'intero, massiccio, meccanismo di promozioni messo in piedi dalle norme che ne occupano per i sottufficiali dei carabinieri in sede di primo inquadramento ex d.lgs. n. 198/1995 e non, invece, per i sottufficiali delle altre armi, ad opera dei decreti attuativi della legge n. 216 del 1992; potendo, anzi, costituire; un ipotetico, ma pur sempre necessario raffronto tra la carriera dei sottufficiali dell'esercito e quella dei pari grado dell'Arma dei Carabinieri, elemento di «favore» (nell'ambito dell'effettivo, perseguito, riequilibrio della disciplina, che presuppone la eliminazione di preesistenti differenze) per il personale dell'esercito il fatto che il pregresso meccanismo di progressione (che, per il passaggio da sergente a sergente maggiore, prevedeva l'avanzamento per concorso, piuttosto che per mera anzianità) fosse caratterizzato da meccanismi di selezione e valutazione assenti, almeno in tale fase, nel corrispondente ordinamento dei carabinieri.

Se, dunque, il principio di uguaglianza esprime un giudizio di relazione, che impone il trattamento identico di situazioni uguali e, viceversa, il trattamento differenziato di situazioni fra loro non del tutto corrispondenti (v. Corte cost., n. 183 del 1997 e nn. 89 e 386 del 1996), appare chiara, nella disciplina dell'inquadramento dei sottufficiali di cui alle norme transitorie in discussione, la operata disparità di trattamento tra soggetti (gli uni dell'esercito o delle altre armi e gli altri dell'Arma dei Carabinieri) già iscritti nello stesso ruolo, in possesso dello stesso grado (per «corrispondenza» stabilita dal legislatore stesso) ed incaricati di espletare funzioni, che, se non identiche, sono state (e già erano precedentemente) comunque dal legislatore stesso ritenute equivalenti nel dettare la disciplina a regime delle carriere di cui si tratta; disparità, che crea discrasie e differenze gravi, nel momento in cui, all'esito della operazione di inquadramento, i detti soggetti si vedono attribuiti gradi e vengono a collocarsi in livelli retributivi irragionevolmente differenziati (a parità di posizione di partenza) a tutto ed esclusivo vantaggio dei sottufficiali dei carabinieri.

Questa operazione meramente meccanica di rapida progressione di carriera, riservata al solo personale dell'Arma dei Carabinieri in sede dell'inquadramento del personale in servizio alla data dell'inquadramento di cui alle norme transitorie in esame, appare, poi, poco ragionevole, in quanto effettuata nel momento stesso in cui con il complesso dei decreti legislativi attuativi della legge n. 216, si crea senza dubbio una disciplina omogenea di riordino delle carriere, caratterizzata dall'identico, ordinato, dispiegarsi, in tutte le armi, di posizioni dal legislatore stesso identificate come corrispondenti.

Le denunciate norme, così, appaiono anche porsi in palese violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, come costantemente interpretato dalla Corte costituzionale e, cioè, come un criterio di congruenza e di non arbitrarietà, della disciplina posta in essere in relazione al fine che si vuol perseguire (v. sentt. n. 10 del 1980 e n. 331 del 1988).

La contraddittorietà tra le scelte operate dal legislatore all'interno dello stesso *corpus* normativo ed in attuazione della medesima norma di delega (laddove, dopo aver dettato una disciplina ordinamentale del personale delle Forze armate e di quello dell'Arma dei Carabinieri sostanzialmente, a regime, omogenea, cotale omogeneità il legislatore stesso poi contrasta e snatura), lungi, poi, dal tendere alla ottimizzazione organizzativa della stessa pubblica amministrazione (in modo tale da poter soddisfare agli interessi pubblici nel migliore dei modi), finisce con lo svilire e disconoscere situazioni sostanzialmente espressione della medesima capacità professionale in capo ai singoli funzionari (capacità che pure i decreti medesimi mostrano di valutare, in sede di definizione dell'ordinamento di regime, ai fini della attribuzione delle qualifiche dell'ordinamento del personale delle Forze armate complessivamente intese, in misura eguale) e che, tanto a fini di eguaglianza sostanziale (rispetto della parità delle posizioni dei dipendenti da inquadrare), quanto a fini di massima valorizzazione delle professionalità possedute dai militari in servizio (che non può non considerarsi incidente sul buon andamento dell'amministrazione), possono concretamente emergere ed affermarsi solo con l'apprestamento di strumenti congrui, adeguati, non distortivi, in una parola uniformi, di inquadramento (perché se è vero che, come ha ritenuto il giudice delle leggi con l'ord. n. 151/1999 cit., non si può ravvisare lesione dell'art. 97 della Costituzione per il fatto che siano intervenute variazioni dell'assetto organizzativo della pubblica amministrazione, che non sono di per sé indice di peggioramento allorché siano accompagnate da minori accrescimenti di posizioni economiche o di svolgimento di carriera di singoli o di gruppi di dipendenti, è pur vero che le variazioni devono pur sempre inserirsi in un disegno coerente di politica normativa ed in scelte non palesemente arbitrarie e manifestamente irragionevoli; il che, per le ragioni sopra ampiamente illustrate, non pare di poter affermare con riguardo alle patenti alterazioni dell'equilibrio ordinamentale, qui rilevate).

La prospettata diversità di trattamento non appare, soprattutto, sorretta da una ragionevole giustificazione, sì che le relative norme paiono piuttosto riconducibili ad una ipotesi di uso manifestamente irrazionale del potere legislativo: in buona sostanza, sembra con ciò inciso il limite della ragionevolezza, che rende la relativa questione prospettabile quale incidente di incostituzionalità.

Le differenze retributive, infine, che le impugnate norme causano quale effetto distorsivo del diversificato reinquadramento di soggetti appartenenti allo stesso livello retributivo, rendono anche apprezzabile la violazione dell'art. 36 della Costituzione, in quanto gli inquadramenti stessi, comportando alterazioni alla omogeneità della disciplina e dei connessi trattamenti economici, si appalesano in contrasto con il principio di proporzionalità e di adeguatezza retributiva, ivi statuito.

Per quanto sopra esposto, il collegio considera non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità delle disposizioni di legge suindicate e, conseguentemente, ritiene che la indicata questione, nei termini e nei limiti sopra delineati, debba essere rimessa all'esame della stessa Corte, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 134 della Costituzione;*

*Visto l'art 23, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), e commi 3, 4, 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 196 del 12 maggio 1995;*

*Sospende, pertanto, il giudizio e, riservata ogni ulteriore pronuncia in rito e nel merito della controversia;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio di legittimità costituzionale;*

*Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ch'essa sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso, in Brescia, in camera di consiglio, il 9 luglio 1999.

*Il Presidente, relatore ed est.: INGRASSIA*

N. 558

*Ordinanza emessa il 9 luglio 1999 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia sul ricorso proposto da Tudisco Francesco ed altri contro il Ministero della difesa ed altri*

**Impiego pubblico - Riordinamento delle carriere militari - Sottufficiali dell'Esercito - Inquadramento con norme transitorie nei nuovi gradi - Deteriore trattamento dei sottufficiali dell'Esercito rispetto ai pari grado dell'Arma dei carabinieri, in contrasto con le finalità di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale di tutte le Forze armate perseguito dal legislatore - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza delle retribuzioni e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimenti alle seguenti pronunce della Corte costituzionale: sentenze nn. 10/1980, 331/1988, 248/1989, 191/1990, 277/1991, 65/1997, 63/1998 ed ordinanze nn. 151 e 189/1999.**

[D.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 34, commi 1, lett. c), 3, 4, 5, 6 e 7].

(Cost., artt. 3, 36 e 97).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1503 del 1995, proposto da Tudisco Francesco, Bagliesi Salvatore, Bilotta Francescantonio, Bruno Leonardo, Caianiello Cesare, Canè Gianluigi, Capogrosso Giuseppe, Caretto Raffaele, Caruso Nicola, Cassano Roberto, Coppo Andrea, D'Angelo Serio, De Luca Marco, De Vita Marcello, Di Dia Giuseppe, Gabotto Massimo, Lauria Francesco, Vella Marcello, Manfredi Domenico, Moschettini Alessandro, Murolo Eduardo, Pinazzi Ivan, Piozzo Antonio, Pitti Sergio, Renna Vincenzo, Vitale Ugo, Virgilitto Pierpaolo, Vicidomini Domenico, Sammati Marino, Sanfilippo Gaetano, Santonastaso Filippo, Saracino Angelo, Stabile Pasquale, Stefani Danilo, Taris Danilo, Todisco Angelo e Tucconi Ugo Iuri, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Ughetta Bini, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, in Brescia, via Ferramola n. 14;

Contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero della funzione pubblica, in persona del Ministro *pro-tempore*, e il Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore*, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato ed *ex lege* domiciliati presso gli uffici della stessa, in Brescia, via S. Caterina n. 6, per l'annullamento degli atti del nuovo inquadramento in ruolo disposti ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 12 marzo 1995, n. 196, con i quali:

- a) i ricorrenti Tudisco, Stefani, Caianiello, Todisco, Piozzo, Coppo, Canè, Vicidomini, Murolo, Cassano, Saracino, Renna e D'Angelo, inquadrati nel grado di maresciallo ordinario;
- b) i ricorrenti Vitale, Sanfilippo, De Vita, Stabile e Vella, già sergenti maggiori in valutazione, ma non promossi, sono stati iscritti nel ruolo dei marescialli, con promozione al grado di maresciallo ordinario;
- c) i ricorrenti Taris e Bruno, già sergenti maggiori con più di quattro anni nel grado sono stati iscritti nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo;
- d) i ricorrenti Pinazzi, Bilotta, Manfredi, Caretto, Virgilitto, Santonastaso, Tucconi, Sammati, Caruso, De Luca, Sanfilippo, Di Dia, Gabotto, Moschettini, Pitti, Capogrosso e Bagliesi sono stati iscritti nel ruolo dei sergenti con i gradi di sergente maggiore; nonché per il riconoscimento del diritto ad ottenere, ai fini dell'inquadramento il medesimo trattamento attribuito con il decreto legislativo n. 198/1995 ai sottufficiali pari grado appartenenti all'Arma dei carabinieri; nonché per la conseguente condanna dell'amministrazione intimata alla corresponsione delle differenze retributive tra l'inquadramento operato ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 1995 e quello superiore riconosciuto ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, in forza del decreto legislativo n. 198 del 1995, con rivalutazione ed interessi e con il riconoscimento, infine, dell'equiparazione predetta a tutti gli effetti a decorrere dal 1° settembre 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intime amministrazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, la relazione del consigliere A. Ingrassia;

Uditi, alla stessa udienza, l'avv. Maria Ughetta Bini per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Alessandro Maddalo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

### FATTO

Viene premesso che i ricorrenti sono sottufficiali dell'Esercito, in forza al 52° Rgt. artiglieria di campagna semovente «Torino», in servizio a Brescia, tranne il sergente maggiore Vella in forza al 41° Rgt. trasmissioni.

Come già evidenziato, alcuni di loro risultano inquadrati quali marescialli ordinari e gli altri quali sergenti maggiori.

Con decreto legislativo n. 196 del 19 maggio 1995, si espone in ricorso, si è provveduto al riordino dei ruoli, alla modifica delle norme di reclutamento ed allo stato d'avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, Esercito, Marina, ed Aeronautica, ad eccezione dell'Arma dei carabinieri il cui riordino dei ruoli è stato disciplinato con decreto legislativo n. 198 sempre del 12 maggio 1995.

All'inquadramento degli odierni ricorrenti, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 34 del citato decreto legislativo n. 196, si è poi provveduto con decreti ministeriali, dei quali s'è data comunicazione agli interessati, con note individuali, tutte datate tra il 25 settembre ed il 3 ottobre 1995.

In particolare, prosegue il ricorso:

1) gli esponenti Tudisco, Stefani, Caianiello, Todisco, Piozzo, Coppo, Canè, Vicidomini, Murolo, Casano, Saracino, Renna e D'Angelo, già marescialli ordinari, sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario ed iscritti nel ruolo dei marescialli;

2) i sig. Vitale, Sanfilippo, De Vita, Stabile e Vella, già sergenti maggiore ed inseriti nei quadri di avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995, sono stati promossi al grado di maresciallo ordinario ed inquadrati nel ruolo dei marescialli;

3) i ricorrenti Bruno e Tarus, già sergenti maggiori, con più di quattro anni di anzianità nel grado, sono stati iscritti nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo;

4) mentre i ricorrenti Pinazzi, Bilotta, Manfredi, Caretto, Virgilitto, Santonastaso, Tuconci, Sammati, Caruso, De Luca, Sanfilippo, Di Dia, Gabotto, Moschettini, Pitti, Capogrosso e Bagliesi, già sergenti maggiori, con meno di quattro anni di anzianità nel grado, sono stati, invece, iscritti nei ruoli dei sergenti, mantenendo il grado di sergente maggiore.

Avverso i decreti ministeriali di inquadramento, effettuato ai sensi del citato decreto legislativo n. 196/1995, hanno proposto ricorso i predetti sottufficiali, deducendone la «illegittimità derivata» degli atti di inquadramento, per «illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, lettera c), commi 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto legislativo n. 196/1995 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione».

Le determinazioni ministeriali di inquadramento sarebbero illegittime, in quanto applicano il decreto legislativo n. 196/1995 (attuando l'inquadramento del personale in servizio alla data del 1° settembre 1995, sulla base della norma transitoria di cui all'art. 34), che, si afferma in ricorso, è penalizzante rispetto a quello disposto per i parigrado nell'Arma dei carabinieri, in forza del decreto legislativo n. 198/1995. Ciò, si prosegue, in netto contrasto con lo spirito della legge n. 216/1992 che ha demandato al governo l'emissione di decreti legislativi contenenti le necessarie modifiche agli ordinamenti del personale ... per il riordino delle carriere delle attribuzioni e dei trattamenti economici allo scopo di conseguire una disciplina omogenea fermi restando i rispettivi compiti istituzionali.

I ricorrenti si vedrebbero, insomma, riservato dalla normativa transitoria un trattamento diverso e penalizzante rispetto a quello riservato ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Infatti:

a) i marescialli ordinari delle Forze armate, esclusi, dai quadri di avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995, sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario, mentre i marescialli ordinari dell'Arma dei carabinieri sono stati inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 196/1995 in rapporto all'art. 46, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 198/1995);

b) i sergenti maggiori delle Forze armate utilmente inseriti nei quadri di avanzamento alla data del 31 agosto 1995 sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario con due anni di anzianità, mentre i brigadieri dell'Arma dei carabinieri utilmente iscritti al fine della promozione dal grado

superiore nei quadri di avanzamento sono inquadrati nel ruolo degli Ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 196/1995, in rapporto all'art. 46 comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 198/1995);

c) i sergenti maggiori già iscritti nei quadri di avanzamento ma non promossi sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli al grado di maresciallo ordinario con anzianità di grado 31 agosto 1993, mentre i brigadieri dei carabinieri sono stati promossi in quanto inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 196/1995, in rapporto all'art. 49, comma 2, del decreto legislativo n. 198/1995);

d) i sergenti maggiori delle Forze armate con almeno quattro anni di anzianità nel grado, alla data del 1° settembre 1995, sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ad anzianità zero;

e) ancora: i sergenti maggiori delle Forze armate, con meno di quattro anni di anzianità a detta data, verranno inquadrati nel grado di maresciallo ad anzianità zero a far data dal 1° settembre 1996, mentre i brigadieri e vice brigadieri dei carabinieri (quest'ultimi utilmente iscritti nei quadri di avanzamento al grado superiore) sono inquadrati alla data del 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo ordinario (v. art. 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 196 del 1995, in rapporto all'art. 46, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo n. 198 del 1995);

f) addirittura gli appuntati dei carabinieri, che non sono sottufficiali, ma graduati di truppa, sono promossi brigadieri, scavalcando il sergente che alla data del 1° settembre 1995, continua a permanere nel grado posseduto, e raggiunge il sergente maggiore con meno di quattro anni di anzianità nel grado;

g) i sergenti dell'Esercito nel nuovo inquadramento restano nel ruolo dei sergenti con il grado di sergenti, mentre i vice brigadieri dei carabinieri vengono inquadrati nel ruolo degli ispettori con il gradi di maresciallo (art. 34, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 1995, in rapporto all'art. 46, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 198 del 1995);

h) infine, l'appuntato dei carabinieri con più di 29 anni di servizio viene inquadrato nel grado di brigadiere capo, superando perfino il sergente maggiore. Evidente appare la sperequazione, sol che si consideri che il sergente maggiore ed il sergente hanno dovuto superare un concorso teso ad accertare i titoli posseduti ed il grado di preparazione culturale, ed, in seguito, hanno dovuto frequentare i relativi corsi presso la Scuola allievi sottufficiali e presso la Scuola dell'Arma, ed ancora: hanno dovuto superare il successivo concorso per l'immissione in servizio permanente, mentre requisiti siffatti non vengono richiesti agli appuntati dei carabinieri, che sottufficiali non sono.

«In sintesi», conclude l'esposizione di gravame, «si assiste ad una sostanziale promozione di tutti i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (e anche di coloro che non sono sottufficiali) mentre i sottufficiali dell'Esercito (che prima del decreto legislativo in esame erano parigrado, e con anzianità anche superiore nel grado medesimo rispetto ai colleghi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri), non beneficiano del medesimo trattamento: si verifica un inammissibile scavalco soprattutto ai fini gerarchici tra sottufficiali appartenenti alla medesima Forza armata».

Viene evidenziato che tale discriminazione colpisce unicamente i sottufficiali che rientrano nell'applicazione della norma transitoria di cui all'art. 34 del cit. decreto legislativo n. 196 del 1995, in quanto coloro che beneficiano della normativa a regime non subiscono penalizzazioni rispetto ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Ed è perciò che l'art. 34 del decreto legislativo n. 196/1995, nel prevedere «un inquadramento dei citati sottufficiali dell'Esercito inferiore rispetto a quello attribuito ai pari grado dell'Arma dei carabinieri», sarebbe costituzionalmente illegittimo:

«per irragionevole discriminazione tra appartenenti alle Forze armate per i quali vi è sempre stata una corrispondenza dei gradi sulla scorta della omogeneità di funzioni», nonché «per irragionevole equiparazione (violazione del principio di ragionevolezza) dei sottufficiali di grado inferiore, addirittura non sottufficiali, appartenenti all'Arma dei carabinieri ai sottufficiali di grado superiore delle Forze armate» (e ciò in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione Repubblicana);

per violazione dell'art. 36 della Costituzione, la denunciata diversità degli inquadramenti riflettendosi «pure sul trattamento retributivo, con penalizzazione dei sottufficiali delle Forze armate, e con vantaggio in giustificato a favore dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri»;

per violazione dell'art 97 della Costituzione, che, si afferma, «fissa il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, in relazione al potere — dovere di adottare i medesimi inquadramenti di fronte a situazioni equiparate in forza di precedenti inquadramenti effettuati dall'amministrazione medesima sulla base di norme preesistenti e sulla base di norme attuali che ribadiscono l'equiparazione tra ruoli e profili professionali».

Gli istanti chiedono così, in definitiva, che l'amministrazione sia condannata alla corresponsione, in loro favore, delle differenze retributive tra l'inquadramento operato ai sensi del citato decreto legislativo n. 196/1995 e quello superiore riconosciuto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in forza del decreto legislativo n. 198/1995.

3. — Si sono costituite in giudizio, con atto formale, le intime amministrazioni statali, che hanno chiesto, con formule di mero stile, il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata nell'imminenza della udienza (ma fuori del termine di dieci giorni liberi anteriori alla data fissata per l'udienza, di cui all'art. 23, quarto comma, legge t.a.r.), la difesa delle resistenti amministrazioni, ripercorso l'iter che ha portato alla emanazione del decreto legislativo n. 196/1995, ha affermato «che i decreti legislativi n. 196 e n. 198 non sono affatto disomogenei, in quanto la normativa a regime prevede un'identica progressione in carriera», illustrando, inoltre, come non appaia illegittima «nemmeno la normativa transitoria dettata dall'art. 34 del decreto legislativo n. 196/1995, in quanto il legislatore, nel procedere alla c.d. omogeneizzazione, non poteva non tenere presenti le differenze esistenti tra le Forze Armate, differenze dovute ai relativi ordinamenti di settore, alle norme fondamentali di stato, nonché alle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza.

Anche i ricorrenti (peraltro nei termini di legge) hanno ribadito le loro argomentazioni, con memoria presentata in vista della udienza di trattazione, nella quale, in particolare, ribadita «la disomogeneità delle disposizioni previste dall'art. 34, comma 1, lett. c), commi 3, 4, 5, 7 e 8, del decreto legislativo n. 196/1995 rispetto all'art. 46 del decreto legislativo n. 198/1995 relativo all'inquadramento dei carabinieri», si sottolinea il «contrasto con lo spirito della legge n. 216/1992, ove, all'art. 3, si demanda il governo l'emissione di decreti legislativi per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali» e, dunque, la violazione del disposto dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché la conseguente «discriminazione tra i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri che vengono (*rectius* sono stati promossi), mentre i sottufficiali dell'Esercito non beneficiando dello stesso trattamento, subiscono una perdita patrimoniale, sono, ai fini gerarchici, scavalcati da parigrado o addirittura di grado inferiore (non va dimenticato che l'Arma dei Carabinieri fa parte dell'Esercito)».

Alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, uditi i difensori presenti per le parti costituite, la causa è stata trattata in decisione;

## D I R I T T O

Devesi, preliminarmente, dichiarare la inammissibilità della memoria prodotta dalla Avvocatura dello Stato in data 2 luglio 1999, in quanto effettuata in violazione del termine di cui all'art. 23, quarto comma, legge t.a.r., posto a presidio del diritto di difesa di controparte e dell'interesse del giudice a conoscere tempestivamente e compiutamente la materia del contendere.

Quanto, poi, all'azione di cui trattasi, vi è da rilevare che i ricorrenti propongono, quali pubblici dipendenti, azione di accertamento di un diritto patrimoniale, nell'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva; essi, peraltro, hanno a tal fine impugnato nei termini di decadenza gli atti, dell'inquadramento effettuato dall'amministrazione della difesa in applicazione della normativa in questione (art. 34 del decreto legislativo n. 196 del 1995, emanato in attuazione dell'art. 3 della legge n. 216 del 1992).

L'oggetto di tale decreto legislativo (concernente il riordino dei ruoli e la modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate) non consente di ritenere che il trattamento economico e le norme di inquadramento ivi previste per detto personale siano, per così dire, «disapplicabili» (non essendo attribuito nel nostro ordinamento, né alla amministrazione, né al sistema giurisdizionale, un tale potere), per estendere ai sottufficiali dell'Esercito, conformemente alla pretesa avanzata dagli istanti, le corrispondenti norme dettate dal decreto legislativo n. 198 del 1995 per il personale dell'Arma dei Carabinieri che si trovi nelle stesse condizioni.

Ciò in quanto il legislatore, in attuazione della delega contenuta nell'art. 3 della legge n. 216 del 1992, ha paritativamente identificato e disciplinato, con vari decreti, i diversi ordinamenti delle varie Forze di Polizia e delle Forze Armate, cosicché in ciascuno di essi sono, pertanto, rinvenibili le disposizioni relative al trattamento economico ed alle carriere, da applicarsi allo specifico ordinamento, di cui di volta in volta si tratti (nella fattispecie, quello delle Forze Armate).

La domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici in questione e, cioè, ad ottenere, ai fini dell'inquadramento, il medesimo trattamento attribuito, con il decreto legislativo n. 198/1995, ai sottufficiali di pari grado appartenenti all'Arma dei carabinieri, si appalesa, così, priva di supporto normativo, non potendosi in ogni caso far luogo ad una interpretazione estensiva delle invocate norme del decreto legislativo n. 198/1995 e/o ad una «disapplicazione» (non consentita a questo giudice) delle corrispondenti prescrizioni del decreto legislativo n. 196/1995 (considerata anche la mancanza di qualsiasi ambito di indeterminazione delle norme recate dai decreti delegati in argomento).

Il collegio, pertanto, non può esaminare ed apprezzare adeguatamente le ragioni prospettate dai ricorrenti, se non previa declaratoria di incostituzionalità delle citate norme (se ed ove adeguatamente sussistano i necessari presupposti del giudizio costituzionale in via incidentale: rilevanza e non manifesta infondatezza della questione).

Ciò premesso, il *thema decidendum* della presente controversia concerne, dunque, in sostanza, non tanto la legittimità dei decreti di inquadramento dei ricorrenti, tutti sottufficiali dell'Esercito, che risultano aver fatto diretta e corretta applicazione del decreto legislativo n. 196/1995, quanto, piuttosto, l'assenza incostituzionalità (in quanto a ciò si riduce, in definitiva, l'unico, articolato motivo di censura dedotto) del citato decreto legislativo, che, con la norma transitoria di cui all'art. 34 (dedicata all'«inquadramento nel ruolo dei marescialli»), avrebbe operato, secondo le tesi poste a base del ricorso, una irragionevole discriminazione tra i sottufficiali dell'Esercito (e delle Forze Armate in genere) e quelli dell'Arma dei Carabinieri (le norme transitorie del cui inquadramento sono dettate, invece, negli artt. da 46 a 50 del decreto legislativo n. 198/1995).

Una discriminazione, si sottolinea nell'atto introduttivo del giudizio, che «colpisce unicamente i sottufficiali che rientrano nella applicazione della norma transitoria di cui al citato art. 34 del decreto legislativo n. 196/1995, in quanto per coloro che beneficiano della normativa ordinaria introdotta con il decreto legislativo in esame non subiscono penalizzazioni rispetto ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, rispetto ai quali non possono lamentare alcuna disparità: in proposito si rinvia all'esame delle tabelle allegate ai decreti legislativi ...».

L'esame della prospettata questione di costituzionalità necessita di un preliminare inquadramento.

Lo stato giuridico dei sottufficiali delle Forze Armate, nelle quali è a tutti gli effetti da intendersi ricompresa l'Arma dei Carabinieri, ha sempre avuto una disciplina uniforme e del pari uniforme è stato, dal regio decreto n. 2395 del 1923 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970 alla legge n. 312 del 1980, il trattamento economico dei sottufficiali delle varie armi rispetto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri (con la sola eccezione delle indennità accessorie collegate alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio). Ciò sino alla entrata in vigore della legge n. 34 del 1984, allorché, a seguito della riforma della polizia del 1981 (caratterizzata, tra l'altro, dall'inizio della unificazione del trattamento economico delle Forze di Polizia), tale uniformità è stata infranta unicamente per effetto del meccanismo, ritenuto prioritario, della equiparazione tra le varie «Forze di polizia» (il sedicesimo comma dell'art. 43 della legge n. 121 del 1981 stabiliva che il trattamento economico previsto per il personale della polizia di Stato «è esteso all'Arma dei Carabinieri ed ai corpi previsti al primo e secondo comma dell'art. 16», a sua volta, l'art. 2, quinto comma, della legge n. 34 del 1984 ha disposto che, in relazione al suddetto art. 43, «è esteso il trattamento economico per stipendio e per indennità mensili previsto per il personale della polizia di Stato all'Arma dei Carabinieri e ai Corpi della guardia di Finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato»).

L'evoluzione legislativa successiva ha avuto un significativo approdo nella legge n. 216 del 1992.

Con essa il legislatore non solo ha proceduto sulla strada della perequazione (semplicemente) economica delle forze di polizia, ma ha, con il conferimento di una duplice delega legislativa, avviato successive fasi dirette ad una ulteriore e sostanziale omogeneizzazione. la prima delega (art. 2, comma 1, della legge n. 216 del 1992), nella preoccupazione di non alterare gli equilibri tra vari ordinamenti militari, da esercitarsi con un unico decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con gli altri Ministri interessati, aveva per oggetto la definizione «in maniera omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti», delle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché del personale delle forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva (v. Corte cost., ord. n. 152 del 26-30 aprile 1999).

La seconda delega (art. 3 della legge n. 216 del 1992), poi, da esercitarsi con più decreti legislativi sulla base di unici criteri direttivi (diversi da quelli di cui all'art. 2), riguardava, in particolare, «le necessarie modifiche degli ordinamenti del personale» delle forze di polizia e delle forze armate, esclusi dirigenti e direttivi, «per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge»; inoltre, per le anzidette finalità, era espressamente contemplato che i decreti legislativi potessero «prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti

e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche, gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche e gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessivamente previste», con le occorrenti disposizioni transitorie (art. 3, comma 3, della legge n. 216 del 1992).

L'esercizio di tale seconda delega era previsto avvenisse con più decreti legislativi, da emanarsi su proposta dei Ministri rispettivamente interessati e, per le Forze di polizia, con la concertazione del Ministro dell'interno, attesi i suoi compiti istituzionali, confermati nella legge n. 121 del 1981. I principi ed i criteri direttivi relativi sono fissati con specifiche disposizioni, che prevedono anche la necessaria copertura finanziaria.

La legge n. 216 del 1992 ha, così, un duplice contenuto, con diversa natura ed autonomia: l'uno (art. 1), di conversione del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 «con le modificazioni riportate in allegato alla legge», adottato in base alla previsione dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione (ivi disponendo la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, ricomprendendo, peraltro, anche le corrispondenti posizioni delle altre Forze di polizia, che erano state mantenute al di fuori dell'oggetto della pronuncia della Corte); l'altro (artt. 2 e 3), di legge di delega, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, di tal guisa avviando le successive fasi dirette ad una ulteriore e sostanziale omogeneizzazione, con il conferimento della detta, duplice, delega, differenziata per fonte, oggetto, proponenti, principi direttivi e criteri di delega.

La prima delega è stata esercitata con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che richiama anche la legge 29 aprile 1995, n. 130.

La seconda delega, prevista, come si è detto, nell'art. 3 della citata legge n. 216 del 1992, è stata esercitata, tra l'altro, con il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196 (denunciato, quanto alla costituzionalità del suo art. 34, dai ricorrenti) e col d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, che, riguardando il personale dell'Arma dei Carabinieri, viene assunto dai ricorrenti stessi quale *tertium comparationis* della dedotta discriminazione retributiva e di stato giuridico.

La delega di cui all'art. 3, ha osservato la Corte costituzionale (sent. n. 63 del 1998), prevedeva tutte le necessarie modifiche degli ordinamenti per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, si noti, con riguardo ad una vasta gamma di ordinamenti comprendenti Forze di polizia e Forze armate. E le variazioni dell'assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, che dal plurimo esercizio della delega sono scaturite, si inseriscono, ha proseguito la Corte, in un disegno dichiarato di politica normativa tendente alla razionalizzazione ed alla omogeneizzazione di situazioni di ordinamenti, quali quelli delle Forze di polizia o delle Forze armate, che, in una valutazione politica dello stesso legislatore (certamente non palesemente arbitraria o manifestamente irragionevole), dovevano essere ricondotte ad effettivo equilibrio di trattamenti normativi ed economici, evitando alterazioni settoriali e rincorse di rivendicazioni (v. anche Corte costituzionale, sentenza n. 65 del 1997).

Le esigenze (di notevole rilievo, secondo l'apprezzamento dello stesso legislatore) di equilibrio di interi settori di polizia e di Forze armate) hanno portato, con i citati decreti legislativi (dopo che già con il d.-l. 4 dicembre 1992, n. 469, convertito nella legge 2 febbraio 1993, n. 23, i miglioramenti economici, già in godimento dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del personale corrispondente della polizia di Stato, venivano attribuiti in favore dei sottufficiali delle Forze armate), al ripristino della equiparazione giuridica, consolidata nel tempo, tra sottufficiali delle Forze armate e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Senza abbandonare, così, il principio, ormai pacifico, secondo il quale l'assetto dei dipendenti civili dello Stato (cui anche i nuovi ordinamenti delle Forze di polizia e delle Forze armate sembrano uniformarsi), a partire dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, si suddivide in qualifiche, caratterizzate dal tipo di funzioni che le contraddistinguono (in attuazione del canone, ritenuto in generale consono all'art. 36 della Costituzione, di tendenziale corrispondenza del trattamento economico al tipo di funzioni esercitate, in base al criterio funzionale: v. Corte costituzionale, 3-12 giugno 1991, n. 277), lo *status* del personale non direttivo delle Forze armate e quello del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri è stato individuato nel grado» (all'interno del rispettivo «ruolo»): v., per il personale delle Forze Armate, artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 196/1995 e, per quello dell'Arma dei Carabinieri, artt. 2 e 12 del decreto legislativo n. 198/1995.

La posizione di sostanziale, tradizionale, uguaglianza dell'Arma dei Carabinieri con le altre Armi dell'Esercito (salvo il sostanziale, diverso, contenuto dei suoi compiti di ordine e sicurezza pubblica), poi, è stata ribadita, nei decreti legislativi all'esame, sotto vari aspetti e profili:

all'art. 12 del decreto legislativo n. 196, prevedendo «la corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale di cui al presente decreto legislativo con i gradi ed i ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri» (secondo le tabelle «A/1» ed «A/2», allegate al decreto);

all'art. 31, comma 1 (ed alla corrispondente tabella «D» allegata), del decreto legislativo n. 196 ed all'art. 54, comma 2 (ed alla corrispondente tabella «F» allegata al decreto), del decreto legislativo n. 198, ove il trattamento economico stipendiale è attribuito correlando ciascun grado ad un livello, cosicché risulta evidente che, tenuto conto della corrispondenza dei gradi di cui si è detto, a parità di grado (tra Forze Armate e Carabinieri) risulta una parità di livello (e dunque di trattamento economico stipendiale), nonché di scatti aggiuntivi gerarchici (salva l'indennità pensionabile di cui al terzo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, prevista per i soli carabinieri, in quanto correlata ai compiti loro attribuiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica);

all'art. 14 (ed alle corrispondenti tabelle «B/1», «B/2» e «B/3») del decreto legislativo n. 196 ed agli artt. 31 e 32 (ed alle corrispondenti tabelle «B», «C/1» e «C/2») del decreto legislativo n. 198, ove, sempre tenendo conto della designata corrispondenza tra i gradi, viene diviso un sistema di avanzamento da un grado all'altro, all'interno dello stesso ruolo, del tutto identico per il personale delle Forze Armate e per quello dell'Arma dei Carabinieri: sia quanto a forme di avanzamento, sia quanto a requisiti (o periodi minimi di permanenza nel grado).

Con le sopra riportate norme sembra, dunque, essersi voluto ricondurre ad armonia (essendosi verificata, nell'arco degli ultimi tre lustri, per effetti indotti dalla introduzione della contrattazione collettiva e dalle connesse spinte particolaristiche, una lesione del principio, consolidato nel tempo, e quindi non eliminabile ad arbitrio, della uniformità del trattamento economico tra i vari gradi dell'Esercito) i trattamenti retributivi (salva la possibilità di attribuire voci retributive od indennità particolari) ed ordinamentali delle Forze di Polizia (ed, in particolare, dei Carabinieri) e delle Forze Armate (con particolare riguardo all'Esercito, del quale l'Arma dei Carabinieri pur sempre fa parte) e ciò in perfetta attuazione sia dello scopo fissato nel conferimento della delega (quello, cioè, di conseguire una disciplina omogenea di carriere, attribuzioni e trattamento economico), sia del principio, conforme ad esigenze costituzionalmente rilevanti, di garanzia e proporzionalità della retribuzione tra coloro che appartengono alla stessa amministrazione (ch'è quella della difesa), sono chiamati a svolgere le stesse mansioni (pur nella giusta valorizzazione delle specificità, con il sistema del trattamento integrativo ed accessorio), sono assunti sulla base dei medesimi sistemi concorsuali e progrediscono secondo una identica carriera.

La veduta omogeneizzazione delle situazioni ordinamentali e dei trattamenti economici non appare, tuttavia, completa, nel disegno offerto dal legislatore delegato.

In sede di regime transitorio, la equiparazione tra gradi (corrispondenti) delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri non viene garantita: l'art. 34 del decreto legislativo n. 196/1995, inserito com'è nel capo VII (dedicato, appunto, alle «norme transitorie»), detta, infatti, norme per l'inquadramento nel ruolo dei marescialli, prescrivendo, per quanto qui più specificamente interessa:

(comma 1) «I sottufficiali, in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli:

a) nel grado di aiutante, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con qualifica di «aiutante» o di «scelto», nonché i marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;

b) nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, i marescialli capi, nonché i marescialli ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;

c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli ordinari, nonché i sergenti maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995»;

(comma 3) «I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai quadri d'avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei gradi di aiutante e di maresciallo ordinario corrispondenti con decorrenza 31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei quadri ordinari e straordinari».

Tali norme transitorie, dettate per l'inquadramento dei sottufficiali delle Forze Armate, trovano corrispondenza, nell'ambito delle norme previste nel decreto legislativo n. 198/1995 per il personale dell'Arma dei Carabinieri:

nell'art. 46, comma 1: «Il personale appartenente al ruolo sottufficiali, comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, è inquadrato, mantenendo l'anzianità di servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo ispettori:

a) nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S., i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifica di "aiutante" e "carica speciale", nonché i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione di grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonché i brigadieri utilmente iscritti ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di brigadiere, nonché i vicebrigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

d) nel grado di maresciallo, i vicebrigadieri»;

art. 49, comma 2: «Alla stessa data i marescialli capi e i brigadieri già valutati, giudicati idonei, iscritti in quadro ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori rispettivamente con il grado di maresciallo aiutante S.U.P.S. e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione di avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212».

Orbene, una lettura comparata delle norme appena riportate fa risaltare evidenti differenze, derivanti dalla sola appartenenza alle Forze Armate piuttosto che all'Arma dei Carabinieri, nell'inquadramento previsto per personale di pari grado (in forza di corrispondenza dichiarata *ex lege*), a tutto detrimento dei sottufficiali delle Forze Armate: mentre i marescialli ordinari dell'Esercito (per restare all'Arma ed al caso che qui ne occupa) sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario (art. 34, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 196/1995), i loro omologhi dell'Arma dei Carabinieri sono inquadrati nel grado di maresciallo capo (art. 46, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 198/1995); mentre, ancora, i sergenti maggiori dell'Esercito, iscritti ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario (art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 196/1995), i loro corrispondenti colleghi dell'Arma dei Carabinieri sono inquadrati nel grado di maresciallo capo (art. 49, comma 2, del decreto legislativo n. 198/1995).

Tutto ciò premesso, la dedotta questione di costituzionalità riguarda, appunto, le norme da ultimo citate del decreto legislativo n. 196/1995: l'art. 34, comma 1, lett. c) e l'art. 34, comma 3, dei quali l'amministrazione ha fatto applicazione ai fini dell'inquadramento, rispettivamente, dei ricorrenti già marescialli ordinari e dei ricorrenti già sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito, iscritti nei quadri di avanzamento.

La questione appare di decisiva rilevanza ai fini della decisione giurisdizionale richiesta dalle parti a questo giudice, atteso che solo l'eventuale, invocata declaratoria di incostituzionalità delle norme predette (sulla cui corretta applicazione da parte della amministrazione intimata non si controverte), con sentenza ad un tempo cassatoria ed additiva della Corte (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 248 del 1989), che dichiari l'applicabilità ai sottufficiali dell'Esercito e delle altre Forze Armate, delle norme transitorie di inquadramento dettate per i pari grado dell'Arma dei Carabinieri, determinerebbe, una volta eliminato l'ostacolo delle censurate norme del decreto legislativo n. 196 (sulla base delle quali, si ripete, sono stati effettuati gli impugnati inquadramenti), un esito del giudizio pienamente favorevole ai ricorrenti, con il riconoscimento del loro (preteso) diritto a vedersi inquadrati (con il corrispondente trattamento economico) sulla base delle suddette disposizioni riguardanti l'Arma dei Carabinieri.

Superato positivamente l'esame preliminare di ammissibilità e rilevanza della proposta eccezione di illegittimità costituzionale (quanto, si precisa, all'art. 34, comma 1, lett. c), e commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 196 del 1995), occorre, ora, accertarne il carattere di non manifesta infondatezza.

Osserva, al riguardo, il collegio di non poter considerare, *prima facie*, infondata la dedotta questione di costituzionalità, sussistendo un ragionevole dubbio sulla conformità di tali norme con l'art. 3 della Costituzione e coi principi di ragionevolezza e buona amministrazione, nella misura in cui esse non stabiliscono, per i sottuffi-

ciali delle Forze Armate, precetti di inquadramento transitorio (del personale in servizio alla data del 1° settembre 1995) analoghi a quelli applicabili, ai sensi decreto legislativo n. 198/1995, ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Appare, in proposito, evidente che, pur nell'innegabile ampiezza di interventi sugli ordinamenti previsti dalla legge di delega (art. 3 della legge n. 216 del 1992: si noti, non investita da censure di incostituzionalità dai ricorrenti, né, d'ufficio, da questo giudice) — allo scopo di conseguire una disciplina «omogenea» e di raggiungere una «equiordinazione» di compiti e connessi trattamenti economici — per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, con previsione espressa della revisione di ruoli, gradi e qualifiche (v. Corte costituzionale, ord. n. 189 del 13-25 maggio 1999), il decreto delegato in esame (n. 196 del 1995) disegna, tuttavia, un sistema transitorio di primo inquadramento dei sottufficiali delle Forze Armate del tutto disomogeneo e deteriore rispetto a quello stabilito per il personale corrispondente dell'Arma dei Carabinieri (agli artt. 46 e 49 del decreto legislativo n. 198/1995), che non pare sorretto da valide ed univoche ragioni sostanziali, giungendo anzi ad ingiustificate distorsioni rispetto alla normativa prevista a regime per l'inquadramento e le forme di avanzamento dei sottufficiali stessi; normativa che, nella disciplina recata dalle tabelle allegate ai due decreti delegati in considerazione, appare del tutto simile, quanto alle forme di avanzamento ed ai periodi minimi di permanenza nel grado.

Nè la differenza di inquadramento di cui si tratta (così come quella di trattamento economico, alla prima conseguente) pare poter trovare una sua giustificazione logica e razionale nella tesi, secondo la quale, in relazione alle mansioni in concreto svolte dalle due categorie di dipendenti poste a raffronto — ed, in particolare, alla gravosità ed al pericolo, propri dei compiti d'istituto dell'Arma dei Carabinieri, insiti nella lotta al terrorismo ed alla delinquenza organizzata — non sarebbe configurabile quella identità di situazioni oggettive e soggettive, che, in presenza di un trattamento viceversa differenziato, comporterebbe violazione del principio di uguaglianza (v. Corte costituzionale, 12 aprile 1990, n. 191).

Il collegio non può, infatti, nascondersi che la ragionevolezza e la conformità al principio di uguaglianza del sistema di cui trattasi entrano in crisi proprio perché il (pur legittimo) raffronto di cui trattasi resterebbe limitato alla sola fase dell'inquadramento transitorio in discussione.

L'intero sistema disegnato dal legislatore delegato (con la fissazione di una corrispondenza dei gradi delle diverse Armi, con l'inserimento dei gradi dichiarati corrispondenti in uno stesso livello retributivo, con l'indicazione di un percorso di carriera in tutto simile per i gradi corrispondenti delle diverse Armi, ivi compresa l'Arma dei Carabinieri) appare, invero, chiaramente volto ad escludere, piuttosto che ad esaltare le differenze tra sottufficiali di pari grado ed anzianità dell'Esercito (non facenti parte delle «Forze di Polizia») e sottufficiali dei carabinieri (ricompresi dalla legge tra le forze di polizia, che, come è noto, svolgono prevalenti compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica).

Una posizione di sostanziale uguaglianza tra le varie armi (non fosse per le dissonanti disposizioni qui denunciate), il legislatore, col quadro normativo sopra precisato, pare indubitabilmente aver perseguito, dando così minor rilevanza che in un recente passato (ma ciò rientra nella discrezionalità legislativa, fermo il limite generale, per ogni intervento normativo, della ragionevolezza, come svolgimento dell'art. 3 della Costituzione), ai fini che qui interessano, alla specificità delle attività che siano richieste ai dipendenti pubblici per la difesa della nazione e dell'ordine pubblico, a quelle specificità, cioè, che avevano consentito, in virtù del quinto comma dell'art. 2 della legge n. 34 del 1984, la estensione del trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato agli ufficiali e sottufficiali facenti parte dell'Arma dei Carabinieri (ma non a quelli dell'Esercito, né delle altre Armi).

A questo punto viene meno ogni possibile presupposto, sul quale possa poggiare la tesi della conformità ai principi costituzionali della normativa in questione, poiché se tali specificità appaiono venute meno nell'intero coordinato, *corpus* legislativo costituito dai decreti legislativi in argomento (se si esclude, come già rilevato, la valorizzazione dell'istituto della indennità pensionabile attribuita alle Forze di Polizia, del resto in piena coerenza con il quadro complessivo tracciato), non si comprende come e perché le stesse possano o debbano sorreggere le differenziate scelte effettuate dal legislatore delegato in tema di inquadramento, nel regime transitorio, dei sottufficiali in servizio.

Pare, in definitiva, molto arduo riconoscere la *ratio* del più favorevole regime di inquadramento riservato ai sottufficiali dei Carabinieri nella loro attività di lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata e, più in generale, di difesa dell'ordine pubblico.

Oltretutto, l'anzidetta, diversificata, disciplina degli inquadramenti dei sottufficiali delle Forze Armate in servizio alla data del 1° settembre 1995 (rispetto a quella introdotta per i sottufficiali dei Carabinieri) non trova giustificazioni nemmeno (come pur si potrebbe legittimamente ipotizzare, trattandosi di inquadramento di personale in servizio) in differenze sostanziali rinvenibili nell'ordinamento precedente, tali da provocare riflessi sostanziali (derivanti dalle diverse, pregresse, forme di progressione nelle qualifiche e nei gradi) in sede di adeguamento dei moduli ordinamentali stessi.

Anteriormente alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 196/1995 in argomento, infatti, la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali delle varie armi si rinveniva all'art. 25 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (ed alla tabella «A» allegata alla legge), così come la c.d. inclusione nelle aliquote di valutazione, per la progressione in carriera, era recata dagli artt. 27 e 29 della stessa legge n. 212 e dalle tabelle «B/1», «B/2», «B/3», «B/4» e «C», pure allegate.

Orbene, nessuna apprezzabile differenza in tali superati meccanismi (per effetto della abrogazione di norme di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 196/1995) è rinvenibile fra le varie armi delle Forze Armate da un lato e quella dei carabinieri dall'altro.

Soltanto, i vice brigadieri dei carabinieri (corrispondenti, tanto nel vecchio che nel nuovo ordinamento, ai sergenti dell'Esercito e delle altre armi) conseguivano la promozione a brigadieri (corrispondenti, nel vecchio e nel nuovo ordinamento al grado di sergente maggiore) per anzianità (invece che per concorso, come era prescritto per i sergenti) e dopo un anno e sei mesi di permanenza nel grado (invece che dopo 2 anni e 6 mesi).

Ma una tale differenza di carriera (annullata nel nuovo ordinamento), nel passaggio dal grado iniziale del ruolo dei sottufficiali a quello immediatamente superiore, non pare affatto poter giustificare di per sé l'intero, massiccio, meccanismo di promozioni messo in piedi dalle norme che ne occupano per i sottufficiali dei Carabinieri in sede di primo inquadramento *ex* decreto legislativo n. 198/1995 e non, invece, per i sottufficiali delle altre armi, ad opera dei decreti attuativi della legge n. 216 del 1992; potendo, anzi, costituire, in un ipotetico, ma pur sempre necessario raffronto tra la carriera dei sottufficiali dell'Esercito e quella dei pari grado dell'Arma dei Carabinieri, elemento di «favore» (nell'ambito dell'effettivo, perseguito, riequilibrio della disciplina, che presuppone la eliminazione di preesistenti differenze) per il personale dell'Esercito il fatto che il progresso meccanismo di progressione (che, per il passaggio da sergente a sergente maggiore, prevedeva l'avanzamento per concorso, piuttosto che per mera anzianità) fosse caratterizzato da meccanismi di selezione e valutazione assenti, almeno in tale fase, nel corrispondente ordinamento dei Carabinieri. Se, dunque, il principio di uguaglianza esprime un giudizio di relazione, che impone il trattamento identico di situazioni uguali e, viceversa, il trattamento differenziato di situazioni fra loro non del tutto corrispondenti (v. Corte costituzionale, n. 183 del 1997 e nn. 89 e 386 del 1996), appare chiara, nella disciplina dell'inquadramento dei sottufficiali di cui alle norme transitorie in discussione, la operata disparità di trattamento tra soggetti (gli uni dell'Esercito o delle altre armi e gli altri dell'Arma dei Carabinieri) già iscritti nello stesso ruolo, in possesso dello stesso grado (per «corrispondenza» stabilita dal legislatore stesso) ed incaricati di espletare funzioni, che, se non identiche, sono state (e già erano precedentemente) comunque dal legislatore stesso ritenute equivalenti nel dettare la disciplina a regime delle carriere di cui si tratta; disparità, che crea discrasie e differenze gravi, nel momento in cui, all'esito della operazione di inquadramento, i detti soggetti si vedono attribuiti gradi e vengono a collocarsi in livelli retributivi irragionevolmente differenziati (a parità di posizione di partenza) a tutto ed esclusivo vantaggio dei sottufficiali dei Carabinieri.

Questa operazione meramente meccanica di rapida progressione di carriera riservata al solo personale dell'Arma dei Carabinieri in sede dell'inquadramento del personale in servizio alla data dell'inquadramento di cui alle norme transitorie in esame, appare, poi, poco ragionevole, in quanto effettuata nel momento stesso in cui, con il complesso dei decreti legislativi attuativi della legge n. 216, si crea senza dubbio una disciplina omogenea di riordino delle carriere, caratterizzata dall'identico, ordinato, dispiegarsi, in tutte le armi, di posizioni dal legislatore stesso identificate come corrispondenti.

Le denunciate norme, così, appaiono anche porsi in palese violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, come costantemente interpretato dalla Corte costituzionale e, cioè, come un criterio di congruenza e di non arbitrarietà della disciplina posta in essere in relazione al fine che si vuol perseguire (v. sentt. n. 10 del 1980 e n. 331 del 1988).

La contraddittorietà tra le scelte operate dal legislatore all'interno dello stesso *corpus* normativo ed in attuazione della medesima norma di delega (laddove, dopo aver dettato una disciplina ordinamentale del personale delle Forze Armate e di quello dell'Arma dei Carabinieri sostanzialmente, a regime, omogenea, cotale omogeneità

il legislatore stesso poi contrasta e snatura), lungi, poi, dal tendere alla ottimizzazione organizzativa della stessa pubblica amministrazione (in modo tale da poter soddisfare gli interessi pubblici nel migliore dei modi), finisce con lo svilire e disconoscere situazioni sostanzialmente espressione della medesima capacità professionale in capo ai singoli funzionari (capacità che pure i decreti medesimi mostrano di valutare, in sede di definizione dell'ordinamento di regime, ai fini della attribuzione delle qualifiche dell'ordinamento del personale delle Forze Armate complessivamente intese, in misura eguale) e che, tanto a fini di eguaglianza sostanziale (rispetto della parità delle posizioni dei dipendenti da inquadrare), quanto a fini di massima valorizzazione delle professionalità possedute dai militari in servizio (che non può non considerarsi incidente sul buon andamento dell'amministrazione), possono concretamente emergere ed affermarsi solo con l'apprestamento di strumenti congrui, adeguati, non distorsivi, in una parola uniformi, di inquadramento (perché se è vero che, come ha ritenuto il giudice delle leggi con l'ordinanza n. 151/1999 cit., non si può ravvisare lesione dell'art. 97 della Costituzione per il fatto che siano intervenute variazioni dell'assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, che non sono di per sé indice di peggioramento allorché siano accompagnate da minori accrescimenti di posizioni economiche o di svolgimento di carriera di singoli o di gruppi di dipendenti, è pur vero che le variazioni devono pur sempre inserirsi in un disegno coerente di politica normativa ed in scelte non palesemente arbitrarie e manifestamente irragionevoli; il che, per le ragioni sopra ampiamente illustrate, non pare di poter affermare con riguardo alle patenti alterazioni dell'equilibrio ordinamentale, qui rilevate).

La prospettata diversità di trattamento non appare, soprattutto, sorretta da una ragionevole giustificazione, sì che le relative norme paiono piuttosto riconducibili ad una ipotesi di uso manifestamente irrazionale del potere legislativo: in buona sostanza, sembra con ciò inciso il limite della ragionevolezza, che rende la relativa questione prospettabile quale incidente di incostituzionalità.

Le differenze retributive, infine, che le impuguate norme causano quale effetto distorsivo del diversificato reinquadramento di soggetti appartenenti allo stesso livello retributivo, rendono anche apprezzabile la violazione dell'art. 36 della Costituzione, in quanto gli inquadramenti stessi comportando alterazioni alla omogeneità della disciplina e dei connessi trattamenti economici, si appalesano in contrasto con il principio di proporzionalità e di adeguatezza retributiva, ivi statuito.

Per quanto sopra esposto, il collegio considera non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità delle disposizioni di legge suindicate e, conseguentemente, ritiene che la indicata questione, nei termini e nei limiti sopra delineati, debba essere rimessa all'esame della stessa Corte, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 134 della Costituzione;*

*Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 1, lett. c), e commi 3, 4, 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 196 del 12 maggio 1995;*

*Sospende, pertanto, il giudizio e, riservata ogni ulteriore pronuncia in rito e nel merito della controversia;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio di legittimità costituzionale;*

*Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ch'essa sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso, in Brescia, in camera di consiglio, il 9 luglio 1999.

*Il presidente, relatore ed est.: INGRASSIA*

N. 559

*Ordinanza emessa il 18 marzo 1999 dal pretore di Torino  
nel procedimento civile vertente tra Castellazzo Costantina e l'I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa - Riproposizione di questione oggetto della ordinanza della Corte n. 31/1999 di restituzione atti per *ius superveniens*.**

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 5).

(Cost., art. 24, primo comma).

#### IL PRETORE

Ascoltati i patroni delle parti in sede di discussione finale della vertenza, pronuncia la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nella causa iscritta al n. 13981 r.g.l. 1996, promossa da Castellazzo Costantina rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bosso e dal dott. proc. Luca Bosso (domiciliatari), entrambi del Foro di Torino, parte ricorrente;

Contro l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, rappresentato e difeso dal dott. proc. Pier Luigi Tomasselli, dell'ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto (domiciliatario), parte convenuta;

Oggetto: applicazione della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale.

Premesso:

che con ordinanza n. 31 dell'11 febbraio 1999 la Corte costituzionale ha restituito gli atti al pretore di Torino quale giudice *a quo* affinché, tenuto conto dello *ius superveniens* rappresentato dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, proceda «ad una nuova valutazione della rilevanza» della questione di legittimità costituzionale a suo tempo sollevata con ordinanza pretorile 23 gennaio 1996 e in riferimento all'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

che le innovazioni contenute nella nuova normativa non hanno alcuna incidenza nel presente giudizio, non avendo esso ad oggetto né pretesa avanzata da eredi dell'interessato né accessori del credito insoddisfatto o tardivamente soddisfatto;

che nel presente giudizio la ricorrente chiede infatti al pretore di condannare l'I.N.P.S. al pagamento:

a) degli arretrati residui correlati all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993 e maturati al 31 dicembre 1995, così da potersi precostituire un titolo giudiziale da azionare, se del caso, in sede esecutiva e nel rispetto delle modalità di pagamento fissate dall'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal d.-l. 28 marzo 1996, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, modalità non contestate dall'assicurata;

b) delle spese di lite, dovute in forza del principio di soccombenza virtuale, non avendo l'I.N.P.S. riconosciuto il diritto in sede amministrativa, avendolo riconosciuto solo in sede giudiziale e, quindi, avendo reso necessaria la vertenza e dato causa ad essa;

che l'art. 36, comma 5, della legge n. 448/1998 — come già l'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 — continua a sancire l'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, a spese compensate;

che è sicuramente diritto ed interesse della ricorrente — a fronte del riconoscimento della pretesa dalla medesima azionata, operato dall'Istituto per la prima volta in corso di causa — ottenere una sentenza che condanni l'Istituto ad erogare la prestazione in forza di tale riconoscimento, nei termini fissati per il pagamento della legge n. 662/1996 e successive modifiche, nonché alla rifusione delle conseguenti spese di giudizio;

che, come eccepito dalla difesa della ricorrente, lo *ius superveniens* pare porsi in contrasto con il diritto della medesima alla tutela giurisdizionale, sancito dall'art. 24, primo comma, della Costituzione;

che esso impone infatti al giudice di adottare un provvedimento processuale di estinzione del giudizio, in luogo di quello di condanna alla prestazione, conforme alle risultanze processuali e discendente dal riconoscimento della pretesa azionata in causa, ed impedisce nel contempo, con la obbligatoria compensazione delle spese di lite tra le parti, che queste facciano carico a chi ad esse ha dato ingiustamente causa;

che risulta in tal modo elisa e rimossa la stessa tutela giurisdizionale, senza peraltro la sussistenza, nei fatti, delle condizioni che la rendono superflua e della presenza, in suo luogo, di un titolo idoneo ed equipollente, capace di assicurare al creditore la possibilità di ottenere soddisfazione della propria pretesa;

che tale situazione di denegata giustizia pare inoltre costituire offesa al principio di cui all'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 4 novembre 1950, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, ed ora recepita dall'art. F.2. del Trattato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, ratificato dall'Italia con legge 3 novembre 1992, n. 455, ed entrato in vigore il 1º novembre 1993;

che il tutto potrebbe dare quindi luogo a censure sia di fronte alla Corte di Strasburgo che a quella del Lussemburgo.

Considerato pertanto:

che la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente in via subordinata, la cui definizione risulta rilevante al giudizio in corso, va ritenuta non manifestamente infondata.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, quinto comma, della legge n. 448/1981, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone al giudice di estinguere i giudizi aventi ad oggetto il rimborso delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495/1993, con compensazione delle spese di lite tra le parti, impedendo così una pronuncia di merito e sulle spese di causa;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni e comunicazioni qui ordinate, alla Corte costituzionale.*

Torino, addì 18 marzo 1999.

*Il pretore: CIOCCHETTI*

99C1010

N. 560

*Ordinanza emessa il 7 luglio 1999 dal tribunale di Parma  
nel procedimento civile vertente tra Bianchi Tiziana, erede di Orlandini Ampelia e I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi di eguaglianza e della garanzia previdenziale - Indebita interferenza sulla funzione giurisdizionale - Riferimento alla ordinanza della Corte n. 31/1999 di restituzione atti per *ius superveniens* di analoghe questioni riferite alla precedente normativa.**

**(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 182, modificato dal d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, sostituito dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36).**

**(Cost., artt. 3, 24, 38, secondo comma, 102 e 113).**

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 20 aprile 1999 nel procedimento n. 1485/95 r.g. promosso da Bianchi Tiziana erede di Orlandini Ampelia, avv. Luciano Petronio, ricorrente;

Contro l'I.N.P.S., avv. Angelo Acquaviva + 1, convenuto;

Ha pronunciato la presente ordinanza osservando quanto segue:

#### FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 28 giugno 1995 diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro, la sig.ra bianchi Tiziana, quale erede di Orlandini Ampelia, dopo aver premesso che quest'ultima era titolare di pensione SO non integrata al minimo, aveva presentato domanda all'I.N.P.S. per ottenere tale integrazione quanto meno nella forma della c.d. «cristallizzazione», ciò essendo consentito in base ai limiti di reddito prescritti;

Che la domanda però veniva respinta dall'I.N.P.S., di guisa che si rendeva necessario rivolgersi al giudice sulla base delle sentenze della Corte costituzionale n. 240/1994 e n. 495/1993, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia il pretore ill.mo *contrariis reiectis*, previa ogni pronuncia ed ogni accertamento, anche incidentale del caso e di legge:

a) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l'INPS a riliquidare in favore di parte attrice, quale erede di Orlandini Ampelia, e con decorrenza dalla data dalla quale è sorto il relativo diritto, la pensione di cui al punto 1) delle premesse di fatto del ricorso, integrando la stessa al trattamento minimo di tempo in tempo in vigore;

b) dichiarare operanti in favore della dante causa di parte ricorrente il settimo comma dell'art. 6, d.-l. n. 638/1983 con conseguente "cristallizzazione" di quella delle pensioni menzionate in premesse non più integrabile al minimo nella misura *percipienda de jure* dalla Orlandini Ampelia alla data del 1° ottobre 1983 e ciò fino alla eventuale operatività, *ex lege* n. 140/1985, od in forza di altra normativa, di trattamenti pensionistici complessivamente più favorevoli, pure essi da liquidarsi, con applicazione, inoltre, ricorrendone le condizioni, dell'art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903, come risultante dopo Corte costituzionale n. 495/1993, dal momento in cui il 60% del trattamento pensionistico minimo di tempo in tempo in vigore sia risultato superiore all'importo della pensione cristallizzata (od anche di quella a calcolo, ove la cristallizzazione non fosse ritenuta operante);

c) condannare, conseguentemente, l'I.N.P.S. a corrispondere alla parte attrice, quale erede di Orlandini Ampelia, tutte le differenze fra la pensione come sopra rideterminata e quella negli anni realmente goduta; oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con la decorrenza di legge, fino al saldo effettivo; il tutto per la somma che risulterà in corso di giudizio, all'esito di apposita CTU.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, (oltre CPA ed IVA) da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, che le ha anticipate».

Dopo la notificazione del ricorso e del decreto, l'I.N.P.S. si costituiva in giudizio a mezzo di memoria difensiva ivi concludendo per la declaratoria di estinzione-inammissibilità del giudizio, ai sensi del d.-l. n. 166/1996.

Dopo alcuni rinvii in attesa della decisione della Corte costituzionale in ordine alla legittimità della normativa che dispone la estinzione d'ufficio dei giudizi in corso; e dopo la pubblicazione della ordinanza della Corte costituzionale n. 31/1999 venivano sollevate ancora «eccezioni di legittimità costituzionale (di cui infra) dell'art. 1, comma 182, legge n. 662/1996; come modificato dal d.-l. 79/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140/1997 e da ultimo dall'art. 36 della legge n. 448/1998.

Ha controdedotto l'I.N.P.S., sostenendo la manifesta infondatezza delle sollevate eccezioni.

Ritiene il giudicante che le questioni di legittimità costituzionale sollevate non sono manifestamente infondate.

Invero, l'art. 1, comma 182, legge n. 662/1996 e l'art. 36, comma 5 della legge n. 448/1998 hanno disposto l'estinzione d'ufficio con compensazione delle spese dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle rispettive leggi e hanno privato di effetti i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato.

Tale questione viene riproposta poiché la Corte costituzionale non si è pronunciata in ordine alla stessa con la citata ordinanza n. 31/1999; né con le successive 76 e 221/1999.

A tal riguardo, giova pregiudizialmente rilevare che la questione relativa alla dichiarazione di estinzione dei giudizi, come legislativamente disposta, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale assume rilievo preliminare di carattere logico-processuale rispetto ad ogni altra possibile censura di incostituzionalità, in quanto costituente precetto ineludibile da parte del giudice (v. sent. n. 103/1995).

La normativa sopra menzionata si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché con la disposta estinzione d'ufficio dei giudizi in corso viene sostanzialmente vanificato il diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale.

Infatti, con la presunta verificatasi cessazione della materia del contendere è precluso l'esame di tutte le domande e le eccezioni proposte (prescrizione, decadenza, limiti reddituali, ecc.); eccezioni che possono poi riemergere in sede amministrativa, nella quale però il pensionato si troverà privato della tutela giurisdizionale e non più garantito del soddisfacimento delle sue pretese.

Invero, il soddisfacimento integrale dei diritti del pensionato non può considerarsi essere un risultato del tutto scontato sulla base della idoneità della normativa sopravvenuta a soddisfare le ragioni degli aventi diritto fatte valere nei giudizi in relazione ai quali è imposta l'estinzione *ex lege*.

Ora, come ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 103 del 31 marzo 1995 (in Foro It. 1995, I, 1731), sotto tali profili, per individuare i limiti di costituzionalità dell'intervento del legislatore nel processo, quando di questo venga definito l'esito attraverso una norma che ne imponga l'estinzione occorre valutare il rapporto fra siffatto intervento e il grado di realizzazione che alla pretesa azionata sia stato accordato per la via legislativa.

E allorché la legge sopravvenuta abbia soddisfatto, anche se non integralmente le ragioni fatte valere in giudizio, si è esclusa la illegittimità costituzionale di tale ultima previsione, proprio perché questa sarebbe coerente con il riconoscimento *ex lege* del diritto fatto valere.

E invero, per escludersi la menomazione del diritto di azione, è necessario e sufficiente che l'ambito delle situazioni giuridiche di cui sono titolari gli interessati risulti comunque «arricchito» a seguito della normativa che dà luogo alla estinzione dei giudizi.

Ciò non verificandosi, come nel caso in cui lo *ius superveniens* non soddisfi le richieste degli interessati e si ponga in contrasto con l'interpretazione giurisprudenziale ad essi favorevole, stabilendo l'estinzione dei processi in corso, e si operi così da parte del legislatore una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell'attuazione di un preesistente diritto, è da ravvisarsi la violazione del diritto di azione, di cui all'art. 24 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale n. 123/1987; n. 103/1995, cit. e Cass. 2 maggio 1996, ordinanza in *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale, 18 dicembre 1996).

Infatti, deve essere rilevato che l'art. 36 della legge n. 448/1998, sostituendo il comma 182 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 ha disposto che sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a tale data; contro la precedente previsione che non riconosceva alcunché a titolo di interessi e rivalutazione.

Come si vede, anche la nuova situazione normativa, sotto tale profilo, peggiora notevolmente la posizione del creditore previdenziale, poiché nell'ambito della prescrizione decennale, sull'importo maturato alla data del 31 dicembre 1995 viene in effetti riconosciuta solo una semplice maggiorazione (onnicomprensiva) dello 0,5% annuo, in sostituzione degli interessi.

La disparità di trattamento, anche rispetto ai crediti previdenziali in genere, è considerevole, specie ove si tenga conto che per tutto il periodo anteriore al 1° gennaio 1992 (entrata in vigore della legge n. 412/1991) sui crediti previdenziali erano dovuti interessi legali e rivalutazione, come da sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991; considerato anche il saggio d'interesse aumentato al 10% nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1996.

Ora, dal necessario raffronto fra i dati oggettivi sopra menzionati, emerge chiaramente che il riconoscimento da ultimo operato dal legislatore è solo formale e simbolico, dal momento che la maggiorazione prevista rapportata a L. 1.000.000 di capitale, maturato, è pari a lire 5.000, in ragione d'anno (per un periodo di 10 anni).

Tanto è simbolico tale riconoscimento che si può ben dire che permane sostanzialmente la esclusione di qualsiasi accessorio come era nella previsione del comma 182 dell'art. 1 della legge n. 662/1996.

Se così è, non ci si può esimere dal richiamare, sul punto, la sentenza della stessa Corte costituzionale 23 dicembre 1998, n. 417 che ha dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione l'art. 7, ultimo comma, legge n. 463/1959, come modificato dall'art. 12, legge n. 613/1966, nella parte in cui non prevede la corrispondenza di interessi sui contributi indebitamente versati, da restituire.

Ha affermato la Corte che in tal caso, il *vulnus* recato al principio di eguaglianza deriva non già dalla esclusione degli interessi legali, bensì dalla totale esclusione di interessi, che la disciplina impugnata non riconosce neanche in misura ridotta.

E, pertanto, «legittimamente il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, potrebbe decidere di quantificare gli stessi in una diversa, purché non simbolica misura».

E allora, con riferimento alla fattispecie, non si può non convenire, con la difesa di parte ricorrente, quando evidenzia la circostanza che lo *ius superveniens* non ha certo determinato un arricchimento della situazione patri-

moniale dell'assicurata; bensì un impoverimento di tale situazione attraverso il riconoscimento meramente simbolico e formale di una maggiorazione che, per la sua entità, esclude la configurabilità degli accessori di legge sulle somme maturate e come tale è anche lesiva della dignità umana.

Sotto i profili, testè enunciati, è possibile anche ritenere la sussistenza della violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione poiché la disciplina in esame viene ad incidere sfavorevolmente nel patrimonio di soggetti che appartengono a fasce sociali fra le più svantaggiate, avendo l'integrazione al minimo, ma anche gli accessori sugli arretrati della prestazione, la funzione di integrare la pensione quando risulti inferiore ad un minimo ritenuto necessario a soddisfare le esigenze della vita, in assenza di altri redditi (v. Corte costituzionale n. 240/1994).

Gli accessori, infatti, come la pensione costituiscono credito previdenziale, quali componenti essenziali del credito principale (v. Corte costituzionale n. 156/1991).

Sotto altro profilo, il dubbio di costituzionalità investe la normativa censurata per quanto concerne ancora la disposta estinzione dei giudizi cui deve conseguire la compensazione delle spese.

Il contrasto si pone non solo con riguardo agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ma anche rispetto agli artt. 102 e 113 della Costituzione, poiché l'automatica estinzione di tutti i giudizi pendenti con la compensazione delle spese, senza che il giudice possa accertare se effettivamente, nel caso di specie sottoposto al suo esame, si sia verificata, anche se per riconoscimento *ex lege*, la cessazione della materia del contendere, realizza una illegittima interferenza del potere legislativo nella sfera della giurisdizione; posto che, per le considerazioni sopra svolte, non è possibile ravvisare, nella generale e astratta soluzione prospettata dalla legge, per i soggetti interessati, quel vantaggio tale da far presumere in punto di fatto soddisfatti, anche se in misura ridotta, ma pur sempre apprezzabile, i diritti azionati nelle singole cause soggette ad estinzione.

Inoltre, è a dire che il *vulnus* all'esercizio del diritto di azione e di difesa e l'indebita ingerenza nell'esercizio della giurisdizione è palese anche con riguardo alla disposta compensazione delle spese del giudizio, poiché — da un lato — si sottrae al giudice la cognizione di tale componente accessoria, ma necessaria della controversia, non potendo neanche accertare, pur sotto il profilo della soccombenza virtuale, se sussistono i presupposti per la relativa declaratoria, tenuto conto che la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è un fenomeno di carattere sostanziale e non meramente processuale che il giudice deve poter valutare anche sotto il profilo della soccombenza virtuale.

D'altro lato, non potendo il giudice decidere sulle spese, la legge finisce col sopprimere il diritto dell'interessato, anche per il caso di fondatezza della sua domanda, a vedersi tenuto indenne dal pagamento, al proprio difensore, delle spese processuali sostenute, anche se anticipate all'avvocato, con la conseguente violazione del principio che le spese non possano gravare sulla parte che ha ragione, (come nel caso delle spese già anticipate) e che non ha dato causa al giudizio.

Per quanto sopra, non sembra lecito dubitare che la questione di legittimità come sollevata è rilevante nel presente giudizio, sul quale è destinata ad operare direttamente, avendo l'I.N.P.S. richiesto di dichiararlo estinto a spese compensate.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante per contrasto con gli artt. 3, 24 e 38, secondo comma, 102 e 113 della Costituzione, dell'art. 1, comma 182 della legge 23 dicembre 1996, come modificata dal d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e come sostituito dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso, in Parma il 7 luglio 1999.

*Il giudice estensore: FERRÀ*

## N. 561

*Ordinanza emessa il 7 luglio 1999 dal tribunale di Parma  
nel procedimento civile vertente tra Belli Olga e I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi di eguaglianza e della garanzia previdenziale - Indebita interferenza sulla funzione giurisdizionale - Riferimento alla ordinanza della Corte n. 31/1999 di restituzione atti per *ius superveniens* di analoghe questioni riferite alla precedente normativa. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 182, modificato dal d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, sostituito dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36). (Cost., artt. 3, 24, 38, secondo comma, 102 e 113).**

## IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva formulata nel procedimento n. 2100/94 r.g. all'udienza del 20 aprile 1999, fra Belli Olga, avv. Luciano Petronio, ricorrente;  
Contro l'I.N.P.S., avv. Angelo Acquaviva + 1, convenuto;  
Ha pronunciato la presente ordinanza osservando quanto segue:

## FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 28 dicembre 1994 diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro, Belli Olga conveniva in giudizio l'I.N.P.S. e dopo aver premesso di essere titolare di pensione IO non integrata al minimo perché titolare anche di pensione SO, aveva chiesto integrazione al minimo della prima pensione da «cristallizzarsi» sussistendo il requisito reddituale;

Aggiungeva che l'I.N.P.S. aveva respinto tale domanda, ma che esiste il diritto all'integrazione come sancito dalla Corte costituzionale n. 240/1994.

Pertanto, la ricorrente così concludeva: «Voglia il pretore ill.mo, *contrariis reiectis*, previa ogni pronuncia ed ogni accertamento, anche incidentale del caso e di legge,

a) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l'INPS a riliquidare in favore di parte attrice, con decorrenza dalla data dalla quale è sorto il relativo diritto, la pensione di cui al punto 1) delle premesse di fatto del ricorso, integrando la stessa al trattamento minimo di tempo in tempo in vigore;

b) dichiarare operanti in favore di parte ricorrente il comma 7, dell'art. 6, del d.-l. n. 638/1983, con conseguente "cristallizzazione" di quella delle pensioni menzionate in premesse non più integrabile al minimo nella misura percipienda *de jure* dal essa parte attrice alla data del 1° ottobre 1983 e ciò fino alla operatività *ex art.* 6 del d.-l. n. 638/1983 ed, *ex lege* n. 140/1985, od in forza di altra normativa, di trattamenti pensionistici complessivamente più favorevoli, pure essi da liquidarsi, con applicazione, inoltre, ricorrendone le condizioni, dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, come risultante dopo Corte cost. n. 495/1993, dal momento in cui il 60% del trattamento pensionistico minimo di tempo in tempo in vigore risulti superiore all'importo della pensione cristallizzata (od anche di quella a calcolo, ove la cristallizzazione non sia ritenuta operante);

c) condannare, conseguentemente, l'Inps a corrispondere a parte attrice, tutte le differenze fra il trattamento pensionistico come sopra rideterminato e quello negli anni realmente goduto; oltre rivalutazione ed interessi, con la decorrenza di legge, fino al saldo effettivo; il tutto per la somma che risulterà in corso di giudizio, all'esito di apposita CTU.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, (oltre CPA ed IVA) da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, che le ha anticipate».

Dopo la notificazione del ricorso e del decreto, l'Inps si costituiva in giudizio a mezzo di memoria difensiva ivi concludendo per la declaratoria di estinzione-inammissibilità del giudizio, ai sensi del d.-l. n. 166/1996.

Dopo alcuni rinvii in attesa della decisione della Corte costituzionale in ordine alla legittimità della normativa che dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi in corso; e dopo la pubblicazione della ordinanza della Corte

costituzionale n. 31/1999, venivano sollevate ancora «eccezioni di legittimità costituzionale (di cui *infra*) dell'art. 1, comma 182, legge n. 662/1996; come modificato dal d.-l. n. 79/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140/1997, e da ultimo dall'art. 36 della legge n. 448/1998.

Ha controdedotto l'Inps, sostenendo la manifesta infondatezza delle sollevate eccezioni.

Ritiene il giudicante che le questioni di legittimità costituzionale sollevate non sono manifestamente infondate.

Invero, l'art. 1, comma 182, legge n. 662/1996, e l'art. 36, comma 5, della legge n. 448/1998, hanno disposto l'estinzione d'ufficio con compensazione delle spese dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle rispettive leggi e hanno privato di effetti i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato.

Tale questione viene riproposta poiché la Corte costituzionale non si è pronunciata in ordine alla stessa con la citata ord. n. 31/1999; né con le successive n. 76 e n. 221/1999.

A tal riguardo, giova pregiudizialmente rilevare che la questione relativa alla dichiarazione di estinzione dei giudizi, come legislativamente disposta, secondo la costante giurisprudenza della Corte cost., assume rilievo preliminare di carattere logico-processuale rispetto ad ogni altra possibile censura di incostituzionalità, in quanto costituente precetto ineludibile da parte del giudice (v. sent. n. 103/1995).

La normativa sopra menzionata si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché con la disposta estinzione d'ufficio dei giudizi in corso viene sostanzialmente vanificato il diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale.

Infatti, con la presunta verificatasi cessazione della materia del contendere è precluso l'esame di tutte le domande e le eccezioni proposte (prescrizione - decadenza - limiti reddituali, ecc.); eccezioni che possono poi riemergere in sede amministrativa, nella quale però il pensionato si troverà privato della tutela giurisdizionale e non più garantito del soddisfacimento delle sue pretese.

Invero, il soddisfacimento integrale dei diritti del pensionato non può considerarsi essere un risultato del tutto scontato sulla base della idoneità della normativa sopravvenuta a soddisfare le ragioni degli aventi diritto fatte valere nei giudizi in relazione ai quali è imposta l'estinzione *ex lege*.

Ora, come ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 103 del 31 marzo 1995 (in Foro It., 1995, I, 1731), sotto tali profili, per individuare i limiti di costituzionalità dell'intervento del legislatore nel processo, quando di questo venga definito l'esito attraverso una norma che ne imponga l'estinzione occorre valutare il rapporto fra siffatto intervento e il grado di realizzazione che alla pretesa azionata sia stato accordato per la via legislativa. E allorché la legge sopravvenuta abbia soddisfatto, anche se non integralmente le ragioni fatte valere in giudizio, si è esclusa la illegittimità costituzionale di tale ultima previsione, proprio perché questa sarebbe coerente con il riconoscimento *ex lege* del diritto fatto valere. E invero, per escludersi la menomazione del diritto di azione, è necessario e sufficiente che l'ambito delle situazioni giuridiche di cui sono titolari gli interessati risulti comunque «arricchito» a seguito della normativa che dà luogo alla estinzione dei giudizi.

Ciò non verificandosi, come nel caso in cui lo *ius superveniens* non soddisfi le richieste degli interessati e si ponga in contrasto con l'interpretazione giurisprudenziale ad essi favorevole, stabilendo l'estinzione dei processi in corso, e si operi così da parte del legislatore una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell'attuazione di un preesistente diritto, è da ravvisarsi la violazione del diritto di azione, di cui all'art. 24 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale n. 123/1987; n. 103/1995, cit., e Cass. 2 maggio 1996, ord. in *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - 18 dicembre 1996).

Infatti, deve essere rilevato che l'art. 36 della legge n. 448/1998, sostituendo il comma 182 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 ha disposto che sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a tale data; contro la precedente previsione che non riconosceva alcunché a titolo di interessi e rivalutazione.

Come si vede, anche la nuova situazione normativa, sotto tale profilo, peggiora notevolmente la posizione del creditore previdenziale, poiché, nell'ambito della prescrizione decennale, sull'importo maturato alla data del 31 dicembre 1995 viene in effetti riconosciuta solo una semplice maggiorazione (onnicomprensiva) dello 0,5% annuo, in sostituzione degli interessi. La disparità di trattamento, anche rispetto ai crediti previdenziali in genere, è considerevole, specie ove si tenga conto che per tutto il periodo anteriore al 1° gennaio 1992 (entrata in vigore della legge n. 412/1991) sui crediti previdenziali erano dovuti interessi legali e rivalutazione, come da sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991; considerato anche il saggio d'interesse aumentato al 10% nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1996.

Ora, dal necessario raffronto fra i dati oggettivi sopra menzionati, emerge chiaramente che il riconoscimento da ultimo operato dal legislatore è solo formale e simbolico, dal momento che la maggiorazione prevista rapportata a L. 1.000.000 di capitale, maturato, è pari a L. 5.000, in ragione d'anno (per un periodo di 10 anni).

Tanto è simbolico tale riconoscimento che si può ben dire che permane sostanzialmente la esclusione di qualsiasi accessorio come era nella previsione del comma 182 dell'art. 1 della legge n. 662/1996.

Se così è, non ci si può esimere dal richiamare, sul punto, la sentenza della stessa Corte costituzionale 23 dicembre 1998, n. 417, che ha dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione l'art. 7, ultimo comma, della legge n. 463/1959, come modificato dall'art. 12, legge n. 613/1966, nella parte in cui non prevede la corresponsione di interessi sui contributi indebitamente versati, da restituire. Ha affermato la Corte che in tal caso, il *vulnus* recato al principio di eguaglianza deriva non già dalla esclusione degli interessi legali, bensì dalla totale esclusione di interessi, che la disciplina impugnata non riconosce neanche in misura ridotta.

E, pertanto, «legittimamente il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, potrebbe decidere di quantificare gli stessi in una diversa, purché non simbolica misura».

E allora, con riferimento alla fattispecie, non si può non convenire, con la difesa di parte ricorrente, quando evidenzia la circostanza che lo *ius superveniens* non ha certo determinato un arricchimento della situazione patrimoniale dell'assicurata; bensì un impoverimento di tale situazione attraverso il riconoscimento meramente simbolico e formale di una maggiorazione che, per la sua entità, esclude la configurabilità degli accessori di legge sulle somme maturate e come tale è anche lesiva della dignità umana.

Sotto i profili, testè enunciati, è possibile anche ritenere la sussistenza della violazione dell'art. 38, comma 2, della Costituzione, poiché la disciplina in esame viene ad incidere sfavorevolmente nel patrimonio di soggetti che appartengono a fasce sociali fra le più svantaggiate, avendo l'integrazione al minimo ma anche gli accessori sugli arretrati della prestazione, la funzione di integrare la pensione quando risulti inferiore ad un minimo ritenuto necessario a soddisfare le esigenze della vita, in assenza di altri redditi (v. Corte costituzionale n. 240/1994).

Gli accessori, infatti, come la pensione costituiscono credito previdenziale, quali componenti essenziali del credito principale (v. Corte costituzionale n. 156/1991).

Sotto altro profilo, il dubbio di costituzionalità investe la normativa censurata per quanto concerne ancora la disposta estinzione dei giudizi cui deve conseguire la compensazione delle spese.

Il contrasto si pone non solo con riguardo agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ma anche rispetto agli artt. 102 e 113 della Costituzione, poiché l'automatica estinzione di tutti i giudizi pendenti con la compensazione delle spese, senza che il giudice possa accertare se effettivamente, nel caso di specie sottoposto al suo esame, si sia verificata, anche se per riconoscimento *ex lege*, la cessazione della materia del contendere, realizza una illegittima interferenza del potere legislativo nella sfera della giurisdizione; posto che, per le considerazioni sopra svolte, non è possibile ravvisare, nella generale e astratta soluzione prospettata dalla legge, per i soggetti interessati, quel vantaggio tale da far presumere in punto di fatto soddisfatti, anche se in misura ridotta, ma pur sempre apprezzabile, i diritti azionati nelle singole cause soggette ad estinzione.

Inoltre, è a dire che il *vulnus* all'esercizio del diritto di azione e di difesa e l'indebita ingerenza nell'esercizio della giurisdizione è palese anche con riguardo alla disposta compensazione delle spese del giudizio, poiché — da un lato — si sottrae al giudice la cognizione di tale componente accessoria, ma necessaria della controversia, non potendo neanche accertare pur sotto il profilo della soccombenza virtuale, se sussistono i presupposti per la relativa declaratoria, tenuto conto che la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è un fenomeno di carattere sostanziale e non meramente processuale che il giudice deve poter valutare anche sotto il profilo della soccombenza virtuale.

D'altro lato, non potendo il giudice decidere sulle spese, la legge finisce col sopprimere il diritto dell'interessato, anche per il caso di fondatezza della sua domanda, a vedersi tenuto indenne dal pagamento, al proprio difensore, delle spese processuali sostenute, anche se anticipate all'avvocato, con la conseguente violazione del principio che le spese non possano gravare sulla parte che ha ragione, (come nel caso delle spese già anticipate) e che non ha dato causa al giudizio.

Per quanto sopra, non sembra lecito dubitare che la questione di legittimità come sollevata è rilevante nel presente giudizio, sul quale è destinata ad operare direttamente, avendo l'Inps richiesto di dichiararlo estinto a spese compensate.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge il marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante per contrasto con gli artt. 3, 24, 38, secondo comma, 102, 113, della Costituzione, dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, come modificata dal d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e come sostituito dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso, in Parma il 7 luglio 1999.

*Il giudice estensore: FERRAÙ*

99C1012

**n. 562**

*Ordinanza emessa il 29 gennaio 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Massi Enzo ed altri contro la Corte dei conti ed altra*

**Pensioni - Personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici addetto alla commutazione telefonica in qualità di operatore, capoturno ed assistente di servizio e personale esecutivo dell'Amministrazione delle Poste con qualifica di radiotelegrafista e radiotelefonista - Maggiorazione di un terzo nella valutazione dei servizi stessi - Mancata previsione di identico beneficio per i dipendenti della Corte dei conti addetti alla commutazione telefonica - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita), di garanzia previdenziale e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega.**

**(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 50).**

**(Cost., artt. 3, 36, 38, 76 e 97).**

**LA CORTE DEI CONTI**

Visti i ricorsi iscritti ai numeri 00191/07730-00198-07729/00214-00850/07731-06588/07732-07733 del registro di segreteria;

Visti gli atti di causa;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Sui ricorsi presentati il primo da Enzo Massi, Andrea Savastano, Luigi Massa, Marcello Di Giacomo, Adriana Spoletini, Nicola Trugli residenti nella regione Lazio e tutti elettivamente domiciliati in Roma, piazza dei Navigatori, 19 presso lo studio dell'avvocato Italo Pederzoli, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in calce ai ricorsi stessi, contro la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la mancata attribuzione del beneficio di cui all'art. 50 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092.

**F A T T O**

I ricorrenti, tutti centralinisti telefonici della Corte dei conti, lamentano, con le proposte impugnative, il mancato riconoscimento nei loro confronti, del diritto alla maggiorazione del servizio stesso previsto dall'art. 50 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092.

Ai sensi di questa disposizione il beneficio è riconosciuto in favore degli operatori, assistenti e capoturni dell'azienda di Stato per i servizi telefonici per il periodo prestato alla commutazione telefonica, nonché dei radiotelegrafisti e radiotelefonisti del Ministero delle poste.

Con i proposti ricorsi essi chiedono il riconoscimento del diritto al suindicato beneficio prospettando, in subordine, questione di illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 50 del testo unico n. 1092/1973 laddove limita l'attribuzione di tale beneficio ai dipendenti dell'A.S.S.T. e del Ministero delle poste addetti alla commutazione telefonica e non contempla tra i beneficiari i centralinisti telefonici dipendenti della Corte dei conti (o dei Ministeri).

Essi deducono violazione dei seguenti articoli della Costituzione:

dell'art. 3, perché l'art. 50 integra una grave discriminazione in danno ai centralinisti addetti alla commutazione, dipendenti dalla Corte dei conti (e dai Ministeri) e una discriminazione nascente da una disparità di trattamento del tutto immotivata e arbitraria;

dell'art. 36, perché l'aumento in questione rappresenta una consistente quota del trattamento pensionistico per il personale interessato e quindi incide pesantemente su quella retribuzione differita che è la pensione;

dell'art. 38, perché il servizio prestato alla commutazione telefonica è di natura particolarmente rilevante per il sistema nervoso e per l'udito e, pertanto, il miglior trattamento pensionistico rappresenta un compenso per un'attività usurante;

dell'art. 97, perché è dato intuitivo che la disparità di trattamento tra dipendenti che esercitano le stesse mansioni è estremamente controproducente ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione;

dell'art. 76, per non essere state rispettate, in sede di legislazione delegata, le direttive fornite con la legge di delegazione (art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249) che stabiliva che «il Governo della Repubblica era delegato a raccogliere in testo unico le disposizioni concernenti i vari rami dell'amministrazione, tra i quali la normativa pensionistica, apportando, ove d'uopo, alle stesse, le modificazioni ed integrazioni (necessarie per il coordinamento ed ammodernamento (art. 4, primo comma))».

Ora, soggiungono i ricorrenti, se c'era un caso nel quale, in corso di redazione del nuovo testo unico delle pensioni, era necessario un intervento da parte del legislatore delegato, questo era proprio quello regolato dall'art. 50 del nuovo testo unico.

In quella sede è stata, invece, ignorata l'esistenza dei centralinisti dipendenti dello Stato, probabilmente perché nei d.P.R. n. 1077 e n. 1079 del 1970 essi non erano nominati come tali, ma rientravano nelle qualifiche dei coadiutori, mentre sono invece menzionati i radiotelegrafisti e radioelettricisti dell'azienda delle poste (art. 115 del d.P.R. n. 1077 del 1970, ai quali il beneficio è stato esteso).

## D I R I T T O

Preliminarmente va disposta la riunione, *ex art. 274 c.p.c.*, dei ricorsi, concernendo essi identica questione.

Ciò premesso, va osservato che la controversia che si vuole sottoporre all'esame della Corte costituzionale trae origine dall'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 50 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092 (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) che recita: «I periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici sono aumentati di un terzo della loro durata. Tale aumento si computa come servizio effettivo.

Il disposto di cui al comma precedente è esteso anche al personale esecutivo dell'Amministrazione delle poste radiotelegrafista e radiotelefonista».

I ricorrenti, di fatto assegnati al centralino telefonico sin dalla data di nomina in servizio (1962-1977), addetti quali operatori alla commutazione telefonica interna, urbana, interurbana e internazionale e tutti inquadrati nella quinta qualifica funzionale, con il profilo professionale di «telescrivente centralinista specializzato», a decorrere dal 1° gennaio 1978, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, non possono, per la limitazione contenuta nella richiamata disposizione, beneficiare dell'attribuzione di tale maggiorazione, prevista solamente per i colleghi dell'A.S.S.T. e del Ministero delle poste.

In proposito, l'Ente di appartenenza (segretariato generale) in relazione alla richiesta degli interessati di estensione di tale beneficio, ha chiesto uno specifico parere al Ministero del tesoro ed alla Presidenza del Consiglio.

Questi hanno concordemente espresso un parere negativo, nella considerazione che la norma speciale (art. 50, testo unico n. 1092/1973) — che è diretta a salvaguardare il personale preposto ad attività continuative particolarmente usuranti, non sembra estensibile ai dipendenti di altre amministrazioni, ancorché addetti a mansioni analoghe, in quanto non si ritiene che possano essere impegnati con la stessa intensità delle particolari categorie che il legislatore ha inteso tutelare — ove applicata anche al personale della Corte dei conti, esplicante le medesime mansioni, comporterebbe una violazione della *ratio* della normativa stessa, che risulta invece essere quella di privilegiare esclusivamente la posizione dei dipendenti della A.S.S.T. e delle PP.TT.

I loro ricorsi, alla stregua di tale disposizione, dovrebbero, pertanto, essere rigettati.

Gli stessi ricorrenti, peraltro, hanno sollevato questione di illegittimità costituzionale della norma in parola, per contrasto, con gli artt. 76, 36, 38, 97 e 3 della Costituzione, nei termini già riferiti.

E tale questione è rilevante, in quanto la disposizione contenuta nell'art. 50 del testo unico n. 1092/1973 incide sicuramente sulla sorte dei ricorsi *de quibus* destinati, in presenza di esso, così formulato e limitativo, al sicuro rigetto.

La stessa questione appare altresì non manifestamente infondata sotto gli indicati profili.

Appare dubbia, anzitutto, la conformità della disposizione in esame all'art. 76 della Costituzione, in quanto non sembra che siano state rispettate, in sede di legislazione delegata, le direttive prescritte dalla legge di delega (art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249), che prevedevano di raccogliere in testo unico le disposizioni anche in materia pensionistica, apportando modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento.

Ed in effetti va rilevato che il servizio di commutazione telefonica è esattamente lo stesso, richiede lo stesso genere di concentrazione, si svolge con la stessa intensità (turni strutturati fino alle 21), espone allo stesso tipo di malattie professionali, (ed infatti i suddetti soggetti beneficiano dell'indennità di rischio prevista dal d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 «per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla integrità personale»).

La stessa disposizione sembra collidere anche con l'art. 3 della Costituzione, in quanto appare discriminare ingiustificatamente personale in identica posizione (tutti centralinisti telefonici) sulla base di un elemento accidentale e cioè la circostanza che, all'atto della redazione del testo unico del 1973, i centralinisti della Corte dei conti (o dei Ministeri) non erano individuati con qualifiche proprie ma restavano assorbiti in quelli del personale d'archivio.

Ma la norma impugnata sembra violare, oltre che il principio di uguaglianza, anche, se non soprattutto, i principi di proporzionalità della pensione e di adeguatezza della stessa alle esigenze vitali dei lavoratori di cui, rispettivamente, all'art. 36, primo comma, della Costituzione — l'applicazione del quale al trattamento pensionistico si riconnette al carattere retributivo di questo e quindi discrimina ingiustificatamente il trattamento economico complessivo dei centralinisti della Corte dei conti (o dei Ministeri) rispetto a quello dei centralinisti dell'A.S.S.T. e del Ministero delle poste; e al successivo art. 38: l'obbligo assicurativo, affermato nei confronti degli addetti al centralino telefonico (Cass. 27 giugno 1978, n. 3195; Cass. 12 febbraio 1982, n. 866), è prova di una situazione di non giustificata riduzione della pensione per il personale addetto a tale servizio nella Corte dei conti rispetto a quello dell'A.S.S.T. e delle poste.

La norma in esame mal sembra accordarsi con i principi di razionalità, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, contenuti nell'art. 97 della Costituzione, in quanto appare sconvolto il rapporto tra la posizione pensionistica dei centralinisti della Corte dei conti e quella dei centralinisti dell'A.S.S.T. e del Ministero delle poste.

Tanto premesso, va disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale siccome rilevante e non manifestamente infondata la posta questione di costituzionalità, mandando alla segreteria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 76, 36, 38, 97 e 3 della Costituzione, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 50 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, laddove limita l'attribuzione del diritto alla maggiorazione del servizio ai dipendenti dell'A.S.S.T. e del Ministero delle poste addetti alla commutazione telefonica;*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti, comprensivi delle attestazioni di avvenuta notifica e comunicazione, alla Corte costituzionale.*

Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 1999.

*Il presidente:* DE PASCALIS

*L'estensione:* MANEGGIO

99C1013

N. 563

*Ordinanza emessa l'8 luglio 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Perugia sul ricorso proposto da Perfetti Paola ed altra contro Ufficio delle entrate di Terni*

**Contenzioso tributario - Sentenza emessa da Commissione tributaria in grado d'appello - Esecuzione in pendenza di ricorso alla Commissione tributaria centrale - Possibilità di sospensione a norma dell'art. 373 cod. proc. civ. - Esclusione - Lesione del diritto di difesa, di cui è espressione la tutela cautelare - Violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai processi in materia tributaria devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario.**

**(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza, depositata in data 23 giugno 1999, con la quale Perfetti Paola e Perfetti Carla chiedevano, ai sensi dell'art. 373 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione della sentenza numero 9705/02/1993 con cui la Commissione tributaria di secondo grado di Terni aveva accolto l'appello dell'ufficio avverso la decisione del 14 ottobre 1989 della Commissione tributaria di primo grado di Terni.

Gli istanti, avendo ritualmente e tempestivamente proposto ricorso alla Commissione tributaria centrale avverso la predetta sentenza, ritengono applicabile il disposto dell'art. 373 c.p.c. e poiché dall'esecuzione della sentenza può derivare un danno grave ed irreparabile chiedono al giudice tributario che ha pronunciato la sentenza di disporre che l'esecuzione sia sospesa sino alla pronuncia della adita Commissione tributaria centrale.

All'udienza dell'8 luglio 1999 il difensore dei contribuenti avv. Angela Landini, assente il rappresentante dell'ufficio delle entrate di Terni, (ex ufficio del registro) ribadisce la piena applicabilità al processo tributario del rimedio cautelare endoprocessuale di cui all'art. 373 c.p.c. prospettando altresì la eventuale illegittimità costituzionale degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo n. 546/1992 in quanto limiterebbero la sospensione dell'atto impositivo al giudizio di primo grado e non consentirebbero di sospendere, negli ulteriori gradi del giudizio l'efficacia immediata della sentenza impugnata.

La Commissione osserva quanto segue:

prima di valutare il merito della richiesta occorre stabilire in via preliminare se l'art. 373 c.p.c. possa ritenersi applicabile alle sentenze delle Commissioni tributarie regionali, ai sensi del richiamo generalizzato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 che, in assenza di una disciplina diversa, rende operanti nel processo tributario le disposizioni del c.p.c., ciò che per le impugnazioni risulta specificamente ribadito dall'art. 49.

Orbene, secondo questa Commissione si dovrebbe pervenire, come recentemente stabilito anche dalla Commissione tributaria regionale di Firenze del 19 marzo 1998, ad una conclusione negativa e quindi dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione ostandovi due motivi, uno di ordine formale e l'altro di ordine sistematico in quanto: *a)* ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 546/1992 è espressamente esclusa l'applicabilità al processo tributario dell'art. 337 del c.p.c. e quindi anche dalle norme da quest'ultimo richiamate, tra cui in particolare l'art. 373 c.p.c.; *b)* ove il legislatore volle, espressamente prevede la speciale sospensione per l'atto impugnato di cui all'art. 47 del citato decreto legislativo laddove nulla è disposto circa il giudizio di appello, dovendosi da tale esclusione desumere una precisa scelta legislativa volta ad escludere la possibilità dell'inibitoria in appello.

Pur tuttavia la Commissione si è posta il problema di verificare se la disciplina concernente gli effetti delle sentenze delle Commissioni tributarie possa dar luogo a situazioni analoghe a quelle che giustificano i provvedimenti sospensivi previsti nel processo civile e poiché a tale problema deve necessariamente risponderci in senso positivo, d'ufficio, va sollevata la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 24 della Costituzione in quanto l'esclusione di ogni possibilità di tutela cautelare nei confronti della immediata e completa efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado in pendenza del giudizio di legittimità, arrecherebbe una lesione al diritto di difesa, definito inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ovviamente anche tributario, e del quale, indiscutibilmente l'azione cautelare costituisce una sicura espressione.

Sussisterebbe inoltre violazione dell'art. 3 della Costituzione laddove emergerebbe una ingiustificata disparità di trattamento del contribuente in relazione soltanto alla diversità della giurisdizione qualora si tratti di processi, aventi ad oggetto imposte e tasse, e quindi riconducibili alla comune matrice di cui all'art. 53 della Costituzione, i quali non siano però devoluti alla cognizione del giudice tributario, ma attribuiti a quella del giudice ordinario *ex art. 9 c.p.c.* si da ingenerare una palese violazione del principio di uguaglianza in quanto l'azione cautelare in un caso (giudice ordinario) sarebbe sempre ammessa *ex artt. 283 e 373 c.p.c.* e sempre negata, in linea di principio nel processo tributario, o perlomeno nella fase del secondo grado di giudizio.

Il sospetto di incostituzionalità degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo n. 546/1992 appare quindi fondato.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo n. 546/1992 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica;*

*Sospende la presente fase di giudizio e si riserva ogni altra pronuncia in rito ed in merito;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso a Perugia l'8 luglio 1999.

*Il presidente: SALVI*

*Il relatore: ORZELLA*

N. 564

*Ordinanza emessa l'8 luglio 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Perugia  
sul ricorso proposto da Battistini Angelo contro l'ufficio II.DD. di Foligno*

**Contenzioso tributario - Sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale - Esecuzione in pendenza di appello - Possibilità di sospensione a norma dell'art. 283 cod. proc. civ. - Esclusione - Lesione del diritto di difesa, di cui è espressione la tutela cautelare - Violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai processi in materia tributaria devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario.**

**(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza, depositata in data 31 maggio 1999, con la quale il sig. Battistini Angelo chiedeva, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione della sentenza 55/07/1999 con cui la Commissione tributaria provinciale di Perugia aveva respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. 8400115-IRPEF, contro l'ufficio II.DD. di Foligno.

L'istante, avendo ritualmente e tempestivamente proposto appello alla Commissione tributaria regionale di Perugia avverso la predetta sentenza, ritiene applicabile ex art. 49 del decreto legislativo n. 546/1992, il disposto dell'art. 283 c.p.c. e poiché dall'esecuzione della sentenza può derivare un danno grave ed irreparabile, chiede al giudice tributario d'appello di disporre che l'esecuzione sia sospesa sino alla pronuncia della adita Commissione tributaria regionale di Perugia.

All'udienza dell'8 luglio 1999 il difensore dei contribuenti avv. Gianfranco Angeli e rag. Daria Natali, assente il rappresentante dell'ufficio II.DD. di Foligno, ribadisce la piena applicabilità al processo tributario del rimedio cautelare endoprocessuale di cui all'art. 283 c.p.c.

La Commissione osserva quanto segue:

prima di valutare il merito della richiesta occorre stabilire in via preliminare se l'art. 283 c.p.c. possa ritenersi applicabile alle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali, ai sensi del richiamo generalizzato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992 che, in assenza di una disciplina diversa, rende operanti nel processo tributario le disposizioni del c.p.c., ciò che per le impugnazioni risulta specificamente ribadito dall'art. 49.

Orbene, secondo questa Commissione si dovrebbe pervenire, come recentemente stabilito anche dalla Commissione tributaria regionale di Firenze del 19 marzo 1998, ad una conclusione negativa e quindi dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione ostandovi due motivi, uno di ordine formale e l'altro di ordine sistematico in quanto: a) ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 546/1992 è espressamente esclusa l'applicabilità al processo tributario dell'art. 337 c.p.c. e quindi anche dalle norme da quest'ultimo richiamate, tra cui in particolare l'art. 283 c.p.c.; b) ove il legislatore volle, espressamente prevede la speciale sospensione per l'atto impugnato di cui all'art. 47, citato decreto legislativo laddove nulla è disposto circa il giudizio di appello, dovendosi da tale esclusione desumere una precisa scelta legislativa volta ad escludere la possibilità dell'inibitoria in appello.

Pur tuttavia la Commissione si è posto il problema di verificare se la disciplina concernente gli effetti delle sentenze delle Commissioni tributarie possa dar luogo a situazioni analoghe a quelle che giustificano i provvedimenti sospensivi previsti nel processo civile e poiché a tale problema deve necessariamente risponderci in senso positivo, d'ufficio, va sollevata la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 24 della Costituzione in quanto l'esclusione di ogni possibilità di tutela cautelare nei confronti della immediata e completa efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado in pendenza del giudizio di legittimità, arrecherebbe una lesione al diritto di difesa, definito inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ovviamente anche tributario, e del quale, indiscutibilmente l'azione cautelare costituisce una sicura espressione.

Sussisterebbe inoltre violazione dell'art. 3 della Costituzione laddove emergerebbe una ingiustificata disparità di trattamento del contribuente in relazione soltanto alla diversità della giurisdizione qualora si tratti di processi, aventi ad oggetto imposte e tasse, e quindi riconducibili alla comune matrice di cui all'art. 53 Cost., i quali non siano però devoluti alla cognizione del giudice tributario, ma attribuiti a quella del giudice ordinario ex

art. 9 c.p.c. si da ingenerare una palese violazione del principio di uguaglianza in quanto l'azione cautelare in un caso (giudice ordinario) sarebbe sempre ammessa ex artt. 283 e 373 c.p.c. e sempre negata, in linea di principio nel processo tributario, o perlomeno nella fase del secondo grado di giudizio.

Il sospetto di incostituzionalità degli artt. 47 e 49 del d.lgs. n. 546/1992 appare quindi fondato.

*P . Q . M .*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 49 del d.lgs. n. 546/1992 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica;*

*Sospende la presente fase di giudizio e si riserva ogni altra pronuncia in rito ed in merito;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso a Perugia, l'8 luglio 1999.

*Il presidente: SALVI*

99C1015

*Il redattore: ORZELLA*

**N. 565**

*Ordinanza emessa l'8 luglio 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Perugia sul ricorso proposto da società GE.SE.D. S.r.l. contro l'ufficio I.V.A. di Perugia*

**Contenzioso tributario - Sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale - Esecuzione in pendenza di appello - Possibilità di sospensione a norma dell'art. 283 cod. proc. civ. - Esclusione - Lesione del diritto di difesa, di cui è espressione la tutela cautelare - Violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai processi in materia tributaria devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario.**

**(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 47 e 49).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza, depositata in data 13 maggio 1999, con la quale la società GE.SE.D. S.r.l. chiedeva, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione della sentenza 63/05/1999 con cui la Commissione tributaria provinciale di Perugia aveva respinto il ricorso del contribuente avverso avvisi di rettifica dell'ufficio I.V.A. di Perugia relativi agli anni 1993/1994.

La società istante, avendo ritualmente e tempestivamente proposto appello alla Commissione tributaria regionale di Perugia avverso la predetta sentenza, ritiene applicabile ex art. 49 del decreto legislativo numero 546/1992, il disposto dell'art. 283 c.p.c. e poiché dall'esecuzione della sentenza può derivare un danno grave ed irreparabile, chiede al giudice tributario d'appello di disporre che l'esecuzione sia sospesa sino alla pronuncia della adita Commissione tributaria regionale di Perugia.

All'udienza dell'8 luglio 1999 il difensore dell'appellante avv. Cociani presente il rappresentante dell'ufficio I.V.A. di Perugia che ha chiesto il rigetto dell'istanza, ribadisce la piena applicabilità al processo tributario del rimedio cautelare endoprocessuale di cui all'art. 283 c.p.c.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 564/1999).*

99C1016

N. 566

*Ordinanza emessa l'8 luglio 1999 dal tribunale di Verona nel procedimento di esecuzione proposto da Passante Spaccapietra Ernesto nei confronti di Barbieri Anna Maria ed altra*

**Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Crediti pignorabili - Stipendi dei pubblici dipendenti - Coesistenza di pignoramento e cessione volontaria già perfezionata - Prevista possibilità, nei limiti della differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle retribuzioni dei lavoratori privati (per i quali la coesistenza tra cessione e pignoramento è consentita entro il limite massimo del quinto) - Richiamo alle sentenze nn. 89/1987, 878/1988 e 99/1993 della Corte costituzionale.**

**(D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 68, secondo comma).**

**(Cost., art. 3).**

#### IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva dispone quanto segue:

#### O S S E R V A

La norma di cui all'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (testo unico del sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) prevede che, qualora all'eseguito pignoramento preesista una cessione del credito da parte del debitore esecutato, si possa pignorare soltanto la differenza tra la metà dello stipendio del debitore sottoposto ad esecuzione e la quota ceduta.

L'indicazione da parte del legislatore del predetto limite alla pignorabilità dello stipendio denota ed esplicita la possibile coesistenza tra la cessione del credito del dipendente sottoposto ad esecuzione e l'attribuzione al creditore pignorante di una determinata quota dello stipendio del proprio debitore (a condizione, ovviamente, che non venga superato il predetto limite di cui all'art. 68, secondo comma, del d.P.R. n. 180/1950).

La predetta coesistenza, espressamente prevista dal legislatore per il settore della dipendenza pubblica, non pare ricavarsi nel medesimo campo del lavoro dipendente privato: sussistono, infatti, precisi elementi testuali per ritenere inammissibile la coesistenza tra cessione dello stipendio e la attribuzione di parte del medesimo stipendio al creditore *in executivis*.

Il limite del quinto dello stipendio cioè (previsto in via generale per l'impiego privato dall'art. 545, comma 4, c.p.c.) costituisce la percentuale massima di retribuzione che può non essere attribuita al lavoratore, per essere distratta in favore di altro soggetto (creditore esecutante nel caso di preesistenza del pignoramento; soggetto cessionario nell'eventualità di preesistenza della cessione del credito).

Depongono per tale conclusione (opponibilità al creditore esecutante di una cessione del credito preesistente all'inizio dell'esecuzione e, quindi, inammissibilità di una possibile coesistenza tra i predetti istituti — pignoramento e cessione del credito — ove venga superata la richiamata percentuale di un quinto dello stipendio) gli artt. 547, comma 2 c.p.c. e 2914, n. 2 c.c.

Opinare diversamente, infatti, costringerebbe l'interprete a vani sforzi per attribuire un senso compiuto alla norma che prevede in capo al terzo pignorato l'obbligo di specificare l'eventuale sussistenza di cessioni del credito notificategli (art. 547, comma 2, c.p.c.) e a quella che sancisce l'inefficacia — in pregiudizio del creditore pignorante — delle cessioni di crediti notificate od accettate successivamente al pignoramento (art. 2914, n. 2, c.c., norma dalla quale si evince «, a contrario», l'efficacia e quindi l'opponibilità al pignorante delle cessioni perfezionate antecedentemente al pignoramento).

L'alternativa, quindi, nel campo dell'impiego privato (art. 545 c.p.c.) è in termini di prevalenza dell'una (cessione) o dell'altro (pignoramento), limitandosi la possibile coesistenza tra i predetti istituti ai casi, non frequenti, di non superamento della misura del quinto dello stipendio.

Per contro, come ricordato, nel settore dell'impiego pubblico il legislatore (art. 68, secondo comma, del d.P.R. n. 180/1950) espressamente ammette la coesistenza di cessione e pignoramento, indicando un limite (la metà) sensibilmente maggiore rispetto a quello previsto per i dipendenti privati (un quinto, in base alle considerazioni che precedono).

L'indubbio deteriore trattamento per i dipendenti pubblici non appare ragionevole, prestandosi a censure di costituzionalità con riferimento all'art. 3 della Carta costituzionale, sancente la parità di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Identico sospetto di illegittimità costituzionale del richiamato art. 68 del d.P.R. n. 180/1950 andrebbe ravvivato (questa volta però nel senso opposto di ritenere irragionevolmente preferiti i dipendenti pubblici rispetto a quelli privati) qualora si ritenessero non opponibili al creditore pignorante le cessioni volontariamente perfezionate dal debitore esecutato pur in data antecedente all'esecuzione del pignoramento (si veda, in tal senso, pretura di Modena 15 luglio 1991 e 25 luglio 1991): in tal caso, infatti, il dipendente pubblico profitterebbe di un limite massimo corrispondente alla metà dello stipendio (art. 68 del d.P.R. n. 180/1950) non riscontrabile nel campo dell'impiego privato.

Tale indubbia differenza di trattamento tra lavoratore privato e lavoratore pubblico appare incomprensibile anche alla luce dell'orientamento della Corte costituzionale la quale, in più pronunce — sentenze 25 marzo 1987, n. 89, 26 luglio 1988, n. 878, 19 marzo 1993, n. 99 — ha svolto la propria opera nel senso di eliminare le differenze di trattamento tra il settore del lavoro pubblico e quello dell'impiego privato.

Le svolte considerazioni portano questo giudice a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R. n. 180/1950 nella parte in cui stabilisce il limite della metà dello stipendio o salario quale dato onde effettuare la operazione di sottrazione.

La rilevanza della medesima questione concerne la posizione del debitore sottoposto alla procedura esecutiva, dipendente pubblico il cui stipendio risulta essere già gravato da precedente cessione del credito: l'eventuale accoglimento della prospettata eccezione, facendo venir meno la possibile coesistenza tra cessione e pignoramento, riconducendola entro il campo di applicazione del settore lavorativo privato (contemplante, secondo la superiore interpretazione il limite massimo del quinto dello stipendio anche in caso di coesistenza tra cessioni e pignoramento), determinerebbe la aspirazione del debitore esecutato a vedere detratta, dalla misura del quinto del proprio stipendio attribuibile al creditore *in executis*, la quota oggetto della cessione volontaria già in essere.

*P. Q. M.*

*Sospende l'esecuzione mobiliare promossa da Passante Spaccapietra Ernesto nei confronti di Barbieri Annamaria (terzo pignorato la Direzione provinciale del tesoro di Verona);*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in quanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui introduce — per i dipendenti pubblici — un trattamento differenziato, rispetto all'omologo settore privato, in tema di coesistenza tra pignoramento e cessione volontaria del credito;*

*Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la notifica della presente ordinanza di rimessione al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

*Si comunichi altresì alle parti della presente procedura.*

Verona, addì 8 giugno 1999.

*Il giudice dell'esecuzione: FONTANA*

N. 567

*Ordinanza emessa il 25 marzo 1999 dal pretore di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea nel procedimento civile vertente tra Mazzè Vito e Loiacono Giuseppe ed altri*

**Astensione e ricsuazione del giudice - Giudice che abbia deciso la fase sommaria del procedimento possessorio (nella specie, rigettando la richiesta di tutela interdittale) - Obbligo di astenersi dalla decisione nella successiva fase di merito - Mancata previsione - Contrasto con il principio di imparzialità del giudice, posto a garanzia del giusto processo.**

(C.P.C., art. 51).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Decidendo sulla richiesta di astensione avanzata dal ricorrente:

O S S E R V A

Si assume che il giudice che abbia deciso la richiesta di tutela possessoria non possa poi partecipare al giudizio di merito su quella stessa domanda, quando la causa ritorni sul suo ruolo a seguito dell'annullamento da parte del giudice del reclamo del provvedimento di rigetto.

La ragione della incompatibilità è ravvisata nel rischio che il giudice della fase sommaria venga chiamato a ripetere una seconda volta una valutazione che ha già espresso rigettando la richiesta di tutela possessoria, con la conseguenza dell'inevitabile condizionamento che l'opinione già formatasi nella fase precedente eserciterà sulla decisione da prendere nella successiva fase di merito.

Tuttavia la richiesta di astensione, basata su tali ragioni, non trova fondamento normativo, in quanto nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 51 c.p.c. consente al giudice di astenersi dal decidere il merito possessorio per il fatto di avere già deciso sulla richiesta di tutela interdittale in una fase precedente del processo: non autorizzano una tale decisione neanche le ipotesi contemplate rispettivamente al n. 4 di quell'articolo, ed al suo secondo comma.

La prima previsione infatti è relativa all'ipotesi in cui il giudice abbia già conosciuto quella causa in altro grado del processo, e dunque si riferisce ad una incompatibilità extraprocessuale, mentre il caso presente è relativo ad una incompatibilità endoprocessuale dal momento che la fase sommaria (o cautelare) e quella di merito formano un unico procedimento, semmai diviso in momenti diversi.

Né si può ritenere applicabile l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 51 c.p.c., che autorizza il giudice ad astenersi (*rectius*, a chiedere di potersi astenere) per gravi ragioni di convenienza, in quanto questa previsione riguarda, se così si può dire, una incompatibilità di fatto, e cioè l'ipotesi che, in un dato caso concreto, il giudice dimostri, o paventi egli stesso, un coinvolgimento nella fase di merito, che va al di là della normale struttura di giudizio imposta dalla bipartizione della causa in due fasi.

Nel caso presente non v'è alcuna ragione di concreto coinvolgimento del giudicante, e d'altro canto il ricorrente, nell'invocare l'astensione, non ha fatto riferimento a circostanze, giudizi, o altro genere di elementi che possano integrare le «gravi ragioni di convenienza»: egli domanda l'astensione sospettando che, avendo questo giudice già espresso una decisione negativa in ordine alla richiesta di interdetto, l'esito della fase di merito sia, per ciò stesso, e non per motivi concreti ed individuali, condizionato da quel pò di opinione già fatta, che nella fase sommaria ha avuto modo di esprimersi.

Ciò basta a rendere la questione rilevante, in quanto il sospetto di una incompatibilità nella decisione del merito, da un lato, comporterebbe la necessità di astenersi, dall'altra non potrebbe produrre tale risultato in quanto tale ipotesi di incompatibilità non è prevista tra le cause di astensione del giudice.

Venendo alla fondatezza del sospetto di incostituzionalità della norma, non si può ignorare che la Corte costituzionale ha già espresso una decisione negativa su una questione che si può dire analoga a questa. Con una recente sentenza (Corte costituzionale, 7 novembre del 1997, n. 326), infatti, ha negato fondamento alla

questione sollevata proprio in ordine al contrasto dell'art. 51 c.p.c. con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui la norma ordinaria non consente l'astensione, nella fase di merito, del giudice che abbia deciso la questione cautelare.

Potrebbe sembrare che la presente questione di legittimità costituzionale sia una pedissequa ripetizione di quella, già rigettata, e da poco tempo, da parte del giudice delle leggi.

In realtà, c'è un aspetto di novità che questo giudice ritiene rilevante, e per l'illustrazione del quale occorre brevemente considerare alcuni argomenti. A parte, naturalmente, la considerazione che la richiesta di tutela possessoria con interdetto non è propriamente una richiesta di provvedimento cautelare.

Ma, anche ove si volesse sostenere il contrario, restano tra la tutela del possesso ed ogni altra tutela cautelare delle innegabili differenze che rendono nuova la questione sollevata.

È ormai prevalente l'idea che il giudizio possessorio debba articolarsi in due fasi: una, di tipo sommario, e l'altra di vera e propria cognizione nel merito; ed è anche opinione diffusa che la fase di merito sia necessaria non soltanto nel caso di accoglimento della richiesta di interdetto, ma anche in caso di rigetto della medesima (in questi termini Cass., sez. un. 24 febbraio 1998, n. 1984).

Già da questo punto di vista, il procedimento possessorio esibisce una sua diversità rispetto al procedimento cautelare in generale, almeno a seguire l'interpretazione fornita dalle sezioni unite citate in precedenza, e cioè si bipartisce in due fasi, sia nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, che in quella di rigetto, caso, quest'ultimo, in cui nel procedimento cautelare in generale non si dà giudizio di merito (arg. ex art. 669-*septies* c.p.c.).

Si dice questo anche al fine di rafforzare il presupposto di rilevanza della questione, in quanto il giudice del reclamo, annullando l'ordinanza di rigetto della richiesta di tutela possessoria, ha rinviato al giudice di primo grado proprio in ragione di quell'orientamento interpretativo che impone la fase di merito, sempre e comunque, sia che la fase sommaria si concluda con un provvedimento positivo, sia che abbia come esito un rigetto della richiesta. Ma, è ovvio che la questione vale per il merito possessorio in generale.

Ciò che rende peculiare, ai fini della questione di legittimità, il procedimento possessorio rispetto ad ogni giudizio cautelare, sta proprio nella natura della stessa cognizione sul possesso.

Se, infatti, si ritiene, secondo l'interpretazione corrente, avallata dalla sezioni unite civili, che alla fase sommaria debba seguire una fase di merito, non si può però fare a meno di considerare che il rapporto tra le due fasi — dal punto di vista del loro oggetto e del risultato cui tendono — non può essere inteso negli stessi termini in cui è inteso quando quelle due fasi riguardino un qualunque procedimento cautelare.

La stessa Corte costituzionale (sent. 7 novembre 1997, n. 326) ha avvertito l'esigenza di precisare che il giudizio di merito non è meramente ripetitivo di quello già espresso nella fase cautelare, o meglio: «non è descrivibile quale valutazione operata sulla medesima *res iudicanda*, si da dover ravvisare nel precedente giudizio espresso sulla domanda cautelare la ragione degli asseriti condizionamenti suscettibili di minare l'imparzialità del giudicante».

Ritiene, infatti, la Corte che il giudizio espresso nella fase cautelare si basa su due presupposti che non sono ripetibili nella successiva fase di merito: (a) il *periculum in mora*; (b) il *fumus boni iuris*.

Secondo la Corte, poiché il primo di tali presupposti non farà più parte del successivo giudizio a cognizione piena, se ne deve dedurre che il giudice decide in ordine alla cautela su ragioni e presupposti che non valuterà più nella fase di merito.

Il secondo caratterizza il giudizio cautelare come meramente sommario, tanto è vero che l'istruzione probatoria è diversa rispetto a quella necessaria nella successiva fase a cognizione piena. Con la conseguenza che gli elementi raccolti nella fase sommaria, non costituendo delle vere e proprie prove, ma solo degli argomenti di prova, non possono influenzare la decisione del giudice nella fase di merito, «in considerazione della diversa ottica in cui egli si pone».

Ora, si tratta di argomenti che, svolti in ordine al procedimento cautelare in generale, non possono valere per il procedimento possessorio, e precisamente per alcune ragioni.

In primo luogo, nel giudizio possessorio il giudice non valuta il *periculum in mora*, che è il primo dei presupposti che distingue la cautela dal merito, e dunque viene meno quell'importante elemento di differenziazione, messo in luce dal giudice delle leggi, tra la fase sommaria e quella successiva a cognizione piena.

Rimane soltanto l'altro elemento distintivo, e cioè il fatto che la prima fase è inevitabilmente sommaria, caratterizzata da una istruzione diversa rispetto alla seconda, e che fa sì che il giudice che ha conosciuto della prima, per la stessa natura della istruzione probatoria, dovendo approfondire l'indagine nella seconda fase, non può ritenersi condizionato dalla decisione già assunta in precedenza.

È questo un argomento che, se può valere per un qualunque giudizio cautelare (tipico o atipico che sia), e non è compito del giudice *a quo* contraddirlo, non si può dire che valga per quello possessorio.

C'è, infatti, una caratteristica da tenere presente in questo ultimo procedimento, e che neanche i fautori del merito possessorio possono negare: a differenza dei provvedimenti cautelari, l'interdetto possessorio non ha alcuna funzione di strumentalità rispetto al merito.

Nel caso del procedimento possessorio, infatti, la decisione presa nella fase sommaria, soddisfa pienamente l'interesse del ricorrente, o, in caso negativo, quello del convenuto: il possesso del ricorrente è tutelato nella sua forma più piena e definitiva già con il provvedimento conclusivo della fase sommaria, rispetto al quale la decisione del merito nulla potrà aggiungere.

A conclusione della fase di merito il ricorrente avrà ottenuto la stessa tutela che aveva già lucrato con il provvedimento interdittale se, domanda, per esempio, la reintegra nel possesso di una servitù, la otterrà subito, con il provvedimento interdittale, rispetto al quale la sentenza conclusiva della fase di merito non potrà apportare alcun ulteriore vantaggio.

Diverso, e sembra superfluo ricordarlo, è il caso di ogni altra cautela: se sono creditore di Tizio, che sta per alienare il suo patrimonio, con il sequestro ottengo un risultato (che è quello di conservazione della garanzia del credito), ma con l'azione di merito ne ottengo un altro (ed è quello di condanna al pagamento del debito).

Si può obiettare che tale diversità attiene alla funzione dei due procedimenti, e non incide sulla struttura del giudizio, in quanto in entrambi i casi ciò che conta è che ad una prima fase sommaria ne segue una seconda a cognizione piena, e che dunque il giudizio della prima, per il diverso approfondimento che la caratterizza, è diverso da quello ordinario della seconda fase, diversità che evita il condizionamento dell'uno sull'altro.

Ora, questa obiezione non tiene conto della diversità di giudizio che viene richiesta al giudicante nel procedimento possessorio rispetto ad ogni altra cautela o ad ogni altro procedimento caratterizzato dalla bipartizione delle fasi, in quanto se è vero che la fase sommaria è caratterizzata da una assunzione fatta «nel modo che il giudice ritiene più opportuno» dei mezzi istruttori «indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto», e per ciò stesso vero che l'istruzione della fase sommaria si caratterizza come tale (ed anche come diversa, secondo il parere della Corte) proprio perché i presupposti ed i fini del provvedimento cautelare sono — o comunque è ammesso che siano — diversi da quelli del provvedimento di merito.

In altri termini, l'istruzione sommaria è astrattamente diversa da quella di merito proprio perché — rimanendo alla prospettazione della Corte costituzionale — è rivolta ad accertare due presupposti (*fumus e periculum in mora*) che sono tipici del provvedimento cautelare da emettere e che nella fase di merito non ricorrono più.

Si può pertanto opinare che, in quest'ultima fase, l'istruzione e la cognizione saranno diversi proprio perché non più rivolti ad accertare quei due presupposti.

Non si può trasporre questa regola all'ambito proprio del giudizio sulla lesione del possesso, in quanto in quest'ultimo caso la fase sommaria non mira ad accertare presupposti diversi (*fumus e periculum in mora*) rispetto a quelli che saranno oggetto della fase di merito, ma mira ad accertare esattamente ciò che sarà oggetto anche della fase a cognizione piena, e cioè la lesione o la turbativa del possesso.

Non si può trascurare il fatto che il giudice del merito ripeterà la medesima istruzione che ha compiuto nella fase sommaria, sentendo gli stessi informatori e assumendo le stesse prove, e non perché lo possano imporre alcune circostanze del caso concreto, ma proprio perché è la assoluta identità di giudizio tra le due fasi che impone l'identità della istruzione probatoria. O meglio, è la assoluta identità del risultato che rende inevitabile l'identità del giudizio tra le due fasi.

Nel procedimento possessorio, la fase sommaria può dirsi tale soltanto da un punto di vista delle formalità di assunzione della prova (giuramento degli informatori, regole per la produzione documentale, ecc.), ma non da un punto di vista del risultato e del valore probatorio, che è il medesimo della fase di merito: d'altro canto, se quest'ultima fase mira a garantire la stessa tutela già offerta da quella sommaria (per esempio, la reintegra), sulla base degli stessi presupposti di quella (per esempio, lo spoglio), è normale — e non solo meramente occasionale

— che l'istruzione sia identica quanto ai fatti da provare ed ai mezzi per farlo. Né si riscontrano giudizi di merito possessorio in cui l'istruzione abbia ad oggetto presupposti o fatti diversi da quelli già indagati nella fase sommaria.

È chiaro che, se tale è il rapporto tra le due fasi di giudizio, non si può negare il sospetto di incompatibilità che si verifica quando si tratta di decidere la fase di merito del procedimento, dopo che è stata decisa quella sommaria, in ragione del fatto che l'opinione che il giudice si è fatto nella prima fase investe, con pienezza, tutti i presupposti che saranno oggetto di giudizio nella seconda.

Il principio dell'imparzialità del giudice è ampiamente illustrato nelle precedenti decisioni della Corte costituzionale, in interventi riguardanti prevalentemente il processo penale, come elemento essenziale della funzione giurisdizionale, e presupposto per un giusto processo (Corte costituzionale 24 aprile 1996, n. 131; Corte costituzionale 15 settembre 1995, n. 432), come tale garantito dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Il procedimento va quindi sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 della legge n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953;*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 c.p.c., nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.*

Tropea, addì 25 marzo 1999.

*Il pretore: CRICENTI*

99C1018

**N. 568**

*Ordinanza emessa il 30 aprile 1998 dal pretore di Catania sezione distaccata di Trescagni nel procedimento penale a carico di Signorello Michele*

**Gratuito patrocinio - Ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - Esclusione nei casi di procedimenti penali concernenti contravvenzioni - Ingiustificata disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa.**

**(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 8).**

**(Cost., artt. 3 e 24, terzo comma).**

**IL PRETORE**

Ha pronunciato la seguente ordinanza di promozione di giudizio di legittimità costituzionale nel procedimento penale nei confronti di Michele Signorello, imputato del reato di cui all'art. 116, commi 1 e 13, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

1. — Michele Signorello, imputato della contravvenzione di guida senza patente, ha prodotto istanza a questo pretore per l'ammissione al gratuito patrocinio, corredandola di idonea documentazione.

L'istanza è stata rigettata, con provvedimento del 12 agosto 1996, non essendo previsto dalla legge n. 217/1990 il patrocinio a spese dello Stato per i reati contravvenzionali.

Al dibattimento, il difensore di ufficio ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge sopra menzionata. In conseguenza, il dibattimento è stato sospeso.

2. — La norma dell'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217, che limita il beneficio del gratuito patrocinio soltanto agli imputati di delitti, escludendolo per gli imputati di contravvenzioni sembra violare il principio costituzionale di parità ed eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nonché la norma dell'art. 24, terzo comma Cost.

Quanto all'art. 3, la norma indicata appare in contrasto sia con il primo capoverso — in quanto il cittadino imputato di contravvenzione (e cioè di un reato che, non differisce dai delitti che per un giudizio di minore gravità che in maniera del tutto contingente, e con mutevoli valutazioni, viene operato dal legislatore) subisce un trattamento difforme e deteriore, senza alcuna plausibile ragione, rispetto al cittadino imputato di delitto.

Basti pensare che l'emissione di un assegno bancario senza provvista, anche per una somma irrisoria, costituisce un delitto (punito alternativamente con multa fino 5.000.000 o arresto fino a otto mesi), mentre un intervento edilizio abusivo in zona vincolata (punito, di certo ben più afflittivamente, con pena detentiva fino a due anni e pena pecuniaria fino a L. 100.000.000), rimane una contravvenzione; sia con il secondo capoverso — in quanto lo Stato, negando al cittadino indigente ed imputato di contravvenzione il gratuito patrocinio, viene meno al solenne impegno programmaticamente assunto — e che costituisce uno dei principi fondamentali e caratterizzati della nostra carta costituzionale — di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

In particolare, è il diritto alla difesa quello che subisce nella specie una concreta limitazione, cui lo Stato non si preoccupa di ovviare.

3. — Del diritto di difesa si occupa specificamente l'art. 24 Cost., indicandolo quale «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento». E, se la difesa di ufficio di cui all'art. 97, c.p.p., si limita a garantire la regolarità formale del processo, non può certo sostenersi che detto diritto rimanga soddisfatto con l'istituto del gratuito patrocinio previsto dal r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282: un istituto, come tutti sanno e come non si può far finta di non sapere, del tutto obsoleto, (di cui usufruisce circa lo 0,5% degli utenti del processo penale), espressione di una concezione superata del difensore, cui — per la sua posizione di privilegio economico e culturale — si imponeva un impegno di carattere assistenziale.

Un istituto sostanzialmente disapplicato, nel quale non può certo ravvisarsi una attuazione in misura sufficiente del dettato costituzionale. Questo si preoccupa di assicurare «ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione».

L'apposito istituto, riservato ai non abbienti, per consentire loro la difesa, in attuazione peraltro della norma programmatica del capoverso dell'art. 3, è per l'appunto il patrocinio a spese dello Stato, cui alla legge n. 217 del 1990.

Orpoiché il comma 8 dell'art. 1 priva dell'accesso a quell'istituto il cittadino non abbiente imputato di reato contravvenzionale, quest'ultima norma si pone in stridente contrasto con la norma costituzionale che assicura il diritto alla difesa in giudizio.

3. — La violazione del principio di uguaglianza diviene poi davvero eclatante ed intollerabile quando, sempre alla stregua della norma del comma 8, dell'art. 1, tra due cittadini imputati della medesima contravvenzione, l'uno venga escluso dal gratuito patrocinio, e l'altro vi venga invece ammesso perché il procedimento che lo riguarda viene riunito con altro relativo a delitti. L'illogicità di siffatta normativa, e la disparità di trattamento che da essa consegue, non hanno bisogno di essere sottolineate.

4. — La presente questione di illegittimità costituzionale è stata già sottoposta al giudizio della Corte, che ne ha però dichiarata la manifesta inammissibilità «per difetto di rilevanza non essendo consentito al giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge della quale lo stesso giudice abbia già fatto applicazione» (ord. 104 del 7-18 aprile 1997). Si ritiene peraltro che l'argomentazione su cui si fonda quest'ultima decisione non possa essere validamente ripetuta con riferimento alla fattispecie in esame.

È facile infatti osservare che pur essendo stata l'istanza rigettata — in applicazione della legge vigente: né poteva farsi altrimenti — ciò è avvenuto prima dell'inizio dell'udienza dibattimentale: conseguentemente non v'è alcuna tardività né può parlarsi di irrilevanza rispetto al giudizio che dalla tardività sia stata cusata.

La questione è assolutamente attuale nel procedimento — al presente sospeso — nel quale il Signorello è imputato, ed egli ben potrà reiterare l'istanza nell'ipotesi di dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata, così eventualmente avvalendosi del gratuito patrocinio.

5. — Precedentemente, con la sentenza n. 243 del 9-16 giugno 1994, la Corte aveva dichiarato non fondata la medesima questione, a suo tempo sollevata dal pretore di Genova.

Si ritiene tuttavia di reiterare la sottoposizione della norma all'esame della Corte, rilevandosi che le innegabili pur se marginali differenze nel regime giuridico dei delitti da un lato e delle contravvenzioni dall'altro — delle quali l'unica di apprezzabile rilievo appare quella riguardante l'elemento psicologico — non sembrano poter giustificare quell'ampia discrezionalità del legislatore che spiegherebbe la tutela più intensa apprestata all'imputato per delitti rispetto a quella prevista per l'imputato di sole contravvenzioni.

Non si vede infatti cosa c'entri la disciplina dell'elemento psicologico con l'esigenza del non abbiente di difendersi da una imputazione che potrà — come non è infrequente — essere sanzionata più gravemente di un delitto; anzi, proprio la disciplina dell'elemento psicologico può a volte rendere più difficile la difesa dell'imputato di reato contravvenzionale, rendendo più intensa l'esigenza di disporre del patrocinio a spese dello Stato.

Quanto poi alla «gradualità» che il legislatore potrebbe legittimamente seguire nell'attuazione dei precetti costituzionali — e che costituirebbe una seconda giustificazione del tenore del comma 8, dell'art. 1 cit. —, si osserva che è certamente legittimo procedere gradualmente, ma che gradualità non dovrebbe poter significare disparità di trattamento in attesa di future eventuali equiparazioni.

Con riferimento infine alla riunione di procedimenti concernenti delitti e contravvenzioni, riesce difficile spiegarci come il *favor* per l'imputato — che in questo caso potrebbe giovare dell'istituto in questione — possa giocare solo a favore di alcuni imputati e non di altri, e per di più, di coloro che oltre alle contravvenzioni hanno anche commesso dei delitti: l'aver commesso un delitto costituirebbe cioè — secondo la tesi sostenuta nella sentenza n. 243/1994 — la causa che accrescerebbe l'intensità del *favor rei*.

P. Q. M.

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n. 217, per contrasto con gli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione;*

*Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del giudizio penale nei confronti di Michele Signorello, sospeso con ordinanza del 13 marzo 1998;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Trecastagni, addì 30 aprile 1998.

*Il pretore: TOSCANO*

N. 569

*Ordinanza emessa il 1° giugno 1999 dal pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena nel procedimento civile vertente tra Vallicelli Marco e Polizia municipale di Cesenatico*

**Circolazione stradale - Veicoli al servizio di persone invalide appositamente autorizzate - Esenzione dai limiti di sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato - Previsione riferibile ai soli veicoli destinati specificamente al trasporto del disabile - Conseguente impossibilità, per quest'ultimo, di valersi del trasporto di cortesia - Violazione del principio di eguaglianza (in relazione alle condizioni personali e alla necessità di rimozione degli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana) - Richiamo alla sentenza n. 167/1999 della Corte costituzionale.**

**(D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, art. 11; Nuovo codice della strada, art. 188).**

**(Cost., art. 3).**

#### IL PRETORE

Premesso che con ricorso *ex art.* 205 c.d.s. Vallicelli Marco proponeva opposizione avverso verbale di contestazione di infrazione stradale elevato nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Cesenatico in data 2 agosto 1997, con il quale gli erano state contestate violazioni agli artt. 7 e 158 c.d.s., per essere transitato ed avere sostato in area pedonale urbana;

Adduceva il ricorrente che egli, in occasione dei fatti contestati, aveva accompagnato con la propria autovettura per una commissione una sua conoscente, Casamenti Michela, munita di regolare concessione per parcheggio invalidi, rilasciata ai sensi dell'art. 12, d.P.R. n. 503/1996, il cui relativo contrassegno era stato regolarmente esposto all'interno del parabrezza dell'autovettura in modo da essere ben visibile;

Chiedeva pertanto l'annullamento del verbale poiché, in quel frangente, la sua autovettura era autorizzata al transito e alla sosta;

Non si costituiva in giudizio il comune di Cesenatico;

Veniva espletata istruttoria, ove si appurava che l'area pedonale in questione era zona a traffico limitato, ove però erano consentiti il transito e la sosta agli autoveicoli autorizzati;

All'esito di tale istruttoria, questo giudice emette ora presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

#### OSSERVA IN DIRITTO

L'art. 188, comma 3 c.d.s. prevede che i veicoli al servizio di persone invalide, titolari di apposite autorizzazioni, non sono tenuti al rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta in aree di parcheggio a tempo determinato;

La norma speciale che concerne i veicoli al servizio di persone disabili (alla quale l'art. 188 c.d.s. fa quindi rinvio), peraltro, è l'art. 11 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, la quale precisa che per veicoli al servizio di persone disabili devono intendersi i veicoli al loro specifico servizio, e quindi appositamente destinate (normalmente o in via contingente) al loro trasporto (ossia, veicoli di proprietà del disabile, o nel suo possesso o nella sua detenzione qualificata, oppure veicoli che svolgano il trasporto a pagamento, ad esempio taxi o comunque condotti da autisti);

Viene quindi escluso dal novero delle situazioni qui legittimanti il trasporto di cortesia, dato per amicizia o comunque per gentilezza o disponibilità, espressione del tutto normale e fisiologica delle relazioni sociali;

Il complesso delle norme sopra richiamate, in tal modo, nell'intento di consentire alle persone disabili la sosta oltre tempi e modi prestabiliti, in considerazione della loro difficoltà o impossibilità di deambulazione, e quindi della difficoltà di regolare la sosta secondo tempi normalmente esigibili, in realtà, costringendo tali persone a munirsi comunque e sempre di veicoli al loro specifico servizio, le obbliga a un'organizzazione di mezzi che, oggettivamente, realizza una situazione altrimenti discriminante (posto che non tutti hanno, né hanno l'obbligo, di avere un'automobile, e che la proprietà di un'automobile, anzi, è verosimilmente meno pretendibile, e più difficilmente gestibile, in capo a una persona disabile);

Tale preclusione a valersi del trasporto di cortesia, peraltro, contravviene a quel radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo di affrontare i problemi delle persone affette di invalidità, indotto dalle leggi n. 13/1989 e n. 104/1992 (così espressamente riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, ribadito, da ultimo, nella sentenza n. 167/1999), il quale non implica solo un innalzamento del livello di tutela, ma, quale fondamento primario, l'utilizzazione di tutte le opportunità sociali da parte delle persone disabili, e quindi la loro completa socializzazione (così, ancora, Corte costituzionale citata);

Sussiste pertanto questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, d.P.R. nn. 503/1996 e 188 c.d.s. in relazione all'art. 3 della Costituzione, laddove tali norme, regolamentando la circolazione e la sosta dei veicoli di persone disabili, prevedono che, per i fini e i casi ivi contemplati, tali veicoli siano allo specifico servizio, o, comunque, al servizio di tali persone;

Tali norme, infatti, ledono il principio di eguaglianza in relazione alle condizioni personali e contravvengono alla necessità di rimozione degli ostacoli sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

Occorre pertanto rimettere gli atti alla Corte costituzionale perché decida tale questione, e contestualmente sospendere il processo civile in corso.

*P. Q. M.*

*Solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, d.P.R. 24 luglio 1996, nn. 503, e 188 del codice della strada in relazione all'art. 3 della Costituzione, per i motivi e nei termini sopra descritti;*

*Sospende il processo in corso;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Cesena, addì 1° giugno 1999.

*Il pretore: LEONI*

99C01020

N. 570

*Ordinanza emessa l'11 giugno 1999 dal tribunale di Padova  
nel procedimento civile vertente tra Rampazzo Raffaele e prefetto di Padova*

**Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della patente di guida - Opposizione al relativo provvedimento prefettizio - Competenza attribuita al giudice civile (secondo il rito ex artt. 22 e 23, legge n. 689/1981), anziché al giudice penale procedente - Irragionevolezza di tale scelta legislativa.**

(Nuovo codice della strada, art. 223, comma 5, ultima parte).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza 7 giugno 1999;

Letto il ricorso ex art. 22, legge n. 689/81 proposto nell'interesse del signor Rampazzo Raffaele avverso l'ordinanza 30 settembre 1998 n. 1403/1998, con il quale il prefetto della provincia di Padova gli ha sospeso in via provvisoria la patente di guida, in relazione alla contestata violazione dell'art. 186, commi 2 e 6 c.d.s., per fatto del 13 settembre 1998;

Rilevato che il ricorrente non ha chiesto la sospensione dell'impugnato provvedimento;

Rilevato che il ricorrente deduce l'illegittimità e/o invalidità dell'ordinanza in quanto i fatti e le condotte da cui i verbalizzanti hanno desunto lo stato di ebbrezza sarebbero invece inadeguati a fondare l'assunto;

Rilevato che il ricorso è allo stato ammissibile, stante il disposto dell'art. 223, comma 5, ultima parte c.d.s., che consente espressamente la proposizione del ricorso *ex art.* 205 c.d.s., con disciplina del giudizio di opposizione ai sensi della legge n. 689/1981;

Ritenuto che la attribuzione del giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida alla competenza del pretore in sede civile, secondo il rito *ex artt.* 22 e 23, legge n. 689/1981, non si sottrae, a giudizio di questo tribunale, a censura di illegittimità costituzionale non manifestamente infondata;

Ritenuto in particolare che:

1) l'attuale disciplina della sospensione provvisoria della patente di guida ad opera del prefetto, quale contenuta nel codice della strada vigente all'art. 223, si caratterizza per l'insufficiente adeguatezza sistematica, dovendo l'interprete inventarsi la soluzione di questioni applicative essenziali, tipico oggetto della scelta discrezionale-sistematica del legislatore (a solo titolo esemplificativo: quale rapporto tra la sospensione provvisoria e quella definitiva eventualmente applicata dal giudice penale o dallo stesso prefetto nei casi in cui il procedimento penale si chiuda senza pronuncia di merito? Quali le conseguenze della guida con patente sospesa provvisoriamente, posto che il comma 5, dell'art. 218 c.d.s. in realtà disciplina propriamente i casi di violazione afferenti la sanzione accessoria, quindi la sospensione definitiva? Quali conseguenze alla violazione della sospensione provvisoria nel caso di successiva assoluzione nel merito penale, ove si ritenga che quella condotta integri comunque il reato?);

2) le ipotesi in cui il prefetto può/deve sospendere provvisoriamente la patente riguardano casi nei quali necessariamente è iniziato un procedimento penale, avente per oggetto proprio l'accertamento del fatto in discussione, e nei quali anche la questione/competenza dell'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria è affidata al giudice penale; ciò è espressamente ed inequivocamente affermato dall'art. 222 per i casi di violazioni dalle quali derivino danni alle persone: ma deve giudicarsi che la cognizione appartenga al giudice penale anche per i casi di violazioni diverse (quelle disciplinate dal comma 3 dell'art. 223), in quanto il comma 1 dell'art. 224, pur prevedendo che è il prefetto ad applicare il provvedimento di sospensione della patente, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'irrevocabilità della sentenza o del decreto penale, stabilisce che il prefetto adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria;

3) orbene, nel momento in cui il legislatore prevede l'opposizione *ex art.* 205 c.d.s. (e quindi secondo il rito *ex lege* n. 689/1981, certamente davanti al pretore in sede civile e, in ogni caso, senza alcun collegamento necessario al magistrato giudicante competente per il pur pendente procedimento penale) avverso il provvedimento prefettizio provvisorio, di fatto impone l'apertura di un controprocedimento, parallelo a quello penale, in definitiva avente ad oggetto l'accertamento del reato, presupposto della legittimità dell'applicazione della misura provvisoria;

4) tale scelta legislativa comporta almeno tre palesi incongruenze: *a)* si chiama il giudice civile a giudicare di un fatto e di una problematica (in definitiva quella dell'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria) sui quali è già pendente la cognizione dell'autorità giudiziaria penale; *b)* improprio sarebbe il richiamo al principio dell'autonomia del procedimento civile rispetto a quello penale, espressamente affermato con innovazione qualificante dal nuovo codice di procedura penale, perché in realtà secondo costante giurisprudenza nel procedimento *ex art.* 22, legge n. 689/1981 il giudice ha pieni poteri di autonoma ricerca probatoria sicché, strutturalmente, il procedimento *ex lege* n. 689/1981 è del tutto simile al procedimento penale e comunque del tutto peculiare rispetto ai canoni probatori del procedimento civile; *c)* ancora, e specialmente, in pendenza di un procedimento penale che è pur sempre caratterizzato, almeno nella fase delle indagini preliminari, dalla tendenziale segretezza dell'attività d'indagine e dai connessi vincoli, si impone al giudice civile una controistruttoria che può scardinare l'ordinario andamento del procedimento penale (acquisizione notizia di reato, esame testi, ecc.);

5) da qui l'evidente, a giudizio di questo tribunale, irragionevolezza dell'attuale previsione normativa di cui all'art. 223.5 seconda parte c.d.s., previsione non inserita nel testo originario della norma, nella parte in cui attribuisce al giudice civile, attraverso il successivo richiamo agli artt. 205 c.d.s. e 22 e 23, legge n. 689/1981, anziché al giudice penale procedente (g.i.p. o giudice del dibattimento, secondo la fase del procedimento), la competenza a decidere sull'opposizione al provvedimento prefettizio di provvisoria sospensione della patente;

6) la possibile immaginabile obiezione, secondo la quale in realtà il provvedimento prefettizio di cui si discute, per la sua provvisorietà ed autonomia rispetto al successivo provvedimento definitivo eventuale, sarebbe un qualcosa di peculiare, tale da giustificare l'ordinaria competenza del giudice civile, appare più suggestiva che convincente; se infatti si guarda ai presupposti che legittimano quel provvedimento (discrezionale nel caso di cui al comma 2 dell'art. 223, obbligato nel caso del comma 3), si manifesta evidente che il primo ed essenziale è quello del *fumus* della sussistenza del reato, nei suoi aspetti oggettivo e soggettivo: da qui la considerazione che in realtà il provvedimento prefettizio provvisorio si caratterizza per la natura sostanzialmente anticipatoria degli effetti propri della sanzione accessoria che (forse anche molto tempo dopo) verrà, necessariamente (in tale prospettiva) applicata; ed allora la peculiarità del provvedimento prefettizio provvisorio non va affatto negata, ma si qualifica non già per essere un qualcosa di autonomo e diverso dall'ambito del procedimento che condurrà all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, bensì proprio e solo per la natura di anticipazione degli effetti; il che, in definitiva, rafforza la necessità, nel senso di univoca opportunità sistematica, che la cognizione sia data al giudice che già sta conoscendo dell'intera problematica e, in ogni caso, l'irragionevolezza della soluzione attuale; del resto, se questo giudice dovesse procedere oltre, per giungere ad una corretta decisione altro non potrebbe fare che svolgere un accertamento del tutto parallelo, per tempi modalità e natura degli atti istruttori, a quello già in corso avanti l'autorità giudiziaria penale;

È significativo, da ultimo, che la convenuta prefettura abbia proposto istanza di sospensione di questo giudizio, ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del corrispondente procedimento penale;

Appare pertanto non manifestamente infondata, e con riferimento al parametro dell'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale come esposta sopra e definita in dispositivo, rappresentandosi che la soluzione indicata appare univocamente ricavabile dal sistema normativo vigente e comunque priva di alcun esercizio di discrezionalità, riservata dal legislatore: infatti, da un lato il riferimento al giudice penale procedente è sufficiente perché questi provvederà in camera di consiglio, ex art. 127 c.p.p. e 38.2-bis, disp. att. c.p.p. e, dall'altro, il mantenimento del richiamo all'art. 205 c.d.s. consente di disciplinare esaurientemente anche l'ipotesi residuale (invero in concreto remotissima stanti gli strettissimi tempi imposti dal comma 3 dell'art. 223) di una definizione del procedimento penale avvenuta prima dell'adozione del provvedimento di sospensione provvisoria;

La questione è all'evidenza rilevante nel presente giudizio, dove il ricorso è stato proposto al pretore/giudice monocratico in sede civile, ex artt. 205 c.d.s. e 22 ss., legge n. 689/1981, con deduzioni che di fatto attestano la pendenza del procedimento penale conseguente alla contestazione, atteso che nel caso di riconosciuta sua fondatezza il fascicolo andrebbe assegnato a giudice individuato diversamente;

Conseguono i provvedimenti ordinatori di cui al dispositivo;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223.5, ultima parte c.d.s., nella parte in cui prevede che avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, è ammessa opposizione «ai sensi dell'art. 205 c.d.s.» in luogo che «avanti il giudice penale procedente e, in caso di già avvenuta definizione del procedimento penale, ai sensi dell'art. 205 c.d.s.»;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Ordina la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Ordina la comunicazione dell'ordinanza al ricorrente ed al prefetto di Padova.*

Così deciso in Padova, addì 11 giugno 1999.

*Il giudice: CITTERIO*

N. 571

*Ordinanza emessa l'11 giugno 1999 dal tribunale di Padova  
nel procedimento civile vertente tra Zanella Sergio e prefetto di Padova*

**Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della patente di guida - Opposizione al relativo provvedimento prefettizio - Competenza attribuita al giudice civile (secondo il rito *ex artt.* 22 e 23, legge n. 689/1981), anziché al giudice penale procedente - Irragionevolezza di tale scelta legislativa.**

(Nuovo codice della strada, art. 223, comma 5, ultima parte).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza 7 giugno 1999;

Letto il ricorso *ex art.* 22, legge n. 689/1981 proposto nell'interesse del signor Zanella Sergio avverso l'ordinanza 12 gennaio 1999 n. 1901/1998, con il quale il prefetto della provincia di Padova gli ha sospeso in via provvisoria la patente di guida, in relazione alla contestata violazione dell'art. 186, comma 2 c.d.s., per fatto del 7 dicembre 1998;

Rilevato che il ricorrente non ha chiesto la sospensione dell'impugnato provvedimento;

Rilevato che il ricorrente deduce l'illegittimità e/o invalidità dell'ordinanza in quanto il controllo, con esito attestante elevato tasso di acidoemia, sarebbe intervenuto a distanza di ore dall'incidente ed egli avrebbe, nel frattempo, bevuto sostanze alcoliche;

Rilevato che il ricorso è allo stato ammissibile, stante il disposto dell'art. 223, comma 5, ultima parte c.d.s., che consente espressamente la proposizione del ricorso *ex art.* 205 c.d.s., con disciplina del giudizio di opposizione ai sensi della legge n. 689/1981;

Ritenuto che la attribuzione del giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida alla competenza del pretore in sede civile, secondo il rito *ex artt.* 22 e 23, legge n. 689/1981, non si sottrae, a giudizio di questo tribunale, a censura di illegittimità costituzionale non manifestamente infondata;

Ritenuto in particolare che:

1) l'attuale disciplina della sospensione provvisoria della patente di guida ad opera del prefetto, quale contenuta nel codice della strada vigente all'art. 223, si caratterizza per l'insufficiente adeguatezza sistematica, dovendo l'interprete inventarsi la soluzione di questioni applicative essenziali, tipico oggetto della scelta discrezionale-sistematica del legislatore (a solo titolo esemplificativo: quale rapporto tra la sospensione provvisoria e quella definitiva eventualmente applicata dal giudice penale o dallo stesso prefetto nei casi in cui il procedimento penale si chiuda senza pronuncia di merito? Quali le conseguenze della guida con patente sospesa provvisoriamente, posto che il comma 5 dell'art. 218 c.d.s. in realtà disciplina propriamente i casi di violazione afferenti la sanzione accessoria, quindi la sospensione definitiva? Quali conseguenze alla violazione della sospensione provvisoria nel caso di successiva assoluzione nel merito penale, ove si ritenga che quella condotta integri comunque il reato?);

2) le ipotesi in cui il prefetto può/deve sospendere provvisoriamente la patente riguardano casi nei quali necessariamente è iniziato un procedimento penale, avente per oggetto proprio l'accertamento del fatto in discussione, e nei quali anche la questione/competenza dell'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria è affidata al giudice penale; ciò è espressamente ed inequivocamente affermato dall'art. 222 per i casi di violazioni dalle quali derivino danni alle persone: ma deve giudicarsi che la cognizione appartenga al giudice penale anche per i casi di violazioni diverse (quelle disciplinate dal terzo comma dell'art. 223), in quanto il primo comma dell'art. 224, pur prevedendo che è il prefetto ad applicare il provvedimento di sospensione della patente, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'irrevocabilità della sentenza o del decreto penale, stabilisce che il prefetto adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'Autorità giudiziaria;

3) orbene, nel momento in cui il legislatore prevede l'opposizione *ex art.* 205 c.d.s. (e quindi secondo il rito *ex lege* n. 689/1981, certamente davanti al pretore in sede civile e, in ogni caso, senza alcun collegamento necessario al magistrato giudicante competente per il pur pendente procedimento penale) avverso il provvedimento prefettizio provvisorio, di fatto impone l'apertura di un controprocedimento, parallelo a quello penale, in definitiva avente ad oggetto l'accertamento del reato, presupposto della legittimità dell'applicazione della misura provvisoria;

4) tale scelta legislativa comporta almeno tre palesi incongruenze: *a)* si chiama il giudice civile a giudicare di un fatto e di una problematica (in definitiva quella dell'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria) sui quali è già pendente la cognizione dell'autorità giudiziaria penale; *b)* improprio sarebbe il richiamo al principio dell'autonomia del procedimento civile rispetto a quello penale, espressamente affermato con innovazione qualificante dal nuovo codice di procedura penale, perché in realtà secondo costante giurisprudenza nel procedimento *ex art.* 22, legge n. 689/1981 il giudice ha pieni poteri di autonoma ricerca probatoria sicché, strutturalmente, il procedimento *ex lege* n. 689/1981 è del tutto simile al procedimento penale e comunque del tutto peculiare rispetto ai canoni probatori del procedimento civile; *c)* ancora, e specialmente, in pendenza di un procedimento penale che è pur sempre caratterizzato, almeno nella fase delle indagini preliminari, dalla tendenziale segretezza dell'attività d'indagine e dai connessi vincoli, si impone al giudice civile una controistruttoria che può scardinare l'ordinario andamento del procedimento penale (acquisizione notizia di reato, esame testi, ecc.);

5) da qui l'evidente, a giudizio di questo tribunale, irragionevolezza dell'attuale previsione normativa di cui all'art. 223.5 seconda parte c.d.s., previsione non inserita nel testo originario della norma, nella parte in cui attribuisce al giudice civile, attraverso il successivo richiamo agli artt. 205 c.d.s. e 22 e 23, legge n. 689/1981, anziché al giudice penale procedente (g.i.p. o giudice del dibattimento, secondo la fase del procedimento), la competenza a decidere sull'opposizione al provvedimento prefettizio di provvisoria sospensione della patente;

6) la possibile immaginabile obiezione, secondo la quale in realtà il provvedimento prefettizio di cui si discute, per la sua provvisorietà ed autonomia rispetto al successivo provvedimento definitivo eventuale, sarebbe un qualcosa di peculiare, tale da giustificare l'ordinaria competenza del giudice civile, appare più suggestiva che convincente; se infatti si guarda ai presupposti che legittimano quel provvedimento (discrezionale nel caso di cui al secondo comma dell'art. 223, obbligato nel caso del terzo comma), si manifesta evidente che il primo ed essenziale è quello del *fumus* della sussistenza del reato, nei suoi aspetti oggettivo e soggettivo: da qui la considerazione che in realtà il provvedimento prefettizio provvisorio si caratterizza per la natura sostanzialmente anticipatoria degli effetti propri della sanzione accessoria che (forse anche molto tempo dopo) verrà, necessariamente (in tale prospettiva) applicata; ed allora la peculiarità del provvedimento prefettizio provvisorio non va affatto negata, ma si qualifica non già per essere un qualcosa di autonomo e diverso dall'ambito del procedimento che condurrà all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, bensì proprio e solo per la natura di anticipazione degli effetti; il che, in definitiva, rafforza la necessità, nel senso di univoca opportunità sistematica, che la cognizione sia data al giudice che già sta conoscendo dell'intera problematica e, in ogni caso, l'irragionevolezza della soluzione attuale; del resto, se questo giudice dovesse procedere oltre, per giungere ad una corretta decisione altro non potrebbe fare che svolgere un accertamento del tutto parallelo, per tempi, modalità e natura degli atti istruttori, a quello già in corso avanti l'autorità giudiziaria penale;

Appare pertanto non manifestamente infondata, e con riferimento al parametro dell'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale come esposta sopra e definita in dispositivo, rappresentandosi che la soluzione indicata appare univocamente ricavabile dal sistema normativo vigente e comunque priva di alcun esercizio di discrezionalità, riservata dal legislatore: infatti, da un lato il riferimento al giudice penale procedente è sufficiente perché questi provvederà in camera di consiglio, *ex art.* 127 c.p.p. e 38.2-*bis* disp. att. c.p.p. e, dall'altro, il mantenimento del richiamo all'art. 205 c.d.s. consente di disciplinare esaurientemente anche l'ipotesi residuale (invero in concreto remotissima stanti gli strettissimi tempi imposti dal terzo comma dell'art. 223) di una definizione del procedimento penale avvenuta prima dell'adozione del provvedimento di sospensione provvisoria;

La questione è all'evidenza rilevante nel presente giudizio, dove il ricorso è proposto al pretore in sede civile, *ex artt.* 205 c.d.s. e 22 ss., legge n. 689/1981, con deduzioni che di fatto attestano la pendenza del procedimento penale conseguente alla contestazione, atteso che nel caso di riconosciuta sua fondatezza il fascicolo andrebbe assegnato a giudice individuato diversamente; consegnano i provvedimenti ordinatori di cui al dispositivo;

*P. Q. M*

*Visti gli artt. 23 ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223.5, ultima parte, c.d.s., nella parte in cui prevede che avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 3, è ammessa opposizione «ai sensi dell'art. 205 c.d.s.» in luogo che «avanti il giudice penale procedente e, in caso di già avvenuta definizione del procedimento penale, ai sensi dell'art. 205 c.d.s.»;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Ordina la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Ordina la comunicazione dell'ordinanza al ricorrente ed al prefetto di Padova.*

*Così deciso in Padova, l'11 giugno 1999.*

*Il giudice: CITTERIO*

99C1022

N. 572

*Ordinanza emessa il 2 marzo 1999 dal pretore di Latina  
nel procedimento penale a carico di Repele Aldo*

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

**(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).**

**(Cost., artt. 3 e 25).**

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 331/1998 g.p. a carico di Repele Aldo imputato del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modificazioni;

Udite le parti;

Ritenuto che ai fini della decisione del giudizio è rilevante stabilire se la violazione contestata dal prevenuto sia tuttora penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;

Considerato che, secondo il diritto vivente ed in particolare la giurisprudenza di legittimità nel suo più alto consesso (Cass. pen., sez. un. c.c. 11 giugno 1996. n. 6, dep. 6 luglio 1996), attualmente la mancanza di licenza di agibilità costituisce ancora una fattispecie astratta di reato, nonostante l'espressa abrogazione del comma 1 del predetto art. 221 ad opera dell'art. 5 del d.P.R. n. 425/94.

Atteso che a tale conclusione la giurisprudenza perviene in via interpretativa rilevando che l'art. 4 del d.P.R. n. 425/94 ha sostanzialmente sostituito il primo comma dell'art. 221, r.d. 1265/34 per quanto riguarda le modalità di rilascio della licenza di agibilità con la conseguenza che la testuale espressione del secondo comma del predetto art. 221 «il proprietario che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila» deve intendersi riferita all'art. 4 del citato d.P.R. che avrebbe sostituito il precetto della detta sanzione;

Ritenuto che non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e dell'art. 5 d.P.R. n. 425/94 nella parte in cui limita l'abrogazione dell'art. 221, r.d. 1265/34 al solo primo comma per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione per violazione dei principi di ragionevolezza e tassatività delle norme penali.

Considerato che a detta soluzione deve pervenirsi sulla base di un'osservazione testuale, poiché la sanzione di cui al secondo comma dell'art. 221 r.d. citato e riferita alla violazione di un precetto espressamente individuato nel primo comma del predetto articolo, oggi non più vigente;

Ritenuto che per l'autorevole interpretazione data dal Supremo collegio al combinato disposto degli artt. 221, r.d. n. 1265/34 e 4 e 5 d.P.R. n. 425/94 si deve ritenere che attualmente la sanzione di cui all'art. 221 citato si riferisca al precetto contenuto nell'art. 4 del menzionato d.P.R.;

Atteso che ciò contrasta con il principio generale di ragionevolezza delle norme, poiché con interpretazione estensiva si riferisce un dato testuale, ossia il riferimento letterale ad un comma abrogato contenuto nel medesimo art. 221 r.d. cit., ad un'altra disposizione, ossia il predetto art. 4, d.P.R. cit.

Ritenuto che ciò contrasta con il principio di tassatività delle norme penali poiché con operazione ermeneutica si restituisce un precetto ad una sanzione che ne è priva allargando impropriamente la sfera dell'illecito penale e ponendo il cittadino, destinatario delle norme penali nella sostanziale impossibilità di individuare il precetto della sanzione di cui all'art. 221 cit.;

*P. Q. M.*

*Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 221, r.d. n. 1265/34 e 4 e 5, d.P.R. n. 425/94 nella parte in cui prevedono l'applicabilità del secondo comma dell'art. 221, r.d. n. 1265/34 alle violazioni dell'art. 4 del d.P.R. n. 425/94, in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione;*

*Sospende il processo, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda la cancelleria per la notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della presente ordinanza.*

Così deciso in Latina, addì 2 marzo 1999.

*Il pretore: MORGIGNI*

99C1023

N. 573

*Ordinanza emessa il 2 marzo 1999 dal pretore di Latina  
nel procedimento penale a carico di Sarri Roberto Gaspare*

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

**(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).**

**(Cost., artt. 3 e 25).**

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 332/1998 g.p. a carico di Sarri Roberto Gaspare, imputato del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modificazioni;

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. n. 572/1999).*

99C1024

## N. 574

*Ordinanza emessa il 23 marzo 1999 dal pretore di Latina  
nel procedimento penale a carico di Silvaggi Giovan Battista*

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

**(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).**

**(Cost., artt. 3 e 25).**

## IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 334/1998 g.p. a carico di Silvaggi Giovan Battista, imputato del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modificazioni;

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. n. 572/1999, salvo, in calce, la data 23 marzo 1999, anziché 2 marzo 1999).*

99C1025

---

## N. 575

*Ordinanza emessa il 2 febbraio 1999 dal pretore di Latina  
nel procedimento penale a carico di Cerrocchi Roberto*

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

**(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).**

**(Cost., artt. 3 e 25).**

## IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 473/1998 g.p. a carico di Cerrocchi Roberto, imputato del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modificazioni;

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. n. 572/1999, salvo, in calce, la data 2 febbraio 1999, anziché 2 marzo 1999).*

99C1026

## N. 576

*Ordinanza emessa il 21 gennaio 1999 dal pretore di Latina  
nel procedimento penale a carico di Sorvillo Raffaele*

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25).

## IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 827/1998 r.g.p. a carico di Sorvillo Raffaele, imputato del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modificazioni;

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. n. 572/1999, salvo, in calce, la data 21 gennaio 1999, anziché 2 marzo 1999).*

99C1027

---

## N. 577

*Ordinanza emessa il 28 gennaio 1999 dal pretore di Latina  
nel procedimento penale a carico di Capodiferro Alessandro*

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).

(Cost., artt. 3 e 25).

## IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 997/1998 r.g.p. a carico di Capodiferro Alessandro, imputato del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modificazioni;

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. n. 572/1999, salvo, in calce, la data 28 gennaio 1999, anziché 2 marzo 1999).*

99C1028

## N. 578

*Ordinanza emessa il 28 gennaio 1999 dal pretore di Latina  
nel procedimento penale a carico di Cimmino Anxur Luigi*

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

**(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).**

**(Cost., artt. 3 e 25).**

## IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 998/1998 r.g.p. a carico di Cimmino Anxur Luigi, imputato del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modificazioni;

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. n. 572/1999, salvo, in calce, la data 28 gennaio 1999, anziché 2 marzo 1999).*

99C1029

---

## N. 579

*Ordinanza emessa il 28 gennaio 1999 dal pretore di Latina  
nel procedimento penale a carico di Ermedi Claudio*

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

**(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).**

**(Cost., artt. 3 e 25).**

## IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 1009/1998 r.g.p. a carico di Ermedi Claudio, imputato del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modificazioni;

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. n. 572/1999, salvo, in calce, la data 28 gennaio 1999, anziché 2 marzo 1999).*

99C1030

N. 580

*Ordinanza emessa il 28 gennaio 1999 dal pretore di Latina  
nel procedimento penale a carico di Carlini Domenico*

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

**(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).**

**(Cost., artt. 3 e 25).**

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 1010/1998 r.g.p. a carico di Carlini Domenico, imputato del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modificazioni;

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. n. 572/1999, salvo, in calce, la data 28 gennaio 1999, anziché 2 marzo 1999).*

99C1031

N. 581

*Ordinanza emessa il 23 marzo 1999 dal pretore di Latina  
nel procedimento penale a carico di Antonacci Alessandro*

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

**(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).**

**(Cost., artt. 3 e 25).**

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 1268/1998 g.p. a carico di Antonacci Alessandro, imputato del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modificazioni;

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. n. 572/1999, salvo, in calce, la data 23 marzo 1999, anziché 2 marzo 1999).*

99C1032

N. 582

*Ordinanza emessa il 4 marzo 1999 dal pretore di Latina  
nel procedimento penale a carico di Pastorello Ivano*

**Edilizia e urbanistica - Mancanza del certificato di agibilità - Fattispecie di reato - Abrogazione della norma concernente la disciplina per il rilascio del predetto certificato con mantenimento della relativa sanzione per l'inosservanza della nuova disciplina - Violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività dell'illecito penale.**

**(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, comb. disp.; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, artt. 4 e 5).**

**(Cost., artt. 3 e 25).**

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 03/1999 g.p. a carico di Pastorello Ivano, imputato del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e successive modificazioni;

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. n. 572/1999, salvo, in calce, la data 4 marzo 1999, anziché 2 marzo 1999).*

99C1033

DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 148  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galliei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 68  
GULLIVER LIBRERIE  
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Page, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 28-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portaiba, 20-23  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168-170  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merillani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 16
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**  
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Criapi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergeste)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA EDITALIA  
Via del Prefetti, 18 (Piazza del Parlamento)  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrars  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLIBRERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIOLI  
Galleria E. Maritino, 8
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA LORENZELLI  
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**  
EDITRICE CESARE NANI  
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 63
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapeili, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 6

**Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ ANCONA  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-8
- ◇ ASCOLI PICENO  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ MACERATA  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 8
- ◇ PESARO  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ CAMPOBASSO  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ ALBA  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ALESSANDRIA  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ BIELLA  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ CUNEO  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ NOVARA  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ TORINO  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ VERBANA  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 66 - Intra
- ◇ VERCELLI  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ ALTAMURA  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ BARI  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 178/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 18
- ◇ BRINDISI  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ CERIGNOLA  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ POGGIA  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ LECCE  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 128
- ◇ MOLFETTA  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ TARANTO  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ CAGLIARI  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ ORISTANO  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ SASSARI  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ ACIREALE  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 184
- ◇ AGRIGENTO  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ CALTANISSETTA  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ CASTELVETRANO  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ CATANIA  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Rleo, 56  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ GIARRE  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ MESSINA  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ PALERMO  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villarossa, 28  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
- ◇ S. GIOVANNI LA PUNTA  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ SIRACUSA  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ TRAPANI  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ AREZZO  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ FIRENZE  
LIBRERIA PIROLA - gliè Etruria -  
Via Cavour, 46/R  
LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ GROSSETO  
NUOVA LIBRERIA  
Via Mille, 8/A
- ◇ LIVORNO  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ LUCCA  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ MASSA  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ PISA  
LIBRERIA VALLERINI  
Via del Mille, 13
- ◇ PISTOIA  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macalì, 37
- ◇ PRATO  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 26
- ◇ SIENA  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ VIAREGGIO  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ TRENTO  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ FOLIGNO  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ PERUGIA  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 63
- ◇ TERNI  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ BELLUNO  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ CONEGLIANO  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ PADOVA  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ ROVIGO  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ VENEZIA  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI  
EDITORIALI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ VERONA  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adige, 43  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◇ VICENZA  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e terminano al 31 dicembre 1999  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 509.000</li> <li>- semestrale ..... L. 289.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 416.000</li> <li>- semestrale ..... L. 231.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 115.500</li> <li>- semestrale ..... L. 69.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 107.000</li> <li>- semestrale ..... L. 70.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 273.000</li> <li>- semestrale ..... L. 160.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 106.000</li> <li>- semestrale ..... L. 68.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 267.000</li> <li>- semestrale ..... L. 145.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - <b>Completo.</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 1.097.000</li> <li>- semestrale ..... L. 593.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 992.000</li> <li>- semestrale ..... L. 620.000</li> </ul>
--	---

*Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 182.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 106.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	L. 4.000

**N.B.** — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

#### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 474.000
Abbonamento semestrale .....	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Ufficio abbonamenti

☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni

☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni

☎ 06 85082146/85082189

Numero verde

☎ 167-864035



\* 4 1 1 1 1 0 0 4 2 0 9 9 \*

**L. 13.500**